





# **MODELLO 730/2019**

# Istruzioni per la compilazione

I. INTRODUZIONE	2
1. Perché conviene il Modello 730	2
2. Modello 730 precompilato	2
3. Modello 730 ordinario (non precompilato)	4
4. Chi è esonerato dalla presentazione	
della dichiarazione	5
5. Chi può presentare il Modello 730	5
6. Chi deve presentare il Modello REDDITI	
Persone fisiche	7
7. La dichiarazione congiunta	7
8. Rimborsi, trattenute e pagamenti	7
II. ASPETTI GENERALI	8
1. Come è composto il modello	8
2. Cosa c'è di nuovo	8
3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due	
per mille dell'Irpef	9
4. Informativa sul trattamento dei dati personali	10
5. Rettifica del Modello 730	11
6. Redditi da dichiarare con il Modello REDDITI	
Persone fisiche	12
7. Altre informazioni utili	12
III. GUIDA ALLA COMPILAZIONE	
DELLA DICHIARAZIONE	13
Informazioni relative al contribuente	13
2. Familiari a carico	16
Dati del sostituto d'imposta	17
4. Firma della dichiarazione	18
5. Quadro A - Redditi dei terreni	18
6. Quadro B - Redditi dei fabbricati e altri dati	20
7. Quadro C - Redditi di lavoro dipendente	
ed assimilati	28
8. Quadro D - Altri redditi	35
9. Quadro E - Oneri e spese	43
10. Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	73
11. Quadro G - Crediti d'imposta	79
12. Quadro I - Imposte da compensare	84
13. Quadro K - Comunicazione dell'amministratore	
di condominio	84
IV. APPENDICE	86

I-XVI

Codici catastali comunali

# I. INTRODUZIONE

#### 1. Perché conviene il Modello 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- = se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

# 2. Modello 730 precompilato

#### Per chi viene predisposto

A partire dal 15 aprile, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

#### Quali informazioni contiene

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all'Agenzia delle entrate dai sostituti d'imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d'imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
- = gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all'Agenzia delle entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese per interventi di "sistemazione a verde":
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
- altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica - Locazioni brevi
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica

# Come si accede al 730 precompilato

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del Codice PIN, che può essere richiesto:

Modello 730 Istruzioni per la compilazione |

- online, accedendo al sito internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
- in ufficio, presentando il modulo di richiesta unitamente a un documento di identità.

È possibile accedere al 730 precompilato anche utilizzando:

- un'identità SPID Sistema pubblico d'identità digitale;
- le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps;
- una Carta Nazionale dei Servizi.

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell'apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall'Anagrafe tributaria può risultare l'atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni);
- l'esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga. L'esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d'uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l'integrazione del modello 730;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all'intermediario un'apposita delega per l'accesso al 730 precompilato.

# Quando si presenta

Il 730 precompilato deve essere presentato entro:

- il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista;
- il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d'imposta.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

# Come si presenta

#### Presentazione diretta

Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate deve:

- indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conquaglio:
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli. In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Se, dopo aver effettuato l'invio del 730 precompilato, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo "Rettifica del modello 730".

# • Presentazione tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato può essere presentato:

- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale:
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti).

Il contribuente deve consegnare al sostituto d'imposta, al Caf o al professionista un'apposita delega per l'accesso al proprio modello 730 precompilato.

# Presentazione al sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare, oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d'imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal sostituto d'imposta per riscontrare eventuali errori.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:

- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2024, termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. A condizione che l'infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d'irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all'importo della sola sanzione.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque:

- entro il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
- entro il 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
- entro il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio;

il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per riscontrare eventuali errori.

#### Vantaggi sui controlli

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico).

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

#### 3. Modello 730 ordinario (non precompilato)

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI).

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI.

Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI, sempre che non rientri nei casi di esonero descritti nei successivi paragrafi.

Il mod. 730 ordinario può essere presentato al sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conquaglio devono presentare il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

#### Quando e come si presenta

Il 730 ordinario si presenta:

- entro il 7 luglio al proprio sostituto d'imposta;
- entro il 23 luglio al Caf o al professionista abilitato.

Nel caso di presentazione al sostituto d'imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.

Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul visto di conformità si applicano le stesse regole sopra descritte per il 730 precompilato.

# 4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione

Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi - modello 730 o modello REDDITI - oppure se è esonerato. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell'anno 2018 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle successive tabelle (l'abitazione principale e le pertinenze citate nelle tabelle sono quelle per le quali non è dovuta l'Imu per il 2018). In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello REDDITI, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi.

La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.

La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2018.

# 5. Chi può presentare il modello 730

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2019 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- qiudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
  - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2019;
  - a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2019 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2018 al mese di giugno dell'anno 2019;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del Tuir) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2019 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conquaglio. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all'Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.

Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.

In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conquaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto". Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall'Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2018 hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale:
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del guadro D.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello REDDITI, devono presentarlo in via telematica all'Agenzia delle entrate.

#### **CASI DI ESONERO**

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI	
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)		
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbli-	
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	gato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.		
Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche	Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti     e non sono dovute le addizionali regionale e comunale	
Redditi esenti.		
Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali		
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca).  Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico		
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili		
(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.		

# **CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO**

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna. L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze(*))	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so- no spettanti e non sono dovute le addizionali re- gionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so- no spettanti e non sono dovute le addizionali re- gionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli	8.000	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.  Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	30.658,28	
(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.		

#### **CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO**

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

imposta lorda (\*) detrazioni per carichi di famiglia detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi ritenute

importo non superiore a euro 10,33

(\*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

<sup>(\*\*)</sup> Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.

# 6. Chi deve presentare il Modello REDDITI Persone fisiche

Devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2019 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- nel 2018 hanno percepito:
- redditi derivanti da produzione di "agroenergie" oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA:
- redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l'art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
- redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;
- nel 2018 e/o nel 2019 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti");
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d'imposta);
- utilizzano crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

# 7. La dichiarazione congiunta

Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo "Chi può presentare il modello 730" e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come "dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta negli altri casi.

# 8. Rimborsi, trattenute e pagamenti

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef.

Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uquale o inferiore a 12 euro.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

Nei casi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate (con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d'imposta) entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell'anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto:

- se dalla dichiarazione presentata emerge un **debito**, il Caf o il professionista:
  - trasmette il modello F24 in via telematica all'Agenzia delle Entrate;
  - o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche;

Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;

se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

# II. ASPETTI GENERALI

# 1. Come è composto il modello

#### A) MODELLO 730 BASE

# Frontespizio

Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta.

- Firma della dichiarazione
- Quadro A (redditi dei terreni)

Redditi che derivano dal possesso dei terreni.

Quadro B (redditi dei fabbricati)

Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale.

Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all'Irpef e alle addizionali regionale e comunale e dati relativi al bonus Irpef.

Quadro D (altri redditi)

Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).

Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)

Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)

Acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.

Quadro G (crediti d'imposta)

Crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per art bonus e per negoziazione e arbitrato.

Quadro I (Imposte da compensare)

Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2019 per il versamento con il Mod. F24 dell'Imu dovuta per l'anno 2019 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24.

Quadro K (Comunicazione dell'amministratore di condominio)

Beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare, dati identificativi dei relativi fornitori e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

#### **B) MODELLO 730-1**

Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

#### C) MODELLO 730-3

Prospetto di liquidazione con il risultato contabile della dichiarazione. Contiene il calcolo dell'Irpef, delle addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d'imposta.

# 2. Cosa c'è di nuovo

Le principali novità contenute nel modello 730/2019 sono le seguenti:

- Deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS: il Codice del Terzo settore prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
- Ulteriori spese per cui spetta la detrazione del 19 per cento: è possibile detrarre dall'Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro; le spese per assicurazione contro eventi calamitosi; le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.
- Detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS: è possibile detrarre il 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'aliquota di detrazione è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.
- Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso: è innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.
- Sistemazione a verde: è possibile portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
- Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico: Sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65 per cento o con aliquote dell'80 o dell'85 per cento.

- Tassazione R.I.T.A.: da quest'anno il percettore della rendita temporanea anticipata ha facoltà di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore.
- Deduzione premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici: a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare.
- Ristrutturazioni: dal 21 novembre 2018, per alcuni interventi, va effettuata la comunicazione all'ENEA.

# 3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef

Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente può destinare:

- I'otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria Irpef a determinate finalità;
- il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1), da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, indicati nel precedente paragrafo 4 della parte "I - Introduzione", possono scegliere di destinare l'otto, il cinque e il due per mille dell'Irpef utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2019 o al modello REDDITI Persone fisiche 2019 e seguendo le relative istruzioni.

# Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef:

- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario):
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo);
- alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
- alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
- all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero);
- all'Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno
- all'Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi);
- all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130 nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell'ambiente.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.

La scelta va espressa sul modello 730-1, firmando nel riguadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie sopra descritte.

# Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall'articolo 10 del D.lgs. 4/12/1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7/12/2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all'art. 10, comma 1, lett. a), del D. lgs. 4/121997, n.460;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università.
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 luglio 2016);
- e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;

- f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009);
- g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell'Irpef. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

# Scelta per la destinazione del due per mille dell'Irpef ai partiti politici

Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell'apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. L'elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella "Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef" nella penultima pagina delle istruzioni.

# 4. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

#### Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

# Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5e del 2 per mille dell'Irpef.

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari.

#### Periodo di conservazione dei dati

I dati comuni saranno conservati per la durata prevista dalla normativa di riferimento.

Per guanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta.

#### Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

# Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

 ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

#### Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145.

#### Responsabile del trattamento

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.

# Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it.

#### Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it.

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

#### Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

# 5. Rettifica del modello 730

#### Modello 730 rettificativo

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un mod. 730 "rettificativo".

# Modello 730 integrativo

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

# A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

- presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2019, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2019 può essere presentato
  - entro il 30 settembre (correttiva nei termini);
  - oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2019 relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa);
  - oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso l'importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

# B. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

# C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica com-

portano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

# D. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2019.

Il modello REDDITI Persone fisiche 2019 può essere presentato:

- entro il 30 settembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

# 6. Redditi da dichiarare con il modello REDDITI Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2019 devono, inoltre, presentare:

- il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019 se hanno percepito nel 2018:
- redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa
- interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva (prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni);
- indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
- redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.
- Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2018.
- I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro;
- il quadro RT del mod. REDDITI Persone fisiche 2019, se nel 2018 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2018 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.
- Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2018 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);
- il modulo RW del mod. REDDITI Persone fisiche 2019, se nel 2018 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del mod. REDDITI Persone fisiche 2019, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso mod. REDDITI 2019.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il mod. REDDITI Persone fisiche 2019.

# 7. Altre informazioni utili

### Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell'immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel quadro B; per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D.

# Unioni civili

In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

# Imu, Imi e Imis

La legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d'imposta 2014 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (Imi) della provincia di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all'Imu riguardo la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto nelle istruzioni al modello 730 i riferimenti all'Imu si intendono effettuati anche all'Imi e all'Imis.

#### Certificazione Unica 2019

Le istruzioni del modello 730 fanno riferimento alla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.

Se è stata rilasciata una Certificazione Unica 2018 perché il rapporto di lavoro si è interrotto prima che fosse disponibile la Certificazione Unica 2019, il sostituto d'imposta è comunque tenuto a rilasciare una nuova Certificazione Unica, entro il 31 marzo 2019, che deve essere utilizzata per la compilazione del modello 730.

#### Modalità di arrotondamento

Gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65.49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

#### Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo http://uif.bancaditalia.it, sezione Cambi, Cambi fiscali.

# Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta in basso a sinistra della quarta facciata del Modello base compilato.

Ad esempio, se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di quattro interventi di recupero del patrimonio edilizio, può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero "2" nella casella "Mod. N.". Infine, nella casella "N. modelli compilati" posta alla fine della quarta facciata va riportato il numero "2", per evidenziare che oltre al Modello base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro E.

#### Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

# Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.

I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR.

# Usufrutto legale

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

#### Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, presentano la comunicazione dell'amministratore di condominio o compilando il quadro K del modello 730 o presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del mod. REDDITI Persone fisiche 2019 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso mod. REDDITI Persone fisiche 2019 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.

Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro K (ovvero nel quadro AC del modello REDDITI) anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

# III – GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

# 1. Informazioni relative al contribuente

La casella "Dichiarante" deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.

Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle "Dichiarante" e "Dichiarazione congiunta", mentre il coniuge deve barrare solo la casella "Coniuge dichiarante".

Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci (compreso il minore) deve barrare la casella "Rappresentante o tutore" e indicare il proprio codice fiscale nella casella "Codice fiscale del rappresentante o tutore". In tal caso, la casella "Dichiarante" non deve essere barrata.

Nella casella "Codice fiscale" deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

La casella "Soggetto fiscalmente a carico di altri" deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (vedi il successivo capitolo "Familiari a carico").

La casella "730 integrativo" deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa (vedi, nella parte II, il capitolo "Rettifica del modello 730") indicando:

- il codice '1' se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- il codice '2' se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- il codice '3' se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio (vedi nella Parte I il paragrafo "Chi può presentare il Mod. 730"), va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto".

Il contribuente può evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella "Situazioni particolari". Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare. La casella "Quadro K" deve essere barrata se il contribuente è obbligato:

- ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori;
- a comunicare i dati catastali del condominio nel caso di recupero del patrimonio edilizio.

#### Dati del contribuente

Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia. Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.

In caso di dichiarazione presentata per conto di persona incapace, compreso il minore, si rimanda al successivo paragrafo "Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente".

Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.

# Residenza anagrafica

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2018 alla data in cui presenta la dichiarazione.

Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi i dati relativi a: Comune, sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

L'indicazione del numero di telefono, di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica consente di ricevere dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

#### Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. In casi particolari l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza. Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale.

# Domicilio fiscale al 1° gennaio 2018

Il rigo "Domicilio fiscale al 1/1/2018" va sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1/1/2018.

Se la residenza è variata, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2018.

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2017 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2017 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell'anno 2018 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.

Si ricorda che non possono utilizzare il mod. 730 i contribuenti che nel 2018 e/o nel 2019 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti").

Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta nel corso del 2017 fino al 1° gennaio 2018 compreso e se tale comune ha deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, compilare la casella "Fusione comuni" indicando l'apposito codice identificativo dell'ex comune riportato nella tabella denominata "Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella "Fusione Comuni" del rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2018" presente in Appendice. Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.

# Domicilio fiscale al 1° gennaio 2019

Il rigo "Domicilio fiscale al 1/1/2019" va compilato solo se il comune è diverso dal quello al 1° gennaio 2018.

Se la residenza è variata, il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2019.

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2018 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2018 indicare il nuovo domicilio.

Se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti il rigo non va compilato.

Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2016 al 2018 e se tale comune ha deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, il rigo va compilato e nella casella "Fusione comuni" va indicato l'apposito codice identificativo dell'ex comune riportato nella tabella denominata "Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella "Fusione Comuni" del rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2019" presente in Appendice.

Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.

#### Casi particolari

# Trasferimento da un municipio ad un altro nell'ambito dello stesso comune risultante dalla fusione di altri comuni, che ha deliberato aliquote differenziate

Se il contribuente risiede in un comune fuso (risultante dalla fusione di altri comuni) che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti ed il municipio di residenza al 1/1/2018 è diverso da quello di residenza al 1/1/2019, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2018, riportando nella casella "Fusione Comuni" il codice identificativo dell'ex Comune nel quale si risiedeva a tale data, che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2019, riportando nella casella "Fusione Comuni" il codice identificativo dell'ex Comune nel quale si risiede a tale data.

# Nuovo comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere

Se il contribuente risiede in un nuovo comune risultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2018, riportando i dati del comune originario (comune dal quale si è distaccata una parte di territorio), che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2019, riportando i dati del nuovo comune. Nel rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2019 non deve essere compilata la casella "Fusione Comuni".

# Casi particolari addizionale regionale

La casella 'Casi particolari addizionale regionale' va compilata con il codice "1" esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata o Lazio e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Addizionale regionale casi particolari", al fine di fruire di un'aliquota agevolata. Coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto o nel Lazio e richiedono l'agevolazione per se stessi indicano il codice 2.

I contribuenti italiani o comunitari che hanno il domicilio fiscale in Liguria e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Addizionale regionale casi particolari", al fine di fruire di un'aliquota agevolata, compilano la casella 'Casi particolari addizionale regionale' con il codice 1 se chiedono l'agevolazione per famiglie numerose comunitarie, con il codice 2 se chiedono l'agevolazione per figli nati nel 2018 o con il codice 3 se hanno trasferito la residenza in Liguria nel corso del 2018.

# Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il mod. 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello (vedi il paragrafo "Chi può presentare il mod. 730").

Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Nel primo mod. 730:

- barrare la casella "Dichiarante";
- barrare la casella:
  - 'Tutelato' nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
  - 'Minore' nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Nel secondo mod. 730 è necessario:

- barrare nel rigo "Contribuente", la casella "Rappresentante o tutore";
- compilare soltanto i riquadri "Dati anagrafici" e "Residenza anagrafica" riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno. Non deve essere compilato il campo "data della variazione" e non deve essere barrata la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.

#### 2. Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2018 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2018 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica:
- Ia quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato:
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.

Se nel corso del 2018 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, guindi chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del TUIR.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare (vedere in Appendice la "tabella 3" – detrazioni per coniuge a carico, la "tabella 4" – detrazione ordinaria per figli a carico, la "tabella 5" – detrazioni per altri familiari a carico).

#### Come compilare il rigo relativo al coniuge

Nel rigo 1 indicare i dati relativi al coniuge.

Colonna 1: barrare la casella 'C'.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale del coniuge.

Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato anche se non è fiscalmente a carico.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Indicare '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2018. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2018, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2018, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare '7'.

# Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

#### Righi da 2 a 5

Nel **rigo 2** devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la casella 'F1' se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella 'F' per i figli successivi al primo (vedere in Appendice la voce "Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1").

Colonna 2: barrare la casella 'A' se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la casella 'D' se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, tranne di quelli in affido preadottivo, e degli altri familiari a carico.

Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto. È altresì necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all'estero.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo **status** di familiare che può essere alternativamente formata da:

a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;

- b) documentazione con apposizione dell'apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961:
- c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico ('12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2018). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2018, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2018 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella indicare '5'.

Colonna 6 (minore di 3 anni): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2017, nella casella indicare '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2018, indicare '5'.

**Colonna 7 (percentuale):** indicare la percentuale di detrazione spettante.

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in guesto caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato
- non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

In particolare nella casella di colonna 7 indicare:

# per ogni figlio a carico:

- '100' se la detrazione è richiesta per intero;
- '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
- '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
- la lettera 'C' nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;

# per ogni altro familiare a carico:

- '100' se l'onere grava per intero;
- la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli": è riconosciuta un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro, in presenza di almeno quattro figli a carico. In questa casella va indicata la percentuale di detrazione spettante.

In generale, la detrazione per "famiglie numerose" deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l'ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l'altro coniuge non è a suo carico (circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2). La detrazione per "famiglie numerose" non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. Se l'ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

Casella "Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente": indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella 'F', 'F1' o 'D') per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

# 3. Dati del sostituto d'imposta

Il contribuente è tenuto a indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dalla Certificazione Unica consegnata dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).

Le informazioni sono presenti nella sezione dalla Certificazione Unica riservata ai "Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta". Nella casella "codice sede" va riportato il codice indicato nel punto 11 della Certificazione Unica -Sezione Dati Anagrafici se la stessa casella risulta compilata.

Se il sostituto che dovrà effettuare i conquagli è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto. Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro. Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

La casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

- nel 2018 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- non ha un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio;
- presenta il mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato.

In questo caso non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.

Per ulteriori informazioni vedi nella Parte I il paragrafo "Chi può presentare il Mod. 730".

#### 4. Firma della dichiarazione

Questo riguadro contiene:

- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati. Se sono stati compilati moduli ulteriori rispetto al Modello base, seguire le istruzioni fornite nella parte II, nel paragrafo "Modelli aggiuntivi";
- la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta l'eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all'Agenzia delle Entrate;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

#### 5. QUADRO A - Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

#### Deve utilizzare questo quadro:

- chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve
- l'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e l'associato nei casi di conduzione associata. In guesto caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Per individuare le attività agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D.

#### Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

# Agroenergie

La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario (art. 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n 66, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192). Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel presente quadro A.

Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, in luogo del mod. 730 va presentato il modello REDDITI Persone fisiche 2019, compilandolo secondo le relative istruzioni.

# Terreni esenti Imu

Nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Se il terreno non affittato è esente dall'Imu risulta dovuta l'Irpef. Per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l'Irpef che l'Imu. Per effetto dell'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2016 l'esenzione Imu è applicata utilizzando i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Alla circolare è allegato un elenco dei Comuni, suddivisi per Provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli ora sono esenti dall'IMU. Alcuni dei Comuni ivi indicati sono stati oggetto di un processo riorganizzativo che ha portato alla loro fusione, anche per incor-

In caso di fusione di:

- due comuni totalmente esenti, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti;
- un comune esente con uno non esente in quanto non incluso nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993, beneficiano dell'agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione;
- un comune esente con uno parzialmente esente, godono dell'esenzione ai fini IMU solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel comune che prima della fusione era parzialmente delimitato;
- due comuni parzialmente esenti, i terreni per i quali si ha diritto all'esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune.

Sono altresì esenti dall'Imu, per l'anno 2018:

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

In tali casi va barrata la casella "Imu non dovuta" (colonna 9).

#### Rivalutazione dei redditi dei terreni

Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l'assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agrario nelle misure di seguito descritte.

Il reddito dominicale è rivalutato dell'80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.

I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento. L'ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

La rivalutazione dell'80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura".

# **COME SI COMPILA IL QUADRO A**

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce "Variazioni di coltura dei terreni".

I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir. Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Reddito dominicale): indicare l'ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.

Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l'ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.

La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale, nella misura descritta nel precedente paragrafo "Rivalutazione dei redditi dei terreni".

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.

In caso di società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.

Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:

- 11 proprietario del terreno non concesso in affitto;
- '2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- **'3'** proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
- '4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
- **'6'** partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall'impresa familiare. Il partecipante dell'impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;

- titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare:
- '10' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e agrario non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Gli importi vanno indicati rispettivamente nelle colonne 1 e 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.

Colonna 4: indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righi non può essere superiore a 365.

Colonna 5: indicare la percentuale di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:

- '2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'Irpef;
- '3' terreno in conduzione associata;
- '4' terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura");
- '6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.

Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'agevolazione e lo comunica nel riguadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2018 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura". occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8.

Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo "Terreni esenti Imu". In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi la casella di questa colonna va barrata solo sul primo dei righi compilati, in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta.

Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, in tal caso i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno è necessario compilare due distinti righi (compilando la casella "Continuazione") barrando la casella "Coltivatore diretto o IAP" solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione.

Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.

# 6. QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

### Devono utilizzare questo quadro:

- i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);
- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

# Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;

- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile. Il contribuente in guesto caso deve presentare una comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio:
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro perti-

Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall'imprenditore agricolo. Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

# Abitazione principale

In generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente, non sono dovute l'Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2018 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - "abitazioni di lusso"). In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2.

#### Fabbricati non locati

In generale, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito (codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righi da B1 a B8), i quali vanno comunque indicati nel

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione (codici '3', '4', '8', '11', '12', '14' e '16' nella colonna 2 dei righi da B1 a B8).

#### Sono previste le sequenti eccezioni:

- per alcune categorie di immobili può essere prevista l'esenzione totale dall'IMU. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 1. Dal 2016, per l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, non deve essere indicato tale codice in quanto è prevista la riduzione al 50 per cento dell'IMU invece dell'esenzione totale (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 10);
- se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) non locati e assoggettati all'Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale) il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2).

# Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca

Per le abitazioni concesse in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito "cedolare secca" sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.

L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative.

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un'aliquota **del 21%** per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

Dal 2014 è prevista un'aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decretolegge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B).

Si ricorda che al fine di fruire dell'aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato "non assistiti" occorre acquisire l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'Accordo Territoriale.

L'aliguota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In questo caso, deve essere barrata la casella di colonna 13 "Stato di emergenza".

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca. Se il contratto alla scadenza è prorogato, per continuare ad applicare il regime della cedolare secca, occorre comunicare all'Agenzia delle entrate la relativa opzione.

L'opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

In entrambi i casi – opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione – nella sezione I del quadro B vanno indicati i dati dell'immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca".

Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).



Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla cedolare secca si possono consultare, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011 e le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011, n. 20/E del 4 giugno 2012 e n. 47/E del 20 dicembre 2012, la risoluzione n. 115/E del 1 settembre 2017 e la circolare n. 8/E del 7 luglio 2017.

#### Locazioni brevi per finalità abitative e anche turistiche

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

La nuova disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.

Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

La nuova disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell'immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali nonché di altri servizi che corredano la messa a disposizione dell'immobile, come ad esempio, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata. La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell'abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell'immobile, quali ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.



In conseguenza dell'introduzione di tale normativa cambia la tassazione del canone di locazione dell'immobile concesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni: in tal caso il reddito del canone di locazione è tassato in capo al comodatario come reddito diverso e quindi va indicato dal comodatario nel quadro D. Il proprietario dell'immobile indicherà nel quadro B la sola rendita catastale dell'immobile concesso in comodato gratuito.

La nuova disciplina, inoltre, prevede che se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, i canoni di locazione sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore.

La ritenuta è applicata sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo.

Nell'importo del corrispettivo lordo sono incluse anche:

- le somme corrisposte per le spese per servizi accessori eccetto il caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti;
- l'importo della provvigione dovuta all'intermediario se è trattenuta dall'intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto. La ritenuta è a titolo d'imposta se in dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto si opta per l'applicazione della cedolare secca, altrimenti è a titolo d'acconto.

Gli intermediari che effettuano la ritenuta, sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica.

Al riguardo si ricorda che il reddito fondiario derivante dalla locazione effettuata nel corso del 2018 va riportato in dichiarazione anche se il corrispettivo è stato percepito nel corso del 2017 ed è indicato nella Certificazione Unica - Locazioni brevi 2018. Il medesimo reddito fondiario va indicato in dichiarazione anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è stata rilasciata; mentre se il corrispettivo è stato percepito nel 2018 ma il periodo di locazione avviene nel corso del 2019, la tassazione va rinviata all'anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.

Il reddito derivante dalla sublocazione o dalla locazione del comodatario va tassato nell'anno in cui il corrispettivo è percepito senza tener conto di guando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo.

Si ricorda che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).



Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017 e la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017.

# **CASI PARTICOLARI**

# Redditi da proprietà condominiali

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

# Soci di cooperative edilizie

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati o per i guali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

# Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero

I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro D.

#### Immobili in comodato

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario. In caso di locazioni brevi, il proprietario continua ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli immobili concessi in comodato, mentre il reddito relativo alle locazioni poste in essere dal comodatario deve essere dichiarato dal comodatario stesso nel quadro D in quanto reddito diverso.

# Fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte Morandi

Per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova, i relativi redditi non concorrono alla formazione del reddito imponibile a decorrere dall'intero anno d'imposta 2018 e fino al 31 dicembre 2020. Pertanto, a differenza di quanto indicato nella voce d'appendice dedicata agli "Immobili inagibili", per l'anno d'imposta 2018, per lo stesso immobile sarà sufficiente compilare un unico rigo in cui in colonna 7 sarà indicato il codice '1' e come tipologia utilizzo sarà indicato il codice '9'. Non beneficiano dell'esenzione i redditi derivanti dalle locazioni brevi stipulati dal comodatario dell'immobile che vanno indicati nel rigo D4 con il codice 10.

Contratti di locazione di tipo "transitorio" e cedolare secca: L'aliquota ridotta della cedolare secca si applica anche ai contratti transitori da 1 a 18 mesi, a condizione che si tratti di un contratto di locazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa. Per fruire dell'aliquota agevolata al 10% occorre indicare nella colonna 2 dei righi da B1 a B7 il codice '8'. In caso di tassazione ordinaria non spetta l'abbattimento del 30% e va utilizzato il codice '3'.

# **COME SI COMPILA IL QUADRO B**

Il quadro è composto da due sezioni: la prima (B1-B7) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (B11) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

# **SEZIONE I - Redditi dei fabbricati**

Per ciascun immobile va compilato un rigo del guadro B (da B1 a B7). Se nel corso del 2018 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di calamità è stato distrutto o dichiarato inagibile, vanno compilati più righi, uno per ogni situazione, barrando la casella "Continuazione" di colonna 8. In questa sezione devono essere indicati:

- i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito). Se i righi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

# Righi da B1 a B7

Per ciascun immobile indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Rendita catastale): indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adequata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita.

Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.

I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell'art. 5 del TUIR) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 16 o 17. Colonna 2 (Utilizzo): indicare uno dei codici di seguito elencati, che individuano l'utilizzo dell'immobile:

immobile utilizzato come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Per l'abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell'anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono. La deduzione viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.

Il codice '1', relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:

- quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;
- nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.

Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (come ad esempio le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;

- immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice '10'). Si tratta, ad esempio, dell'immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari:
- immobile locato in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga", oppure concesso in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice '8'. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;
- immobile locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone). Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento:
- pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assoggettata ad Imu nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2;
- immobile situato in un comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone "concordato" (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30 per cento) l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;
  - immobile, dato in locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. In questo caso va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento. Inoltre deve essere barrata la casella di colonna 13 "Stato di emergenza";
- immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di:
  - unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
  - pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
  - immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune:
  - immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la guota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;
  - abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un terzo e da questo locata con il nuovo regime delle locazioni brevi;
- '10' abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- '11' immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga".

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;

#### '12' se:

- l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" è situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa.
  - In questo caso se per il reddito da locazione si è optato per l'applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.

Se per il reddito da locazione si è optato per il regime della cedolare secca, va anche barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" " e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30%) l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;

l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza (vedi istruzioni al codice '8').

In questo caso devono essere barrate le caselle di colonna 11 "Cedolare secca" e di colonna 13 "Stato di emergenza". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;

- '14' immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B.
  - Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento:
- '15' immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
- '16' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;
- '17' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Se l'immobile è stato parzialmente locato, i giorni in cui si è verificata la contemporanea locazione di porzioni dell'immobile vanno contati una sola volta.

#### **Esempio**

Sono stipulati più contratti di locazione breve di porzioni di unità abitative:

porzione A, contratto di durata 1° agosto - 16 agosto 2018

porzione B, contratto di durata 10 agosto – 20 agosto 2018

Il totale dei giorni da indicare nella colonna 3 sono 20.

Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019), riportare solo i giorni del periodo di locazione relativo al 2018.

# **Esempio**

Il 30 ottobre 2018 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019. Nella colonna 3 va indicato il numero 8 corrispondente al numero di giorni che va dal 24 al 31 dicembre 2018.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 5 (Codice canone): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "Canone di locazione":

- '1' 95% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria;
- '2' 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di **Venezia** centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;
- '3' 100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- '4' 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.



Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

L'ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese nel canone.

Se il canone è riferito ad un contratto di locazione breve per cui si è optato per la cedolare secca, l'ammontare da indicare in questa colonna è pari al 100% del corrispettivo lordo pertanto la somma non va diminuita delle spese sostenute dal locatore e delle somme addebitate a titolo forfettario al locatario per prestazioni accessorie.

La somma va diminuita delle spese per servizi accessori solo se sono sostenute direttamente dal conduttore o sono a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti.

Se si è in possesso della Certificazione Unica 2019 e il periodo di locazione si è interamente concluso nel 2018, riportare l'importo del corrispettivo indicato nel punto 14 del quadro Certificazione Redditi - Locazioni brevi della Certificazione Unica 2019 qualora nella casella 4 è indicato l'anno "2018" e non risulta barrata la casella del punto 16 (locatore non proprietario). Se la casella del punto 4 risulta compilata ed è indicato l'anno 2019, l'importo indicato al punto 14, non deve essere riportato nella presente dichiarazione ma in quella relativa ai redditi 2019 da presentarsi nel 2020. Se invece risulta barrata la casella di col. 16, l'importo va riportato nel rigo D4 del quadro D con il codice 10 (si rimanda alle istruzioni del quadro D) della presente dichiarazione.

Per le locazioni avvenute nel 2018, l'importo della locazione breve va indicato anche se il corrispettivo lordo non è stato riscosso nel corso del 2018 e anche se non è presente nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2019.

Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019 o dal 28 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018), riportare solo l'importo del corrispettivo lordo indicato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2019 relativo alle sole locazioni effettuate nel 2018.

#### **Esempio**

Il 30 ottobre 2018 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019 ed opzione in sede di dichiarazione per la cedolare secca. L'ammontare totale del corrispettivo lordo è 980 euro.

Giorni totali di locazione: 14 Giorni di locazione nel 2018: 8

Nella colonna 6 va indicato il risultato della seguente operazione: (980:14) x 8 = 560.

Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella "Certificazione redditi – locazione brevi" ovvero nel caso di più certificazioni, è necessario aggregare i dati con riferimento a ciascun immobile sommando gli importi presenti nel punto "importo corrispettivo" della CU (punti 14, 114, 214, 314 e 414) per i quali le relative caselle "locatore non proprietario" (punti 16, 116, 216, 316 e 416) non risultano barrate e nella casella "Anno" (punti, 4, 104, 204, 304 e 404) è indicato l'anno "2018". In alternativa, se risulta più agevole, è comungue possibile esporre i dati nel quadro B analiticamente per singolo contratto.

Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.

Se il canone di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, in questa colonna per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) va indicata la relativa quota del canone; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

**Quota proporzionale del canone** = <u>canone totale x singola rendita</u> totale delle rendite

# **Esempio**

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%: 450

Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 50

Canone di locazione totale: 10.000

 $10.\underline{000 \times 450} = 9.000$ Quota del canone relativo alla abitazione:

(450 + 50)

 $10.000 \times 50 = 1.000$ Quota del canone relativo alla pertinenza:

(450 + 50)

Colonna 7 (Casi particolari), indicare uno dei seguenti codici relativi a situazioni particolari:

- '1' se l'immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). Questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). In questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- se l'immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;
- se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 9 (Codice Comune): indicare il codice catastale del Comune dove si trova l'unità immobiliare rilevabile dall'elenco 'Codici catastali comunali' posto in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Colonna 11 (Cedolare secca): barrare la casella nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca". La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici: '3' (canone libero), '4' (equo canone), '6' (canone concordato agevolato), '11' (locazione parziale abitazione principale con canone libero), '12' (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e '14' (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo).

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 21% o del 10%.

Si ricorda che l'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa.

Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei sequenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione

- '1' fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall'Imu o per il quale non è dovuta l'Imu per il 2018, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
- abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2018, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate
- '3' immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro B.

Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righi, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile "di lusso" utilizzato come abitazione principale per una parte dell'anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righi in cui sono riportati i dati del fabbricato.

Colonna 13 (Stato di emergenza): barrare la casella nel caso di contratti di locazione a canone "concordato", con opzione per la cedolare secca, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da B1 a B7).

# **SEZIONE II - Dati relativi ai contratti di locazione**

È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nel solo caso in cui l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righi da B1 a B7).

#### Rigo B11

Colonna 1 (N. rigo Sezione I): indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più righi della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della Sezione I.

Colonna 2 (Mod. n.): indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.

Colonne da 3 a 6 (Estremi di registrazione del contratto di locazione) vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio non è indicato il codice identificativo

Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).

**Colonna 3 (Data di registrazione)**: indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie), indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

- "1T" registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;
- '3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- '3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;
- '3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazione Web, Contratti online e modello RLI)
- '3A' e '3B' codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il guale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella "Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive" presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.

Colonna 7 (Codice identificativo del contratto), indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 guesta colonna non va compilata.

Colonna 8 (Contratti non superiori 30 gg.): barrare la casella nel caso di contratto di locazione non registrato di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno (per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso). Se è barrata questa casella, non vanno compilate né le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto né la colonna 7 relativa al codice identificativo del contratto.

Colonna 9 (Anno di presentazione dichiarazione ICI/IMU): se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione Imu, indicare l'anno di presentazione.

# 7. QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2018.

I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2019 rilasciata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).

Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2019, il sostituto d'imposta, oltre a rilasciare la Certificazione Unica 2018 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica 2019 entro il 31 marzo 2019. Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica 2019. Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati anche se il datore di lavoro o l'ente pensionistico ha prestato l'assistenza fiscale.



Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certificazione Unica rilasciata da quest'ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d'imposta. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.



Vedere in Appendice la tabella 6 "Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati", la tabella 7 "Detrazioni per redditi di pensione", la tabella 8 "Detrazioni per alcuni redditi assimilati e per alcuni redditi diversi".

Il quadro C è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Sezione I: redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
- Sezione III: ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- Sezione IV: addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- Sezione V: bonus Irpef.

# SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d'imposta rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica 2019 l'importo del reddito di lavoro dipendente è riportato nel punto 1 o 2, mentre il reddito di pensione è indicato nel punto 3.

- redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera. Vedere in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comuni di Campione d'Italia;
- indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato:
- trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D. Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario); le somme percepite come rendita integrativa temporanea (RITA) anticipata nell'eventualità in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria di tali somme;
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro

dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";

- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- assegni corrisposti:
  - dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari;
  - dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
  - dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
  - per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
  - dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto:
  - dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
  - dall'Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
  - dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
- compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile):
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

# Casella "Casi particolari".

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

- '2' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento nell'anno in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre anni successivi, sempreché la residenza permanga
- '4' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e dall'art. 1, commi 150 e 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.
  - Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici "2" e "4" è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10% o al 50%).
  - Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2019, codice BC per docenti e ricercatori e codice BD riservato ai lavoratori impatriati, è indicato l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l'agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento;
- '5' se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione Unica non conquagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti;
- '9' se in dichiarazione si opta per la tassazione ordinaria delle somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). In tal caso nella colonna 1 dei righi a C1 a C3 va indicato il codice 2 e nella colonna 3 riportare l'importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2019 con il codice AX. Nella colonna 1 del rigo C5 indicare il numero dei giorni riportato indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2019 con il codice AX e nella colonna 2 del rigo C9 riportare l'importo della ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva indicato indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2019 con il codice AX.

# Righi da C1 a C3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Colonna 1 (Tipo): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):

- '1' redditi di pensione;
- '2' redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D. Lgs. n. 252 del 2005);
- '3' compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Compensi per lavori socialmente utili

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nella Certificazione Unica 2019 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione (quota esente, punto 496) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile, punto 497) nonché le ritenute dell'Irpef (punto 498) e dell'addizionale regionale (punto 499) trattenute dal datore di lavoro.

In questo caso indicare:

- nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);
- nella colonna 7 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C), l'importo delle ritenute Irpef;
- nella colonna 8 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C) l'importo delle ritenute addizionale regionale.

Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario, i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 (tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determinato) della Certificazione Unica 2019 e le ritenute Irpef e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della stessa Certificazione Unica.

In questo caso l'importo dei compensi indicati nel punto 1 e/o 2 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.

Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a 9.296,22 euro, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica (codice 3 indicato nella colonna 1 dei righi da C1 a C3);

- '4' redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato;
- '5' redditi di lavoro dipendente, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia;
- '6' redditi di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia;
- '7' redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposti agli orfani;
- '8' redditi di pensione, prodotti in euro, in favore dei superstiti corrisposti agli orfani iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione

Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): nel caso di reddito di lavoro dipendente, compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera e redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, riportare il codice '1' contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 1, riportare il codice '2' contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 2.

Colonna 3 (Reddito): riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel punto 1 (lavoro dipendente e assimilati a tempo indeterminato), nel punto 2 (lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato) o nel punto 3 (pensione) della Certificazione Unica 2019. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.

In particolare:

- se è compilato il punto 455 della Certificazione Unica 2019, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 455
- se è compilato il punto 456 della Certificazione Unica 2019, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 456

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 7.500 euro.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 (redditi di lavoro dipendente prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, riportare l'intero ammontare di tali redditi, comprensivo della quota esente. In particolare:

- se è compilato il punto 457 della Certificazione Unica 2019, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 457;
- se è compilato il punto 458 della Certificazione Unica 2019, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 458.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6 (redditi di pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 459.

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 461. Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente i 1.000 euro.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 8 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte in euro agli orfani residenti a Campione d'Italia) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 460. Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente i 7.700 euro.

In presenza di una Certificazione Unica 2019 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conquaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2019.

In presenza di una Certificazione Unica 2019 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conquaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione Unica 2019.

In entrambi i casi, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2019 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2019.

In presenza di una Certificazione Unica 2019 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2019. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2019 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2019.

Colonna 4 (Redditi esteri): indicare uno dei seguenti codici che identifica la fonte estera dei redditi indicati nelle colonne precedenti (la compilazione di questa colonna è riservata ai soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all'estero. Vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero"):

- '1' redditi di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1, 2, 5 o 6;
- '2' pensione ai superstiti di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1, 6, 8 o 7.

## Rigo C4 - Somme per premi di risultato e welfare aziendale

Questo rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa e che nell'anno d'imposta 2017 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro.

Dall'anno d'imposta 2016 è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall'anno d'imposta 2017 sono d'importo complessivamente non superiore a 3.000 euro (in guesto caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 581 della Certificazione Unica 2019). Il limite di 3.000 euro trova applicazione anche nel caso in cui l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati dopo il 24 aprile 2017.

Se l'azienda nel corso del 2018 ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 581 della Certificazione Unica 2019) in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017, il limite per fruire della tassazione agevolata è di 4.000 euro.

Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:

- sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa e in tal caso sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 10 per cento;
- o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile;
- o, a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Tuir, è assoggettato a imposizione ordinaria, non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva.

In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 582 "Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva" della Certificazione Unica 2019 e i punti 576 e/o 586 "Imposta sostitutiva" o 577 e/o 587 "Imposta sostitutiva sospesa"), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risultano compilati i punti 578 e/o 588). Di consequenza possono verificarsi le sequenti situazioni particolari:

- 1) il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certificazione Unica tutti non conquagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conquagliati e altri conquagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conquaglio degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l'ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017).
  - Nell'eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l'importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573, 578 e 579 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 582, 583, 588 e 589 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 581) è di ammontare superiore ai 3.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 3.000 euro.
  - Al fine di consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.
- 2) il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2019, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 589 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tassazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell'anno 2017 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 80.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.

Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 572, 576, 582 e 586 della Certificazione Unica 2019 compilati). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d'acconto;

b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 588 della Certificazione Unica 2019 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2017 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10 per cento.



Si può fruire del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato solo se sono stati stipulati contratti collettivi di secondo livello che, entro trenta giorni dalla stipula, sono stati depositati telematicamente presso la competente Direzione territoriale del lavoro.

L'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus Irpef di cui al rigo C14. Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2019 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579. Se nella Certificazione Unica 2019 risultano compilati anche i punti da 581 a 589 occorrerà compilare un secondo rigo C4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro C.



In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conquagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.Occorre compilare più di un modulo anche nel caso in cui nella Certificazione Unica sono compilati i punti da 581 a 589.

Colonna 1 (Codice): riportare il codice indicato nel punto 571 (o 581) della Certificazione Unica 2019. Nella Certificazione Unica è riportato:

- il codice 1 se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 3.000 euro;
- il codice 2 se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 4.000 euro poiché l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.

Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l'importo risultante dal punto 578 (o 588) del modello di Certificazione Unica 2019.

Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l'importo risultante dal punto 572 (o 582) del modello di Certificazione Unica 2019.

Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l'importo risultante dal punto 576 (o 586) del modello di Certificazione Unica 2019.

Colonna 5 (Benefit): indicare l'importo risultante dal punto 573 (o 583) del modello di Certificazione Unica 2019.

Colonna 6 (Benefit a tassazione ordinaria): indicare l'importo risultante dal punto 579 e/o 589 del modello di Certificazione Unica 2019. Colonne 7 (Tassazione ordinaria) e 8 (Tassazione sostitutiva):

Le colonne 7 e 8 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla.



In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conquagliati o di modelli di Certificazione Unica non conquagliati e altri conquagliati la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato va effettuato solo sul primo modulo compilato.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest'ultima sia più favorevole.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

- colonna 7: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2019 è compilato il punto 578 (e/o 588) (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato;
- colonna 8: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2019 è compilato il punto 572 e/o 582 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

- colonna 7: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2019 è compilato il punto 572 e/o 582 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva:
- colonna 8: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2019 è compilato il punto 578 e/o 588 (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

# Colonna 9 (Assenza requisiti)

Se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei reguisiti previsti dalla norma (ad esempio perché nell'anno precedente sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente d'importo superiore a 80.000 euro o perché il datore di lavoro ha applicato l'agevolazione in assenza del contratto collettivo di secondo livello o in assenza del deposito telematico di tale contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro, entro trenta giorni dalla stipula) barrare la presente casella.

# Rigo C5 - Periodo di lavoro

Indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.

Colonna 1 (Lavoro dipendente): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato la Certificazione Unica 2019, riportare il numero dei giorni indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2019;
- se è stato indicato il solo reddito assimilato relativo alla rendita temporanea anticipata, riportare il numero dei giorni indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2019 con il codice AX;

- se invece il datore di lavoro non ha rilasciato la Certificazione Unica 2019 (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati per l'intero periodo di lavoro;
- se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.



Per il calcolo dei giorni in altri casi (contratti a tempo determinato, indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e borse di studio) vedere in Appendice la voce "Periodo di lavoro - casi particolari".

Colonna 2 (Pensione): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l'intero anno). In particolare:

- = se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel punto 7 della Certificazione Unica 2019;
- se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
- se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

# SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d'imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l'importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. Si tratta in particolare di:

- a) assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall'ex-coniuge (c.d. "contributo casa"). Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in consequenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno o il "contributo casa" si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo;
- b) assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- c) compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- d) compensi corrisposti ai giudici tributari e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e) indennità e assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- f) rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
- g) compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR)

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

# Righi da C6 a C8

Colonna 2: riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel punto 4 (altri redditi assimilati) o nel punto 5 (assegni periodici corrisposti al coniuge) della Certificazione Unica 2019. In guest'ultimo caso va anche barrata la casella di Colonna 1 "Assegno del coniuge".

# **SEZIONE III - Ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF**

# Rigo C9

Colonna 1 (Ritenute Irpef): indicare il totale delle ritenute Irpef relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 21 della Certificazione Unica 2019.

Colonna 2 (Ritenute Imposta sostitutiva RITA): indicare il totale delle ritenute dell'imposta sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea anticipata indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2019 con il codice AX. Questa colonna va compilata solo se nella casella "Casi particolari" del quadro C è indicato il codice '9'.

Rigo C10: indicare il totale dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 22 della Certificazione Unica 2019. Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmente utili per compilare i righi C9 e C10 seguire le istruzioni relative alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 e in particolare il paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

#### **SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all'IRPEF**

Rigo C11: indicare le ritenute di acconto 2018 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II.

L'importo è indicato nel punto 26 della Certificazione Unica 2019.

Rigo C12: indicare le ritenute del saldo 2018 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 27 della Certificazione Unica 2019.

Rigo C13: indicare le ritenute di acconto 2019 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'importo è indicato nel punto 29 della Certificazione Unica 2019.

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef a seguito di eventi eccezionali devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F va indicato l'importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

#### **SEZIONE V - Bonus IRPEF**

É riconosciuto un credito, denominato "bonus Irpef", ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

L'importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600 euro.

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari. Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef non concorre l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).

Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili), a partire dal mese di gennaio.

Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'ammontare spettante nella presente dichiarazione.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l'assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l'ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.600 euro), viene recuperato con la presente dichiarazione.

Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella presente dichiarazione. Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014.



Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3, 4 o 5 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.

# Rigo C14 - Bonus Irpef

#### Colonna 1: (Codice bonus)

Riportare il codice indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2019.

Nella Certificazione Unica è riportato:

- il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte. In guesto caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta (punto 392 della Certificazione Unica 2019);
- il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

Se il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non è in possesso della Certificazione Unica perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, nella colonna 1 deve riportare il codice 2.

# Colonna 2 (Bonus erogato)

Riportare l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica 2019.

In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 393 della Certificazione Unica.

# Colonna 4 (Esenzione ricercatori e docenti)

Riportare l'importo indicato nel punto 467 della Certificazione Unica se nel punto 466 è indicato il codice '1'. Se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, riportare l'ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata in dichiarazione.

# Colonna 5 (Quota TFR)

Riportare l'importo indicato nel punto 478 della Certificazione Unica.

#### Presenza di più Certificazioni

- 1) In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:
  - nella colonna 1 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 391. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 391;
  - nella colonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 392 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
  - nella colonna 4 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 467 della Certificazione Unica se nel punto 466 è indicato il codice '1':
  - nella colonna 5 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 478 dei modelli di Certificazione Unica.
- 2) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle colonne da 1 a 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conquaglio (punti 391, 392, 467 e 478).
  - Nelle colonne 4 e 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio.

3) In presenza di una Certificazione Unica che conquaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica, per la compilazione delle colonne da 1 a 5 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conquagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

# 8. QUADRO D - Altri redditi

Il **quadro D** è diviso in due Sezioni:

- nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

#### Righi da D3 a D5

Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionali) da indicare nel quadro D possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.

I redditi diversi derivanti da sublocazione breve e da locazione breve da parte del comodatario indicati nel quadro Certificazione Redditi-Locazioni brevi della Certificazione Unica 2019 vanno indicati nel rigo D4 indicando nella colonna "3" il codice 10.

Nella tabella seguente sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla "Causale" presente nel punto 1 della Certificazione Unica 2019 - Lavoro autonomo.

# TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2019 – LAVORO AUTONOMO E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2019

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
В	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
С	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2	D5 codice 2	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N	D4 codice 7	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
0	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
01	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

#### SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

# Redditi di capitale

A seguito della riforma della tassazione dei redditi di capitale introdotta con la Legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 1003 a 1006), ai fini fiscali, non rileva più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate poiché entrambe le tipologie di partecipazioni sono assoggettate allo stesso regime impositivo che prevede l'effettuazione di una ritenuta a titolo d'imposta da parte dei soggetti che intervengono nella loro riscossione.

Si evidenzia che la legge di bilancio 2018 ha previsto un periodo transitorio durante il quale agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi la disciplina previgente. A seguito di tale modifica normativa, gli utili e gli altri proventi di natura qualificata o non qualificata formatisi dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e pertanto non vanno indicati nel quadro D.

Sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta anche gli utili e gli altri proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati e che si sono formati dall'esercizio successivo a quello in coro al 31 dicembre 2017.

I righi D1 e D2 devono, pertanto, essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2018 e che si sono formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017:

- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo:
- tutti gli altri redditi di capitale.

Devono essere dichiarati in questi righi i redditi derivanti da partecipazioni di natura qualificata o derivanti da partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Non devono, invece, essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva.

I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016:
- nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 58,14 per cento se derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Gli utili e gli altri proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo se:

- prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e:
  - derivanti da partecipazioni di natura qualificata
  - derivanti da partecipazione di natura non qualificata in imprese i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relativi a partecipazioni qualificate e non qualificate in imprese i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

I contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019, se hanno percepito nel 2018 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.



In Appendice, alla voce "Utili e proventi equiparati prodotti all'estero" sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero.

# Rigo D1 – Utili ed altri proventi equiparati

Nel rigo D1 indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione. In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi:

- derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro:
- derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un'operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite);
- conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare uno dei seguenti codici:

- '1' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- '2' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147). Il codice '2' è utilizzato anche in caso di utili e altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. In tal caso se è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR), gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nella sezione V del guadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019;
- in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Se è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR), gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019;

- in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR);
- in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia oppure residenti in Stati che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5 del TUIR), prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art, 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- '10' in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, lett. b) del TUIR, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- '11' in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;

# Colonna 2 (redditi)

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4 o 7, riportare il 40 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2018, desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 31, 34 e 37;

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 o 6 o 8, riportare il 49,72 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2018, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35;

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 9 o 10 o 11 riportare il 58,14 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36;

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3, riportare il 100 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2018, desumibili dalla certificazione degli utili nei punti da 28 a 37.

Nella colonna 4 (ritenute) riportare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, indicato nel punto 41 della certificazione degli utili. Se sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi con la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo D1, riportando nella colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e nella colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

#### Rigo D2 - Altri redditi di capitale

Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2018, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto. Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare uno dei seguenti codici:

- '1' in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, se le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
- '2' in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
- '3' in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
- '4' in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;
- '5' in caso di:
  - altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati;
  - ogni altro provento in misura definita che deriva dall'impiego di capitale;
  - altri proventi che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
  - proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;

- proventi che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- interessi di mora:
- interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
- '6' in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità consequite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
- '7' in caso di utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1 lett. f), del TUIR, se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti prima della riforma dell'imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. 344/2003);
- '8' in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo alla data del 31 dicembre 2017 o se inferiore al termine del periodo di gestione del fondo.

Devono essere dichiarati nel presente rigo i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli per i quali sono stati indicati i codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni; se invece il periodo di durata è superiore a cinque anni, questi redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, indicando il codice 8 (in questo caso i redditi saranno assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria).

Nella colonna 2 (redditi) riportare l'importo del reddito relativo alla tipologia indicata in colonna 1.

Nella colonna 4 (ritenute) indicare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subìte.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D2 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

## Rigo D3 - Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.

Per tali compensi sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività. Questi proventi sono contraddistinti dalla lettera "B" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2019 - Lavoro autonomo;
- '2' per i compensi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali. Questi compensi sono contraddistinti dalla lettera "E" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo;
- '3' per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "C" o "D" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo;

Nella colonna 2 (redditi) indicare l'importo del reddito percepito nel 2018 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 spetta una riduzione forfetaria del 25 per cento. Se il contribuente ha un'età inferiore a 35 anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 la riduzione verrà operata nella misura del 15 per cento.

Nella **colonna 3** (ritenute) indicare l'importo delle ritenute di acconto subìte.

Le persone fisiche che hanno percepito indennità per la cessazione di rapporto di agenzia sono tenute a compilare il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019 (fascicolo 2).

### Rigo D4 - Redditi diversi (per i quali non è prevista una detrazione)

#### Redditi diversi - Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

La nuova disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.

Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

Il nuovo regime fiscale prevede due principali novità per i contribuenti che percepiscono redditi diversi.

La prima è rappresentata dal fatto che si possa optare per l'applicazione della cedolare secca anche per i redditi diversi derivanti da sublocazione breve o da locazione breve dell'immobile ricevuto in comodato.

La seconda è rappresentata dal fatto che i contratti di locazione breve che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

Tale ritenuta è a titolo d'imposta se in dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto si opta per l'applicazione della cedolare secca.

Si ricorda che il reddito assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).



Il reddito derivanti dalle locazioni brevi stipulate dal comodatario dell'immobile va indicato dal comodatario stesso e non dal proprietario dell'immobile.



Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare le istruzioni al quadro B o, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017 e la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017.

Barrare la colonna 2 (cedolare secca) nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi. La casella può essere barrata solo se nella colonna 3 è indicato il codice 10.

L'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa unità abitativa.

Nella **colonna 3 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;
- per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni. Sono esclusi i corrispettivi percepiti per la cessione degli immobili acquisiti per successione e per la cessione delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto
  - della cessione, l'imposta sostitutiva;
- per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Per le sublocazioni brevi e per la locazione di immobili ricevuti in comodato indicare il codice 10;
- per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero (diversi da quelli compresi nel successivo codice 8);
- per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "L" o "L1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo. Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;
- per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell'ex ASSI e di consequenza quelle dell'ex Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine – UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Queste somme sono contraddistinte dalla lettera "N" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo;
  - per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
  - Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 10.000 euro. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche";
- per i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line;
- '10' per i redditi che derivano dalla sublocazione di immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e dalla locazione, da parte del comodatario, dell'immobile abitativo ricevuto in uso gratuito, per la medesima durata.

Nella colonna 4 (redditi) indicare il reddito lordo percepito nel 2018.

Nel caso di terreni e fabbricati situati all'estero:

- per gli immobili locati (codice 5 nella colonna 3 di questo rigo D4):
  - se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero in guesta colonna va indicato l'ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
  - se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l'ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2018 (o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano). In tal caso, spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;

per gli immobili non locati per i quali è dovuta l'IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice 8 nella colonna 3 di questo rigo D4), il reddito non è assoggettato ad Irpef e alle addizionali. L'immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello Stato estero l'immobile è tassabile con tariffe d'estimo o criteri simili, va indicato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata all'estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di 10.000 euro.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 10, indicare l'importo riportato al punto 14 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2019 qualora risulti barrata la relativa casella del punto 16 (locatore non proprietario).

Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi - Locazioni brevi della Certificazione Unica 2019 o se sono compilati più righi dello stesso quadro, indicare la somma dei corrispettivi lordi incassati nel 2018. È comunque possibile esporre i dati anche in forma analitica indicando i redditi relativi a ciascuna locazione in più moduli.

Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella "Certificazione redditi – locazione brevi" ovvero nel caso di più certificazioni, è necessario sommare gli importi presenti nel punto "importo corrispettivo" della Certificazione Unica (punti 14, 114, 214, 314 e 414) per i quali la relativa casella "locatore non proprietario" (punti 16, 116, 216, 316 e 416) risulta barrata.

Nella colonna 5 (spese) indicare le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3 e 10. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 5 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

La colonna 5 non può essere compilata se nella colonna 3 è indicato il codice 10 ed è stata barrata la colonna 2.

Nella **colonna 6 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute di acconto subìte.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 7, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 5 del rigo F2 del quadro F.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 10, non bisogna indicare l'importo delle relative ritenute in quanto le stesse devono essere riportate nello specifico rigo F8 della Sezione VII del quadro F.

Rigo D5 - Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Per i redditi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dal codice "V1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2019 – Lavoro Autonomo, qualora riguardino provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali, ad esempio ad un agente o rappresentate di commercio o ad un mediatore o procacciatore d'affari;
- '2' per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M" o "M2" od "O" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo;



Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

- '3' per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482). Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M1" od "O1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo:
- '4' per i redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM, Sez. XV, del mod. REDDITI Persone fisiche 2019). Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto di tali redditi al netto delle relative spese, esclusivamente per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per l'anno 2019 (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).

Nella **colonna 2** (**redditi**) indicare il reddito lordo percepito nel 2018.

Nella **colonna 3 (spese)** riportare le spese inerenti la produzione dei redditi.





Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'importo lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

Nella colonna 4 (ritenute) indicare l'importo delle ritenute d'acconto subìte. La colonna non va compilata se in colonna 1 è indicato il codice 4.

# **SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata**

# Rigo D6 - Redditi percepiti da eredi e legatari

Nel rigo D6 devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2018 dagli eredi e dai legatari a causa della morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, oppure dalla partecipazione di natura qualificata o non qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e che sono stati prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Se all'erede o legatario sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D6 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- i compensi arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa precedente all'inizio del rapporto.

### Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare:

- il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato e prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Il codice '2' è utilizzato anche in caso di utili e altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. In tal caso se è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR), gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019;
- il codice 3, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR), questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019:
- il codice 4, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art 167, comma 5, del TUIR);
- il codice 5, per gli altri redditi di capitale;
- il codice 6, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere:
- il codice 7, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il codice 8, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2018 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il codice 9, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il codice 10, per gli altri redditi percepiti nel 2018, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
- il codice 11, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- il codice 12, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto in base all'art 167, comma 5 del TUIR e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

- il codice 13 in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- il codice 14 in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, lett. b) del TUIR, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- il codice 15 in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR gualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art, 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Nella colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria) barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.

Nella colonna 3 (anno) indicare l'anno di apertura della successione.

### Colonna 4 (reddito)

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4, riportare il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 31, 34 e 37.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 11 o 12, riportare il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 13 o 14 o 15 riportare il 58,14 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36;

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3 o 12, riportare il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario desumibili dalla certificazione degli utili nei punti da 28 a 37.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5, riportare le somme relative ad altri redditi di capitale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6, riportare l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del de-

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 7, 8 o 9**, riportare l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 10, riportare la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto.

Nella colonna 5 (reddito totale del deceduto) indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.

Nella colonna 6 (quota imposta sulle successioni) indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati. Nella colonna 7 (ritenute) indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

## Rigo D7 - Imposte ed oneri rimborsati nel 2018 e altri redditi soggetti a tassazione separata

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:

- '1' compensi arretrati di lavoro dipendente, nonché eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
- somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell'anno 2018 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale:
- somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2018, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero;
- '5' somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico per le quali si è fruito della detrazione:
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
- plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativi (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto. Per approfondimenti consultare in Appendice la voce "Indennità di esproprio";
- redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

Nella colonna 3 (anno) indicare:

- l'anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito, se in colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
- l'anno d'imposta con riferimento al quale si è fruito della deduzione o della detrazione, se in colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
- l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio, se in colonna 1 è stato indicato il codice 5;

Nella colonna 4 (reddito) indicare l'importo del reddito percepito.

Le somme di cui al **codice 3 o 4** vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se si è indicato il codice 4 e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se in colonna 1 è stato indicato il **codice 5** va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2011 per 20.000,00 euro di cui 5.000,00 euro sono stati oggetto di rimborso nel 2018 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell'esempio 20.000 – 5.000 = 15.000 euro).

Se a colonna 1 è stato indicato il **codice 6 o 7** indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze".

Nella colonna 7 (ritenute) indicare l'importo delle ritenute d'acconto subite in relazione ai redditi dichiarati in colonna 4.

### 9. QUADRO E - Oneri e spese

Nel guadro E vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2018 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito.

# Cos'è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V di questo quadro), detrazione affitto terreni agricoli ai giovani (rigo E82 della sezione VI) e e l'ulteriore detrazione per figli a carico (rigo 23 del modello 730-3), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

# Cos'è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

### Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali, le spese per l'abbonamento al trasporto pubblico, le spese mediche in favore dei figli affetti da DSA) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 2 "Familiari a carico"). In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto "Familiari a carico" sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest'ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell'interesse dei familiari a carico anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anch'esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, fermo restando le specifiche ipotesi in materia di acquisto di autovetture per disabili e spese per la frequenza di asili nido.

Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

### Spese sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti

Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).

## Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

### Oneri sostenuti dalle società semplici

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società. Questi sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati nei corrispondenti righi del quadro E.

### Il quadro E è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Sezione I (righi da E1 a E14): spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento (per esempio spese sanitarie) o del 26 per cento o del 30 (erogazioni liberali alle ONLUS o alle APS) per cento o del 35 per cento (erogazioni liberali alle OV);
- Sezione II (righi da E21 a E36): spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali):
- Sezione III A (righi da E41 a E43): spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche:
  - Sezione III B (righi da E51 a E53): dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;
  - Sezione III C (righi da E57 a E59): detrazione d'imposta del 50 per cento per l'acquisto di mobili per l'arredo di immobili e IVA per acquisto abitazione classe A o B;
- Sezione IV (righi da E61 a E62): spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di risparmio energetico;
- Sezione V (righi da E71 a E72): dati per fruire delle detrazioni d'imposta per canoni di locazione;
- Sezione VI (righi da E81 a E83): dati per fruire di altre detrazioni d'imposta (per esempio, spese per il mantenimento dei cani

# SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19, del 26, del 30 e del 35 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento, del 26 per cento del 30 per cento o del 35 per cento.

Nelle tabelle che seguono, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l'importo pagato e il codice attribuito. Quest'ultimo coincide con quello indicato nella Certificazione Unica se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute. In questo caso le spese indicate nei punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352 della Certificazione Unica devono essere comunque riportate nei righi da E1 a E10.

### SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	22	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	da E8 a E10
2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	E2	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	E3	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
4	Spese veicoli per persone con disabilità	E4	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	29	Spese veterinarie	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da E8 a E10	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	"	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	"	33	Spese per asili nido	"
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
13	Spese per istruzione universitaria	,,	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
14	Spese funebri	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	,,	43	Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	"	99	Altre spese detraibili	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"			

#### SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	da E8 a E10	62	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	da E8 a E10

#### SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30 E DEL 35 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 30 PER CENTO	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 35 PER CENTO	RIGO
71	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS	da E8 a E10	76	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato (OV)	da E8 a E10

#### **ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4**

#### Spese sanitarie rimborsate

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 585 della Certificazione Unica 2019.

Il medesimo principio si applica anche nell'ipotesi di contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, detraibili nel limite di 1300 euro. L'erogazione dei sussidi da parte delle predette società per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci comporta che tali spese non siano rimaste a carico dei soci medesimi. Qualora i contributi associativi versati risultino di ammontare superiore all'importo sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati. Ciò anche se i contributi associativi non abbiano un'univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie.

Le spese sanitarie sostenute nel 2018 e che saranno rimborsate in anni successivi possono essere portate in detrazione già al netto dell'importo che verrà rimborsato oppure possono essere detratte per l'intero importo, salvo poi indicare l'importo ricevuto nel rigo D7 codice 4 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui si percepirà il rimborso.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.



Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

### Spese che possono essere rateizzate

Se le spese sanitarie indicate nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente i 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

A questo scopo è sufficiente barrare l'apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.

# Rigo E1 - Spese sanitarie

Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l'intero importo delle spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

In Appendice, alla voce "Spese sanitarie", è riportato un elenco delle spese che danno diritto alla detrazione, insieme ad alcune informazioni sulla documentazione da conservare e sulle spese sostenute all'estero.

Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono altresì detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 1.

Le spese sanitarie relative patologie esenti, per le quali è possibile che la detrazione spettante sia superiore all'imposta dovuta, vanno indicate nella colonna 1 di guesto rigo.

Colonna 1 (Spese per patologie esenti): indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica.

Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it.

Le spese indicate in guesta colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2 di questo rigo.

Per queste spese spetta un'agevolazione che consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. L'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liguidazione, mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (v. istruzioni del rigo E2).

Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti: indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda

La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del mod. REDDITI Persone fisiche 2019 di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro.

La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:

- per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.

Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore). Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 3.

#### Rigo E4 - Spese veicoli per persone con disabilità: indicare le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità:
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di guattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2015, nel 2016 o nel 2017 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni, 2015, 2016 o 2017);
- il numero della rata che si utilizza per il 2018 (4, 3 o 2) nell'apposita casella.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99. Se vengono compilati due righi E4, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 4.

Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida: indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto del cane guida.

La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

L'importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.

Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza: questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2015 e/o 2016 e/o 2017 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli. Nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire. Il numero delle rate va da 2 a 4.

Nella colonna 2 indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.

In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:

- per le spese sostenute nel 2017 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2018, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2015 e/o nel 2016 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2018.

Se, invece, è stato utilizzato il modello REDDITI Persone Fisiche, l'importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del guadro RP.

L'importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 6.

# Interessi passivi - Rigo E7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei righi da E8 a E10

In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2018 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

### Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

# costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati capitale dato in mutuo

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc. Le spese notarili includono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Il rigo E7 e il codice 8 nei righi da E8 a E10 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con i codici onere 7 e 8.

Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale: indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.

Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione spetta purché l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore (art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedi in Appendice la voce "Rinegoziazione del contratto di mutuo"), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale. La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

# Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (vedi la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

Righi da E8 a E10 - Altre spese: indicare le spese desumibili dalla sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 39 e 99, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 26 per cento.

Per indicare più di tre codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.



L'elenco dei codici è riportato nelle tabelle "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento"; "Spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento", "Spese per le quali spetta la detrazione del 30 per cento" e "Spese per le quali spetta la detrazione del 35 per cento", presenti all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E.

### Indicare:

- nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;
- nella colonna 2 la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento sono i seguenti:

per gli interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili. L'importo non può essere superiore a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993. Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l'immobile viene dato in locazione).

Di conseguenza, vanno indicate nel rigo E7 o con il codice 8 nei righi da E8 a E10 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso. È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice);

- per gli interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.
  - La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro.
  - In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
  - Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà. L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 9;
- '10' per gli interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
  - La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione. La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale. L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 10.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

### '11' per gli interessi relativi a prestiti o mutui agrari.

La detrazione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

- L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 11;
- '12' per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 786 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.



Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

'13' per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

'14' per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse. L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 14.

'15' per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.

Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l'elenco dei familiari nel paragrafo 2 "Familiari a carico"). Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle loca-

Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.

'16' per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi.

La detrazione riguarda le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2018 la detrazione spetta per l'intero anno d'imposta – circolare n. 34/E del 4 aprile 2008), ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).

L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro.

La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 16.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato:
- i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.
- '17' per i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro.

Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 17.

'18' per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. Per gli anni d'imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 18.

- '20' per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

  - organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
  - altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
  - amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
  - associazioni sindacali di categoria.

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '61' nei righi da E8 a E10.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 20.

- '21' per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. L'importo da indicare non può essere superiore a 1.500,00 euro.
  - L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 21.
- '22' per i contributi associativi alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L'importo da indicare non può essere superiore a 1.300 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 22.



Le erogazioni indicate con i codici 21 e 22 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

- '24' per le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).
  - L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 24.
- '25' per le spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La documentazione finalizzata a documentare la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 25.

Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento.

Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.

'26' per le erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche. Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organiz-

zazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientificoculturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 26.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

'27' per le erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). L'importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 27.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

- '28' per le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
  - al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
  - come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione:
  - come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 28.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art- bonus", da indicare nel rigo G9.

'29' per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo

Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 29.

- '30' per le spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato. Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).
  - L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 30. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 30.
- '31' per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 31.

- '32' per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo (v. istruzioni del rigo E21). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 32.
- '33' per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.
  - La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.
  - Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio.
  - L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido.
- '35' per le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  - La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
  - Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 35.
- '36' per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione riguarda:
  - per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
  - per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).
  - L'importo non deve complessivamente superare 530,00 euro e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.
- '38' per premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
  - L'importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.
- '39' per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
  - L'importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 39.
- '40' per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro.
  - L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 40. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 40.
- '43' per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo.
  - L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 43.
- '44' per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA). La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il

'99' per le altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.

L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 99.

I codici, da indicare nei righi da E8 a E10, che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento sono i seguenti:

per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei righi da E8 a E10.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 61.

A fronte della medesima erogazione liberale il contribuente non può fruire contemporaneamente delle agevolazioni previste per i codici 61, 71, 76, per il rigo E36 e di quelle previste da altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione

62' per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 62.

Il codice, da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la **detrazione del 30 per cento** è il sequente:

'71' per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

Con apposito decreto interministeriale sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.

Il codice, da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 35 per cento è il sequente:

'76' per le erogazioni liberali a favore delle organizzazione del volontariato, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni in denaro indicate con i codici 71 e 76 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

A fronte della medesima erogazione liberale il contribuente non può fruire contemporaneamente delle agevolazioni previste per i codici 61,71, 76, per il rigo E36 e di quelle previste da altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione di imposta.

### Rigo E14 - Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale

Ai titolari dei contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020 spetta una detrazione dall'imposta.

La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale di cui al rigo E7 a cui si rinvia.

Colonna 1 (Data stipula leasing): indicare la data di stipula del contratto di locazione finanziaria dell'immobile da adibire ad abitazione

Colonna 2 (Numero anno): indicare il numero di anno per cui si fruisce dell'agevolazione. Per l'anno d'imposta 2018 indicare il numero 1.

Colonna 3 (Importo canone di leasing): indicare l'ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2018. L'importo dei canoni di leasing non può superare:

- il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni;
- il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva un'età uguale o superiore a 35 anni.

Colonna 4 (Prezzo di riscatto): indicare l'importo del prezzo di riscatto pagato nel 2018 per acquistare la proprietà dell'immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare:

- il limite di 20.000 euro se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni;
- il limite di 10.000 euro se a tale data il contribuente aveva un'età uguale o superiore a 35 anni.

# SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicate:

- le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
- le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.



In questa sezione non vanno riportati gli oneri e le spese già considerati dal datore di lavoro nella determinazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. L'ammontare totale di questi oneri è indicato nel punto 431 della Certificazione Unica. Nei punti da 432 a 437 della Certificazione Unica sono fornite le informazioni di dettaglio in merito al tipo di onere e al relativo ammontare già considerato dal datore di lavoro. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 431 della Certificazione Unica, vedi le istruzioni dei righi da E27 a E30.

# Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali

Indicare l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. Rientrano tra queste spese anche:

- i contributi agricoli unificati versati all'Inps Gestione ex Scau per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".

### Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge

Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

Colonna 2: indicare gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (c.d. "contributo casa") corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari: indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3.

L'importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.

Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose: indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;

- Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;
- Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto:
- Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130.

Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro, deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare. e può essere documentata conservando le ricevute di versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce la carta. È necessario inoltre che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del versamento

Le erogazioni liberali effettuate nei confronti della Chiesa Evangelica Valdese, Unioni delle Chiese metodiste e valdesi, possono risultare anche dall'attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola Valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati che devono contenere il numero progressivo dell'attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l'importo dell'erogazione liberale e la relativa causale. Le medesime precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola Valdese devono ritenersi valide anche per le erogazioni liberali effettuate a favore: dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, dell' Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di versamento e di documentazione delle erogazioni si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 7/E del 24 aprile 2018 dell'Agenzia delle entrate e nella risoluzione 19 giugno 2017, n. 72.

Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità: indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità.

Per una definizione delle persone con disabilità si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.

Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

- coniuge:
- figli, compresi quelli adottivi
- discendenti dei figli;
- genitori (compresi quelli adottivi);

- generi e nuore:
- suoceri e suocere;
- fratelli e sorelle (anche unilaterali);
- nonni e nonne.



Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, per alimenti destinati a fini medici speciali (esclusi quelli destinati ai lattanti), nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

Rigo E26 - Altri oneri deducibili: indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei righi precedenti.

Colonna 1: indicare il codice che identifica l'onere sostenuto;

Colonna 2: indicare l'importo pagato.

I codici che identificano gli oneri da indicare in questi righi sono:

'6' per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Con questo codice possono essere indicati esclusivamente i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (art. 10, comma 1, lettera e-ter del Tuir). Per tali contributi la deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico (v. paragrafo "Familiari a carico" del capitolo "Guida alla compilazione della dichiarazione") per la parte non dedotta da queste ultime.

Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l'importo indicato con il codice '13' e anche guello riportato nel punto 441 della Certificazione Unica 2019, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo. L'importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica concorre per l'intero ammontare alla verifica del limite di 3.615,20 euro, anche se parte di esso è relativo a contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, anche in favore di familiari non fiscalmente a carico del lavoratore.

### Modalità di versamento delle erogazioni identificate dai successivi codici 7, 8 e 9

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta.

per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

Per queste liberalità si può fruire della più ampia agevolazione prevista per le ONLUS, indicando il codice 8 (v. le istruzioni del punto successivo). È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it;

- per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute. Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:
  - fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
  - fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 12 ottobre 2016 (G.U. 16 novembre 2016, n. 268).

Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.

Non vanno indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire delle agevolazioni previste per i codici 61, 71, 76, per il rigo E36 e di quelle previste da altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione di imposta;

per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- università e fondazioni universitarie;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali;
- '12' per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.

Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:

- trust
- fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;
- '13' per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (art. 51, comma 2, lett. a, del Tuir), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Tali versamenti devono essere d'importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l'importo indicato con il codice '6';

'21' per qli altri oneri deducibili.

Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:

- qli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013);
- le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2018 (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42);

- le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Adozione di minori stranieri").

Righi da E27 a E30 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali: in questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.



Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E30 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione Unica 2019.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

Rigo E27 - Contributi a deducibilità ordinaria: indicare, entro il limite di 5.164,57 euro, le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali; nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.

Dall'anno d'imposta 2018 anche i dipendenti pubblici compilano questo rigo per indicare tutti i contributi versati ai fondi pensione inclusi i fondi negoziali a essi riservati.

In particolare:

- colonna 1: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 1 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 412 e punto 422 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
- colonna 2: riportare l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
  - contributi versati tramite il sostituto di imposta, indicati nel punto 413 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 2 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 413 e punto 423 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
  - somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.
- Rigo E28 Contributi versati da lavoratori di prima occupazione: i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro. A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2019 è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica 2019. In particolare:
- colonna 1: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della Certificazione Unica 2019;
- colonna 2: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2019, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario: per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2019 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2019.

In particolare:

- colonna 1: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica 2019:
- colonna 2: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2019.

Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico: indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, è compilato il punto 421 della Certificazione Unica 2019, indicare:

- nella colonna 1, l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 422 della Certificazione Unica 2019:
- nella colonna 2, l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 423 della Certificazione Unica 2019.

# Rigo E32 - Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione

Ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà, che acquistano o costruiscono immobili abitativi da destinare alla locazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo. L'agevolazione riguarda:

- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014;
- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo;
- la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto alla locazione per almeno otto anni. Se l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data.

Nel caso di costruzione di unità immobiliari il periodo di sei mesi decorre dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data di formazione del silenzio assenso al rilascio di tale certificato.

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro, comprensivi di IVA.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Per altre informazioni sulle condizioni necessarie per il riconoscimento della deduzione, vedere in Appendice la voce "Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione".

Colonna 1 (Data stipula locazione): indicare la data di stipula del contratto di locazione dell'immobile acquistato o costruito.

Colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione): indicare la spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro.

Colonna 3 (Interessi passivi sui mutui): indicare l'importo degli interessi passivi pagati nell'anno e dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione.

Se la deduzione spetta per l'acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli, secondo le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi". L'ammontare complessivo delle spese indicate non può comunque essere superiore a 300.000 euro.

# Rigo E33 - Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione

A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi: in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

Colonna 1 (Somme restituite nell'anno): indicare l'ammontare residuo indicato al punto 440 della Certificazione Unica o, nel caso in cui non si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l'importo delle somme restituite nel 2018 al soggetto erogatore;

Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): questa colonna va compilata se il sostituto non ha operato la deduzione degli importi non dedotti nel 2017. In tal caso indicare l'ammontare riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2018 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 36, del modello REDDITI Persone fisiche 2018.

# Rigo E36 - Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale

A partire dall'anno d'imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Con apposito decreto interministeriale sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla deduzione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.

**Colonna 1:** riportare l'importo delle erogazioni liberali effettuate.

A fronte della medesima erogazione liberale il contribuente non può fruire contemporaneamente delle agevolazioni previste per i codici 61,71, 76, per il rigo E36 e di quelle previste da altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione di imposta.

# SEZIONE III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2018 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:

- per la ristrutturazione di immobili;
- le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

# Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di gualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze:
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo:
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (per approfondimenti si veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014).

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente more uxorio del possessore o detentore dell'immobile anche in assenza di un contratto di comodato, alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.

#### Condizioni per fruire della detrazione

- Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
  - causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR);
  - codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
  - codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righi da E51 a E53) delle seguenti informazioni:
  - dati catastali identificativi dell'immobile;
  - estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
  - altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
- Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

# Documenti da trasmettere

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 (data di apertura del sito) il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018.

Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una guida rapida denominata "Detrazioni ristrutturazioni" in cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l'obbligo della comunicazione all'ENEA.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in guesto caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell'immobile.

Per gli acquisti effettuati fino al 2017, non si ha diritto alla detrazione per l'importo dell'IVA relativa alle spese di realizzazione del box o dei posti auto pertinenziali e per il quale il contribuente si sia avvalso dell'agevolazione che consente di detrarre il 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59).



Per gli adempimenti relativi agli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, e per altre informazioni sulle condizioni e sulla documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, vedere in Appendice la voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

La **detrazione d'imposta** che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **50** per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2018;
- **36 per cento** per le spese sostenute:
  - a) dal 2008 al 2011;
  - b) dal 1° gennaio al 25 giugno 2012:

La detrazione viene ripartita in **10 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- 48.000 euro per le spese sostenute dal 2008 al 25 giugno 2012;
- **96.000 euro** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018,

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

Per l'anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e prosequiti negli anni successivi, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

Conserva il diritto alla detrazione anche il familiare convivente del proprietario dell'immobile anche se viene ceduta l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi.

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttario ma rimangono al nudo proprietario.

In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate entro il 31 dicembre 2016 Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 4 agosto 2013 ed entro il 31 dicembre 2016, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il codice '4' nella colonna 2 dei righi da E41 a E43.

## Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie attivate dopo il 1° gennaio 2017

Spetta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR) e per la classificazione e verifica sismica degli immobili, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifichi ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.

La detrazione d'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- 50 per cento;
- 70 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore:
- = 80 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo della spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo immobile di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica si precisa che il limite di spesa di euro 96.000 è unico in quanto riferito al singolo immobile. Nel predetto limite di spesa non sono compresi, invece, gli interventi di riqualificazione globale dell'edificio, gli interventi su strutture opache e infissi e sostituzioni impianti termici per i quali il contribuente può beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specifici (Risoluzione n.147/E del 29 novembre 2017).

Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta che verranno calcolate da chi presta l'assistenza fiscale sono pari al:

75 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

85 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Qualora gli interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumenti, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione dell'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- 75 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- = 85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

### Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro. Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati:

- la detrazione spetta nella misura del 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008:
- I'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 48.000 euro nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

È possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato. In tal caso, la detrazione può essere fruita solo dall'anno d'imposta in cui detti lavori siano stati ultimati.

Per gli acquisti effettuati fino al 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute per l'acquisto va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

# Interventi di "sistemazione a verde" delle aree private scoperte

Per l'anno 2018 spetta una detrazione dall'imposta lorda per un importo pari al 36 per cento delle spese documentate di ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Sono detraibili le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Righi da E41 a E43: per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi". Colonna 1 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese (dal 2008 al 2018) o, nel caso di acquisto di unità immobiliari

facente parte di fabbricati interamente ristrutturati, la data di fine lavori.

Colonna 2 (Tipologia): compilare questa colonna solo nei seguenti casi:

- spese sostenute nel 2012;
- spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche dal 2013 al 2018.

Indicare uno dei seguenti codici:

- '2' spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
- '3' spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).
- '4' spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%):
- spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3;
- '6' spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%);
- '7' spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell'80%);
- spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3. dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);
- spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio in**feriore** (detrazione dell'85%);
- '10' spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%)
- '11' spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 per l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell'85%);
- '12' spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per le spese di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- '13' spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per spese di "sistemazione a verde" sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Colonna 3 (Codice fiscale): la colonna va compilata solo nei sequenti casi:

Lavori su parti comuni condominiali

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro K della propria dichiarazione dei redditi.

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa, senza compilare la sezione III-B.

Per gli interventi su parti comuni di un condominio minimo per cui non è stato richiesto il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica, per la quota di spettanza, indicano il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.

In tal caso, il contribuente esibirà al CAF o agli altri intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla detrazione, un'autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

- Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir
  - Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro E.
- Comunicazione al Centro Operativo di Pescara
  - Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.
- Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati
  - Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

Colonna 4 (Interventi particolari): la colonna va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:

'1' nel caso in cui le spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni. Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;

'4' nel caso di spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati. La detrazione spetta su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Colonna 5 (Acquisto, eredità o donazione): indicare il codice:

'4' se il contribuente nell'anno 2018 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate.

Colonna 8 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2018. Per le spese sostenute nel 2018 va indicato il numero '1'.

Colonna 9 (Importo spesa): indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1. Nel caso di acquisto di immobili ricostruiti (codice '10' o codice '11' in colonna 2), l'importo da indicare è pari al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codice '4' in colonna 4), l'importo da indicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto. Nel caso di spese sostenute per lavori che proseguono in più anni (codice '1' in colonna 4), se le spese sostenute nel 2018 riguardano la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento. Per gli acquisti o le assegnazioni di immobili facenti parte di edifici ristrutturati e per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, effettuati fino al 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.

Colonna 10 (N. d'ordine immobile): per le spese sostenute nel 2018 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell'immobile oggetto dei lavori.

Nella presente colonna 10 va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Riportare lo stesso numero anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B.

Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righi della sezione III-A, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo nella colonna 10 di tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione

Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.

### Esempi di compilazione

**Esempio 1** Immobile A: intervento effettuato nel 2012 Spese sostenute fino al 25 giugno: 6.000 euro Spese sostenute dopo il 25 giugno: 7.000 euro

Immobile B: intervento effettuato nel 2018

Spese sostenute: 4.000 euro

	SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE																								
	ANNO	TIPOLOGIA				COD	ICE FISC	CALE				Interventi particolari	Acquis eredità donazio	to, à o one	Numero rata		1	MPOR'	TO SPE	ESA		N.	d'ordine nmobile		
E41	2012	2 2	3									4	5		<sup>8</sup> 7	9			6.	000 ,	00		1		
E42	2012	3													8 7				7.	000 ,	00		1		
E43	2018														1				4.	000 ,	00		2		
	SEZIONE	II B - DATI (	CATASTA	ALI IDI	ENTI	FICAT	IVI DE	GLI II	имо	BILI E ALTR	I DAT	I PER F	RUIR	E D	ELLA D	ET	RAZ	ZION	E						
E51	N. ord. immobile	e Condomin 2	iO 3	CODIC	5	0 1		T/U 4	SEZ	L URB./COMUNE CAT	rast.	FOGLIO 3	3	7		3	4	ARTICI	LLA /				SUE	ALTER	2
E52	2			F	2	0 5		U				6	0			6	7	8	/						1

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2017: 30.000,00 euro: Esempio 2 spese di ristrutturazione sostenute nel 2018, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro. L'importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro.

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2016: 30.000,00 euro; Esempio 3

spese di ristrutturazione sostenute nel 2017, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro; spese di ristrutturazione sostenute nel 2018, in prosecuzione del medesimo intervento: 60.000,00 euro.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 96.000,00 euro, l'importo da indicare in colonna 9 è di 56.000,00 euro, dato dalla seguente operazione:

96.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2016 e 2017).

### SEZIONE III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.

La presente sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2018. Per le spese sostenute dal 2011 al 2017 non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre compilare dei moduli aggiuntivi secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.

Oltre alla presente sezione deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

### Righi E51 e E52 - Dati catastali identificativi dell'immobile

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della Sezione III-A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (Condominio): la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio o del condomino che ha effettuato il bonifico se si tratta del così detto "condominio minimo" per cui non è stato richiesto il codice fiscale. Non devono essere compilate le successive colonne dei righi E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio, ove nominato, nel quadro K (o AC se utilizza il mod. REDDITI 2019) della propria dichiarazione dei redditi.

Colonna 3 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 4 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano. Colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 6 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 7 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 8 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo E53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento): se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (righi E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53 ovvero colonna 7 se in possesso del codice identificativo del contratto).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 8 a 10 del rigo E53).

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

**Colonna 2 (Condominio)**: seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei righi E51 e E52. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

### Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

Le colonne da 3 a 6 vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio.

Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).

Colonna 3 (Data): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

- '1T' registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;
- '3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- '3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;
- '3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online e modello RLI);
- '3A' e '3B' codici di serie in uso in passato presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.

Colonna 7 (Codice identificativo del contratto), indicare il codice identificativo del contratto composto da 16 o 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

### Domanda di accatastamento

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Colonna 8 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 9 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 10 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

# SEZIONE III C - Spese per l'arredo degli immobili e IVA per acquisto abitazione classe A o B (detrazione d'imposta del 50 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50 per cento, in particolare:

- le spese per l'arredo degli immobili ristrutturati;
- le spese per arredo dell'abitazione principale delle giovani coppie;
- l'importo dell'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

### Rigo E57 - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i sequenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. Qualora l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data "inizio lavori" si intende la data di acquisto o di assegnazione dell'immobile.

La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici. È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016 se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012.

Per le spese di arredo sostenute nel 2017, invece, la detrazione su un ammontare massimo di 10.000 euro è prevista solo se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2016 ovvero iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, al limite di euro 10.000 concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della detrazione-

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute nel 2018 se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2017 ovvero iniziati nel 2017 e proseguiti nel 2018, nella definizione del limite di 10.000 euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2017 per le quali si è già fruito della detrazione.

La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l'apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

È ammessa la detrazione anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013 e n. 11/E del 21 maggio 2014.

# Documenti da trasmettere

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali perviste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 (data di apertura del sito) il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018.

Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una quida rapida denominata "Detrazioni ristrutturazioni" in cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l'obbligo della comunicazione all'ENEA.

Colonna 1 e 3 (Numero rata): indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata;

Colonna 2 e 4 (Spesa arredo immobile): indicare la spesa sostenuta entro il limite di 10.000 euro.

Ad esempio, se nel 2013 sono state sostenute spese per l'arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare '5' nella colonna 1 "Numero rata" e 10.000 nella colonna 2 "Spesa arredo immobile".

In presenza di più di un immobile ristrutturato va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.

### Rigo E58 (Spese per l'arredo degli immobili giovani coppie)

Alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale. La detrazione non compete per l'acquisto di grandi elettrodomestici.



La detrazione "per l'arredo degli immobili giovani coppie" non è cumulabile con il bonus "arredo immobili ristrutturati" (rigo E57) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.

Per fruire dell'agevolazione era necessario:

- essere una coppia coniugata nell'anno 2016;
- oppure essere una coppia di fatto, convivente da almeno tre anni, e tale condizione doveva risultare soddisfatta nell'anno 2016. Tale condizione doveva essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- almeno uno dei due componenti la coppia doveva avere una età non superiore ai 35 anni al 31 dicembre 2016;
- avere acquistato a titolo oneroso o gratuito un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia nel 2015 o nel 2016. L'acquisto poteva essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi purché chi ha effettuato l'acquisto non aveva superato il trentacinquesimo anno di età;
- l'unità immobiliare doveva essere stata destinata ad abitazione principale della coppia.

L'acquisto dei mobili poteva essere effettuato anche prima che si verificassero i requisiti sopra elencati sempreché essi si siano verificati nel corso del 2016 e l'unità immobiliare sia stata destinata ad abitazione principale al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2016. Con la circolare n. 7/E del 31 marzo 2017 è stato chiarito che per consentire la fruizione della detrazione delle spese per arredo degli immobili delle giovani coppie, la destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare acquistata doveva sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il limite di 16.000 euro è riferito alla coppia pertanto se le spese sostenute superano il predetto importo la detrazione deve essere calcolata sull'ammontare massimo di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi o i conviventi in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Il pagamento delle spese doveva essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, senza la necessità di utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia, o carta di credito o di debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziato nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Se il pagamento era stato effettuato con bonifico bancario o postale non era necessario utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n.7/E del 31 marzo 2017.

Colonna 1 (Meno di 35 anni): barrare la casella se il requisito anagrafico è posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio nel 2016.

Colonna 2 (Spesa sostenuta nel 2016): indicare la spesa sostenuta nel 2016 per l'arredo dell'immobile entro il limite di 16.000 euro.

# Rigo E59 (Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B)

Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.

Il beneficio spetta anche per l'acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016).

All'importo dell'IVA per la quale il contribuente abbia fruito della nuova detrazione, non può essere applicata l'agevolazione prevista per le spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per l'acquisto di box o posti auto pertinenziali. Ciò perché non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, paragrafo 10 e alla circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016, paragrafo 7.1, e alla circolare n.7/E del 31 marzo 2017.

Colonna 1 (Numero rata): indicare il numero di rata che per gli acquisti effettuati nel 2016 sarà pari a 3 e per quelli effettuati nel 2017 sarà pari a 2.

Colonna 2 (Importo IVA pagata): indicare l'importo dell'IVA pagata all'impresa da cui è stato acquistato l'immobile.

# **SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico**

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2018 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

# INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO (55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
1	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)	100.000	153.846,15 (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
2	Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)	<b>92.307,69</b> (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
3	Intervento di istallazione di pannelli solari - collettori solari	60.000	<b>92.307,69</b> (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
4	Sostituzione di impianti di climatizza- zione invernale	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)	<b>46.153,84</b> (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d. lgs. 311/2006	60.000	92.307,69	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	46.153,84	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto			Dal 2016 al 31 dicembre 2018
14	Acquisto e posa in opera di micro-coge- neratori	100.000	153.846,15	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

# INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
8	Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2018
9	Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2018

# INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL'80 E DELL'85 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
10	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di <b>una</b> <b>classe</b> del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
11	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di <b>due</b> <b>classi</b> del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

#### INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
12	Acquisto e posa in opera di finestre com- prensive di infissi	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
13	Sostituzione di impianti di climatizza- zione invernale con caldaie a condensa- zione almeno pari alla classe A	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d.lgs. 311/2006	60.000	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
6	Acquisto e posa in opera di impianti di cli- matizzazione invernale a biomasse	30.000	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

Per le spese sostenute dal 2011 al 2018 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da nove a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'Ici o dell'Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico, sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano in-

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.

L'inquillino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano. Conserva il diritto alla detrazione anche il familiare convivente del proprietario dell'immobile anche se viene ceduta l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi.

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttario ma rimangono al nudo proprietario.

In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile.

Si ricorda che la detrazione per gli interventi di risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico, se compatibile con specifici incentivi disposti a livello comunitario o a livello locale da regioni, province e comuni, può essere richiesta per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali. Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la

certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico. Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

# Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la **fattura** dell'impresa che esegue i lavori;
- " l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori . L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori

anche nei seguenti casi: caldaie a condensazione con potenza minore di 100 KW, pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e dei sistemi di dispositivi multimediali. Inoltre, l'asseverazione può essere:

- sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.
- Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;
- l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.
  - Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica.
  - Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

#### Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".

#### Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008, e alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 18 settembre 2013, n. 7/E del 4 aprile 2017 e n. 7/E del 27 aprile 2018.

# Righi da E61 a E62

Per indicare più di due codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.

L'elenco dei codici è riportato nella tabella "Spese per le quali spetta la detrazione per risparmio energetico", presente all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione VI del quadro E.

**Colonna 1 (Tipo intervento):** indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato:

'1' Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi;

'3' Installazione di pannelli solari. Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;

- '4' Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Dall'anno d'imposta 2018 vi rientrano anche gli interventi finalizzati alla sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi e le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. Dall'anno d'imposta 2018 non è più possibile fruire dell'agevolazione per la sostituzione con caldaie a condensazione di classe inferiore alla A. Gli interventi relativi alla sostituzione con caldaie a condensazioni almeno pari alla classe A vanno indicati con il codice 13. Gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti possono continuare a essere indicati con il codice 4;
- '5' Acquisto e posa in opera di schermature solari. Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate purché siano mobili e "tecniche". Non fruiscono dell'agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento;
- '6' Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse. Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento:
- '7' Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto. Sono gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:
  - mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
  - mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  - consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

- '8' Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- '9' Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015;
- '10' Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore. Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 8 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 8 da indicare nei righi da E41 a E43);
- '11' Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore. Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore(la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 9 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 9 da indicare nei righi da E41 a E43);
- '12' Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- '13' Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione. Sono interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
- '14' Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori. Sono gli interventi di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;

Colonna 3 (Periodo 2013): compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013.

Indicare uno dei sequenti codici:

'1' spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);

'2' spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);

Colonna 4 (Casi particolari) indicare il codice:

- '1' nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2009 e il 2017 e ancora in corso nel 2018;
- '2' nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2018 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2018;
- '3' nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici '1' e '2' (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione);

Colonna 5 (Periodo 2008 - Rideterminazione rate): i contribuenti che dal 2009 al 2017 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, se hanno rideterminato il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa, indicano in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione.

Colonna 7 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2018.

Ad esempio, indicare 3 per le spese sostenute nel 2016, 2 per le spese del 2017 e 1 per le spese del 2018;

Colonna 8 (Importo spesa): indicare l'ammontare della spesa sostenuta che, ad eccezione delle spese indicate con il codice "7", dovranno essere indicate entro determinati limiti per il cui importo si rinvia alle tabelle presenti all'inizio della sezione. Se sullo stesso immobile sono stati realizzati interventi:

- sull'involucro degli edifici esistenti (codice "2") e di installazione degli infissi (codice 12) l'ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 60.000 euro;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice "4") e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A (codice 13) l'ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 30.000 euro.

# SEZIONE V - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione

Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). La detrazione sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale sulla base degli importi riportati in Appendice nella tabella 2 "Detrazioni per canoni di locazione".

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere guella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell'anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. Per indicare nel rigo E71 più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72 non può essere superiore a 365.

# Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.

- '1' Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431).
- '2' Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998).
  - Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato "non assistiti" occorre verificare la necessità dell'attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'Accordo Territoriale. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 7/E del 24 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate.
- '3' Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale. Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2016 la detrazione può essere fruita anche per il 2017 e il 2018.

Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

# Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2016, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Colonna 1 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 2 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

#### **SEZIONE VI - Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta**

Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida: barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 516.46 euro. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Rigo E82 - Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani: indicare le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 euro annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: 6.318,00 euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

La detrazione spetta nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Rigo E83 - Altre detrazioni: indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

- con il codice 1 deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106:
- con il codice 2 deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda.

# 10. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Nel quadro F vanno indicati:

- i versamenti di acconto e i saldi relativi all'Irpef, alle addizionali regionale e comunale e alla cedolare secca sulle locazioni;
- le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per le addizionali regionale e comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- le ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali;
- gli importi dell'acconto Irpef, dell'addizionale comunale all'Irpef e della cedolare secca sulle locazioni per il 2018, che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quanto risulta dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- i dati da indicare nel modello integrativo;
- le soglie di esenzione dell'addizionale comunale fissate da alcuni comuni;
- altri dati (es. ritenute relative a redditi percepiti tramite pignoramento presso terzi);
- le ritenute del 21 per cento, applicate sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto, relative ai contratti di locazione breve conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

### SEZIONE I - Acconti IRPEF, Addizionale comunale e Cedolare secca relativi al 2018

Rigo F1: indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2018, senza considerare le maggiorazioni dovute per la rateazione o il ritardato pagamento.



Dichiarazione congiunta: i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all'Irpef e alla propria cedolare secca.

Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è possibile ricavare dalla Certificazione Unica 2019 gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante e dal coniuge.

# Colonna 1 (Prima rata di acconto Irpef 2018)

Se nell'anno 2018 è stato presentato il modello 730/2018, riportare l'importo indicato nel punto 121 (321 per il coniuge) della Certificazione Unica 2019 (acconto trattenuto con il modello 730/2018).

Se nell'anno 2018 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi 2018, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2018.

# Casi particolari

- Se nell'anno 2018 è stato presentato un modello 730/2018 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 141 del modello 730-3/2018 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2018; Se risulta compilato il rigo 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018, il versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 94 e 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2018 invece che dal sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate, riportare l'importo indicato nel rigo 94 (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018.

# Colonna 2 (Seconda o unica rata di acconto Irpef 2018)

Se nell'anno 2018 è stato presentato il modello 730/2018 riportare l'importo indicato nel punto 122 (322 per il coniuge) della Certificazione Unica 2019 (acconto trattenuto con il modello 730/2018).

Se il rimborso risultante dal modello 730/2018 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate o se nell'anno 2018 è stato presentato un modello 730/2018 senza sostituto o è stato presentato un modello Redditi 2018, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4034 e l'anno 2018 (versamento di acconto eseguito autonomamente);

### Colonna 3 (Acconto addizionale comunale 2018)

Se nell'anno 2018 è stato presentato il modello 730/2018 riportare l'importo indicato nel punto 124 (324 per il coniuge) della Certificazione Unica 2019 (acconto trattenuto con il modello 730/2018).

Se nell'anno 2018 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi 2018, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2018.

# Casi particolari

- Se nell'anno 2018 è stato presentato un modello 730/2018 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 142 del modello 730-3/2018 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2018. Se risulta compilato il rigo 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018, l'eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 97 e 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018. Se risulta compilato anche il rigo 243 (domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018, ciascun coniuge dovrà indicare l'importo effettivamente versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2018 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 97 (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018.

### Colonna 5 (Prima rata di acconto cedolare secca 2018)

Se nell'anno 2018 è stato presentato il modello 730/2018 riportare l'importo indicato nel punto 126 (326 per il coniuge) della Certificazione Unica 2019 (acconto trattenuto con il modello 730/2018).

Se nell'anno 2018 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi 2018, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2018.

#### Casi particolari

- Se nell'anno 2018 è stato presentato un modello 730/2018 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 143 del modello 730-3/2018 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2018. Se risulta compilato il rigo 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018, l'eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 100 e 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2018 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018.

# Colonna 6 (Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2018)

Se nell'anno 2018 è stato presentato il modello 730/2018 riportare l'importo indicato nel punto 127 (327 per il coniuge) della Certificazione Unica 2019 (acconto trattenuto con il modello 730/2018).

Se il rimborso risultante dal modello 730/2018 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate o se nell'anno 2018 è stato presentato un modello 730/2018 senza sostituto o è stato presentato un modello Redditi 2018, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1841 e l'anno 2018.

Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef e della cedolare secca che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di guesti acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

#### **SEZIONE II - Altre ritenute subite**

Rigo F2: indicare le altre ritenute subite.

Colonna 1: indicare il codice che identifica il tipo di ritenuta subita:

- il codice 1 per quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail;
- il codice 2 per quelle relative ai contributi erogati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell'ex ASSI e di conseguenza quelle dell'ex UNIRE) agli allevatori come incentivi all'allevamento e altro.

Colonne 2, 3 e 4: indicare rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D di questo modello 730/2019.

Se gli importi da indicare nelle colonne 2, 3 e 4 sono relativi a più tipologie di ritenute occorre compilare più righi F2 riportando in ognuno di essi il codice specifico per ogni tipologia di ritenuta e l'importo delle relative ritenute.

Colonna 5: indicare il totale dell'addizionale regionale trattenuta che risulta nei punti 12 e 13 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4.

Colonna 6: indicare il totale dell'addizionale comunale trattenuta che risulta nei punti 15 e 16 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4.

Colonna 7: indicare le ritenute Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nel punto 498 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 per il codice 3.

Colonna 8: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. L'informazione si trova nel punto 499 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

#### **SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni**



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione".

# Rigo F3 - Eccedenze che risultano dalla precedente dichiarazione

Colonna 1: riportare l'eventuale credito Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2017, indicato nella colonna 5 del rigo RX1 del Mod. REDDITI 2018 o nel punto 64 della Certificazione Unica 2019 (credito Irpef non rimborsato dal sostituto), oppure nelle dichiarazioni degli anni precedenti se il contribuente, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione per l'anno 2017. In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione REDDITI 2018 con la quale è stato evidenziato

un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 5):

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, va riportato l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800,00 euro) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00 euro), bisogna riportare l'importo inferiore (nell'esempio 800,00 euro). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (nell'esempio 200,00 euro), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (nell'esempio 1.000,00 euro).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2018 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in guesta colonna 1 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 191 (rigo 211 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2018.

Inoltre, nella colonna 2 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Riportare nella colonna 1 del rigo F3 anche l'importo indicato nella colonna 5 del rigo RX6 del modello REDDITI 2018, relativo all'eccedenza del contributo di solidarietà per il quale non è stato richiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

Colonna 2: indicare l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24. In questa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in compensazione.

Colonna 3: indicare l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. REDDITI 2018), riportato nella colonna 5 del rigo RX18 del Mod. REDDITI 2018.

Colonna 4: indicare l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

Colonna 5: riportare l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2017, indicato nella colonna 5 del rigo RX4 del Mod. REDDITI 2018 o nel punto 94 della Certificazione Unica 2019 (credito cedolare secca non rimborsato dal sostituto). Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2018 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 5 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 194 (rigo 214 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2018. Inoltre nella colonna 6 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 6: indicare l'importo dell'eccedenza di cedolare secca eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

Colonna 7: indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio 2017. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".

Colonna 8: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2017, indicata nella colonna 5 del rigo RX2 del Mod. REDDITI 2018 o nel punto 74 della Certificazione Unica 2019 (credito addizionale regionale non rimborsato dal sostituto). Se lo scorso anno è stato presentato il mod. 730/2018 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 8 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 192 (rigo 212 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2018. Inoltre, nella colonna 9 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 9: indicare l'eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.

Colonna 10: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2017. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali". Colonna 11: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2017, indicata nella colonna 5 del rigo RX3 del Mod. REDDITI 2018 o nel punto 84 della Certificazione Unica 2019 (credito addizionale comunale non rimborsato dal sostituto).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2018 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 11 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 193 (rigo 213 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2018.

Inoltre, nella colonna 12 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 12: indicare l'eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.

Colonna 13: riportare le eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione relative ai premi di risultato.

Colonna 14: riportare l'importo delle eccedenze, già indicate in colonna 13, eventualmente utilizzate in compensazione con il modello F24.

#### Rigo F4 - Eccedenze che risultano da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l'anno successivo

Il rigo è compilato dai soggetti che, nel corso del 2018, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.

L'eccedenza a credito (derivante da minor debito o da maggiore credito), non già chiesta a rimborso e risultante dalle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore.

Ad esempio, il rigo può essere utilizzato dai contribuenti che nel corso del 2018 hanno presentato una dichiarazione integrativa a favore per l'anno d'imposta 2013 utilizzando il modello UNICO 2014. L'eccedenza di credito, risultante da tale dichiarazione, non chiesta a rimborso, va indicata nel modello 730/2019 o nel modello REDDITI Persone fisiche 2019.

Tale eccedenza concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.



L'eventuale eccedenza a credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel corso del 2018 per l'anno d'imposta 2017 va indicata nel rigo F3.



Nelle colonne 2, 3, 4, 6, 8 e 9 va indicato solo l'importo corrispondente al maggior credito o al minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa ultrannuale.

Colonna 1: indicare l'anno d'imposta (2013, 2014, 2015 e 2016) per cui nel corso del 2018 è stata presentata la dichiarazione integrativa a favore.

Colonna 2: riportare l'eventuale eccedenza a credito Irpef risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2018 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2018, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 3: riportare l'eventuale eccedenza a credito d'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2018 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2018, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 4: riportare l'eventuale eccedenza a credito di cedolare secca risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2018 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2018, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 5: indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio dell'anno indicato in colonna 1. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".

Colonna 6: riportare l'eventuale eccedenza a credito di addizionale regionale all'Irpef risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2018 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2018, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 7: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno indicato in colonna 1. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali".

Colonna 8: riportare l'eventuale eccedenza a credito di addizionale comunale all'Irpef risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2018 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2018, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 9: riportare l'eventuale eccedenza a credito d'imposta sostitutiva sulla produttività risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2018 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2018, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

# **SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali**

Rigo F5: indicare le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Colonna 1: indicare il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti che vanno indicati nelle colonne successive.

Colonna 2: indicare le ritenute e gli acconti Irpef sospesi, risultanti dai punti 30 e 131 della Certificazione Unica 2019 (punto 331 per gli acconti Irpef sospesi del coniuge) e 500 per i redditi da lavori socialmente utili.

Colonna 3: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sospesa, risultante dal punto 31 della Certificazione Unica 2019.

Colonna 4: indicare l'addizionale comunale all'Irpef sospesa (saldo e acconto), risultante dai punti 33 e 34 della Certificazione Unica 2019 (punto 332 per l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef sospeso del coniuge) e 501 per i redditi da lavori socialmente utili.

Colonna 5: indicare l'imposta sostitutiva per premi di risultato sospesa, risultante ai punti 577 e 587 della Certificazione Unica 2019.

Colonna 6: indicare l'acconto della cedolare secca sospeso, risultante dal punto 133 della Certificazione Unica 2019 (punto 333 per il

Colonna 7: riportare l'imposta sostitutiva per R.I.T.A sospesa, indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2019 con il codice AX.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

#### SEZIONE V - Misura degli acconti per l'anno 2019 e rateazione del saldo 2018

Rigo F6: questo rigo deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dell'Irpef (colonna 1 o colonna 2), dell'addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4) e della cedolare secca (colonna 5 o colonna 6) per l'anno 2019. Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi. Inoltre se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il 2018 deve compilare la colonna 7.

Colonna 1: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef per il 2019.

Colonna 2: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2019 (in guesto caso non deve essere barrata la casella di colonna 1).

Colonna 3: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'addizionale comunale per il 2019.

Colonna 4: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2019 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 3).

Colonna 5: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto della cedolare secca per il 2019.

Colonna 6: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto della cedolare secca per il 2019 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 5).

Colonna 7: indicare il numero delle rate compreso tra 2 e 5 (massimo 4 per i pensionati), in cui si vuole frazionare il versamento delle sequenti somme eventualmente dovute:

- per il 2018: saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca;
- per il 2019: prima rata di acconto Irpef, acconto dell'addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca;
- acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.

Il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conquaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile. Nel caso di 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 6 (con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Mod. REDDITI Persone fisiche 2019).

# **SEZIONE VI - Soglie di esenzione addizionale comunale**

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei comuni che hanno stabilito, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2018 e per l'acconto relativo al 2019, una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni che non possono essere ricavate dai dati presenti nel modello di dichiarazione (ad esempio la composizione del nucleo familiare o l'ISEE – indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione.

Le esenzioni deliberate dai Comuni sono consultabili sul sito "www.finanze.gov.it" ("fiscalità locale, addizionale comunale all'IRPEF"). Con la compilazione del rigo F7 il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista.

Rigo F7: indicare nella colonna 1 del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2018. Nella colonna 2 va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

Indicare nella colonna 3 del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2019. Nella colonna 4 va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

# **SEZIONE VII - Locazioni brevi**

Rigo F8: indicare l'importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi - Locazioni brevi della Certificazione Unica 2019 al punto 15 e relative ai corrispondenti redditi di locazione indicati nel quadro B e D per il quale nella relativa casella del punto 4 è indicato l'anno "2018". Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2019 o se sono compilati più righi dello stesso quadro (punti 15, 115, 215, 315 e 415 per i quali nella relativa casella del punto 4 è indicato l'anno "2018") indicare la somma delle ritenute.

Se nella CU 2019 nella relativa casella del punto 4 è indicato l'anno 2017, riportare le ritenute indicate nel punto 15, salvo che non siano già state indicate nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2017.

Se nella CU 2019 nella casella del punto 4 è indicato l'anno 2019, le ritenute andranno indicate nella dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2019.

Se in possesso di una CU2018 in cui era barrata la casella del punto 4, indicare le ritenute indicate al punto 15 e relative ai redditi indicati nel quadro B.

# **SEZIONE VIII - Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo**

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2019 integrativo e che hanno indicato il codice '1' nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

# Rigo F9 - Crediti rimborsati

Colonna 1: indicare l'importo del credito Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2019 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 91, colonna 5, del 730-3 2019. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 111, colonna 5, del 730-3 2019.

Colonna 2: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2019 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 92, colonna 5, del 730-3 2019. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 112, colonna 5, del 730-3 2019.

Colonna 3: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2019 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 93, colonna 5, del 730-3 2019. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 113, colonna 5, del 730-3 2019.

Colonna 4: indicare l'importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2019 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 99, colonna 5, del 730-3 2019. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 119, colonna 5, del 730-3 2019.

# Rigo F10 - (Crediti utilizzati con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte)

Colonna 1: indicare l'ammontare del credito Irpef, riportato nella colonna 4 del rigo 91 (o nella colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2019 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte. Ad esempio se nella colonna 4 del rigo 91 del Mod. 730-3 2019 originario è indicato un credito Irpef di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa colonna 4 l'importo di 60 euro.

Colonna 2: indicare l'ammontare del credito di addizionale regionale, riportato nella colonna 4 del rigo 92 (o nella colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2019 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

Colonna 3: indicare l'ammontare del credito di addizionale comunale, riportato nella colonna 4 del rigo 93 (o nella colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2019 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

Colonna 4: indicare l'ammontare del credito di cedolare secca sulle locazioni, riportato nella colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2019 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

#### **SEZIONE IX - Altri Dati**

Rigo F11 - (Detrazioni incapienti rimborsate): deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2018 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.

Colonna 1: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta per l'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 364 della Certificazione Unica 2019 ("Credito riconosciuto per famiglie numerose").

Colonna 2: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 370 della Certificazione Unica 2019 ("Credito riconosciuto per canoni di locazio-

Rigo F12 - (Restituzione bonus): deve essere compilato solo da coloro che hanno percepito senza averne diritto il "bonus fiscale", con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006, o il "bonus straordinario", con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008.

Colonna 1: indicare l'importo relativo al "bonus fiscale", fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006 (art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).

Colonna 2: indicare l'importo relativo al "bonus straordinario", fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

Rigo F13 - Pignoramento presso terzi: in questo rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi.

Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Le ritenute subite saranno scomputate dall'imposta risultante dalla dichiarazione.

Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C).

Le ritenute subite devono invece essere indicate esclusivamente in questo rigo (anziché nel quadro di riferimento del reddito) insieme alla tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi, ad eccezione della tipologia di reddito indicata con il codice 2 "reddito da fabbricati" per il quale la ritenuta può essere assente.

In particolare, nel rigo F13 indicare:

- nella colonna 1 (tipo di reddito), uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi e riportato nel modello 730/2019:
  - '1' reddito di terreni;
  - '2' reddito di fabbricati;
  - '3' reddito di lavoro dipendente;

- '4' reddito di pensione;
- '5' redditi di capitale;
- '6' redditi diversi;
- nella colonna 2 (ritenute), l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in colonna 1.

Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva i contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il guadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019, compilando l'apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi.

Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il mod. REDDITI Persone fisiche 2019, compilando l'apposita sezione del quadro RM.

# 11. QUADRO G - Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati:

- i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- il credito d'imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura Art bonus;
- il credito d'imposta per negoziazione e arbitrato;
- il credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola School bonus;
- il credito d'imposta per la videosorveglianza;
- il credito d'imposta per le mediazioni;
- il credito d'imposta per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).

# **SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati**

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

Rigo G1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa: deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2018, o nel rigo RN47, col. 11, del mod. REDDITI PF 2018.



Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle "Guide fiscali" reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 2 (Credito anno 2018): indicare il credito d'imposta maturato nel 2018. L'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:

- I'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- I'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell'altro immobile acquistato usufruendo dell'agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall'acquisto della nuova prima casa;
- i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.

Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la "prima casa"), purché dimostrino che alla data di acquisto dell'immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa", e questa circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso.

Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2019.

Rigo G2 - Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti: indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

### SEZIONE II - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Chi aderisce deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la guale dispone se e per guale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto. Per approfondimenti si vedano il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e la circolare 18 dicembre 2007, n. 70 dell'Agenzia delle Entrate.

#### Rigo G3

Colonna 1 (Anno anticipazione) Indicare l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

Colonna 2 (Reintegro totale/parziale): indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:

- codice 1 se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
- codice 2 se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

Colonna 3 (Somma reintegrata): indicare l'importo che è stato versato nel 2018 per reintegrare l'anticipazione percepita.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2018 o nel rigo RN47, col. 13, del mod. REDDITI PF 2018.

Colonna 5 (Credito): indicare l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.

Colonna 6 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

#### **SEZIONE III - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero**

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2018 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2019, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

Per maggiori dettagli riguardo la disciplina dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero, in particolare in merito alla documentazione da conservare ai fini della verifica della detrazione e quella idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento delle imposte all'estero, si rinvia alla circolare n. 9/E del 5 marzo 2015.

### Rigo G4

Colonna 1 (Codice Stato estero): indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 375 della stessa certificazione.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2018 indicare "2018". Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 376 della stessa certificazione.

Colonna 3 (Reddito estero): indicare il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2018 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2019 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 377 della stessa certificazione.

Colonna 4 (Imposta estera): indicare le imposte pagate all'estero divenute definitive a partire dal 2018 e fino alla data di presentazione del 730/2019 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2016 nello Stato A, è stata pagata un'imposta complessiva di 300 euro, diventata definitiva per 200 euro entro il 31 dicembre 2017 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2018) e per 100 euro entro il 31 dicembre 2018, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di 100 euro, relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2018. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 378 della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all'estero ha concorso solo in parte alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Colonna 5 (Reddito complessivo): indicare il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato in colonna 2, aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi (se ancora in vigore nell'anno di produzione del reddito). Per l'anno 2017 l'importo è dato dall'ammontare indicato nel rigo 11 del mod. 730-3/2018 o dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 2 – col. 3) + col. 5 del Mod. REDDITI PF 2018.

Colonna 6 (Imposta Iorda): indicare l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta riportato in colonna 2. Per l'anno 2017 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. REDDITI PF 2018 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2018.

Colonna 7 (Imposta netta): indicare l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 2. Per l'anno 2017 il dato si trova nel rigo RN26, colonna 2, del Mod. REDDITI PF 2018 o nel rigo 51 del Mod. 730-3/2018.

Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni): indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2018 o del Mod. 730/2017 o quadro CR, Sez. I del Mod. REDDITI PF 2017 o quadro RU o quadro CE, Sez. I del Fascicolo 3 del Mod. REDDITI PF 2018).

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2018 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2018.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello REDDITI PF 2018 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 dei righi da CE1 a CE3 del Fascicolo 3 del modello REDDITI PF 2018. In questo caso riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 del Fascicolo 3 del mod. REDDITI PF 2018.

Colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1): indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno indicato in colonna 2 e nello Stato estero indicato in colonna 1.

L'importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi. Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

			Imposta estera			
Stato estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta pagata di cui resasi definitiva di cui resasi defini all'estero nel corso del 2017 nel corso del 201			
А	2017	1.000	350	200	150	

l'importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2017 per la parte d'imposta divenuta definitiva.

#### Credito già utilizzato nel mod. 730/2018

Se nella dichiarazione mod. 730/2018 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da riportare nella colonna 9 è indicato nel rigo 145 (o 146 per il coniuge) del mod. 730-3/2018, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato", riferita al medesimo Stato estero. Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

### SEZIONE IV - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.

Rigo G5 - Abitazione principale: il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo.

Colonna 1 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2018.

Colonna 3 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2018, o quello indicato nel rigo RN47, col. 21, del Mod. REDDITI PF 2018. Se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.

Si fa presente che se la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2018 è superiore all'imposta netta, chi presta l'assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del mod. 730-3 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 - Altri immobili: per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti.

Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi. Il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.

Colonna 1 (Impresa/professione): barrare la casella se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.

Colonna 2 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.

Colonna 3 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2018.

Colonna 4 (Rateazione): indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Colonna 5 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l'anno d'imposta 2018 nei limiti dell'imposta netta.

#### **SEZIONE V - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione**

Rigo G7: indicare l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 132 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2018, o quello indicato nel rigo RN47, col. 12, del guadro RN del Mod. REDDITI PF 2018.

Colonna 2 (Credito compensato nel mod. F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione.

# SEZIONE VII - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus)

Colonna 1 (Spesa 2018): indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2018:

- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione e, dal 27 dicembre 2017, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
- dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Colonna 2 (Residuo 2017): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2018, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 26, del Mod. REDDITI PF 2018.

Colonna 3 (Rata credito 2017): indicare l'importo riportato nel rigo 160, colonna 2, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2018, o l'ammontare indicato nel rigo RN30, colonna 1, del Mod. REDDITI PF 2018.

Colonna 4 (Rata credito 2016): indicare l'importo riportato nel rigo 160, colonna 1, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2018, o l'ammontare indicato nel rigo CR14, colonna 3, del Mod. REDDITI PF 2018.

Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento.

Il credito d'imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della guota annuale non utilizzata (rigo 130 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- banca;
- ufficio postale:
- sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014.



Per le liberalità a sostegno della cultura, contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei righi da E8 a E10 della sezione I del quadro E, la detrazione dall'imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel presente credito.

### SEZIONE VIII - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (school bonus)

Nel rigo G10 indicare l'ammontare, fino a 100.000 euro, delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione destinate:

- alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
- agli interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti.

Gli istituti del sistema nazionale di istruzione comprendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.

Il credito d'imposta spetta a condizione che le somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, denominato «Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno dell'occupabilità degli studenti da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 148, della legge 13 luglio 2015, n. 107», appartenente al capo XIII dell'entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.

Il credito d'imposta spetta anche per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie, effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2016 e nel 2017 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel 2018.

Il credito d'imposta è ripartito in **tre quote annuali di pari importo**. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo150 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

# Riao G10

Colonna 1 (Spesa 2018): indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2018;

Colonna 2 (Spesa 2017): indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2017;

**Colonna 3 (Residuo 2017):** indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 150 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2018, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 27, del Mod. REDDITI PF 2018.

# **SEZIONE IX - Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato**

Nella sezione va indicato il credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione. Il credito d'imposta per i compensi corrisposti nell'anno 2018 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo, potrà essere indicato solo se autorizzato dal Ministero della Giustizia.

#### Rigo G11

Colonna 1 (Credito spettante): riportare l'importo del credito d'imposta eventualmente spettante.

Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 151 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2018, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 15, del Mod. REDDITI PF 2018.

Colonna 3 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

# **SEZIONE X - Credito d'imposta per videosorveglianza**

In questa sezione è indicato il credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il credito d'imposta è pari, all'importo delle spese indicate nell'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate entro il 20 marzo 2017.

Il credito d'imposta spetta a condizione che le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta è ridotto del 50 per cento.

Il credito d'imposta è utilizzabile mediante F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi nella dichiarazione dei redditi. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale.

#### Rigo G12

**Colonna 1 (Residuo 2017):** indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 152 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2018, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 28, del Mod. REDDITI PF 2018.

Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

### SEZIONE XI - Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali

Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà.

L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

# Rigo G13

Colonna 1 (Credito anno 2018): riportare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2019.

Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

# **SEZIONE XII - Credito d'imposta APE**

In questa sezione è indicato il credito d'imposta che l'Inps ha riconosciuto ai contribuenti che si sono avvalsi dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità che va restituito a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, al pensionato è riconosciuto dall'Inps un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

Rigo G14: riportare l'importo indicato nel punto 379 del modello di Certificazione Unica 2019.

# 12. QUADRO I - Imposte da compensare

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello 730/2019 per pagare, mediante compensazione nel modello F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il modello F24.

In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei casi in cui, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

I modelli contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

L'utilizzo del modello F24 cartaceo è previsto solo in alcuni casi particolari. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Il presente quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 euro (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017) è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

# Rigo I1

Nella casella 1 indicare l'ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito che risulta dal Mod. 730. Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d'imposta; se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il mod. F24).

In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la casella 2 se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l'intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l'intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

L'importo del credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto modello 730-3/2019 consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza, in particolare nei righi da 191 a 197 (da 211 a 217 per il coniuge).

In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. Pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall'altro coniuge.

In caso di presentazione del modello 730 integrativo, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.

# 13. QUADRO K - Comunicazione dell'amministratore di condominio

Il quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2018, per effettuare i seguenti

- 1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d'imposta delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:
  - i dati catastali identificativi dell'immobile;
  - gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell'anno 2018 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l'amministratore di condominio indica nel quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;

2) comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo. Non devono essere comunicati i dati relativi:

- alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
- = alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2018.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

Nei casi in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la comunicazione deve essere presentata utilizzando il quadro AC che deve essere presentato unitamente al frontespizio del mod. REDDITI 2019 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

# **SEZIONE I - Dati identificativi del condominio**

Nel rigo K1 devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel campo 1, il codice fiscale;
- nel campo 2, l'eventuale denominazione.

### SEZIONE II - Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

# Rigo K2 - Dati catastali del condominio

Colonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 2 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano. Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

### Rigo K3 - Domanda di accatastamento

Colonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

#### SEZIONE III - Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, nei righi da **K4** a **K9**, devono essere indicati:

- nel campo 1, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel campo 2, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei campi da 3 a 7, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- = nel campo 8, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare;
- nel campo 9, deve essere indicato il codice stato estero.



La presente sezione può non essere compilata da parte dell'amministratore nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 67 del 20 settembre 2018).

# IV. APPENDICE

#### Abbreviazioni

Art. Articolo

A.s.l. Azienda Sanitaria Locale Caf Centri di Assistenza Fiscale

Codice Civile C.C. CU Certificazione unica D.L. Decreto legge Decreto legislativo D.Lgs. D.M. Decreto Ministeriale

D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R.

G.U. Gazzetta Ufficiale

Imposta comunale sugli immobili lci lmu Imposta municipale unica Imposta sul reddito delle società Ires Imposta sui redditi delle persone fisiche Irpef

Imposta sul valore aggiunto lva

Lett. Lettera Legge Modello Mod. Numero

S.O. Supplemento ordinario

Testo unico delle imposte sui redditi Tuir

UE Unione Europea

# Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate

Per l'acquisto, effettuato dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché' degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime. Sono definite invendute le unità immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.

La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori attraverso fattura. Tale deduzione è riconosciuta per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014. La deduzione è riconosciuta per le spese attestate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 ed è ripartito in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

La deduzione, spetta a condizione che:

- a) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dalla data del rilascio del certificato di agibilità, ovvero dalla data in cui si è formato il silenzio-assenso di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 380 del 2001, alla locazione per almeno otto anni e purché' tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto; per gli immobili acquistati prima della pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015, il termine per la conclusione del contratto di locazione decorre dal 3 dicembre 2015;
- b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

- e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
- g) accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015. pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015 e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3 del 2 marzo 2016.

#### Adozione di minori stranieri

È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nel par. 3 della parte II delle istruzioni.

# Addizionale regionale casi particolari

- La **Regione Veneto** ha previsto un'aliquota agevolata dello 0,9% a favore di: soggetti con disabilità ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2018 non superiore ad euro 45.000. In tal caso, per usufruire dell'agevolazione, occorre indicare il codice '2' nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale;
- contribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l'anno 2018 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00. In presenza di gueste condizioni, per usufruire dell'aliquota agevolata dell'0,9, occorre indicare il codice '1' nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale.

La Regione Basilicata ha previsto un'aliquota agevolata del 1,23% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico.

Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata la casella "Casi particolari addizionale regionale", presente nel riquadro del domicilio fiscale, indicando il codice '1'.

La Regione Lazio ha previsto un'aliquota agevolata dell'1,73% a favore dei

con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata indicando il codice 1 la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riguadro del domicilio fiscale. La predetta soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il

- con un reddito imponibile non superiore a euro 50.000,00 ed aventi fiscalmente a carico uno o più figli con disabilità. Qualora il figlio con disabilità sia a carico di più soggetti, l'aliquota agevolata del 1,73 % si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata indicando il codice 1 la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale;
- ultrasettantenni con disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile non superiore a 50.000,00 euro. In tal caso, per fruire dell'aliquota agevolata, nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale occorre indicare il codice 2
- La Regione Liguria ha previsto un'aliquota agevolata dell'1,23% a favore:
- delle famiglie numerose comunitarie. In tal caso l'agevolazione spetta ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 55.000 euro aventi fiscalmente a carico almeno 4 figli. Per fruire dell'aliquota agevolata, nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale occorre indicare il codice 1:
- dei soggetti comunitari con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef fino a 28.000 euro aventi fiscalmente a carico almeno un figlio nato nel 2018. Tali soggetti indicheranno nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale il codice 2. È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'1,23% per il 2018 e i due anni successivi a favore dei contribuenti di età inferiore a 45 anni che trasferiscono la propria residenza in un comune ligure, a condizione che il trasferimento avvenga nel corso del 2018 e sia mantenuto per tutto il periodo di vigenza dell'agevolazione. In tal caso, per fruire dell'aliquota agevolata, nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale occorre indicare il codice 3.

■ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall'art. 66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria. In quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

# Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste:
- c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all'art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

#### Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, che dal 1° gennaio 2015 è pari all'8%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

l'costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

#### Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell'ex ASSI e di conseguenza quelle dell'ex Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE)), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

- i primi 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%)
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

#### Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall' articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
  nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella
- Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti prece-
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti pre-
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

# ■ Condizioni per essere considerati residenti

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

- soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
- soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
- soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.

La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerai residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

#### **■ Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti**

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell'ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell'opzione per la "cedolare seccio".

Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2008, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2018.

#### **■ Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione**

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

#### **■** Eventi eccezionali

I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai sequenti codici:

- 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
- 2 per i contribuenti che, alla data del 14 agosto 2018, avevano la residenza nel territorio del comune di Genova colpito dal crollo del viadotto Morandi, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6 settembre 2018, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 ed 1° dicembre 2018. I contribuenti interessati alla sospensione sono indicati negli allegati 1 e 2 del citato decreto, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2018;
- 3 per i contribuenti che, alla data del 9 settembre 2017 avevano la residenza nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno) colpiti da calamità naturali, l'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte della casa di abitazione, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con trasmissione della richiesta stessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti. L'art. 1, comma 756 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che la sospensione si applichi altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 4 per i contribuenti che, alla data del 21 agosto 2017 avevano la residenza nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2017 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017; successivamente l'art.2, comma 5-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017.n.148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172 ha prorogato il periodo di sospensione stabilito dal citato decreto sino al 30 settembre 2018 e ha esteso la sospensione anche al comune di Forio. Pertanto per i contribuenti che alla data del 21 agosto 2017 avevano la residenza nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con trasmissione della richiesta stessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti;

5 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti, oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria, anche i sostituti d'imposta, i Centri di assistenza fiscale e i professionisti.

#### Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1

Si precisa che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole.

Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

- Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2018 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.
  - Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di "primo figlio". Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".
- 2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.
  - Qualora nel corso dell'anno 2018 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.

In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2018.

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico"

Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella "percentuale" va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.

Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2018.

#### **■ Immobili inagibili**

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 7 del quadro B relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2018 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

# **■** Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate. Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze". Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare. Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

#### Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett, a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, consequentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

#### ■ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le sequenti condizioni:

- I'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;

il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D.

#### Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo di-
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta:

- nella misura 19 per cento per i seguenti oneri:
- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari
- stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di altri immobili;

  interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;

- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in
- costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.300 euro;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- nella misura del 26 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- nella misura del 30 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale;
- nella misura del 35 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore delle organizzazioni di volontariato;
- nella misura del 36 o 50 per cento per le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi relativi alla sistemazione a verde (c.d. bonus verde)
- nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- nella misura del 50, 65, 70, 75, 80 e 85 per cento per le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- nella misura dell'80 e dell'85 per cento per le spese sostenute per gli interventi volti contemporaneamente al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico;
- nella misura del 50, 55, 65, 70 e 75 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

La deducibilità e la detrazione dal reddito complessivo dei singoli soci di oneri diversi da quelli elencati è effettuata nel modello REDDITI PF.

# ■ Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all'unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C5 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

# ■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli

dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D al rigo D7.

#### ■ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio. Sono altresì esenti:
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- I'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- I'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della crimi-
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma 'Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998, n. 407);
- le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34 (art. 1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- per l'intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti - Settore Internazionale – Ufficio Cooperazione Internazionale – un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

#### ■ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

#### ■ Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. REDDITI Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.

Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. REDDITI Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. REDDITI Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

# ■ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

La detrazione d'imposta riconosciuta in relazione ai lavori di recupero del patrimonio edilizio spetta a fronte delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recu-

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria:
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;

- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- interventi di bonifica dall'amianto;
- sistemazione a verde.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

- per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, il contribuente abbia trasmesso al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. Per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.

Non è necessario attestare mediante bonifico bancario:

- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo:
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga comunque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc.). Si consiglia, inoltre, di non utilizzare l'apposito modulo predisposto dalla banca o dall'ufficio postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi.

Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ricevute di pagamento dell'Ici; delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva all'AsI, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento. Per quanto riguarda gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, per i quali era previsto l'invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione preventiva di inizio lavori, si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa). In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni. Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione. In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

# ■ Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni

con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) possibile frune della detrazione del 19 per cento per le spese mediche sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA. La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione di cui al comma precedente ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico e che le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato. Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d'ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Si considerano sussidi tecnici ed informativi le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso all'informazione e alla cultura.

### 🖪 Spese sanitarie detraibili

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E25);
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- fino al 2018 acquisto di alimenti a fini medici speciali con esclusione di quelli destinati ai lattanti:
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna)

purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);

- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale:
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

#### Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei righi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. Ad esempio:

- per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopatici:
  - relative all'acquisto di medicinali, occorre conservare gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
- relative all'acquisto di alimenti a fini medici speciali occorre conservare la fattura o lo scontrino fiscale parlante oppure, integrazione sul documento di spesa del codice fiscale e attestazione del rivenditore dalla quale risulti la natura, la qualità e la quantità del prodotto venduto e la riconducibilità degli stessi tra gli alimenti indicati nella sezione A1 del registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 e che non sia destinato ai lattanti;
- relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l'apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute, intestate alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata. Nonché una certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;
- per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo, il certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione, il modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell'Irpef del soggetto affetto dalla malattia, le fatture, le ricevute fiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati, l'annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare. Se il soggetto non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto, conserva l'autocertificazione del soggetto affetto da patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla documentazione da conservare si rinvia alla circolare n. 7/E del 27 aprile 2018.

#### Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

#### 🗉 Spese sanitarie per persone con disabilità

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese soste
  - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
  - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella:
- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53)

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedite capacità motorie permanenti, ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori, devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992, o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro,

I certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, oltre ad accertare lo stato d'invalidità civile, sordità, cecità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti i requisiti per poter chiedere il contrassegno di parcheggio per disabili e se sono soddisfatti quelli richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli. Essi sono rilasciati in due distinte versioni. La prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione "Omissis" e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi (art. 8 della legge n. 449/1997, art. 30, comma 7, della legge 388/2000, art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000).

Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l'integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all'art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.

Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti (legge 3 aprile 2001, n.138) e dei sordi, (legge 26 maggio 1970, n. 381).

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- 1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;

3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione

La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico:
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'accesso nell'abitacolo della persona con disabilità;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima

Si precisa che per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione per le spese di acquisto di veicoli con obbligo di adattamento spetta sempreché il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna dei vicoli, per consentire al disabile di guidare. Invece, per i soggetti con impedite o ridotte capacità motorie, non titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l'accompagnamento del disabile.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);

motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

I non vedenti e i sordi non possono fruire della detrazione per l'acquisto di motoveicoli.

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m))

■ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni:
- b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le sequenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

# 2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il redditó dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2018, si fa riferimento al decreto 20 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l'anno 2018 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 7.500 euro.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

# 3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro

le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- Argentina Regno Unito Spagna Stati Uniti Venezuela Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia:
- Belgio Germania Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- Francia Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;
- Australia Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- Canada Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei sequenti importi: 12.000 dollari canadesi o l'equivalente in euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi "di sicurezza sociale" ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), o pensioni pubbliche esse sono tassabili esclusivamente in Canada;
- Svizzera Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dall'istituto italiano che le ha erogate. Le rendite corrisposte da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate, non devono essere dichiarate se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta dall'intermediario che le ha erogate.

#### 4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano (L. 30 novembre 1989, n. 398)

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

#### **■ Tabella Codici Regione**

_	
Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	80

Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

### 🔳 Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

A seguito della riforma della tassazione dei redditi di capitale introdotta con la legge di bilancio 2018, che ha previsto un periodo transitorio durante il quale si continua ad applicare il regime impositivo previgente, i redditi di fonte estera che concorrono alla formazione del reddito complessivo sono gli utili e gli altri proventi:

- prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e:
- derivanti da partecipazioni di natura qualificata, anche da partecipazioni in imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato;
- derivanti da partecipazione di natura non qualificata in imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relativi a partecipazioni qualificate e non qualificate in imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

L'importo da inserire è quello al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2018.

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato:
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione. Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 9. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

#### ■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate sia stata presentata

entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata. Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Tale denuncia di variazione colturale è sostituita – per taluni contribuenti – dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione colturale determini un aumento di

### TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)			ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI			
		fino a euro 15.000,00	23			23% sull'intero importo	
oltre euro	15.000,00	e fino a euro 28.000,00	27	3.450,00	+	27% parte eccedente	15.000,00
oltre euro	28.000,00	e fino a euro 55.000,00	38	6.960,00	+	38% parte eccedente	28.000,00
oltre euro	55.000,00	e fino a euro 75.000,00	41	17.220,00	+	41% parte eccedente	55.000,00
		oltre a euro 75.000,00	43	25.420,00	+	43% parte eccedente	75.000,00

#### TABELLA 2 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

RIGO	CODICE	DETRAZIONE (1)				
	1 (colonna 1)	<ul> <li>300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro</li> <li>150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro</li> </ul>				
E71	2 (colonna 1)	■ 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro				
	3 (colonna 1)	991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro				
E72 = 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro = 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro						
(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.						

### TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:

- a) 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
- b) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
- c) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (EURO)			
non superiore a euro 15.000	800 – ( <u>110 X reddito complessivo</u> ) <sup>(2) (3)</sup> 15.000			
da euro 15.001 a euro 29.000	690			
da euro 29.001 a euro 29.200	700			
da euro 29.201 a euro 34.700	710			
da euro 34.701 a euro 35.000	720			
da euro 35.001 a euro 35.100	710			
da euro 35.101 a euro 35.200	700			
da euro 35.201 a euro 40.000	690			
da euro 40.001 a euro 80.000	690 X ( <u>80.000 – reddito complessivo</u> ) 40.000			
oltre euro 80.000	0			

<sup>(1)</sup> Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

- (2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.
- (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

#### TABELLA 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di 950,00 euro.

Tale detrazione è sostituita da:

- 1.220,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- 1.150,00 euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- 1.420,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 1.550,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- 1.820,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

N. FIGLI	ETÀ FIGLI	IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO (DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)		
,	età inferiore a 3 anni	1220 x ( <u>95.000 – reddito complessivo</u> ) 95.000		
1	età non inferiore a 3 anni	950 x ( <u>95.000 – reddito complessivo</u> ) 95.000		
2	età inferiore a 3 anni	1220 x ( <u>110.000 – reddito complessivo</u> ) 110.000		
2	età non inferiore a 3 anni	950 x ( <u>110.000 – reddito complessivo</u> ) 110.000		
3	età inferiore a 3 anni	1220 x ( <u>125.000 – reddito complessivo</u> ) 125.000		
3	età non inferiore a 3 anni	950 x ( <u>125.000 – reddito complessivo</u> ) 125.000		
4	età inferiore a 3 anni	1.420 x ( <u>140.000 – reddito complessivo</u> ) 140.000		
4	età non inferiore a 3 anni	1.150 x ( <u>140.000 – reddito complessivo</u> ) 140.000		
5	età inferiore a 3 anni	1.420 x ( <u>155.000 – reddito complessivo</u> ) 155.000		
3	età non inferiore a 3 anni	1.150 x ( <u>155.000 – reddito complessivo</u> ) 155.000		
oltre 5		L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell'età).		

<sup>(1)</sup> Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

### TABELLA 5 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di 750,00 euro.

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni

# TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)				
non superiore a euro 8.000	1.880 (3)				
compreso tra euro 8.001 e 28.000	978 + <u>902 x (28.000 – reddito complessivo)</u> 20.000				
compreso tra euro 28.001 e 55.000	978 x <u>55.000 – reddito complessivo</u> 27.000				
oltre euro 55.000	0				

<sup>(1)</sup> Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

<sup>(2)</sup> Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio con disabilità.

<sup>(3)</sup> Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

<sup>(2)</sup> Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

<sup>(3)</sup> L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

# TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)			
non superiore a euro 8.000	1.880 <b>(3)</b>			
compreso tra euro 8.001 e 15.000	1.297 + 583 (15.000 – reddito complessivo) 7.000			
compreso tra euro 15.001 e 55.000	1.297 x 55.000 – reddito complessivo 40.000			
oltre euro 55.000	0			

- (1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
- (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
- (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

# TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)			
non superiore a euro 4.800	1.104			
compreso tra euro 4.801 e 55.000	1.104 x 55.000 – reddito complessivo 50.200			
oltre euro 55.000	0			

- (1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
- (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

#### TABELLA 9 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PAESI	ALIQUOTA MASSIMA	PAESI	ALIQUOTA MASSIMA
Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia,	10%	Malta	0-15% (4)
Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela		Mauritius	15-40% (5)
Algeria, Argentina, Arzebaijan, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio,		Georgia, Siria, Arabia Saudita	5-10% (6)
Bielorussia, Brasile, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador,	15%	Armenia	5-10% ( <sup>7</sup> )
Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia,		Oman	5-10% (8)
Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghisistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi,		Ghana, Lettonia	5-15% (°)
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna,		Islanda, Libano	5-15% (10)
Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia		Bielorussia, Slovenia	5-15% (11)
		Thailandia	15-20% (12)
Costa d'Avorio	15-18% (1)	Qatar San Marino e Stati Uniti	5-15% (13)
Emirati Arabi, Moldova	5-15% (²)	India, Pakistan	25%
Grecia	15-35% (³)	Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscalità internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi".

- (1) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (2) II 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.

  (4) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli
- (5) Il 40 per cento del l'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
  (e) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi
- (7) Il 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.
  (8) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.
- Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga o distribuisce i dividendi.
- (16) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.
- (11) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare
- (12) Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi
- Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

# TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ADU DUADI	OIAD	OLUMEA BIOGRAM	0.5	MONTOEDDAT	000	ONE MARRIEN 201
ABU DHABI	CIAD 144	GUINEA BISSAU		MONTSERRAT		SINT MAARTEN294
AFGHANISTAN	CILE015	GUINEA EQUATORIALE16		MOZAMBICO		SIRIA 065
AJMAN	CINA 016	GUYANA15		MYANMAR	. 083	SLOVACCA REPUBBLICA276
ALAND ISOLE	CIPRO 101		)34	NAMIBIA	. 206	SLOVENIA260
ALBANIA 087	CITTÀ DEL VATICANO	HEARD AND MCDONALD ISLAND 28		NAURU		SOMALIA066
ALGERIA003	CLIPPERTON		)35	NEPAL	- 1	SOUTH GEORGIAAND SOUTH SANDWICH. 283
AMERICAN SAMOA148	COCOS (KEELING) ISLAND 281	HONG KONG 10		NICARAGUA		SPAGNA067
ANDORRA	COLOMBIA017	INDIA 11		NIGER		SRI LANKA 085
ANGOLA133	COMORE, ISOLE	INDONESIA12		NIGERIA		ST. HELENA 254
ANGUILLA	CONGO 145	IRAN		NIUE		ST. VINCENTE E LE GRENADINE 196
ANTARTIDE	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL) 018	IRAQ03		NORFOLK ISLAND		STATI UNITI D'AMERICA069
ANTIGUA E BARBUDA 197	COOK ISOLE	IRLANDA 04		NORVEGIA	. 048	SUD SUDAN297
ARABIA SAUDITA005	COREA DEL NORD	102 1107	)41	NUOVA CALEDONIA	. 253	SUDAFRICANA REPUBBLICA 078
ARGENTINA006	COREA DEL SUD	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO . 25	-	NUOVA ZELANDA		SUDAN070
ARMENIA	COSTA D'AVORIO	ISRAELE	-	OMAN		SURINAM 124
ARUBA	COSTA RICA		202	PAESI BASSI		SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS . 286
ASCENSION	CROAZIA261	KAZAKISTAN20		PAKISTAN		
AUSTRALIA	CUBA	KENYA11	- 1	PALAU	. 216	SVEZIA
AUSTRIA	CURACAO296	KIRGHIZISTAN27		PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	'	SVIZZERA071
AZERBAIGIAN	DANIMARCA021	KIRIBATI19		PANAMA		SWAZILAND138
AZZORRE ISOLE234	DOMINICA		291	PAPUA NUOVA GUINEA		TAGIKISTAN272
BAHAMAS160	DOMINICANA (REPUBBLICA) 063	KUWAIT 12	- 1	PARAGUAY		TAIWAN 022
BAHRAIN169	DUBAI240	LAOS		PENON DE ALHUCEMAS		TANZANIA 057
BANGLADESH	ECUADOR		089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA		TERRITORI FRANCESI DEL SUD 183
BARBADOS118	EGITTO 023		258	PERÙ		TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO 245
BELGIO	ERITREA		95	PITCAIRN		THAILANDIA 072
BELIZE 198	ESTONIA257		)44	POLINESIA FRANCESE		TIMOR EST 287
BERMUDA	ETIOPIA		)45	POLONIA		TOGO 155
BERMUDA	FAEROER (ISOLE)	LIECHTENSTEIN	90 259	PORTOGALLO	. 055	TOKELAU236
BIELORUSSIA	FALKLAND (ISOLE)		92	PRINCIPATO DI MONACO		TONGA 162
BOLIVIA	FILIPPINE		)59	QATAR		TRINIDAD E TOBAGO 120
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA. 295	FINLANDIA	MACEDONIA27		RAS EL KAIMAH		TRISTAN DA CUNHA229
BOSNIA-ERZEGOVINA	FRANCIA	MADAGASCAR		REGNO UNITO		TUNISIA 075
BOTSWANA	FUIJAYRAH241		235	REUNION	. 247	TURCHIA 076
BOUVET ISLAND 280	GABON	MALAWI		ROMANIA		TURKMENISTAN273
BRASILE 011	GAMBIA164	MALAYSIA		RUANDA		TURKS E CAICOS (ISOLE)210
BRUNEI DARUSSALAM 125	GEORGIA	MALDIVE		RUSSIA (FEDERAZIONE DI)		TUVALU 193
BULGARIA	GERMANIA	MALI		SAHARA OCCIDENTALE		UCRAINA 263
BURKINA FASO 142	GHANA112	MALTA		SAINT KITTS E NEVIS		UGANDA 132
BURUNDI 025	GIAMAICA		203	SAINT LUCIA		UMM AL QAIWAIN244
CAMBOGIA	GIAPPONE	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE) 2		SAINT MARTIN SETTENTRIONALE		UNGHERIA
CAMERUN 119	GIBILTERRA 102	. ( /	107	SAINT-PIERRE E MIQUELON		
CAMPIONE D'ITALIA139	GIBUTI 113	MARSHALL (ISOLE)2	217	SALOMONE ISOLE		URUGUAY
CANADA013	GIORDANIA122	MARTINICA2		SALVADOR		UZBEKISTAN 271
CANARIE ISOLE 100	GOUGH228	MAURITANIA14		SAMOA		VANUATU121
CAPO VERDE 188	GRECIA	MAURITIUS12	28	SAINT BARTHELEMY	. 293	VENEZUELA 081
CAROLINE ISOLE256	GRENADA156	MAYOTTE22	226	SAN MARINO		VERGINI AMERICANE (ISOLE) 221
CAYMAN (ISOLE)211	GROENLANDIA200	MELILLA23	231	SAO TOME E PRINCIPE	. 187	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE) 249
CECA (REPUBBLICA)275	GUADALUPA214	MESSICO04	)46	SENEGAL		VIETNAM 062
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA) 143	GUAM154	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI). 2	215	SEYCHELLES	. 189	WAKE ISOLE 178
CEUTA246	GUATEMALA033	MIDWAY ISOLE17	177	SERBIA	. 289	WALLIS E FUTUNA218
CHAFARINAS230	GUAYANA FRANCESE 123	MOLDOVIA26	265	SHARJAH	. 243	YEMEN042
CHAGOS ISOLE255	GUERNSEY201	MONGOLIA11	110	SIERRA LEONE	. 153	ZAMBIA 058
CHRISTMAS ISLAND 282	GUINEA137	MONTENEGRO29	290	SINGAPORE	. 147	ZIMBABWE073
'		1				

# TABELLA 11 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2018".

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI NEL 2016, IL 1° GENNAIO 2017, NEL 2017 E IL 1° GENNAIO 2018 DA FUSIONI DI COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE	
01/01/2016	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368	RN	Ex Comune di MONTE COLOMBO	F476	
0.170.1720.10				Ex Comune di MONTESCUDO	F641	
01/01/2017	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PT	Ex Comune di ABETONE	A012	
01/01/2017	ABETOTIE OUTTOEN WO	IIIO7 0		Ex Comune di CUTIGLIANO	D235	
				Ex Comune di RAMPONIO VERNA	H171	
01/01/2017	ALTA VALLE INTELVI	M383	CO	Ex Comune di LANZO D'INTELVI	E444	
				Ex Comune di PELLIO INTELVI	G427	
				Ex Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO	F555	
01/01/2017	COLLI AL METAURO	M380	PU	Ex Comune di SALTARA	H721	
				Ex Comune di SERRUNGARINA	1670	
01/01/2017	MONTALCINO	M378	SI	Ex Comune di MONTALCINO	F402	
01/01/2017	MONTALOINO	IVISTO	OI .	Ex Comune di SAN GIOVANNI D'ASSO	H911	
01/01/2017	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377	PT	Ex Comune di SAN MARCELLO PISTOIESE	H980	
01/01/2017	SAN MARCELLO FITEGLIO	IVIST	FI	Ex Comune di PITEGLIO	G715	
				Ex Comune di BARCHI	A639	
01/01/2017	TERRE POVERESCUE	M379	PU	Ex Comune di ORCIANO DI PESARO	G089	
01/01/2017	TERRE ROVERESCHE	IVI379	PU	Ex Comune di PIAGGE	G537	
		Ex Comune di SAN GIORGIO DI PESARO	H886			
04/04/0047	VALEODNACE	Maga	МС	Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA	G637	
01/01/2017	VALFORNACE	M382	MC	Ex Comune di FIORDIMONTE	D609	
04/02/2017	CEDMIDE E EEL ONICA	ICOO	MAL	Ex Comune di SERMIDE	1632	
01/03/2017	SERMIDE E FELONICA	1632	MN	Ex Comune di FELONICA	D529	
				Ex Comune di CÀSOLE BRUZIO	B983	
				Ex Comune di PEDACE	G400	
05/05/2017	CASALI DEL MANCO	M385	CS	Ex Comune di SERRA PEDACE	1650	
				Ex Comune di SPEZZANO PICCOLO	1898	
				Ex Comune di TRENTA	L375	
				Ex Comune di CAMINATA	B479	
01/01/2018	ALTA VAL TIDONE	M386	PC	Ex Comune di NIBBIANO	F885	
				Ex Comune di PECORARA	G399	
04/04/0040	CACCANIC OPINICI A	14200	Δ1	Ex Comune di CASSANO SPINOLA	C005	
01/01/2018	CASSANO SPINOLA	M388	AL	Ex Comune di GAVAZZANA	D941	
				Ex Comune di CASASCO D'INTELVI	B942	
01/01/2018	CENTRO VALLE INTELVI	M394	CO	Ex Comune di CASTIGLIONE D'INTELVI	C299	
				Ex Comune di SAN FEDELE INTELVI	H830	
				Ex Comune di PIEVE DI CORIANO	G633	
01/01/2018	D18 BORGO MANTOVANO M396 MN Ex Comune di REVERE					
				Ex Comune di VILLA POMA	F804	

# TABELLA 12 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2019".

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI NEL 2016, IL 1° GENNAIO 2017, NEL 2017 E NEL 2018 DA FUSIONI DI COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE			
01/01/2016	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368	RN	Ex Comune di MONTE COLOMBO  Ex Comune di MONTESCUDO	F476 F641			
				Ex Comune di ABETONE	A012			
01/01/2017	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PT	Ex Comune di CUTIGLIANO	D235			
				Ex Comune di RAMPONIO VERNA	H171			
01/01/2017	ALTA VALLE INTELVI	M383	CO	Ex Comune di LANZO D'INTELVI	E444			
0 1/0 1/2011	/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	555		Ex Comune di PELLIO INTELVI	G427			
				Ex Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO	F555			
01/01/2017	COLLI AL METAURO	M380	PU	Ex Comune di SALTARA	H721			
				Ex Comune di SERRUNGARINA	1670			
				Ex Comune di MONTALCINO	F402			
01/01/2017	MONTALCINO	M378	SI	Ex Comune di SAN GIOVANNI D'ASSO	H911			
0.4/0.4/0.04=	0			Ex Comune di SAN MARCELLO PISTOIESE	H980			
01/01/2017	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377	PT	Ex Comune di PITEGLIO	G715			
				Ex Comune di BARCHI	A639			
04/04/0047	TERRE ROVEREGOUE	M070	DU	Ex Comune di ORCIANO DI PESARO	G089			
01/01/2017	TERRE ROVERESCHE	M379	PU	Ex Comune di PIAGGE	G537			
	Ex Comune di SAN GIORGIO DI PESARO							
04/04/0047	VALFORNACE	M382	MC	Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA	G637			
01/01/2017	VALFURNAGE	IVISOZ	MC	Ex Comune di FIORDIMONTE	D609			
01/03/2017	SEDMIDE E EEI ONICA	1632	MNI	Ex Comune di SERMIDE	1632			
01/03/2017	17 SERMIDE E FELONICA 1632 MN Ex Comune di FELONICA							
				Ex Comune di CÀSOLE BRUZIO	B983			
				Ex Comune di PEDACE	G400			
05/05/2017	CASALI DEL MANCO	M385	CS	Ex Comune di SERRA PEDACE	1650			
				Ex Comune di SPEZZANO PICCOLO	1898			
				Ex Comune di TRENTA	L375			
				Ex Comune di CAMINATA	B479			
01/01/2018	ALTA VAL TIDONE	M386	PC	Ex Comune di NIBBIANO	F885			
				Ex Comune di PECORARA	G399			
01/01/2018	CASSANO SPINOLA	M388	AL	Ex Comune di CASSANO SPINOLA	C005			
				Ex Comune di GAVAZZANA	D941			
				Ex Comune di CASASCO D'INTELVI	B942			
01/01/2018	CENTRO VALLE INTELVI	M394	CO	Ex Comune di CASTIGLIONE D'INTELVI	C299			
				Ex Comune di SAN FEDELE INTELVI	H830			
0.4/0.4/0.40	2020014117014110			Ex Comune di PIEVE DI CORIANO	G633			
01/01/2018	BORGO MANTOVANO	M396	MN	Ex Comune di REVERE	H248			
				Ex Comune di VILLA POMA	F804			
17/00/0040	DODGO VENETO	Ex Comune di SALETTO	H705					
17/02/2018	BORGO VENETO	M402	PD	Ex Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE	1226			
				Ex Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO	F091			
31/03/2018	CORIGLIANO ROSSANO	M403	CS	Ex Comune di POSSANO	D005			
				Ex Comune di ROSSANO	H579			

Manual   M		CODICI CATASTALI COMUNALI													
March   Marc		COMUNE	PROV.		COMUNE	PROV.		COMUNE	PROV.		COMUNE	PROV.		COMUNE	PROV.
Mary															
Mathematical	A004	ABBADIA CERRETO	LO		ALBAIRATE		A244	ALVITO	FR		ARCOLA		A497	AURANO	VB
March   Marc				1											
10				1											
The content of the				1											
100   100				1											
May				1											
10.   M.	1			1											
15   Marchison   15	A015			1			A256			A383	ARDESIO		A511		
100   100	1			1											
100   100	1														
May	1			1											
Mart				1											
March   Marc	1														
Mart				1											
May				1									A520		
March   Marc				1											
Mart				1											
Mart															
May	A033	ACQUAFORMOSA	CS	A161	ALBIGNASEGO	PD	A271	ANCONA	AN	A399	ARIANO IRPINO	AV	A108	AYMAVILLES	AO
May				1											
May															
Month   Mont				1											
Mary	A040	ACQUAPENDENTE	VT	A165	ALBISSOLA MARINA	SV	A278	ANDORA	SV	A405	ARIGNANO	TO	A529	AZZANO MELLA	BS
No.   Modern   Mode				1											
Month   Mont	1														
May				1											
Model   Mode	A045	ACQUASPARTA	TR	A175	ALBUZZANO	PV	A284	ANDRETTA	AV	A414	ARMENO	NO	A534	BACENO	VB
Mary				1											
May				1											
Math   Mathematical				1											
Mary	A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL	A180	ALES	OR	A290	ANGERA	VA	A421	ARNARA	FR	A540	BADIA CALAVENA	
March   Marc				1											
March   Marc				1											
Modern	1			1											
Modern	A055	ADELFIA		1	ALEZIO		A295	ANGROGNA		A430	AROSIO		A544		
May   Marie   May   May   May   Marie   May   May   Ma	1			1											
1959   1969	1														
Marcia				1											
MAIS APPRICE				1											
MASS   APRILOGIA   MA				1											
MAST   AMAZON   P.C   AMIS   ALIN   AMIS   ALIN   AMIS				1											
MASS   AGRICA   N. M.   MASS   ALJANO   M. M.   MASS   ALJANO   M. M.   MASS   ALJANO   M.   M.   M.   M.   M.   M.   M.   M				1	ALI' TERME										
ASSISTANCE   S. S. AST   ALCE ELCOLLE   AL   ALT   ANTILLO   ME   AMA   ASSESSO	A067		PC												
ADT   ADDINA				1											
APT   ALDINA   PT   ALP SUPERIORE   TO   ASS ALTRODOCO   RI   AMF   ARSOLI   RIN   AMF   ARSOLI   RIN   AMF   ARSOLI   RIN   AMF				1											
MATH   AGLIEPT				A199	ALICE SUPERIORE					A446	ARSOLI		A566		
SMS ALGENTU				1											
ANA				1											
APP   ADVINCELO   CR				1											
ASS   ARONNE	A076	AGNADELLO	CR	A206	ALLEGHE	BL	A321	ANZI	PZ	A452	ARVIER	AO	A569	BAGNOLO MELLA	
ADE   ADE ADDITION				1											
ASS AGORDO				1											
ASS   AGRA				1											
ABST AGRATE BRANZA  MB A216 ALMEND SAN DARTOLOMEO  BG A328 APRID  MC A460 ASCEA  SA ASSO BAWATO  AVA  ABBB AGRATE CONTURBIA  NO A217 ALMENNO SAN SALVATICNE  BG A330 APOLLOSA  BN A461 ASCIANO  APOLASA  APOLLOSA  BN A461 ASCIANO  APOLASA  APOLLOSA  BN A461 ASCIANO  APOLASA	A084	AGOSTA		1	ALLUVIONI PIOVERA	AL				A458			A578	BAGOLINO	BS
ABBB   AGRIET CONTURBIA   NO   A217   ALMENDO SAN SALVATORE   BG   A330   APPLILOSA   BN   A661   ASCIDANO   SI   A381   BALARDO   IM   A382   AGRIGENTO   A381   AGRICANO   A791   AGRICANO															
A898 AGRIGENTO AG A218 ALMESE TO A333 APPHANO GENTLE CO A829 AGRICANO AP ASSA BAIRO TO A846 AGROPOLI SA A200 ALONTE VI A332 APPHANO SULLA STRADA DEL VINO.  A867 AGROPOLI SA A200 ALONTE VI A324 APPHANO SULLA STRADA DEL VINO.  A868 AGUGLIARO VI AZ21 ALPETE TO A334 APPHONO SULLA STRADA DEL VINO.  A868 AGUGLIARO VI AZ22 ALPISKANO TO A335 APPHONNO DEL TRONTO AP A867 ASSIGLANO VI ASSA BALDICHERI D'ASTI AT A808 ALDOCHERI D'ASTI ALPETE TO A334 APPHONNO DEL TRONTO AP A867 ASSIGLANO VENETO VI ASSA BALDICHERI D'ASTI AT A808 ALDOCHERI D'ASTI AT ASSA BALDICHERI D'ASTI AT	1														
A926 AGUGLIANO   AN   M375 ALPAGO   BL   EPPANA DEFL   BZ   A564 ASCREA   RI   A587 BALANGERO   TO   A383 AGUGLIARO   VI   A221 ALPETTE   TO   A334 APPICNANO   MC   A465 ASIAGO   VI   A588 BALDISHER DYSTI   A17 A506 ACURZO   MB   A222 ALPIGNANO   TO   A335 APPICNANO DELTRONTO   AP   A467 ASIGLIANO VENETO   VI   A598 BALDISSERO CANAVESE   TO   A597 ADDIMINATION   A222 ALPIGNANO   TO   A335 APPICNANO DELTRONTO   AP   A467 ASIGLIANO VENETO   VI   A598 BALDISSERO CANAVESE   TO   A598 ADDIMINATION   A222 ALSERIO   CO   A335 APPICNANO DELTRONTO   AP   A467 ASIGLIANO VENETO   VI   A598 BALDISSERO DALBA   CN   A100 AGUELI   A22 ALSERIO   CO   A335 APRICALE   MR   A770 ASOLO   TV   A592 BALDISSERO DALBA   CN   A100 AGUELI   A240 AGUELI   A24	1														
A983         AGJIGLIARO         VI         A221         ALPETETE         TO         A334         APPIGNANO         MC         A485         ASIAGO         VI         A589         BALDICHIERI DASTI         AT           A006         ALCURZIO         MB         A222         ALFERIONO         TO         A335         APPIGNANO DEL TRONTO         AP         A467         ASIGLANO VERCELLESE         VC         A599         BALDISSERO TOMBA         CN           A098         ALDONE         EN         A224         ALSERIO         CO         A338         APRICALE         IM         A470         ASIGLA NOVERCELLESE         VC         A599         BALDISSERO TORIBA         CN           A100         ALEILI         AQ         M386         ALTA VALLE INTELVI         CO         A339         APRICALE         IM         A470         ASIGLA         MIN         A599         BALDISSERO TORIBAS         CN           A103         ALEILO CALABRO         CS         M383         ALTA VALLE INTELVI         CO         A340         APRICLIANO         CS         A473         ASSAGO         MI         A593         BALDISSERO TORINESE         TO           A103         ALEILO CALABRO         CS         M383         ALTAMILLA SARA         <	1						A332								
A096 ALCURZIO MB A222 ALPIGNANO TO A335 APPIGNANO DELTRONTO AP A667 ASIGLANO VENETO VI A500 BALDISSERO CANAVESE TO A097 ADDIMAGGIORE OR A223 ALSENO PC A337 APRICA SO A665 ASIGLANO VERCELLESE VC A509 BALDISSERO TO ALBA CN A098 ADDINE EN A224 ALSENIO CO A338 APRICALE III A470 ASOLA MIN A501 BALDISSERO TO ALBA CN A100 AELLI AA A0 M388 ALTA VALTIDONE PC A339 APRICENA FG A471 ASOLO TV A502 BALDISSERO TO RINESE TO A100 AELLI UD A225 ALTAVILA VALLE NTELVI CC A340 APRICENA FG A471 ASOLO TV A502 BALESTRATIO SV A101 AELLO DEL FRIULI UD A225 ALTAVILA NILLIAR BA A341 APRILIA LT A474 ASSEMINI CA A504 BALLABIO LC A101 AELLO DEL ERBATO AV A226 ALTAVILE TO TO A343 ADJUARA SA A475 ASSISI PG A507 BALLAO SU A105 AELLO CALBARO CE A228 ALTAVILLA INICIOA PA A344 ADJULA D'ARROSCIA III A A767 ASSOLO OR A509 BALLA CO A106 ALBANO CE A228 ALTAVILLA INICIOA PA A344 ADJULA D'ARROSCIA III A A767 ASSOLO OR A509 BALLA CO A109 ALTAVILLA INICIOA PA A348 ADJULIONIA AV A778 ASSOLO OR A500 BALLA CO A109 ALTAVILLA INICIOA PA A348 ADJULIONIA AV A778 ASSOLO OR A500 BALLA CO A109 ALTAVILLA SILENTINIA SA A348 ADJULIONIA AV A778 ASSOLO OR A500 BALLA CO C A509 BALLA CO A101 ALTAVILLA SILENTINIA SA A348 ADJULIONIA AV A778 ASSOLO OR A500 BALLA CO C A509 BALLA CO C A101 ALTAVILLA SILENTINIA SA A348 ADJULIONIA AV A778 ASSOLO OR A500 BALLAVILLO CO V C A109 ALTAVILLA SILENTINIA SA A350 ARADEO LE A480 ASINI OR A501 BALCOCO V C A109 ALTAVILLA SILENTINIA SA A350 ARADEO LE A480 ASINI OR A501 BALCOCO V C A109 ABANARI SE A111 ANDIE CO C A330 ALTIDONA FM A352 ARABIONO A AQ A111 ARIOLE III A A714 ADJI SILINO LO CA A504 BALVANO P C A460 ANDINO C C A505 BALVAIC SILINO V C A460 ATINA FR A511 BALDOCO V C A460 ATINA FR A511 ADDIA ANDINO C C A505 BALVAIC SILINO V C A460 ATINA FR A511 BALDOCO V C A460 ATINA FR A512 BALVANO P C A505 BALCOLA AL AL A111 ALDI SILINO C C A330 ALTIDONA C C A330 ATINO C C A330 AROCE FR A430 ATINO C C A340 ATINO C C A340 ATINO	1						V334								
A097 AIDOMAGGIORE OR A223 ALSENO PC A337 APRICA SO A466 ASIGLIANO VERCELLESE VC A588 BALDISSERO D'ALBA CN A698 ADONE EN A224 ALSENO CO A338 APRICALE IM A70 ASOLA MN A591 BALDISSERO TORNESE TO A100 AELLI AQ M366 ALTA VALL'I D'ONE PC A339 APRICALE IM A70 ASOLA MN A591 BALDISSERO TORNESE TO A102 AIELLO DEL FRULLI UD A25 ALTA VALLE INTELVI CO A340 APRICALANO CS A473 ASSAGO MI A593 BALESTRINO SV A103 ALELLO DEL FRULLI UD A25 ALTA VALLE INTELVI CO A340 APRICALANO CS A473 ASSAGO MI A593 BALESTRINO LC A594 BALLARIO LC															
A100 AIELLI AQ M386 ALTA VAL TIDONE PC A339 APRICENA FG A471 ASOLO TV A592 BALESTRATE PA A102 AIELLO CALABRO CS M388 ALTA VALLE NITELVI CO A340 APRIGLIANO CS A473 ASSAGO MI A593 BALESTRINO SV A103 AIELLO DEL FRIULI UD A225 ALTANUENA BA A341 APRIGLIANO CS A473 ASSAGO MI A593 BALESTRINO SV A103 AIELLO DEL SABATO AV A226 ALTARE SV A343 AQUARA SA A475 ASSIGI PG A597 BALLAO SU A104 AIELA CS M399 ALTAVALLE TN A344 AQUILA D'ARROSCIA IM A476 ASSO CO A599 BALME TO A106 ALENO CE A229 ALTAVILLA FINNA AV A346 AQUILEDA UD A477 ASSOLO OR A509 BALME TO A107 AILOCHE BI A229 ALTAVILLA FINNA AV A346 AQUILEDA UD A477 ASSOLO OR A509 BALME TO A108 AIRACA TO A227 ALTAVILLA MILICIA PA A347 AQUILONIA AV A478 ASSORO EN A601 BALVOCO VC A109 AIRASCA TO A227 ALTAVILLA MICHERRATO AL A348 AQUINO FR A479 ASTI AT A603 BALSORANO AQ A110 AIROCLA BN A230 ALTAVILLA SILENTINA SA A350 ARADEO LE A880 ASUNI OR A604 BALVANO PZ A111 AIROLE IM A231 ALTAVILLA SILENTINA SA A350 ARADEO LE A880 ASUNI OR A604 BALVANO PZ A113 AISONE C A233 ALTIDONA FM A355 ARBADEO AT A482 ATELA PZ A606 BANARI SS A113 AISONE C N A234 ALTILIA C S A354 ARBA NO N A248 ATELA PZ A606 BANARI SS A115 ALA CDEI SARDI SS A236 ALTISSIMO VI A358 ARBORIO VC A466 ATINA FR A612 BANZINO VB A116 ALA TN A235 ALTINO C CH A357 ARBORA OR A485 ATENA C C A466 BANARI FR A612 BANZINO VB A116 ALA TN A236 ALTIVOLE TV A359 ARBORIO VC A466 ATINA FR A612 BANZINO PZ A118 ALAGNA PV A339 ALTOCE N A360 ARCEDE TV A369 ARGENE BG A480 ATRINI SA A613 BAONE PZ A118 ALAGNA PV A339 ALTOCE N A360 ARCEDE TV A360 ARCEDE	1														
A102 AIELO CALABRO CS M388 ALTA VALLE INTELVI CO A340 APRIGLANO CS A473 ASSAGO MI A593 BALESTRINO SV A103 AIELO DEL FRUILI UD A225 ALTAMURA BA A341 APRILLA LT A474 ASSEMINI CA A594 BALLABIO LC A594 BALLAGIO LC															
A103 AIELLO DEL FRIULI UD A225 ALTAMURA BA A341 APRILIA LT A474 ASSEMINI CA A594 BALLABIO LC A101 AIELLO DEL SABATO AV A226 ALTAME SV A343 AQUARA SA A475 ASSISI PG A597 BALLAO SU A105 AIETA CS M349 ALTAMELE TN A344 AQUILEDA PAROSCIA IM A476 ASSO CO A399 BALME TO A106 AILANO CE A228 ALTAVILLA INPINA AV A346 AQUILEDA PAROSCIA IM A476 ASSO CO CO A399 BALME TO A106 AILANO CE A228 ALTAVILLA MINICA PA A347 AQUILEDA PA A347 AQUILEDA A477 ASSOLO CR A500 BALMUCCIA VC A107 ALOCHE BI A229 ALTAVILLA MINICA PA A347 AQUILEDA PA A347 AQUILEDA A478 ASSORO EN A501 BALCOCO VC A108 ALGORIA ALGO	1			1											
A101 AIELLO DEL SABATO AV A26 ALTARE SV A343 AQUARA SA A75 ASSISI PG A597 BALLAO SU A105 AIETA CS M349 ALTAVALLE TN A344 AQUILAD/ARROSCIA IM A76 ASSO CO A599 BALME TO A106 ALIANO CE A28 ALTAVILLA IRIPINA AV A346 AQUILEIA UD A477 ASSOLO CR A690 BALME TO A107 ALLOCHE BI A229 ALTAVILLA IRIPINA AV A346 AQUILEIA UD A477 ASSOLO CR A690 BALME TO A108 AIRASCA TO A227 ALTAVILLA SILENTINA SA A340 AQUINO FR A478 ASSORO EN A601 BALCOCO VC A109 AIRASCA TO A227 ALTAVILLA SILENTINA SA AQUINO FR A479 ASTI AT A603 BALSORANO AQ A110 AIROLA BN A330 ALTAVILLA SILENTINA SA AGO ARADEO LE A480 ASUNI OR A604 BALVANO PZ A111 AIROLE IM A231 ALTAVILLA VICENTINA VI A351 ARAGONA AG A481 ATELETA AQ A605 BALZOLA AL A112 AIRUNO LC A233 ALTIDONA FM A352 ARAMENGO AT A482 ATELLA PZ A606 BANARI SS A113 AISONE CN A234 ALTILIA CS A344 ARBA PN A484 ATENALUCANA SA A607 BANCHETTE TO A116 ALA TN A235 ALTINO CH A358 ARBORIO VC A486 ATINA FR A612 BANCHETTE TO A116 ALA TN A236 ALTINO CH A358 ARBORIO VC A486 ATINA FR A612 BANCHETTE TO A117 ALA DI STURA TO A237 ALTIVOLE TV A359 ARBUS SU A487 ATRANI SA A613 BANCHE PD A118 ALAGNA PV A338 ALTO CN A36 ARCDE TV A366 ARCEVIA AN A91 ATTIMIS UD A615 BARAGINO TR A614 BARADILI OR A119 ALAGNA PV A338 ALTO CN A366 ARCEVIA AN A91 ATTIMIS UD A615 BARAGINO TR A616 BARANELLO CR A121 ALANNO PE M399 ALTO SERMENZA VC A365 ARCEVIA AN A91 ATTIMIS UD A616 BARANELLO CR A121 ALANNO PE M399 ALTO SERMENZA VC A365 ARCEVIA AN A91 ATTIMIS UD A617 BARANELLO CR A122 ALASNO SV A40 ALTOMONTE CS A369 ARCEVIA AN A91 ATTIMIS UD A618 BARANELLO CR A123 ALASNO SV A40 ALTOMONTE CS A369 ARCEVIA AN A91 ATTIMIS UD A619 BARANELLO CR A124 ALBAN CD FRANCE CR A369 ALTOMONTE CS A369 ARCEVIA AN A91 ATTIMIS UD A619 BARANELLO CR A125 ALASNO SV A40 ALTOMONTE CS A369 ARCEVIA AN A91 ATTIMIS UD A619 BARANELLO CR A126 ALASNO SV A40 ALTOMONTE CS A369 ARCEVIA AN A91 ATTIMIS UD A619 BARANELLO CR A127 ALASNO SV A40 ALTOMONTE CS A369 ARCEVIA AN A91 AUGUSTA SR A620 BARAILLO CR A128 ALASNO SV A40 ALTOMONTE CS A369 ARCEVIA AN A93 AUGUSTA SR A620 BARAILLO CR	1														
A106 AILANO CE A228 ALTAVILLA RIPINA AV A346 AQUILEIA UD A477 ASSOLO OR A600 BALMUCCIA VC A107 AILOCHE BI A229 ALTAVILLA MILICIA PA A347 AQUILONIA AV A478 ASSORO EN A601 BALOCCO VC A109 AIRASCA TO A227 ALTAVILLA MICHICIA PA A348 AQUINO FR A479 ASTI AT A603 BALSORANO AQ A110 AIROLA BN A230 ALTAVILLA SLENTINA SA A350 ARADEO LE A480 ASUNI OR A604 BALVANO PZ A111 AIROLE IM A231 ALTAVILLA VICENTINA VI A351 ARAGONA AG A481 ATELETA AQ A605 BALZOLA AL A112 AIRUNO LC A233 ALTIDONA FM A352 ARAMENGO AT A482 ATELLA PZ A606 BANARI SS A113 AISONE CN A234 ALTILIA CS A354 ARBA PN A484 ATENALUCANA SA A607 BANDETTE TO A115 ALA DEI SARDI SS A236 ALTISSIMO VI A358 ARBORIO VC A486 ATINA FR A612 BANDI AVAILA PZ A117 ALA DI STURA TO A237 ALTIVOLE TV A359 ARBUS SU A487 ATRANI SA A613 BANDE PD A118 ALAGNA PV A238 ALTO CN A360 ARCADE TV A360 ARCADE TV A489 ATRIPALDA AV A616 BARAGIANO PZ A120 ALANNO PE M389 ALTO SEMENZA VC A366 ARCEVIA AN A491 ATRIPALDA TR A616 BARANICANO PC A121 ALANO DI PIAVE BL A239 ALTO SEMENZA VC A366 ARCEVIA AN A491 AUDITORE PU A619 BARASCO VA A122 ALASNO SV A240 ALTONONTE CS A367 ARCINIC CN A369 ARCIDOSSO GR A492 AUDITORE PU A619 BARASCO VA A124 ALBA CN M350 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA TN A370 ARCINAZZO ROMANO RM A494 AUGUSTA SR A621 BARATILI SA PAGRILI SAN PIETRO OR	1			1											
A107 AILOCHE BI A229 ALTAVILLA MILICIA PA A347 AQUILONIA AV A478 ASSORO EN A601 BALOCCO VC A109 AIRASCA TO A227 ALTAVILLA MONFERRATO AL A348 AQUINO FR A479 ASTI AT A603 BALSORANO AQ A110 AIROLA BN A230 ALTAVILLA SILENTINA SA A350 ARADEO LE A480 ASUNI OR A604 BALVANO PZ A111 AIROLE IM A231 ALTAVILLA VICENTINA VI A351 ARAGONA AG A481 ATELETA AQ A605 BALZOLA AL A112 AIRUNO LC A233 ALTIDONA FM A352 ARAMENGO AT A482 ATELLA PZ A606 BALVALA AL A112 AIRUNO LC A234 ALTILIA CS A354 ARBA PN A484 ATENA LUCANA SA A607 BANCHETTE TO A116 ALA DEI SARDI SS A236 ALTISSIMO CH A357 ARBOREA OR A485 ATENA CH A610 BANNIO ANZINO VI A358 ARBORIO VC A486 ATINA FR A612 BANZI BANZI PZ A118 ALAGNA PV A238 ALTO CN A237 ALTIVOLE TV A359 ARBUS SU A487 ATRANI SA A613 BAONE PD A118 ALAGNA PV A238 ALTO CN A360 ARCADE TV A488 ATRIPALDA VA A616 BARAGIAIO OR A119 ALAGNA VALSESIA VC M369 ALTO ERMENZA VC A366 ARCEVIA AN A491 ATTIMIS UD A617 BARANODI SCHIA NA A612 BARANOT SCHIA NA A613 ALAGNA PV A616 BARANIANO PE M369 ALTO SEMENZA VC A366 ARCEVIA AN A491 ATTIMIS UD A617 BARANOT SCHIA NA A618 BARANIATE MI A123 ALAGNA CD A240 ALTO RENDETENZA VC A366 ARCEVIA AN A491 AUDITORE PI A618 BARANIATE MI A123 ALAGNA CN A240 ALTOR SCHIA TO A369 ARCIDOSSO GR A492 ALTOR A94 AUDITORE PI A618 BARANIATE MI A123 ALAGNA CN M350 ALTOR NOTOR ARCIVIA NA A412 ALAGNA NA A491 AUDITORE PI A619 BARASSOO VA A612 ALAGNA NA A613 BARANIATE MI A123 ALAGNA CN M350 ALTOR NOTOR ARCIVIA NA A4124 ALBOR CN M350 ALTOR NOTOR ARCIVIA NA A414 AUDITORE PI A619 BARASSOO VA A616 BARANIATE MI A124 ALBA CN M350 ALTOR NOTOR ARCIVIA NA A4154 AUDITORE PI A619 BARASSOO VA A616 BARANIATE MI A124 ALBA CN M350 ALTOR NOTOR ARCIVIA NA A414 AUDITORE PI A619 BARASSOO VA A616 BARANIATE MI	1			1											
A109 AIRASCA TO A227 ALTAVILLA MONFERRATO AL A348 AQUINO FR A479 ASTI AT A603 BALSORANO AQ A10 AIROLA BN A230 ALTAVILLA SLENTINA SA A350 ARADEO LE A480 ASUNI OR A604 BALVANO PZ A111 AIROLE IM A231 ALTAVILLA VICENTINA VI A351 ARAGONA AG A481 ATELETA AQ A605 BALZOLA AL AL A112 AIRUNO LC A233 ALTIDONA FM A352 ARAMENGO AT A482 ATELLA PZ A606 BANARI SS A113 AISONE ON A234 ALTILIA CS A354 ARBA PN A484 ATENA LUCANA SA A607 BANCHETTE TO A116 ALA TN A235 ALTINO CH A357 ARBOREA OR A458 ATENA LUCANA SA A607 BANCHETTE TO A116 ALA DEI SARDI SS A236 ALTISSIMO VI A358 ARBORIO VC A486 ATINA FR A612 BANZI PZ A117 ALA DI STURA TO A237 ALTIVOLE TV A359 ARBUS SU A487 ATRANI SA A613 BAONE PD A118 ALAGNA PV A238 ALTO CN A360 ARCADE TV A360 ARCADE FR A489 ATRIPALDA AV A615 BARAGIANO PZ A119 ALAGNA VLSESIA VC M369 ALTO SERMENZA VC A366 ARCEVIA AN A491 ATTIMIS UD A617 BARANLO DI PLAVE BL A239 ALTO CNE A366 ARCEVIA AN A491 ATTIMIS UD A617 BARANLO DI CR A412 ALATRI FR A241 ALTOPASCIO LU A369 ARCIDOSSO GR A439 AUDITORE PU A618 BARARILLO CR A422 ALATRI FR A241 ALTOPASCIO LU A369 ARCIDOSSO GR A439 AUDITORE PU A618 BARARILLO R A421 ALTOPASCIO LU A369 ARCIDOSSO GR A439 AUDITORE PU A619 BARASSO VA A613 ABARTILI SAN PIETRO OR	1														
A110 AIROLA BN A230 ALTAVILLA SILENTINA SA A350 ARADEO LE A480 ASUNI OR A604 BALVANO PZ A111 AIROLE IM A231 ALTAVILLA VICENTINA VI A351 ARAGONA AG A481 ATELETA AQ A605 BALZOLA AL A112 AIRUNO LC A233 ALTIDONA FM A352 ARAMENGO AT A482 ATELLA PZ A606 BANARI SS A113 AISONE CN A234 ALTILIA CS A354 ARBA PN A484 ATENA LUCANA SA A607 BANCHETTE TO A116 ALA TN A235 ALTINO CH A357 ARBOREA OR A485 ATESA CH A610 BANNIO ANZINO VB A115 ALA DEI SARDI SS A236 ALTISSIMO VI A358 ARBORIO VC A486 ATINA FR A612 BANZI PZ A117 ALA DI STURA TO A237 ALTINOLE TV A359 ARBUS SU A487 ATENAL USANA FR A612 BANZI PZ A118 ALAGNA PV A238 ALTO CN A360 ARCADE TV A488 ATRIPALDA AV A615 BARAGIANO PZ A119 ALAGNA VALSESIA VC M369 ALTO RENO TERME BO A363 ARCE FR A489 ATRIPALDA AV A615 BARAGIANO PZ A120 ALANNO PE M389 ALTO SEMENZA VC A365 ARCENE BG A490 ATRIBLDA AV A615 BARAGIANO PZ A121 ALANO DI PIAVE BL A239 ALTO FONTE PA A366 ARCEVIA AN A491 ATIMIS UD A617 BARANDO TISCHIA NA A122 ALASNO SV A240 ALTOMONTE CS A367 ARCINI CH A492 ATENA A123 ALATRI FR A241 ALTOPASCIO LU A369 ARCIDOSSO GR A493 AUDITORE PU A619 BARASSOO VA A124 ALBA CN M350 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA TN A370 ARCINAZZO ROMANO RM A494 AUGUSTA SR A621 BARATILI SAN PIETRO OR	1			1											
A112 AIRUNO LC A233 ALTIDONA FM A352 ARAMENGO AT A482 ATELLA PZ A606 BANARI SS A113 AISONE CN A234 ALTILIA CS A354 ARBA PN A484 ATENALUCANA SA A607 BANCHETTE TO A116 ALA TN A235 ALTINO CH A357 ARBOREA OR A485 ATESSA CH A610 BANNIO ANZINO VB A115 ALA DEI SARDI SS A236 ALTISSIMO VI A358 ARBORIO VC A486 ATINA FR A612 BANZI PZ A117 ALA DI STURA TO A237 ALTIVOLE TV A359 ARBUS SU A487 ATRANI SA A613 BAONE PD A118 ALAGNA PV A238 ALTO CN A360 ARCADE TV A488 ATRI TE A614 BARADILI OR A119 ALAGNA VALSESIA VC M369 ALTO SERMENZA VC A365 ARCENE BG A469 ATTIGLIANO FR A615 BARAGIANO PZ A120 ALANNO PE M369 ALTO SERMENZA VC A366 ARCEVIA AN A491 ATTIMIS UD A617 BARANO D'ISCHIA NA A122 ALASSIO SV A240 ALTOMONTE CS A367 ARCHI CH A492 ATZARA NU A618 BARANIZTE MI A123 ALATRI FR A241 ALTOPASCIO LU A369 ARCINOZSO GR A493 AUDITORE PU A619 BARASCO VA A124 ALBA CN M350 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA TN A370 ARCINAZZO ROMANO RM A494 AUGUSTA SR A621 BARATILI SAN PIETRO OR				1											
A113 AISONE CN A234 ALTILIA CS A354 ARBA PN A484 ATENA LUCANA SA A607 BANCHETTE TO A116 ALA TN A235 ALTINO CH A357 ARBOREA OR A485 ATESSA CH A610 BANNIO ANZINO VB A115 ALA* DEI SARDI SS A236 ALTISSIMO VI A358 ARBORIO VC A486 ATINA FR A612 BANZI PZ A117 ALA DI STURA TO A237 ALTIVOLE TV A359 ARBUS SU A487 ATRANI SA A613 BAONE PD A118 ALAGNA PV A238 ALTO CN A360 ARCADE TV A488 ATRI TE A614 BARADILI OR A119 ALAGNA VC M369 ALTO RENO TERME BO A363 ARCE FR A489 ATRIPALDA AV A615 BARAGIANO PZ A120 ALANNO PE M389 ALTO SERMENZA VC A366 ARCEVIA BN A491 ATTIMIS UD A616 BARANELLO CB A121 ALANO DI PIAVE BL A239 ALTO FONTE PA A366 ARCEVIA AN A491 ATTIMIS UD A617 BARANO DI SCHIA NA A122 ALASSIO SV A240 ALTOMONTE CS A367 ARCHI CH A492 ATZARA NU A618 BARANIZTE MI A123 ALATRI FR A241 ALTOPASCIO LU A369 ARCIDOSSO GR A493 AUDITORE PU A619 BARASSO VA A124 ALBA CN M350 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA TN A370 ARCINAZZO ROMANO RM A494 AUGUSTA SR A621 BARATILI SAN PIETRO OR	1			1											
A116 ALA TN A235 ALTINO CH A357 ARBOREA OR A485 ATESSA CH A610 BANNIO ANZINO VB A115 ALA DEI SARDI SS A236 ALTISSIMO VI A358 ARBORIO VC A486 ATINA FR A612 BANZI PZ A117 ALA DI STURA TO A237 ALTIVOLE TV A359 ARBUS SU A487 ATRANI SA A613 BAONE PD A118 ALAGNA PV A238 ALTO C C N A360 ARCADE TV A488 ATRI TE A614 BARADILI OR A119 ALAGNA VALSESIA VC M369 ALTO RENO TERME BO A363 ARCE FR A489 ATRIPALDA AV A615 BARAGIANO PZ A120 ALANNO PE M389 ALTO SERMENZA VC A365 ARCENE BG A490 ATTIGLIANO TR A616 BARAGIANO PZ A121 ALANO DI PIAVE BL A239 ALTO FONTE PA A366 ARCEVIA AN A491 ATTIMIS UD A617 BARANO DISCHIA NA A122 ALASSIO SV A240 ALTOMONTE CS A367 ARCHI CH A492 ATZARA NU A618 BARANIZTE MI A123 ALATRI FR A241 ALTOPASCIO LU A369 ARCIDOSSO GR A493 AUDITORE PU A619 BARASSOO VA A124 ALBA CN M350 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA TN A370 ARCINAZZO ROMANO RM A494 AUGUSTA SR A621 BARATILI SAN PIETRO OR				1											
A115 ALA" DEI SARDI SS A236 ALTISSIMO VI A358 ARBORIO VC A486 ATINA FR A612 BANZI PZ A117 ALA DI STURA TO A237 ALTIVOLE TV A359 ARBUS SU A487 ATRANI SA A613 BAONE PD A118 ALAGNA AVALSESIA VC M399 ALTO CRON TERME BO A363 ARCE FR A488 ATRIPALDA VA A615 BARAGIANO PZ A120 ALANNO PE M389 ALTO SERMENZA VC A365 ARCENE BG A490 ATTIGLIANO TR A616 BARAGIANO PZ A121 ALANO DI PIAVE BL A239 ALTO FONTE PA A366 ARCEVIA AN A491 ATTIMIS UD A617 BARANO DISCHIA NA A122 ALASSIO SV A240 ALTOMONTE CS A367 ARCHI CH A492 ATZARA NU A618 BARANZATE MI A123 ALATRI FR A241 ALTOPASCIO LU A369 ARCIDOSSO GR A493 AUDITORE PU A619 BARASSO VA A124 ALBA CN M350 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA TN A370 ARCINAZZO ROMANO RM A494 AUGUSTA SR A621 BARATILI SAN PIETRO OR				1											
A118 ALAGNA PV A238 ALTO CN A360 ARCADE TV A488 ATRI TE A614 BARADILI OR A119 ALAGNA VALSESIA VC M369 ALTO RENME BO A363 ARCE FR A489 ATRIPALDA AV A615 BARAGIANO PZ A120 ALANNO PE M389 ALTO SERMENZA VC A365 ARCENE BG A490 ATTIGLIANO TR A616 BARANELLO CB A121 ALANO DI PIAVE BL A239 ALTOFONTE PA A366 ARCEVIA AN A491 ATTIMIS UD A617 BARANO DISCHIA NA A122 ALASSIO SV A240 ALTOMONTE CS A367 ARCHI CH A492 ATZARA NU A618 BARANEZTE MII A123 ALATRI FR A241 ALTOPASCIO LU A369 ARCIDOSSO GR A493 AUDITORE PU A619 BARASSO VA A124 ALBA CN M350 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA TN A370 ARCINAZZO ROMANO RM A494 AUGUSTA SR A621 BARANIZI SR OR	1	ALA' DEI SARDI	SS	A236	ALTISSIMO	VI		ARBORIO	VC			FR		BANZI	PZ
A119 ALAGNA VALSESIA VC M369 ALTO RENO TERME BO A363 ARCE FR A489 ATRIPALDA AV A615 BARAGIANO PZ A120 ALANNO PE M389 ALTO SERMENZA VC A365 ARCENE BG A490 ATTIGLIANO TR A616 BARANELLO CB A121 ALANO DI PIAVE BL A239 ALTO FONTE PA A366 ARCEVIA AN A491 ATTIMIS UD A617 BARANO DISCHIA NA A122 ALASSIO SV A240 ALTOMONTE CS A367 ARCHI CH A492 ATZARA NU A618 BARANZATE MII A123 ALATRI FR A241 ALTOPASCIO LU A369 ARCIDOSSO GR A493 AUDITORE PU A619 BARASSO VA A124 ALBA CN M350 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA TN A370 ARCINAZZO ROMANO RM A494 AUGUSTA SR A621 BARATILI SAN PIETRO OR	1														
A120 ALANNO PE M389 ALTO SERMENZA VC A365 ARCENE BG A490 ATTIGLIANO TR A616 BARANELLO CB A121 ALANO DI PIAVE BL A239 ALTO FONTE PA A366 ARCEVIA AN A491 ATTIMIS UD A617 BARANO DISCHIA NA A122 ALASSIO SV A240 ALTOMONTE CS A367 ARCHI CH A492 ATZARA NU A123 ALATRI FR A241 ALTOPASCIO LU A369 ARCIDOSSO GR A493 AUDITORE PU A619 BARASSO VA A124 ALBA CN M350 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA TN A370 ARCINAZZO ROMANO RM A494 AUGUSTA SR A621 BARATILI SAN PIETRO OR															
A121 ALANO DI PIAVE BL A239 ALTOFONTE PA A366 ARCEVIA AN A491 ATTIMIS UD A617 BARANO DI SCHIA NA A122 ALASSIO SV A240 ALTOMONTE CS A367 ARCHI CH A492 ATZARA NU A618 BARANO DI SCHIA NA A123 ALATRI FR A241 ALTOPASCIO LU A369 ARCIDOSSO GR A493 AUDITORE PU A619 BARASSO VA A124 ALBA CN M350 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA TN A370 ARCINAZZO ROMANO RM A494 AUGUSTA SR A621 BARATILI SAN PIETRO OR	1			1											
A123 ALATRI FR A241 ALTOPASCIO LU A369 ARCIDOSSO GR A493 AUDITORE PU A619 BARASSO VA A124 ALBA CN M350 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA TN A370 ARCINAZZO ROMANO RM A494 AUGUSTA SR A621 BARATILI SAN PIETRO OR	A121	ALANO DI PIAVE	BL		ALTOFONTE	PA	A366	ARCEVIA	AN	A491	ATTIMIS	UD	A617	BARANO D'ISCHIA	NA
A124 ALBA CN M350 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA TN A370 ARCINAZZO ROMANO RM A494 AUGUSTA SR A621 BARATILI SAN PIETRO OR															
	1														
	1														

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
1	BARBARA	AN	A759	BELLUSCO BELMONTE CALARRO	MB	A896	BIVONA	AG	B018	BORGOMALE	CN	B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL
1	BARBARANO MOSSANO BARBARANO ROMANO	VI VT	A762 A763	BELMONTE CALABRO BELMONTE CASTELLO	CS FR	A897 A898	BIVONGI BIZZARONE	RC CO	B019 B020	BORGOMANERO BORGOMARO	NO IM	B180 B181	BRINDISI BRINDISI MONTAGNA	BR PZ
A629	BARBARESCO	CN	A761	BELMONTE DEL SANNIO	IS	A902	BLEGGIO SUPERIORE	TN	B021	BORGOMASINO	TO	B182	BRINZIO	VA
A630	BARBARIGA	BS	A765	BELMONTE IN SABINA	RI	A903	BLELLO	BG	M370	BORGOMEZZAVALLE	VB	B183	BRIONA	NO
A631 A632	BARBATA BARBERINO DI MUGELLO	BG FI	A764 A760	BELMONTE MEZZAGNO BELMONTE PICENO	PA FM	A857 A904	BLERA BLESSAGNO	VT CO	B024 B025	BORGONE SUSA BORGONOVO VAL TIDONE	TO PC	B184 B187	BRIONE BRIOSCO	BS MB
A633	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	A766	BELPASSO	CT	A905	BLEVIO	co	B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	B188	BRISIGHELLA	RA
A634	BARBIANELLO	PV	A768	BELSITO	CS	M268	BLUFI	PA	B030	BORGORATTO MORMOROLO	PV	B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA
A635	BARBIANO .BARBIAN.	BZ	A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	A906	BOARA PISANI	PD	B031	BORGORICCO	PD	B192	BRISSOGNE	AO
A637 A638	BARBONA BARCELLONA POZZO DI GOTTO	PD ME	A774 A773	BELVEDERE LANGHE BELVEDERE MARITTIMO	CN CS	A909 A910	BOBBIO BOBBIO PELLICE	PC TO	B008 B040	BORGOROSE BORGOSATOLLO	RI BS	B193 B194	BRITTOLI BRIVIO	PE LC
A640	BARCIS	PN	A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN	A911	BOCA	NO	B041	BORGOSESIA	VC	B195	BROCCOSTELLA	FR
A643	BARD	AO	A770	BELVEGLIO	AT	A912	BOCCHIGLIERO	CS	B048	BORMIDA	SV	B196	BROGLIANO	VI
A645 A646	BARDELLO BARDI	VA PR	A776 A777	BELVI' BEMA	NU SO	A914 A916	BOCCIOLETO BOCENAGO	VC TN	B049 B051	BORMIO BORNASCO	SO PV	B197 B198	BROGNATURO BROLO	VV ME
A647	BARDINETO	SV	A778	BENE LARIO	CO	A918	BODIO LOMNAGO	VA	B054	BORNO	BS	B200	BRONDELLO	CN
A650	BARDOLINO	VR	A779	BENE VAGIENNA	CN	A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	B055	BORONEDDU	OR	B201	BRONI	PV
A651	BARDONECCHIA	TO	A780	BENESTARE	RC	A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	B056	BORORE	NU	B202	BRONTE BRONZOU	CT
1	BAREGGIO BARENGO	MI NO	A781 A782	BENETUTTI BENEVELLO	SS CN	A922 A925	BOGLIASCO BOGNANCO	GE VB	B057 B058	BORRELLO BORRIANA	CH BI	B203 B204	BRONZOLO .BRANZOLL. BROSSASCO	BZ CN
	BARESSA	OR	A783	BENEVENTO	BN	A929	BOGOGNO	NO	B061	BORSO DEL GRAPPA	TV	B205	BROSSO	TO
	BARETE	AQ	A784	BENNA	BI	A931	BOISSANO	SV	B062	BORTIGALI	NU	B207	BROVELLO-CARPUGNINO	VB
	BARGA BARGAGLI	LU GE	A785 A786	BENTIVOGLIO BERBENNO	BO BG	A930 A932	BOJANO BOLANO	CB SP	B063 B064	BORTIGIADAS BORUTTA	SS SS	B209 B212	BROZOLO BRUGHERIO	TO MB
	BARGE	CN	A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO	A937	BOLGARE	BG	B067	BORZONASCA	GE	B213	BRUGINE	PD
A661	BARGHE	BS	A788	BERCETO	PR	A940	BOLLATE	MI	B068	BOSA	OR	B214	BRUGNATO	SP
	BARI	BA	A789	BERCHIDDA	SS	A941	BOLLENGO	TO	B069	BOSARO	RO	B215	BRUGNERA	PN
	BARI SARDO BARIANO	NU BG	A791 A792	BEREGAZZO CON FIGLIARO BEREGUARDO	CO PV	A944 A945	BOLOGNA BOLOGNANO	BO PE	B070 B073	BOSCHI SANT'ANNA BOSCO CHIESANUOVA	VR VR	B216 B217	BRUINO BRUMANO	TO BG
	BARICELLA	ВО	A793	BERGAMASCO	AL	A946	BOLOGNETTA	PA	B071	BOSCO MARENGO	AL	B218	BRUNATE	CO
	BARILE	PZ	A794	BERGAMO	BG	A947	BOLOGNOLA	MC	B075	BOSCONERO	TO	B219	BRUNELLO	VA
	BARISCIANO BARLASSINA	AQ MB	A795 A796	BERGANTINO BERGEGGI	RO SV	A948 A949	BOLOTANA BOLSENA	NU VT	B076 B077	BOSCOREALE BOSCOTRECASE	NA NA	B220 B221	BRUNICO .BRUNECK. BRUNO	BZ AT
	BARLETTA	BT	A796 A798	BERGOLO	CN	A949 A950	BOLTIERE	BG	B077	BOSIA	CN	B223	BRUSAPORTO	BG
A670	BARNI	CO	A799	BERLINGO	BS	A952	BOLZANO .BOZEN.	BZ	B080	BOSIO	AL	B225	BRUSASCO	TO
	BAROLO BARONE CANAVESE	CN TO	A801 A802	BERNALDA BERNAREGGIO	MT MB	A953 A954	BOLZANO NOVARESE BOLZANO VICENTINO	NO VI	B081 B082	BOSISIO PARINI BOSNASCO	LC PV	B227 B228	BRUSCIANO BRUSIMPIANO	NA VA
1	BARONISSI	SA	A802 A804	BERNATE TICINO	MI	A954 A955	BOLZANO VICENTINO BOMARZO	VI VT	B082 B083	BOSSICO	BG	B228 B229	BRUSNENGO	VA BI
1	BARRAFRANCA	EN	A805	BERNEZZO	CN	A956	BOMBA	CH	B084	BOSSOLASCO	CN	B230	BRUSSON	AO
1	BARRALI	SU	A806	BERRA	FE	A957	BOMPENSIERE	CL	B085	BOTRICELLO	CZ	B232	BRUZOLO	TO
A678 A681	BARREA BARUMINI	AQ SU	A809 A810	BERTINORO BERTIOLO	FC UD	A958 A959	BOMPIETRO BOMPORTO	PA MO	B086 B088	BOTRUGNO BOTTANUCO	LE BG	B234 B235	BRUZZANO ZEFFIRIO BUBBIANO	RC MI
1	BARZAGO	LC	A811	BERTONICO	LO	A960	BONARCADO	OR	B091	BOTTICINO	BS	B236	BUBBIO	AT
1	BARZANA	BG	A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT	A961	BONASSOLA	SP	B094	BOTTIDDA	SS	B237	BUCCHERI	SR
1	BARZANO'	LC	A813	BERZANO DI TORTONA	AL	A963	BONATE SOPRA	BG	B097	BOVA	RC	B238	BUCCHIANICO	CH
1	BARZIO BASALUZZO	LC AL	A816 A817	BERZO DEMO BERZO INFERIORE	BS BS	A962 A964	BONATE SOTTO BONAVIGO	BG VR	B099 B098	BOVA MARINA BOVALINO	RC RC	B239 B240	BUCCIANO BUCCINASCO	BN MI
1	BASCAPE'	PV	A815	BERZO SAN FERMO	BG	A965	BONDENO	FE	B100	BOVEGNO	BS	B242	BUCCINO	SA
A691	BASCHI	TR	A818	BESANA IN BRIANZA	MB	A968	BONDONE	TN	B101	BOVES	CN	B243	BUCINE	AR
1	BASCIANO BASELGA DI PINE'	TE TN	A819 A820	BESANO BESATE	VA MI	A970 A971	BONEA BONEFRO	BN CB	B102 A720	BOVEZZO BOVILLE ERNICA	BS FR	B246 B247	BUDDUSO' BUDOIA	SS PN
1	BASELICE	BN	A821	BESENELLO	TN	A972	BONEMERSE	CR	B104	BOVINO	FG	B248	BUDONI	SS
A697	BASIANO	MI	A823	BESENZONE	PC	A973	BONIFATI	cs	B105	BOVISIO-MASCIAGO	MB	B249	BUDRIO	BO
	BASICO'	ME	A825	BESNATE	VA	A975	BONITO BONNANARO	AV	B106	BOVOLENTA	PD	B250	BUGGERRU	SU PT
	BASIGLIO BASILIANO	MI UD	A826 A827	BESOZZO BESSUDE	VA SS	A976 A977	BONO	SS SS	B107 B109	BOVOLONE BOZZOLE	VR AL	B251 B255	BUGGIANO BUGLIO IN MONTE	SO SO
1	BASSANO BRESCIANO	BS	A831	BETTOLA	PC	A978	BONORVA	SS	B110	BOZZOLO	MN	B256	BUGNARA	AQ
1	BASSANO DEL GRAPPA	VI	l .	BETTONA	PG	A979	BONVICINO	CN	B111	BRA	CN	B258	BUGUGGIATE	VA
A706 A704	BASSANO IN TEVERINA BASSANO ROMANO	VT VT	A834 A835	BEURA-CARDEZZA BEVAGNA	VB PG	A981 A982	BORBONA BORCA DI CADORE	RI BL	B112 B114	BRACCA BRACCIANO	BG RM	B259 B261	BUJA BULCIAGO	UD LC
A707	BASSIANO	LT	A836	BEVERINO	SP	A983	BORDANO	UD	B115	BRACIGLIANO	SA	B262	BULGAROGRASSO	CO
1	BASSIGNANA	AL	A837	BEVILACQUA	VR	A984	BORDIGHERA	IM	B116	BRAIES .PRAGS.	BZ	B264	BULTEI	SS
1	BASTIA MONDOVI' BASTIA UMBRA	CN PG	A841 A842	BIANCAVILLA BIANCHI	CT	A986 A987	BORDOLANO BORE	CR PR	B117 B118	BRALLO DI PREGOLA BRANCALEONE	PV RC	B265 B266	BULZI BUONABITACOLO	SS SA
	BASTIDA PANCARANA	PV	A843	BIANCO	CS RC	A988	BORETTO	RE	B120	BRANDICO	BS	B267	BUONALBERGO	BN
A713	BASTIGLIA	MO	A844	BIANDRATE	NO	A989	BORGARELLO	PV	B121	BRANDIZZO	TO	B269	BUONCONVENTO	SI
1	BATTAGLIA TERME	PD	A845	BIANDRONNO	VA	A990	BORGARO TORINESE	TO	B123	BRANZI	BG	B270	BUONVICINO BURACO DI MOI CORA	CS
	BATTIFOLLO BATTIPAGLIA	CN SA	A846 A847	BIANZANO BIANZE'	BG VC	A991 A993	BORGETTO BORGHETTO D'ARROSCIA	PA IM	B124 B126	BRAONE BREBBIA	BS VA	B272 B274	BURAGO DI MOLGORA BURCEI	MB SU
1	BATTUDA	PV	A848	BIANZONE	SO	A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL	B128	BREDA DI PIAVE	TV	B275	BURGIO	AG
	BAUCINA	PA	A849	BIASSONO	MB	A992	BORGHETTO DI VARA	SP	B131	BREGANO	VA	B276	BURGOS	SS
1	BAULADU BAUNEI	OR NU	A850 A851	BIBBIANO BIBBIENA	RE AR	A995 A999	BORGHETTO LODIGIANO BORGHETTO SANTO SPIRITO	LO SV	B132 B134	BREGANZE BREGNANO	VI	B278 B279	BURIASCO BUROLO	TO TO
	BAVENO	VB	A852	BIBBONA	LI	B001	BORGHI	FC	B137	BREMBATE	BG	B280	BURONZO	VC
	BEDERO VALCUVIA	VA	A853	BIBIANA	TO	B002	BORGIA	CZ	B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	B281	BUSACHI	OR
	BEDIZZOLE BEDOLLO	BS TN	A854	BICCARI	FG	B003 B005	BORGIALLO BORGIO VEREZZI	TO SV	B141 B142	BREMBIO BREME	LO PV	B282 B284	BUSALLA	GE TO
	BEDOLLO BEDONIA	TN PR	A855 A856	BICINICCO BIDONI'	UD OR	B005 B007	BORGIO VEREZZI BORGO A MOZZANO	SV LU	B142 B143	BREME BRENDOLA	VI	B284 B285	BUSANO BUSCA	CN
	BEDULITA	BG	A859	BIELLA	BI	M352	BORGO CHIESE	TN	B144	BRENNA	CO	B286	BUSCATE	MI
	BEE	VB	A861	BIENNO	BS	B009	BORGO D'ALE	VC	B145	BRENNERO .BRENNER.	BZ	B287	BUSCEMI	SR
1	BEINASCO BEINETTE	TO CN	A863 A864	BIENO BIENTINA	TN Pl	B010 M353	BORGO DI TERZO BORGO LARES	BG TN	B149 B150	BRENO BRENTA	BS VA	B288 B289	BUSETO PALIZZOLO BUSNAGO	TP MB
1	BELCASTRO	CZ	A866	BIGARELLO	MN	M396	BORGO MANTOVANO	MN	B152	BRENTINO BELLUNO	VR	B292	BUSSERO	MI
1	BELFIORE	VR	A870	BINAGO	CO	B026	BORGO PACE	PU	B153	BRENTONICO	TN	B293	BUSSETO	PR
1	BELFORTE ALL'ISAURO BELFORTE DEL CHIENTI	PU MC	A872 A874	BINASCO BINETTO	MI BA	B028 B033	BORGO PRIOLO BORGO SAN DALMAZZO	PV CN	B154 B156	BRENZONE SUL GARDA BRESCELLO	VR RE	B294 B295	BUSSI SUL TIRINO BUSSO	PE CB
1	BELFORTE DEL CHIENTI BELFORTE MONFERRATO	AL.	A874 A876	BIOGLIO	BA BI	B035	BORGO SAN DALMAZZO BORGO SAN GIACOMO	BS	B150	BRESCIA	BS	B295 B296	BUSSOLENGO	VR
1	BELGIOIOSO	PV	A877	BIONAZ	AO	B017	BORGO SAN GIOVANNI	LO	B158	BRESIMO	TN	B297	BUSSOLENO	TO
A742	BELGIRATE	VB	A878	BIONE	BS	B036	BORGO SAN LORENZO	FI	B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	B300	BUSTO ARSIZIO	VA
1	BELLA BELLAGIO	PZ CO	A880 A881	BIRORI BISACCIA	NU AV	B037 B038	BORGO SAN MARTINO BORGO SAN SIRO	AL PV	B160 B161	BRESSANONE .BRIXEN. BRESSANVIDO	BZ VI	B301 B302	BUSTO GAROLFO BUTERA	MI CL
1	BELLANO	LC	A882	BISACQUINO	PA PA	B043	BORGO TICINO	NO NO	B162	BRESSO	MI	B302	BUTI	PI
A746	BELLANTE	TE	A883	BISCEGLIE	BT	B044	BORGO TOSSIGNANO	во	B165	BREZ	TN	B304	BUTTAPIETRA	VR
A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN pm	A884	BISEGNA	AQ TE	B042	BORGO VAL DI TARO	PR TN	B166	BREZZO DI BEDERO	VA	B305	BUTTIGLIERA ALTA	TO
	BELLEGRA BELLINO	RM CN	A885 A887	BISENTI BISIGNANO	TE CS	B006 A996	BORGO VALSUGANA BORGO VELINO	TN RI	B167 B169	BRIAGLIA BRIATICO	CN VV	B306 B309	BUTTIGLIERA D'ASTI BUTTRIO	AT UD
1	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	A889	BISTAGNO	AL	M402	BORGO VENETO	PD	B171	BRICHERASIO	TO	B320	CA' D'ANDREA	CR
A751		NO	A891	BISUSCHIO	VA	B046	BORGO VERCELLI	VC	B172	BRIENNO	CO	B311	CABELLA LIGURE	AL
A752	BELLINZAGO NOVARESE		l .				DODGO 1 (ID			DELICATE AND A			0.101175	
A752 M294	BELLIZZI	SA	A892	BITETTO	BA BA	M340 B015	BORGO VIRGILIO BORGOFRANCO D'IVREA	MN TO	B173 B175	BRIENZA BRIGA ALTA	PZ CN	B313 B314	CABIATE CABRAS	CO OR
A752 M294 A755			l .		BA BA BA	M340 B015 B013	BORGO VIRGILIO BORGOFRANCO D'IVREA BORGOFRANCO SUL PO	MN TO MN	B175	BRIGA ALTA BRIGA NOVARESE	PZ CN NO	B313 B314 B315	CABIATE CABRAS CACCAMO	CO OR PA

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
1	CADEGLIANO-VICONAGO	VA	B469	CAMERANO CASASCO	AT	B598	CANEVA	PN	B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ	B860	CASAGIOVE	CE
B328 B332	CADELBOSCO DI SOPRA CADEO	RE PC	B471 B472	CAMERATA CORNELLO CAMERATA NUOVA	BG RM	B599 B602	CANEVINO CANICATTI'	PV AG	B726 B727	CARASCO CARASSAI	GE AP	B870 B872	CASAL CERMELLI CASAL DI PRINCIPE	AL CE
B335	CADERZONE TERME	TN	B470	CAMERATA PICENA	AN	B603	CANICATTINI BAGNI	SR	B729	CARATE BRIANZA	MB	B895	CASAL VELINO	SA
B345	CADONEGHE	PD	B473	CAMERI	NO	B604	CANINO	VT	B730	CARATE URIO	CO	B861	CASALANGUIDA	CH
B346 B347	CADORAGO CADREZZATE	CO VA	B474 B476	CAMERINO CAMEROTA	MC SA	B605 B606	CANISCHIO CANISTRO	TO AQ	B731 B732	CARAVAGGIO CARAVATE	BG VA	B862 B864	CASALATTICO CASALBELTRAME	FR NO
B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV	B477	CAMIGLIANO	CE	B607	CANNA	CS	B733	CARAVINO	TO	B865	CASALBORDINO	CH
B350	CAFASSE	TO	B481	CAMINI	RC	B608	CANNALONGA	SA	B734	CARAVONICA	IM	B866	CASALBORE	AV
B351	CAGGIANO	SA	B482	CAMINO AL TACLIAMENTO	AL	B609	CANNARA CANNERO DIVIERA	PG VD	B735	CARBOGNANO	VT	B867	CASALBORGONE	TO
B352 B354	CAGLI CAGLIARI	PU CA	B483 B484	CAMINO AL TAGLIAMENTO CAMISANO	UD CR	B610 B613	CANNERO RIVIERA CANNETO PAVESE	VB PV	B741 B740	CARBONARA AL TICINO CARBONARA DI NOLA	PV NA	B868 B869	CASALBUONO CASALBUTTANO ED UNITI	SA CR
B355	CAGLIO	CO	B485	CAMISANO VICENTINO	VI	B612	CANNETO SULL'OGLIO	MN	B739	CARBONARA DI PO	MN	B871	CASALCIPRANO	СВ
B358	CAGNANO AMITERNO	AQ	B486	CAMMARATA	AG	B615	CANNOBIO	VB	B736	CARBONARA SCRIVIA	AL	B873	CASALDUNI	BN
B357 B359	CAGNANO VARANO CAGNO	FG CO	B489 B490	CAMO CAMOGLI	CN GE	B616 B617	CANNOLE CANOLO	LE RC	B742 B743	CARBONATE CARBONE	CO PZ	B876 B881	CASALE CORTE CERRO CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	VB CR
B360	CAGNO'	TN	B492	CAMPAGNA	SA	B618	CANONICA D'ADDA	BG	B744	CARBONERA	TV	B877	CASALE DI SCODOSIA	PD
B361	CAIANELLO	CE	B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	B619	CANOSA DI PUGLIA	BT	B745	CARBONIA	SU	B875	CASALE LITTA	VA
B362 B364	CAIAZZO CAINES .KUENS.	CE BZ	B496 B497	CAMPAGNANO DI ROMA CAMPAGNATICO	RM GR	B620 B621	CANOSA SANNITA CANOSIO	CH CN	B748 B749	CARCARE CARCERI	SV PD	B878 B885	CASALE MARITTIMO CASALE MONFERRATO	PI AL
B365	CAINO	BS	B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	C669	CANOSSA	RE	B752	CARCOFORO	VC	B879	CASALE SUL SILE	TV
	CAIOLO	SO	B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	B624	CANSANO	AQ	B754	CARDANO AL CAMPO	VA	B880	CASALECCHIO DI RENO	BO
B367 B368	CAIRANO CAIRATE	AV VA	B500 B501	CAMPANA CAMPARADA	CS MB	B626 B627	CANTAGALLO CANTALICE	PO RI	B755 M285	CARDE' CARDEDU	CN NU	B882 B883	CASALEGGIO BOIRO CASALEGGIO NOVARA	AL NO
B369	CAIRO MONTENOTTE	SV	B502	CAMPEGINE	RE	B628	CANTALUPA	TO	B756	CARDETO	RC	B886	CASALEONE	VR
	CAIVANO	NA	B504	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG	B631	CANTALUPO IN SABINA	RI	B758	CARDINALE	CZ	B889	CASALETTO CEREDANO	CR
B374 B375	CALABRITTO CALALZO DI CADORE	AV BL	B505 B507	CAMPERTOGNO CAMPI BISENZIO	VC FI	B629 B630	CANTALUPO LIGURE CANTALUPO NEL SANNIO	AL IS	B759 B760	CARDITO CAREGGINE	NA LU	B890 B887	CASALETTO DI SOPRA CASALETTO LODIGIANO	CR LO
B376	CALAMANDRANA	AT	B506	CAMPI SALENTINA	LE	B633	CANTARANA	AT	B762	CAREMA	TO	B888	CASALETTO LODIGIANO  CASALETTO SPARTANO	SA
B377	CALAMONACI	AG	M373	CAMPIGLIA CERVO	BI	B634	CANTELLO	VA	B763	CARENNO	LC	B891	CASALETTO VAPRIO	CR
B378 B379	CALANGIANUS CALANNA	SS RC	B511 B509	CAMPIGLIA DEI BERICI CAMPIGLIA MARITTIMA	VI LI	B635	CANTERANO CANTIANO	RM PU	B765 B766	CARENTINO CARERI	AL RC	B892 B893	CASALFIUMANESE CASALGRANDE	BO RE
B379 B380	CALANNA CALASCA-CASTIGLIONE	VB	B509 B512	CAMPIGLIONE FENILE	TO	B636 B637	CANTOIRA	TO	B767	CARESANA	VC	B893 B894	CASALGRASSO	CN
B381	CALASCIBETTA	EN	B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO	B639	CANTU'	CO	B768	CARESANABLOT	VC	M385	CASALI DEL MANCO	CS
	CALASCIO	AQ SU	B514	CAMPITELLO DI FASSA CAMPLI	TN	B640	CANZANO	TE CO	B769	CAREZZANO CARFIZZI	AL	B896	CASALINCONTRADA	CH NO
B383 B384	CALASETTA CALATABIANO	CT	B515 B516	CAMPO CALABRO	TE RC	B641 B642	CANZO CAORLE	VE VE	B771 B772	CARFIZZI CARGEGHE	KR SS	B897 B898	CASALINO CASALMAGGIORE	CR
B385	CALATAFIMI SEGESTA	TP	B526	CAMPO DI GIOVE	AQ	B643	CAORSO	PC	B774	CARIATI	CS	B899	CASALMAIOCCO	LO
B388	CALCATA	VT TN	B529	CAMPO DI TRENS .FREIENFELD.	BZ	B644	CAPACCIO PAESTUM CAPACI	SA PA	B776	CARIFE	AV	B900 B901	CASALMORANO	CR MN
B389 B390	CALCERANICA AL LAGO CALCI	IN Pl	B538 B553	CAMPO LIGURE CAMPO NELL'ELBA	GE LI	B645 B646	CAPALBIO	GR	B777 B778	CARIGNANO CARIMATE	TO CO	B901 B902	CASALMORO CASALNOCETO	MIN AL
B391	CALCIANO	MT	B564	CAMPO SAN MARTINO	PD	B647	CAPANNOLI	PI	B779	CARINARO	CE	B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA
B392	CALCINAIA	PI	B570	CAMPO TURES .SAND IN TAUFERS.	BZ	B648	CAPANNORI	LU	B780	CARINI	PA	B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG
B393 B394	CALCINATE CALCINATO	BG BS	B519 B520	CAMPOBASSO CAMPOBELLO DI LICATA	CB AG	B649 B650	CAPENA CAPERGNANICA	RM CR	B781 B782	CARINOLA CARISIO	CE VC	B907 B910	CASALOLDO CASALPUSTERLENGO	MN LO
B395	CALCIO	BG	B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	B651	CAPESTRANO	AQ	B783	CARISOLO	TN	B911	CASALROMANO	MN
B396	CALCO	LC	B522	CAMPOCHIARO	CB	B653	CAPIAGO INTIMIANO	CO	B784	CARLANTINO	FG	B912	CASALSERUGO	PD
B397	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO . KALTERN AN DE.	BZ	B524 B525	CAMPODARSEGO CAMPODENNO	PD TN	B655 B656	CAPISTRANO CAPISTRELLO	VV AQ	B785 B787	CARLAZZO CARLENTINI	CO SR	B916 B917	CASALUCE CASALVECCHIO DI PUGLIA	CE FG
B398	CALDAROLA	MC	B527	CAMPODIMELE	LT	B658	CAPITIGNANO	AQ	B788	CARLINO	UD	B918	CASALVECCHIO SICULO	ME
	CALDERARA DI RENO	ВО	B528	CAMPODIPIETRA	CB	B660	CAPIZZI	ME	B789	CARLOFORTE	SU	B919	CASALVIERI	FR
B400 B402	CALDES CALDIERO	TN VR	B530 B531	CAMPODOLCINO CAMPODORO	SO PD	B661 B664	CAPIZZONE CAPO DI PONTE	BG BS	B790 B791	CARLOPOLI CARMAGNOLA	CZ TO	B920 B921	CASALVOLONE CASALZUIGNO	NO VA
B403	CALDOGNO	VI	B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	B666	CAPO D'ORLANDO	ME	B792	CARMIANO	LE	B922	CASAMARCIANO	NA
	CALDONAZZO	TN	B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	B663	CAPODIMONTE	VT	B794	CARMIGNANO	PO	B923	CASAMASSIMA	BA
	CALENDASCO CALENZANO	PC FI	B534 B535	CAMPOFILONE CAMPOFIORITO	FM PA	B667 B669	CAPODRISE CAPOLIVERI	CE Li	B795 B796	CARMIGNANO DI BRENTA CARNAGO	PD VA	B924 B925	CASAMICCIOLA TERME CASANDRINO	NA NA
	CALESTANO	PR	B536	CAMPOFORMIDO	UD		CAPOLIVERI	AR	B798	CARNATE	MB	B925 B928	CASANOVA ELVO	VC
	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP	B537	CAMPOFRANCO	CL	l	CAPONAGO	MB	B801	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG	B927	CASANOVA LERRONE	SV
1	CALICE LIGURE CALIMERA	SV LE	B539 B541	CAMPOGALLIANO CAMPOLATTARO	MO BN	B672 B674	CAPORCIANO CAPOSELE	AQ AV	B802 B803	CAROLEI CARONA	CS BG	B929 B932	CASANOVA LONATI CASAPE	PV RM
1	CALITRI	AV	B543	CAMPOLI APPENNINO	FR	B675	CAPOTERRA	CA	B804	CARONIA	ME	M260	CASAPESENNA	CE
1	CALIZZANO	SV	B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	B676	CAPOVALLE	BS	B805	CARONNO PERTUSELLA	VA	B933	CASAPINTA	BI
B417 B418	CALLABIANA CALLIANO	BI AT	B544 B546	CAMPOLIETO CAMPOLONGO MAGGIORE	CB VE	B677 B679	CAPPADOCIA CAPPELLA CANTONE	AQ CR	B807 B808	CARONNO VARESINO CAROSINO	VA TA	B934 B935	CASAPROTA CASAPULLA	RI CE
	CALLIANO	TN	B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	B680	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR	B809	CAROVIGNO	BR	B936	CASARANO	LE
	CALOLZIOCORTE	LC	M311	CAMPOLONGO TAPOGLIANO	UD	l	CAPPELLA MAGGIORE	TV	B810	CAROVILLI	IS	B937	CASARGO	LC
	CALOPEZZATI CALOSSO	CS AT	B549 B550	CAMPOMAGGIORE CAMPOMARINO	PZ CB	B681 B682	CAPPELLE SUL TAVO CAPRACOTTA	PE IS	B812 B813	CARPANETO PIACENTINO CARPANZANO	PC CS	B938 B940	CASARILE CASARSA DELLA DELIZIA	MI PN
1	CALOVETO	CS	B551	CAMPOMORONE	GE	B684	CAPRAIA E LIMITE	FI	B816	CARPEGNA	PU	B939	CASARZA LIGURE	GE
1	CALTABELLOTTA	AG	B554	CAMPONOGARA	VE	l	CAPRAIA ISOLA	LI	B817	CARPENEDOLO	BS	B941	CASASCO	AL
1	CALTAGIRONE CALTANISSETTA	CT CL	B555 B556	CAMPORA CAMPOREALE	SA PA	B686 B688	CAPRALBA CAPRANICA	CR VT	B818 B819	CARPENETO CARPI	AL MO	B943 B945	CASATENOVO CASATISMA	LC PV
1	CALTAVUTURO	PA	B557	CAMPORGIANO	LU	B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM	B820	CARPIANO	MI	B946	CASAVATORE	NA
1	CALTIGNAGA	NO	B559	CAMPOROSSO	IM	B690	CAPRARICA DI LECCE	LE	B822	CARPIGNANO SALENTINO	LE	B947	CASAZZA	BG
1	CALTO CALTRANO	RO VI	B562 B561	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE CAMPOROTONDO ETNEO	MC CT	B691 B692	CAPRAROLA CAPRAUNA	VT CN	B823 B825	CARPIGNANO SESIA CARPINETI	NO RE	B948 B949	CASCIA CASCIAGO	PG VA
B434	CALUSCO D'ADDA	BG	B563	CAMPOSAMPIERO	PD	B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR	B827	CARPINETO DELLA NORA	PE	M327	CASCIANA TERME LARI	PI
1	CALUSO	TO	B565	CAMPOSANO	NA	B694	CAPREZZO	VB	B828	CARPINETO ROMANO	RM	B950	CASCINA	PI
B436 B437	CALVAGESE DELLA RIVIERA CALVANICO	BS SA	B566 B567	CAMPOSANTO CAMPOSPINOSO	MO PV	B696 B695	CAPRI LEONE	NA ME	B826 B829	CARPINETO SINELLO CARPINO	CH FG	B953 B954	CASCINETTE D'IVREA CASEI GEROLA	TO PV
B437 B439	CALVATONE	CR	B569	CAMPOTOSTO	AQ	B697	CAPRIANA	TN	B830	CARPINONE	IS	B955	CASELETTE	TO
B440	CALVELLO	PZ	B572	CAMUGNANO	ВО	B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS	B832	CARRARA	MS	B956	CASELLA	GE
	CALVENE CALVENZANO	VI BG	B577 B573	CANAL SAN BOVO CANALE	TN CN	B701 B703	CAPRIATA D'ORBA CAPRIATE SAN GERVASIO	AL BG	B835 B836	CARRE' CARREGA LIGURE	VI AL	B959 B961	CASELLE IN PITTARI CASELLE LANDI	SA LO
B443	CALVERA	PZ	B574	CANALE D'AGORDO	BL	B703	CAPRIATI A VOLTURNO	CE	B838	CARRO	SP	B958	CASELLE LURANI	LO
B444	CALVI	BN	B576	CANALE MONTERANO	RM	B705	CAPRIE	то	B839	CARRODANO	SP	B960	CASELLE TORINESE	TO
B446 B445	CALVI DELL'UMBRIA CALVI RISORTA	TR CE	B578 B579	CANARO CANAZEI	RO TN	B706 B707	CAPRIGLIA IRPINA CAPRIGLIO	AV AT	B840 B841	CARROSIO CARRU'	AL CN	B963 B965	CASERTA CASIER	CE TV
B445 B447	CALVIGNANO	PV	B580	CANCELLARA	PZ	B707 B708	CAPRILE	AI BI	B842	CARSOLI	AQ	B966	CASIGNANA	RC
B448	CALVIGNASCO	MI	B581	CANCELLO ED ARNONE	CE	B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG	B844	CARTIGLIANO	VI	B967	CASINA	RE
B450	CALVISANO	BS	B582	CANDEL A	RO EG	B709	CAPRINO VERONESE	VR RC	B845	CARTIGNANO	CN PU	B971	CASHATE D'ADDA	BG CO
B452 B453	CALVIZZANO CAMAGNA MONFERRATO	NA AL	B584 B586	CANDELA CANDELO	FG BI	B711 B712	CAPRIOLO CAPRIVA DEL FRIULI	BS GO	B846 B847	CARTOCETO CARTOSIO	PU AL	B974 B977	CASLINO D'ERBA CASNATE CON BERNATE	CO
B455	CAMAIORE	LU	B588	CANDIA CANAVESE	TO	B715	CAPUA	CE	B848	CARTURA	PD	B978	CASNIGO	BG
B457 B460	CAMANDONA CAMASTRA	BI AG	B587 B589	CANDIA LOMELLINA CANDIANA	PV PD	B716 B718	CAPURSO CARAFFA DEL BIANCO	BA RC	B850 B851	CARUGATE CARUGO	MI CO	B980 B979	CASOLA DI NAPOLI CASOLA IN LUNIGIANA	NA MS
B461	CAMBIAGO	AG MI	B590	CANDIDA	AV	B718 B717	CARAFFA DEL BIANCO CARAFFA DI CATANZARO	CZ	B853	CARUNCHIO	CH	B979 B982	CASOLA IN LUNIGIANA CASOLA VALSENIO	RA
B462	CAMBIANO	TO	B591	CANDIDONI	RC	B719	CARAGLIO	CN	B854	CARVICO	BG	B984	CASOLE D'ELSA	SI
B463	CAMBIASCA CAMBURZANO	VB BI	B592 B593	CANDIOLO CANEGRATE	TO MI	B720 B722	CARAMAGNA PIEMONTE CARAMANICO TERME	CN PE	B856 B857	CARZANO CASABONA	TN KR	B985 B988	CASOLI CASORATE PRIMO	CH PV
					IVII	UIZZ	UNIVERSITY OF THE PRINCIPLE OF THE PRINC	PE	1600	OFIDADONA	VK	D300	ONDUNATE I RIIVIU	۲V
B465	CAMERANA	CN	B594	CANELLI	AT	B723	CARANO	TN	B858	CASACALENDA	CB	B987	CASORATE SEMPIONE	VA

COD.	COMUNE P	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
<b>COM.</b> B990	CASORIA	NA.	COM. C103	CASTELFONDO	TN	COM. C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	COM. C380	CAVARENO	TN	COM. C514	CERIGNOLA	FG
B991	CASORZO	AT	C104	CASTELFORTE	LT	C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI	C381	CAVARGNA	CO	C515		CS
A472	CASPERIA	RI	C105	CASTELFRANCI	AV	C245	CASTELPAGANO	BN	C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	C516	CERMENATE	CO
B993	CASPOGGIO	SO	C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	C246	CASTELPETROSO	IS	C383	CAVARZERE	VE	A022	CERMES .TSCHERMS.	BZ
B994	CASSACCO CASSAGO BRIANZA	UD	C107	CASTELFRANCO EMILIA	MO BN	C247	CASTELPIZZUTO CASTELPLANIO	IS AN	C384	CAVASO DEL TOMBA CAVASSO NUOVO	TV PN	C517	CERMIGNANO CERNOBBIO	TE CO
B996 C002	CASSANO ALL'IONIO	LC CS	C106 M322	CASTELFRANCO IN MISCANO CASTELFRANCO PIANDISCO'	AR	C248 C250	CASTELPLANIO	BN	C385 C387	CAVATORE	AL	C520 C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC
C003	CASSANO D'ADDA	MI	C111	CASTELFRANCO VENETO	TV	C251	CASTELRAIMONDO	MC	C389	CAVAZZO CARNICO	UD	C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI
B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	M393	CASTELGERUNDO	LO	C254	CASTELROTTO .KASTELRUTH.	BZ	C390	CAVE	RM	C526	CERRETO CASTELLO	BI
B997	CASSANO IRPINO	AV	C119	CASTELGOMBERTO	VI	C267	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	C392	CAVEDAGO	TN	C528	CERRETO D'ASTI	AT
C004 M388	CASSANO MAGNAGO CASSANO SPINOLA	VA AL	C120 C122	CASTELGRANDE CASTELGUGLIELMO	PZ RO	C271 C272	CASTELSARACENO CASTELSARDO	PZ SS	C393 C394	CAVEDINE CAVENAGO D'ADDA	TN LO	C524 C527	CERRETO D'ESI CERRETO DI SPOLETO	AN PG
B999	CASSANO VALCUVIA	VA.	C122	CASTELGUIDONE	CH	C272	CASTELSEPRIO	VA	C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MB	C507	CERRETO GRUE	AL
C006	CASSARO	SR	C125	CASTELLABATE	SA	B968	CASTELSILANO	KR	C396	CAVERNAGO	BG	C529	CERRETO GUIDI	FI
C007	CASSIGLIO	BG	C126	CASTELLAFIUME	AQ	C274	CASTELSPINA	AL	C398	CAVEZZO	MO	C518	CERRETO LAZIALE	RM
C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	C127	CASTELL'ALFERO	AT	C275	CASTELTERMINI	AG	C400	CAVIZZANA	TN	C525	CERRETO SANNITA	BN
C020 C024	CASSINA RIZZARDI CASSINA VALSASSINA	CO LC	C128 C130	CASTELLALTO CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TE TP	C181 C278	CASTELVECCANA CASTELVECCHIO CALVISIO	VA AQ	C404 C405	CAVOUR CAVRIAGO	TO RE	C530 C531	CERRETTO LANGHE CERRINA MONFERRATO	CN AL
C024	CASSINASCO	AT	C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	C276	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	SV	C405	CAVRIANA	MN	C532	CERRIONE	AL BI
C027	CASSINE	AL	C133	CASTELLAMONTE	TO	C279	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	C407	CAVRIGLIA	AR	C536	CERRO AL LAMBRO	MI
C030	CASSINELLE	AL	C134	CASTELLANA GROTTE	BA	C280	CASTELVENERE	BN	C409	CAZZAGO BRABBIA	VA	C534	CERRO AL VOLTURNO	IS
C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	C135	CASTELLANA SICULA	PA	B129	CASTELVERDE	CR	C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	C537	CERRO MAGGIORE	MI
C034 C037	CASSINO CASSOLA	FR VI	C136 C137	CASTELLANETA CASTELLANIA	TA AL	C200 C284	CASTELVERRINO CASTELVETERE IN VAL FORTORE	IS BN	C412 C410	CAZZANO DI TRAMIGNA CAZZANO SANT'ANDREA	VR BG	C533 C538	CERRO TANARO CERRO VERONESE	AT VR
C037	CASSOLNOVO	PV	C137	CASTELLANZA	VA.	C283	CASTELVETERE IN VAL FORTORE  CASTELVETERE SUL CALORE	AV	C410	CECCANO	FR	C539	CERSOSIMO	PZ
C041	CASTAGNARO	VR	C140	CASTELLAR	CN	C286	CASTELVETRANO	TP	C414	CECIMA	PV	C540	CERTALDO	FI
C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	C287	CASTELVETRO DI MODENA	MO	C415	CECINA	LI	C541	CERTOSA DI PAVIA	PV
C045	CASTAGNETO PO	TO	C141	CASTELLARANO	RE	C288	CASTELVETRO PIACENTINO	PC	C417	CEDEGOLO	BS	C542	CERVA	CZ
C046 C049	CASTAGNITO CASTAGNOLE DELLE LANZE	CN AT	C143 C145	CASTELL'ARQUATO	IM PC	C290 C292	CASTELVISCONTI CASTENASO	CR BO	C418 C420	CEDRASCO CEFALA' DIANA	SO PA	C543 C544	CERVARA DI ROMA CERVARESE SANTA CROCE	RM PD
C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	C145	CASTELL'ARQUATO  CASTELL'AZZARA	GR	C292	CASTENASO	BS	C420	CEFALA' DIANA CEFALU'	PA PA	C544	CERVARESE SANTA CROCE CERVARO	FR
C048	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO	C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	M288	CASTIADAS	SU	C422	CEGGIA	VE	C547	CERVASCA	CN
C050	CASTANA	PV	C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	C424	CEGLIE MESSAPICA	BR	C548	CERVATTO	VC
C052	CASTANO PRIMO	MI	C153	CASTELLEONE	CR	C319	CASTIGLION FIORENTINO	AR	C426	CELANO	AQ	C549	CERVENO	BS
C053 C055	CASTEGRIO CASTEGRIATO	PV BS	C152 C154	CASTELLEONE DI SUASA	AN AT	C308 C302	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE GE	C428 C429	CELENZA SUL TRIGNO CELENZA VALFORTORE	CH	C550 C551	CERVERE CERVESINA	CN PV
C055	CASTEGNATO CASTEGNERO	NI NI	C154 C155	CASTELLERO CASTELLETTO CERVO	AT BI	C302	CASTIGLIONE CHIAVARESE CASTIGLIONE COSENTINO	GE CS	C429 C430	CELENZA VALFORTORE CELICO	FG CS	C552	CERVESINA CERVETERI	PV RM
C058	CASTEL BARONIA	AV	C156	CASTELLETTO D'ERRO	AL	C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	C435	CELLA DATI	CR	C553	CERVIA	RA
C064	CASTEL BOGLIONE	AT	C157	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV	C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	ВО	C432	CELLA MONTE	AL	C554	CERVICATI	CS
C065	CASTEL BOLOGNESE	RA	C158	CASTELLETTO D'ORBA	AL	C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	C436	CELLAMARE	BA	C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO
B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	C160	CASTELLETTO MERLI	AL	C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	C437	CELLARA	CS	C556	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD
C040 C183	CASTEL CASTAGNA CASTEL CONDINO	TE TN	C161 C162	CASTELLETTO MOLINA CASTELLETTO MONFERRATO	AT AL	C310 C312	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	GR MN	C438 C439	CELLARENGO CELLATICA	AT BS	C557 C558	CERVINARA CERVINO	AV CE
C075	CASTEL D'AIANO	ВО	C166	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	C444	CELLE DI BULGHERIA	SA	C559	CERVO	IM
C076	CASTEL D'ARIO	MN	C165	CASTELLETTO STURA	CN	C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	C441	CELLE DI MACRA	CN	C560	CERZETO	CS
C078	CASTEL D'AZZANO	VR	C167	CASTELLETTO UZZONE	CN	C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	C442	CELLE DI SAN VITO	FG	C561	CESA	CE
C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS	C169	CASTELLICALEDIO	TE	C314	CASTIGLIONE FALLETTO	CN	C440	CELLE ENOMONDO	AT OV	C563	CESANA BRIANZA	LC
C083 C085	CASTEL DEL MONTE CASTEL DEL PIANO	AQ GR	C079 C172	CASTELLI CALEPIO CASTELLINA IN CHIANTI	BG SI	C315 C298	CASTIGLIONE IN TEVERINA CASTIGLIONE MESSER MARINO	VT CH	C443 C446	CELLE LIGURE CELLENO	SV VT	C564 C565	CESANA TORINESE CESANO BOSCONE	TO MI
C086	CASTEL DEL RIO	BO	C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI	C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE	C447	CELLERE	VT	C566	CESANO MADERNO	MB
B969	CASTEL DI CASIO	во	C173	CASTELLINALDO D'ALBA	CN	C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	C449	CELLINO ATTANASIO	TE	C567	CESARA	VB
C090	CASTEL DI IERI	AQ	C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN	C448	CELLINO SAN MARCO	BR	C568	CESARO'	ME
C091	CASTEL DI IUDICA	CT	C176	CASTELLINO TANARO	CN	C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO	M398	CELLIO CON BREIA	VC	C569	CESATE	MI
C093 C094	CASTEL DI LAMA CASTEL DI LUCIO	AP MF	C177 B312	CASTELLIRI CASTELLO CABIAGLIO	FR VA	C321 C322	CASTIGNANO CASTILENTI	AP TE	M262 M355	CELLOLE CEMBRA LISIGNAGO	CE TN	C573 C574	CESENA CESENATICO	FC FC
	CASTEL DI SANGRO	AQ		CASTELLO D'AGOGNA	PV	l	CASTINO	CN		CENADI	CZ		CESINALI	AV
C097	CASTEL DI SASSO	CE	C185	CASTELLO D'ARGILE	ВО	C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO	C456	CENATE SOPRA	BG	C578	CESIO	IM
	CASTEL DI TORA	RI		CASTELLO DEL MATESE	CE	C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG		CENATE SOTTO	BG	C577		BL
C102 C114	CASTEL FOCOGNANO	AR CH	C186 A300	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	C327	CASTIONS DI STRADA	UD		CENCENIGHE AGORDINO CENE	BL	C580 C581	CESSALTO	TV VV
C114	CASTEL FRENTANO CASTEL GABBIANO	CR	C187	CASTELLO DI ANNONE CASTELLO DI BRIANZA	AT LC	C329 C330	CASTIRAGA VIDARDO CASTO	LO BS			BG RO	C582	CESSANITI CESSAPALOMBO	MC
C116	CASTEL GANDOLFO	RM	C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA	C331	CASTORANO	AP	C463		SV	C583	CESSOLE	AT
C117	CASTEL GIORGIO	TR	C190	CASTELLO DI GODEGO	TV	C332	CASTREZZATO	BS	C466	CENTALLO	CN	C584	CETARA	SA
C118	CASTEL GOFFREDO	MN	C194	CASTELLO TESINO	TN	C334	CASTRI DI LECCE	LE	C469		FE	C585	CETO	BS
C121	CASTEL BYANG	BO	C189	CASTELLUCCUIO	TN	C335	CASTRIGNANO DEI GRECI	LE	C470		SA C7	C587	CETONA	SI
M354 C203	CASTEL IVANO CASTEL MADAMA	TN RM	C195 C198	CASTELLUCCHIO CASTELLUCCIO DEI SAURI	MN FG	C336 C337	CASTRIGNANO DEL CAPO CASTRO	LE BG	C472 M394	CENTRACHE CENTRO VALLE INTELVI	CZ CO	C588 C589	CETRARO CEVA	CS CN
C204	CASTEL MAGGIORE	BO	C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	M261	CASTRO	LE	C471		EN	C591	CEVO	BS
C208	CASTEL MELLA	BS	C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ	C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	C474	CEPAGATTI	PE	C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO
C211	CASTEL MORRONE	CE	C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	C339	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE		C476		BN	C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO
C252 C253	CASTEL RITALDI CASTEL ROCCHERO	PG AT	C051 C205	CASTELL'UMBERTO CASTELMAGNO	ME CN	C340 C341	CASTROCIELO CASTROFILIPPO	FR AG	C478 C479	CEPPO MORELLI CEPRANO	VB FR	C595 B491	CHAMBAVE CHAMOIS	AO AO
C255	CASTEL ROZZONE	BG	C205	CASTELMARTE	CO	C108	CASTROFILIPPO	CS	C480	CERAMI	EN EN	C596	CHAMPDEPRAZ	AO
C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA	C207	CASTELMASSA	RO	C343	CASTRONNO	VA	C481	CERANESI	GE	B540	CHAMPORCHER	AO
C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	C197	CASTELMAURO	CB	C344	CASTRONOVO DI SICILIA	PA	C483	CERANO	NO	C598	CHARVENSOD	AO
C262	CASTEL SAN LORENZO	SA	C209	CASTELMEZZANO	PZ	C345	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ	C482	CERANO D'INTELVI	CO	C294	CHATILLON	AO
C263 C266	CASTEL SAN NICCOLO' CASTEL SAN PIETRO ROMANO	AR RM	C210 C213	CASTELMOLA CASTELNOVETTO	ME PV	C346 C347	CASTROPIGNANO CASTROREALE	CB ME	C484 C485	CERANOVA CERASO	PV SA	C599 C600	CHERASCO CHEREMULE	CN SS
C265	CASTEL SAN PIETRO ROMANO  CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	C213	CASTELNOVE ITO  CASTELNOVO BARIANO	RO RO	C347	CASTROREGIO	CS	C485	CERCEMAGGIORE	CB	C604	CHEREMOLE CHIALAMBERTO	TO
C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS	C217	CASTELNOVO DEL FRIULI	PN	C349	CASTROVILLARI	CS	C487	CERCENASCO	TO	C605	CHIAMPO	VI
C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	C351	CATANIA	CT	C488	CERCEPICCOLA	CB	C606	CHIANCHE	AV
C269	CASTEL SANT'ELIA	VT	C219	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	C352	CATANZARO	CZ	C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	C608	CHIANCIANO TERME	SI
C289	CASTEL VISCARDO	TR IM	C216	CASTELNUOVO REL RO	TN	C353	CATIGNANO	EN PE	C492 C493	CERCHIO CERCINO	AQ SO	C609 C610	CHIANNI	PI TO
C110 C291	CASTEL VITTORIO CASTEL VOLTURNO	CE	C226 C227	CASTELNUOVO BELBO CASTELNUOVO BERARDENGA	AT SI	C354 C357	CATIGNANO CATTOLICA	RN	C493	CERCINO CERCIVENTO	UD	C610	CHIANOCCO CHIARAMONTE GULFI	RG
C057	CASTELBALDO	PD	C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	C495	CERCOLA	NA NA	C613	CHIARAMONTI	SS
C059	CASTELBELFORTE	MN	C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	C285	CAULONIA	RC	C496	CERDA	PA	C614	CHIARANO	TV
C060	CASTELBELLINO	AN	C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	C359	CAUTANO	BN	C498	CEREA	VR	C615	CHIARAVALLE	AN
C062	CASTELBELLO CIARDES .KASTELBELL	דק	C230	CASTELNUOVO CALCEA	AT SA	C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	C500	CEREGNANO	RO KB	C616		CZ
C063	TSCHARS. CASTELBIANCO	BZ SV	C231 C225	CASTELNUOVO CILENTO CASTELNUOVO DEL GARDA	SA VR	C360 C363	CAVA MANARA CAVAGLIA'	PV BI	C501 C497	CERENZIA CERES	KR TO	C618 C619	CHIARI CHIAROMONTE	BS PZ
C066	CASTELBOTTACCIO	CB	C222	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG	C364	CAVAGLIETTO	NO	C502		MN	C620	CHIAUCI	IS
	CASTELBUONO	PA	C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN	C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	C503		AL	C621	CHIAVARI	GE
C069	CASTELCIVITA	SA	C235	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	C367	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB	C504		CN	C623	CHIAVENNA	SO TO
1	CASTELCOVATI	BS TV	C224 C236	CASTELNUOVO DI CAPEAGNANA	RI	C369	CAVAGNOLO CAVAION VERONESE	TO VR	C505 C506		TO	C624	CHIAVERANO CHIENES .KIENS.	TO P7
	CASTELCUCCO CASTELDACCIA	IV PA	C236 C237	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA CASTELNUOVO DI PORTO	LU RM	C370 C372	CAVAION VERONESE CAVALESE	TN	C506	CERETE CERETTO LOMELLINA	BG PV	C625 C627	CHIENES .KIENS. CHIERI	BZ TO
C080	CASTELDELCI	RN	C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	C375	CAVALLERLEONE	CN	C509	CERGNAGO	PV	C630	CHIES D'ALPAGO	BL
C081	CASTELDELFINO	CN	C240	CASTELNUOVO MAGRA	SP	C376	CAVALLERMAGGIORE	CN	C510		SV	C628	CHIESA IN VALMALENCO	SO
C089	CASTELDIDONE	CR	C241	CASTELNUOVO NIGRA	TO	C377	CAVALLINO	LE	C511	CERIANA	IM	C629	CHIESANUOVA	TO
C100 C101	CASTELFIDARDO CASTELFIORENTINO	AN FI	C223 C242	CASTELNUOVO PARANO CASTELNUOVO RANGONE	FR MO	M308 C378	CAVALLINO-TREPORTI CAVALLIRIO	VE NO		CERIANO LAGHETTO CERIGNALE	MB PC	C631	CHIESINA UZZANESE CHIETI	PT CH
0101	O. STEEL IONENTINO	- 11	UZ4Z	S. STEEROOFO IVANOUNE	IVIU	00/0	O. WALLING	NO	0010	CENTIFIE	FU	JUJ2	5. IIE11	υп

100   100	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
March   Control   Contro				l .						DUAG					
Mary				l .									l		
Mary	C637	CHIGNOLO PO	PV	C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	C914	COMANO	MS	D051	CORTANZE	AT	D196	CUCCIAGO	CO
Mary															
March   Marc															
Second				l .									l		OR
Second   S	1			l .			l						l		
March   Marc										1					
200   Color							l						l		
March   Marc	C652	CHIUSA .KLAUSEN.	BZ	C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	C928	COMITINI	AG	D064	CORTENO GOLGI	BS	D205	CUNEO	CN
Mary							l						l		
March   Marc				l .											
March   Marc				l .			l								
March   Marc				l .			l					BL	l		
100   CARRESTON   10				l .			l			D075		P.7	l		
Mary Control   Mary				l .						D076			l		
May	C661	CHIUSDINO	SI	C796	CLIVIO		C941	CONCA CASALE	IS	D077	CORTONA	AR	D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA
May   Control   May   Contro													l		
March   Marc													l		
100   100															
COLORAN   C. C.   COLORAN   C. C.   C. C. COLORAN   C. C.   C. C. COLORAN   C. C.   C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.															
Mart   Color				l .									l		
Section   Sect															
Control   Cont	C675		NA	C811	COCULLO						COSOLETO	RC	D228		
1985   1995							l			1					
Company				l .			l						l		
100   100				l .			l						l		
Section   Sect	C680	CIGLIANO	VC	C816	CODOGNO	LO	C958	CONFIENZA	PV	D096	COSSIGNANO	AP	D233	CUSIO	BG
Section   Company				l .			l						l		
Test   Company				l .			l						l		
Description							l						l		
Des   CHANN							l						l		
1965   OMININA				l .						1			l		
1967 OMILE				l .						1			l		
DOT   COMPANDE   TO   COMPAN							l								
Design   Control Con				l .						1					
Deg   Control (Control (Cont				l .			l			1			l		
CONTINUE				l .			l			1					
Control   Cont		CINGIA DE' BOTTI		l .	COLLALTO SABINO	RI	l	CONZA DELLA CAMPANIA	AV	D113	COSTANZANA		l	DAVERIO	
DOTS   CAMES   PA				l .						1					
1989   0.818				l .			l			1					
Description	1			l .						1					
171   CHIT ENTENO				l .			l						l		
171   CATTO CAMMOGROPE				l .			l								
PT   CONTROLLAMED	1			l .											
CFF							l						l		
Prof.   CORPANION   CE   CORS.   COLLECTION   CORPANION   Pr.							l			1					
CP1   CP2   CRICELLO				l .			l						l		
CP2   CPE	C718	CIPRESSA	IM	C853	COLLECORVINO	PE	C992	CORDIGNANO	TV			VC	D271	DEMONTE	CN
CZ2   CIRCLAMO				l .											
C724 CRIMINO				l .											
C772   CISTON ANRIVA				l .									l		
C727   CIS							l						l		
C726   CSANO BERGAMASCO   BG   CSAS   COLLEPARDO   FR   DOS   CORRIGINAD D'OTRATTO   LE   D'43   GERMELIA   LC   D254   DESNEZANO DEL GARDA   BS   C726   CSASANO   CS   CS   CALE   CREMENDA   VA   D'265   DESNEZANO DEL GARDA   BS   C726   CSERANO   BG   CSS   COLLEPETRO   CS   D'44   CSERANO   CS   D'44				l .									l		
C726   CISERANO   BG   CR86   COLLEPIERD   AD				l .						1			l		
C723 CISLAGO VA C867 COLLERATO CASTELNUOVO TO D086 CORIO TO D147 CREMIA CO D289 DIAMANTE CS C73 CISLANO MI 6886 COLLESALETTI LI D096 CORLEONE PA D149 CREMOLINO AL D239 DIANO ARENTINO MI C735 CISLANO TV C871 COLLESANO PA D101 CORLETO MONFORTE SA D149 CREMONA CR D256 DIANO CASTELLO III MI C735 CISON DI NALIMARINO TV C871 COLLESANO PA D101 CORLETO MONFORTE SA D149 CREMONA CR D256 DIANO CASTELLO III MI C735 CISON DI NALIMARINO TV C871 COLLESANO PA D101 CORLETO MONFORTE SA D149 CREMONA CR D256 DIANO CASTELLO III MI C735 CISON DI NALIMARINO TV C871 COLLESANO PA D101 CORLETO MONFORTE SA D149 CREMONA CR D256 DIANO CASTELLO III MI C738 CISSONE CO CASTELLO III MI C738 CISSONE CO CASTELLO III MI C739 CISTENALO ASTI AT C876 COLLEVECCHIO RI D140 CORMANS CO D156 CRESPADORO VI D258 DIANO CASTELLO III MI C739 CISTENALO ASTI AT C876 COLLEVECCHIO RI D140 CORMANS CO D156 CRESPADORO VI D258 DIANO CASTALETO III MI C741 CISTENNIO BR M380 COLLI AL METAURO PU D166 CORNALIBADA BG D159 CRESPINAL DERIZANA PI C C37 COLLI DELI TRONTO AP M380 CORNALIBADA BG D159 CRESPINAL DERIZANA PI M358 COLLI AL METAURO PU D166 CORNALEDA BG D159 CRESPINAL DERIZANA PI M358 DIANO CONTROL VI C745 CITTA DELIA PEVE PO C860 COLLI SUL VELINO RI D101 CORNALDO III D161 CRESPINAL DERIZANA PI M358 DIANO CONTROL VI C745 CITTA DELIA PEVE PO C860 COLLI SUL VELINO RI D101 CORNED ALLISANO VI D156 CRESVALCORE BI D350 BO D10 D101 D101 D101 D101 D101 D101 D101	C729	CISANO SUL NEVA	SV	C865	COLLEPASSO	LE	M403	CORIGLIANO-ROSSANO	CS	D144	CREMENAGA	VA	D286	DESIO	MB
C734   CSISIANO   MI   C868   COLLERETTO GIACOSA   TO   D009   CORLEONE   PA   D149   CREMOLINO   AL   D238   DIANO ARENTINO   IM   C734   CSISION DEL GRAPPA   VI   C869   COLLESAIVETTI   LI   D111   CORLETO MONFORTE   SA   D150   CREMONA   CR   D256   DIANO CASTELLO   IM   C735   CSISIONE   CN   C375   COLLESAIVETTI   LI   D111   CORLETO MONFORTE   SA   D150   CREMONA   CR   D256   DIANO CASTELLO   IM   C736   CSISIONE   CN   C375   COLLETORTO   C8   D13   CORMANO   CN   D151   CREMONAN   CR   D251   DIANO D'ALBA   CN   C738   CSISIONE   CN   C375   COLLETORTO   C8   D13   CORMANO   CN   D154   CRESCENTINO   VC   D257   DIANO MARINA   IM   C740   CSTENNA D'LATINA   LT   C876   COLLI VOLTURNO   IS   D15   CORNA IMAGNA   B6   D157   CRESPANO DEL GRAPPA   TV   D259   DIANO MARINA   IM   C740   CSTENNA D'LATINA   LT   C876   COLLI METALITO   PU   D16   CORNALE BASTIDA   PV   M356   CRESPANO DEL GRAPPA   TV   D259   DICOMANO   FI   C742   CITERNA   D16   CRESPANO DEL GRAPPA   TV   D259   DICOMANO   FI   C742   CITERNA   D16   CRESPANO DEL GRAPPA   TV   D259   DICOMANO   C876   TO   C742   CITERNA   D16   CRESPANO DEL GRAPPA   TV   D259   DICOMANO   D16   CRESPANO DEL GRAPPA   TV   D259   DICOMANO   CS   C742   CITERNA   D16   CRESPANO DEL GRAPPA   TV   D259   DICOMANO   D16   CRESPANO   D17   CRESPANO   D17   CRE				l .			l						l		
C35   CISMON DEL GRAPPA										1			l		
C739 CISTERNA DASTI				l .						1					
C730   CISTERNA D'ASTIN				l .			l						l		
C740   CISTERNA DILATINA				l .			l						l		
CATA   CISTERNINO   BR   M380   COLLI AL METAURO   PU   D16   CORNALBA   BG   D159   CRESPIATICA   LO   D300   DIGNANO   UD				l .			l						l		
C744 CITTÀ DELLA PIEVE PG C880 COLLI SUL VELINO RI D018 CORNATEDO MI D161 CRESPINO RO D303 DINAMI VV C745 CITTÀ DI CASTELLO PG C879 COLLIANO SA D019 CORNATE DADDA MB D162 CRESSA NO D304 DIPIGNANO CS C750 CITTÀ SANTANGELO PE C882 COLLINAS SU B79 CONCRIDADI SANTANGELO PE C882 COLLIANS SU B79 CONCRIDADI SANTANGELO PE C882 COLLIANS SU B79 CONCRIDADI SANTANGELO RE C874 COLLIANO SA D019 CORNEDO ALIVSARCO KARNEID. BZ D165 CREVALCURE BI D305 DISO LE C743 CITTÀDELLA PID C883 COLLIO BS D020 CORNEDO ALIVSARCO KARNEID. BZ D166 CREVALCORE BO D309 DIVIGNANO NO C746 CITTÀDUCALE RI C884 COLLOBENO INONTE ALBANO VC D021 CORNEDIANO LAUDENSE LO D168 CREVALCORE BO D309 DIVIGNANO NO C747 CITTÀDELLA RI C886 COLLOBENO DI MONTE ALBANO UD D022 CORNEDIANO DALBA CN D170 CRISPANO NA D311 DOBBIACO TOBLACH. BZ C749 CITTÀDELA RI C886 COLLOBENO DI MONTE ALBANO MT D027 CORNO DI ROSAZZO UD D172 CRISPANO NA D311 DOBBIACO TOBLACH. BZ CONTA C	C741	CISTERNINO	BR	M380		PU	D016			D159	CRESPIATICA		D300		UD
C755 CITTA* DI CASTELLO PG C879 COLLIANO SA D19 CORNATE D'ADDA MB D162 CRESSA NO D304 DIPIGNANO CS C750 CITTA* SANTANGELO PE C882 COLLIANS SU B799 CORNEDO ALTISARCO KARNEID. BZ D165 CREVACUORE BI D305 DISO LE C743 CITTADUCALE RI C884 COLLOBIANO VC D021 CORNEDO VICENTINO VI D166 CREVALCORE BI D309 DIVIGNANO NO C746 CITTADUCALE RI C884 COLLOBIANO VC D021 CORNEDO VICENTINO VI D166 CREVALCORE BO D309 DIVIGNANO NO C746 CITTADUCALE RI C885 COLLOREDO IMONTE ALBANO UD D022 CORNEDO VICENTINO VI D166 CREVALCORE BO D309 DIVIGNANO NO C746 CITTADUCALE RI C885 COLLOREDO IMONTE ALBANO UD D022 CORNEDO VICENTINO VI D168 CREVOLADOSSOLA VB D309 DIVIGNANO NO C747 CITTADUCALE RI C885 COLLOREDO IMONTE ALBANO UD D022 CORNEDO VICENTINO VI D168 CREVOLADOSSOLA VB D309 DIVIGNANO NO C750 CITTADUCALE RI C885 COLLOREDO DI MONTE ALBANO UD D222 CORNELIANO D'ALBA CN D170 CRISPIANO TA D312 DOBERDO DEL LAGO GO C7751 CITTIGLIO VA C888 COLOBRARO MT D027 CORNO DI ROSAZZO UD D172 CRISSOLO CN D314 DOBERDO DEL LAGO GO C7751 CITTIGLIO VA C888 COLOBRANO MT D028 CORNO DI ROSAZZO UD D172 CRISSOLO CN D314 DOLGIANI CN C755 CIVEZZA IM G839 COLCORNE BS D029 CORNOVECCHIO LO C670 CROCETTA DEL MONTELLO TV D316 DOGNA UD C755 CIVEZZANO TN C895 COLCORNO MONZESE MI D037 CORREGGIO RE D179 CROCHALETO TE D317 DOLCE VR C756 CIVIDATE CALINIONO BG COLCONO MONZESE MI D037 CORREGGIO RE D179 CROCHALETO TE D318 DOLCEACQUA IM C759 CIVIDATE CALINIO BG COLONNA RM D040 CORREZZOLA PD D181 CROPANI CZ D321 DOLCEACQUA IM C759 CIVIDATE CALINIO BG COLONNA RM D040 CORREZZOLA PD D181 CROPANI CZ D321 DOLCEACQUA IM C759 CIVIDATE CALINIO BG COLONNA RM D040 CORREZZOLA PD D181 CROPANI CZ D321 DOLCEACQUA IM C759 CIVIDATE CALINIO BG COLONNA RM D040 CORREZZOLA PD D181 CROPANI CZ D321 DOLCEACQUA IM C759 CIVIDATE CALINIO BG COLONNA RM D040 CORREZZOLA PD D181 CROPANI CZ D321 DOLCEACQUA IM C759 CIVIDATE CALINIO AQ COLONNA RM D040 CORREZZOLA PD D181 CROPANI CZ D321 DOLCEACQUA LC C766 CIVITA CASTELLANA VT CS D309 COLONNO PR D042 CORRIDONIA MC D185 CROSIO DELLA VALLE VA D325 DOLO CROE COLONNO CZ D042 C							l						l		
C750   CITTA' SANT'ANGELO							l						l		
C743 CITTADELLA							l						l		
C747 CITTANOVA   RC   C885 COLLOREDO DI MONTE ALBANO   UD   D022 CORNELIANO D'ALBA   CN   D170 CRISPANO   NA   D311 DOBBIACO .TOBLACH.   BZ   C749 CITTAREALE   RI   C886 COLUMRANO   MC   D026 CORNIGLIO   PR   D171 CRISPIANO   TA   D312 DOBERDO D'EL LAGO   GO   C751 CITTIGLIO   VA   C888 COLOBRARO   MT   D027 CORNO DI ROSAZZO   UD   D172 CRISSOLO   CN   D314 DOBLANI   CN   C752 CIVATE   LC   C890 COLOGNA VENETA   VR   D028 CORNO GIOVINE   LO   D175 CROCEFIESCHI   GE   D315 DOGLIOLA   CH   C755 CIVEZZA   IM   C893 COLOGNA VENETA   VR   D028 CORNO GIOVINE   LO   D175 CROCEFIESCHI   GE   D315 DOGLIOLA   CH   C756 CIVEZZANO   TN   C894 COLOGNA LERIO   BG   D030 CORNUDA   TV   D177 CRODO   VB   D317 DOLCE   VR   C757 CIVIASCO   VC   C895 COLOGNO MONZESE   MI   D037 CORREGGIO   RE   D179 CROGNALETO   TE   D318 DOLCEACOUA   IM   C759 CIVIDATE AL PIANO   BG   G900 COLONNA   RIM   D040 CORREZZOLA   PD   D181 CROPANI   CZ   D321 DOLCEACOUA   SU   C760 CIVIDATE CAMUNO   BS   C901 COLONNO   CD   D042 CORRIDON   CORREZZOLA   PD   D181 CROPANI   CZ   D321 DOLCEANOVA   SU   C766 CIVITA CASTELLANA   VT   C903 COLONNO   CD   D042 CORRIDONIA   MC   D345 CROSIO DELLA VALLE   VA   D325 DOLLANOVA   SU   C766 CIVITA CASTELLANA   VT   C903 COLONNO   PR   D044 CORRANO   LE   D186 CROVIANA   TN   D330 DOMEGGE DI CADORE   BL   C766 CIVITA CLAMPOMARANO   CB   C905 COLONNO   MI   D046 CORSIOC   MI   D186 CROVIANA   TN   D330 DOMEGGE DI CADORE   BL   C766 CIVITA CLAMPOMARANO   CB   C905 COLONNO   MI   D046 CORSIONE   AT   D186 CROVIANA   TN   D330 DOMEGGE DI CADORE   BL   C761 CIVILAU PRELLA   CH   C908 CICILANO   MI   D366 CORIONE   AT   D186 CROVIANA   TN   D330 DOMEGGE DI CADORE   BL   C761 CIVILAU PRELLA   CH   C768 CIVITALUPARELLA   CH   C908 CICILANO   MI   D046 CORSIONE   AT   D186 CROVIANA   TN   D330 DOMEGGE DI CADORE   BL   C761 CIVILAU PRELLA   CH   C761 CIVILAU PRELLA	1	CITTADELLA	PD	l .		BS		CORNEDO VICENTINO	VI						NO
C749 CITTAREALE				l .			l								
C751 CITTIGLIO							l						l		
C755 CIVEZZA				l .			l						l		
C756   CIVEZZANO   TN   C894   COLOGNO AL SERIO   BG   D30   CORNUDA   TV   D177   CRODO   VB   D317   DOLCE   VR				l .			l								
C757   CIVIASCO				l .			l								
C758   CIVIDALE DEL FRIULI   UD   C897   COLOGNOLA AI COLLI   VR   D38   CORREZZANA   MB   D180   CROPALATI   CS   D319   DOLCEDO   IM				l .			l			1					
C760   CIVIDATE CAMUNO   BS   C901   COLONNELLA   TE   D041   CORRIDO   CO   D184   CROSIA   CS   D323   DOLIANOVA   SU				C897			D038		MB			CS	l		IM
C768 CIVITA CASTELLANA VT G903 COLORNO CO D42 CORRIDONIA MC D185 CROSIO DELLAVALLE VA D325 DOLO VE C766 CIVITA CASTELLANA VT G903 COLORNIA SO D44 CORROPOLI TE D122 CROTONE KR D327 DOLZAGO LC CORROPOLI TE D122 CROTONE KR D327 DOLZAGO LC CORROPOLI TE D126 CROSIO D44 CORRANO LE D186 CROTTA D'ADDA CR D328 DOMANICO CS CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA VC D329 DOMASO CO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA VC D329 DOMASO CO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CO CORROPOLI TE D328 DOMASO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DOMASO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROSIO MI D187 CROVA TO D328 DA D328 DOMASO CORROPOLI TE D126 CROSIO MI D187 CROSIO				l .			l						l		
C765 CIVITA CASTELLANA VT C903 COLORINA SO D43 CORROPOLI TE D122 CROTONE KR D327 DOLZAGO LC C766 CIVITA D'ANTINO AQ C904 COLORNO PR D44 CORSANO LE D186 CROTTA D'ADDA CR D328 DOMANICO CS CS C764 CIVITA CAMPOMARANO CB C905 COLOSIMI CS D45 CORSICO MI D187 CROVA VC D329 DOMASO CO CO C768 CIVITA LIVARELLA CH C908 COLTURANO MI D46 CORSIONE AT D188 CROVIANA TN D330 DOMEGGE DI CADORE BL				l .						1					
C766         CIVITA D'ANTINO         AQ         C904         COLORNO         PR         D044         CORSANO         LE         D186         CROTTA D'ADDA         CR         D328         DOMANICO         CS           C764         CIVITACAMPOMARANO         CB         C905         COLOSIMI         CS         D45         CORSICO         MI         D187         CROVA         VC         D328         DOMASO         CO           C768         CIVITALUPARELLA         CH         C908         COLTURANO         MI         D46         CORSIONE         AT         D188         CROVIANA         TN         D330         DOMEGGE DI CADORE         BL				l .			l								
C768 CIVITALUPARELLA CH C908 COLTURANO MI D046 CORSIONE AT D188 CROVIANA TN D330 DOMEGGE DI CADORE BL		CIVITA D'ANTINO	AQ	C904	COLORNO	PR	D044	CORSANO	LE	D186	CROTTA D'ADDA	CR	D328	DOMANICO	CS
				l .									l		
			IS	l .		CO	l					IN KR			BL AV

COI		PROV.	COD.	COMUNE PI	ROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
D33		VB	l .	FALCIANO DEL MASSICO	CE	D611	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	D741	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	D867	GALEATA	FC
D33		SU SU	l .	FALCONARA ALBANESE FALCONARA MARITTIMA	CS AN	D612 D613	FIRENZE FIRENZUOLA	FI FI	D737 D742	FOSSALTO FOSSANO	CB CN	D868 D869	GALGAGNANO GALLARATE	LO VA
D33		BI	l .	FALCONE	ME	D614	FIRMO	CS	D745	FOSSATO DI VICO	PG	D870	GALLESE	VT
D34	DONGO	CO		FALERIA	VT	M323	FISCAGLIA	FE	D744	FOSSATO SERRALTA	CZ	D872	GALLIATE	NO
D33		AO SU	l	FALERNA FALERONE	CZ FM	D615 A310	FISCIANO	SA FR	D748 D749	FOSSO' FOSSOMBRONE	VE PU	D871 D873	GALLIATE LOMBARDO GALLIAVOLA	VA PV
D34		NU	l	FALLO	CH	D617	FIUMALBO	MO	D750	FOZA	VI	D874	GALLICANO	LU
D34		LC	l	FALMENTA	VB		FIUMARA	RC	D751	FRABOSA SOPRANA	CN	D875	GALLICANO NEL LAZIO	RM
D34		NO		FALOPPIO	CO	D621	FIUME VENETO	PN	D752	FRABOSA SOTTANA	CN	D876	GALLICCHIO	PZ
D34		PV BI		FALVATERRA FALZES .PFALZEN.	FR BZ	D622 D624	FIUMEDINISI FIUMEFREDDO BRUZIO	ME CS	D559 D754	FRACONALTO FRAGAGNANO	AL TA	D878 D879	GALLIERA GALLIERA VENETA	BO PD
D35		MN		FANANO	MO	D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT		FRAGNETO L'ABATE	BN	D881	GALLINARO	FR
D35		BG		FANNA	PN	M400	FIUMICELLO VILLA VICENTINA	UD	D756	FRAGNETO MONFORTE	BN	D882	GALLIO	VI
D35		CO		FANO	PU	M297	FIUMICINO	RM	D757	FRAINE	CH	D883	GALLIPOLI	LE
D35		AO FC		FANO ADRIANO FARA FILIORUM PETRI	TE CH	D628 D629	FIUMINATA FIVIZZANO	MC MS	D758 D763	FRAMURA FRANCAVILLA AL MARE	SP CH	D884 D885	GALLO MATESE GALLODORO	CE ME
D35		CR		FARA GERA D'ADDA	BG	D630	FLAIBANO	UD	D763	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	D886	GALLUCCIO	CE
D36	DOZZA	ВО	D493	FARA IN SABINA	RI	D634	FLERO	BS	D759	FRANCAVILLA BISIO	AL	D888	GALTELLI'	NU
D36		CE	l		NO	D635	FLORESTA	ME	D760	FRANCAVILLA D'ETE	FM	D889	GALZIGNANO TERME	PD
D36		VV TN		FARA OLIVANA CON SOLA FARA SAN MARTINO	BG CH	D636 D637	FLORIDIA FLORINAS	SR SS		FRANCAVILLA DI SICILIA FRANCAVILLA FONTANA	ME BR	D890 D891	GAMALERO GAMBARA	AL BS
D36		UD		FARA VICENTINO	VI	D638	FLUMERI	AV		FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	D892	GAMBARANA	PV
D36	7 DRESANO	MI	D497	FARDELLA	PZ	D639	FLUMINIMAGGIORE	SU	D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	D894	GAMBASCA	CN
D37		CR		FARIGLIANO	CN	D640	FLUSSIO	OR	D767	FRANCICA	VV	D895	GAMBASSI TERME	FI
D37		TN CN		FARINDOLA FARINI	PE PC	D641 D643	FOBELLO FOGGIA	VC FG	D768 D769	FRANCOFONTE FRANCOLISE	SR CE	D896 D897	GAMBATESA GAMBELLARA	CB VI
D37		TO		FARNESE	VT	D644	FOGLIANISE	BN		FRASCARO	AL	D898	GAMBERALE	CH
D37	DRUOGNO	VB		FARRA DI SOLIGO	TV	D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO	D771	FRASCAROLO	PV	D899	GAMBETTOLA	FC
D37		NU			GO	D646	FOGLIZZO	TO	D773	FRASCATI	RM	D901	GAMBOLO'	PV
D37		SO PD		FASANO FASCIA	BR GE	D649 D650	FOIANO DELLA CHIANA FOIANO DI VAL FORTORE	AR BN		FRASCINETO FRASSILONGO	CS TN	D902 D903	GAMBUGLIANO GANDELLINO	VI BG
D37		VI		FAUGLIA	PI	D651	FOLGARIA	TN	D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	D905	GANDINO	BG
D38	) DUGENTA	BN	D511	FAULE	CN	D652	FOLIGNANO	AP	D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	D906	GANDOSSO	BG
D38		TS		FAVALE DI MALVARO	GE	D653	FOLIGNO	PG	D780	FRASSINETO PO	AL	D907	GANGI	PA MT
D38		VA VA	l	FAVARA FAVIGNANA	AG TP	D654 D655	FOLLINA FOLLO	TV SP	D781 D782	FRASSINETTO FRASSINO	TO CN	D909 D910	GARAGUSO GARBAGNA	MT AL
D38		BN		FAVRIA	TO	D656	FOLLONICA	GR	D783	FRASSINORO	MO	D911	GARBAGNA NOVARESE	NO NO
C77		CB			CN	D660	FOMBIO	LO	D785	FRASSO SABINO	RI	D912	GARBAGNATE MILANESE	MI
D38		AT		FELETTO	TO	D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME	D784	FRASSO TELESINO	BN	D913	GARBAGNATE MONASTERO	LC
D39		SA BS		FELITO FELITO	PR SA	D662 D663	FONDI FONDO	LT TN	D788 D787	FRATTA POLESINE FRATTA TODINA	RO PG	D915 D917	GARDA GARDONE RIVIERA	VR BS
D39		BZ	l	FELIZZANO	AL	D665	FONNI	NU	D789	FRATTAMAGGIORE	NA	D918	GARDONE VAL TROMPIA	BS
D39	I ELICE	PE		FELTRE	BL	D666	FONTAINEMORE	AO	D790	FRATTAMINORE	NA	D920	GARESSIO	CN
D39		NU			CO	D667	FONTANA LIRI	FR	D791	FRATTE ROSA	PU	D921	GARGALLO	NO D7
D39		LC CA	l	FENESTRELLE FENIS	TO AO	D670 D671	FONTANAFREDDA FONTANAROSA	PN AV	D793 D794	FRAZZANO' FREGONA	ME TV	D923 D924	GARGAZZONE .GARGAZON. GARGNANO	BZ BS
D40		CN	l	FERENTILLO	TR		FONTANELICE	ВО	D796	FRESAGRANDINARIA	CH	D925	GARLASCO	PV
D40		AO		FERENTINO	FR		FONTANELLA	BG	D797	FRESONARA	AL	D926	GARLATE	LC
D40		FI BG		FERLA FERMIGNANO	SR PU		FONTANELLE FONTANELLE	PR TV	D798 D799	FRIGENTO FRIGNANO	AV CE	D927 D928	GARLENDA GARNIGA TERME	SV TN
D40		VI		FERMO	FM		FONTANETO D'AGOGNA	NO NO	D802	FRINCO	AT	D920	GARZENO	CO
D40	B ENEMONZO	UD	D543	FERNO	VA	D676	FONTANETTO PO	VC	D803	FRISA	CH	D931	GARZIGLIANA	TO
C34		EN		FEROLETO ANTICO	CZ	D677	FONTANIGORDA	GE	D804	FRISANCO	PN	D932	GASPERINA	CZ
D41	ENTRACQUE ENTRATICO	CN BG		FEROLETO DELLA CHIESA FERRANDINA	RC MT		FONTANIVA FONTANIVA	AT PD		FRONT FRONTINO	TO PU		GASSINO TORINESE GATTATICO	TO RE
	P ENVIE	CN		FERRARA	FE		FONTE	TV	D808	FRONTONE	PU	D935	GATTEO	FC
	I EPISCOPIA	PZ		FERRARA DI MONTE BALDO	VR		FONTE NUOVA	RM		FROSINONE	FR		GATTICO	NO
	5 ERACLEA	VE		FERRAZZANO	CB	D681	FONTECCHIO	AQ		FROSOLONE	IS		GATTINARA	VC
D41		CO VR		FERRERA DI VARESE FERRERA ERBOGNONE	VA PV		FONTECHIARI FONTEGRECA	FR CE		FROSSASCO FRUGAROLO	TO AL	D940 D942	GAVARDO GAVELLO	BS RO
D42		VR	l	FERRERE	AT	D684	FONTENO	BG		FUBINE MONFERRATO	AL	D943	GAVERINA TERME	BG
D42		BS		FERRIERE	PC	D685	FONTEVIVO	PR		FUCECCHIO	FI	D944	GAVI	AL
1	PRODUME	BR		FERRUZZANO	RC	D686	FONZASO	BL		FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG	D945	GAVIGNANO GAVIRATE	RM VA
H24		NA TP		FIAMIGNANO FIANO	RI TO	D688 D689	FOPPOLO FORANO	BG RI		FUMANE FUMONE	VR FR	D946 D947	GAVIRATE	VA NU
D42		SV		FIANO ROMANO	RM	D691	FORCE	AP		FUNES .VILLNOESS.	BZ	D948	GAVORRANO	GR
D42		PN		FIASTRA	MC	D693	FORCHIA	BN		FURCI	CH	D949	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN
	2 ERULA	SS		FIAVE'	TN	D694	FORCOLA	SO OD		FURCI SICULO	ME	D951	GAZZADIA SCHIANNO	VA
D42		LC MC		FICARAZZI FICAROLO	PA RO	D695 D696	FORDONGIANUS FORENZA	OR PZ		FURNARI FURORE	ME SA	D952 D956	GAZZANIGA GAZZO	BG PD
D43		SU		FICARRA	ME		FORESTO SPARSO	BG		FURTEI	SU	D957	GAZZO VERONESE	VR
	ESCOLCA	SU		FICULLE	TR		FORGARIA NEL FRIULI	UD		FUSCALDO	CS	D958	GAZZOLA	PC
D43	ESINE ESINO LARIO	BS LC		FIDENZA FIE' ALLO SCILIAR .VOELS AM SCHLERN.	PR BZ	D701 D702	FORIO FORIO	AV NA		FUSIGNANO FUSINE	RA SO	D959 D960	GAZZUOLO GELA	MN CL
D43		FR	l	FIEROZZO	TN	D702 D704	FORLI'	FC		FUTANI	SA	D961	GEMMANO	RN
D44		SS	D574	FIESCO	CR	D703	FORLI' DEL SANNIO	IS		GABBIONETA BINANUOVA	CR	D962	GEMONA DEL FRIULI	UD
D44		PD		FIESOLE	FI	D705	FORLIMPOPOLI	FC	D835	GABIANO	AL	D963	GEMONIO	VA
D44		SU AO		FIESSE FIESSO D'ARTICO	BS VE	D706 D707	FORMAZZA FORMELLO	VB RM	D836 D839	GABICCE MARE GABY	PU AO	D964 D965	GENAZZANO GENGA	RM AN
D44		CO			RO	D707 D708	FORMIA	LT	D839 D841	GADESCO PIEVE DELMONA	CR	D966	GENIVOLTA	CR
D43	B EXILLES	TO	D579		CO	D709	FORMICOLA	CE	D842	GADONI	NU	D967	GENOLA	CN
D44		AL		FIGLINE E INCISA VALDARNO	FI	D710	FORMIGARA	CR	D843	GAETA	LT	D968	GENONI	SU
M31	FABBRICHE DI VERGEMOLI FABBRICO	LU RE		FIGLINE VEGLIATURO FILACCIANO	CS RM	D711 D712	FORMIGINE FORMIGLIANA	MO VC	D844 D845	GAGGIANO	ME MI	D969 D970	GENOVA GENURI	GE SU
D45		AN		FILADELFIA	VV	D712 D713	FORMIGNANA	FE	D847	GAGGIO MONTANO	BO	D970 D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ
D45		VT	l .	FILAGO	BG	D714	FORNACE	TN	D848	GAGLIANICO	BI		GENZANO DI ROMA	RM
D45		W		FILANDARI	VV	D715	FORNELLI	IS	D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	D974	GERA LARIO	CO
D45		TR	l	FILATTIERA FILETTINO	MS FR	D718	FORNI AVOLTRI	UD UD	D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	D975	GERACE GERACI SICULO	RC PA
D45		UD TN	l	FILETTINO FILETTO	CH	D719 D720	FORNI DI SOPRA FORNI DI SOTTO	UD	D851 D852	GAGLIANO DEL CAPO GAGLIATO	LE CZ	D977 D978	GERACI SICULO GERANO	PA RM
D45		SO	l	FILIANO	PZ	D725	FORNO CANAVESE	TO	D853	GAGLIOLE	MC	D980	GERENZAGO	PV
D45		RA	l	FILIGHERA	PV	D728	FORNOVO DI TARO	PR	D854	GAIARINE	TV	D981	GERENZANO	VA
D45		FG UD	l	FILIGNANO FILOGASO	IS VV	D727 D730	FORNOVO SAN GIOVANNI FORTE DEI MARMI	BG LU	D855 D856	GAIBA GAIOLA	RO CN	D982 D983	GERGEI GERMAGNANO	SU TO
D46		CO	l	FILOTTRANO	AN	D730 D731	FORTEZZA .FRANZENSFESTE.	BZ	D858		SI	D984	GERMAGNO	VB
D46		TA	l	FINALE EMILIA	МО		FORTUNAGO	PV	D859	GAIRO	NU	D987	GERMIGNAGA	VA
D46		AQ		FINALE LIGURE	SV	D733	FORZA D'AGRO'	ME		GAIS .GAIS.	BZ	D988	GEROCARNE	VV
D46		CS VA		FINO DEL MONTE FINO MORNASCO	BG CO	D734 D735	FOSCIANDORA FOSDINOVO	LU MS		GALATI MAMERTINO GALATINA	ME LE	D990 D993	GEROLA ALTA GERRE DE' CAPRIOLI	SO CR
D46		TN	l .	FIORANO AL SERIO	BG	D735	FOSSA	AQ			LE	D993	GESICO	SU
		BN		FIORANO CANAVESE	TO		FOSSACESIA	CH		GALATRO	RC	D995		MI
D46	FAICCHIO FALCADE	BL		FIORANO MODENESE	MO		FOSSALTA DI PIAVE	VE		GALBIATE	LC		GESSOPALENA	CH

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
D997	GESTURI	SU	E125	GRADO	GO	E255	GUAZZORA	AL	E470	LA THUILE	AO	E520	LEMIE	TO
D998	GESUALDO	AV	E126	GRADOLI	VT	E256	GUBBIO	PG	E491	LA VALLE .WENGEN.	BZ	E522	LENDINARA	RO
D999 E001	GHEDI GHEMME	BS NO	E127 E128	GRAFFIGNANA GRAFFIGNANO	LO VT	E258 E259	GUDO VISCONTI GUGLIONESI	MI CB	E490 M348	LA VALLE AGORDINA LA VALLETTA BRIANZA	BL LC	E523 E524	LENI LENNA	ME BG
E003	GHIFFA	VB	E130	GRAGLIA	BI	E261	GUIDIZZOLO	MN	E392	LABICO	RM	E526	LENO	BS
E004	GHILARZA	OR	E131	GRAGNANO	NA	E263	GUIDONIA MONTECELIO	RM	E393	LABRO	RI	E527	LENOLA	LT
E006 E007	GHISALBA GHISLARENGO	BG VC	E132 E133	GRAGNANO TREBBIENSE GRAMMICHELE	PC CT	E264 E266	GUIGLIA GUILMI	MO CH	E395 E396	LACCHIARELLA LACCO AMENO	MI NA	E528 E530	LENTA LENTATE SUL SEVESO	VC MB
E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	E134	GRANA	AT	E269	GURRO	VB		LACEDONIA	AV	E531	LENTELLA	CH
E009	GIAGLIONE	TO	E136	GRANAROLO DELL'EMILIA	ВО	E270	GUSPINI	SU	E398	LACES .LATSCH.	BZ	C562	LENTIAI	BL
E010	GIANICO	BS	E139	GRANDATE CONTROL A FOLLANITI	CO	E271	GUSSAGO	BS		LACONI	OR	E532	LENTINI	SR
E012 E011	GIANO DELL'UMBRIA GIANO VETUSTO	PG CE	E141 F142	GRANDOLA ED UNITI GRANITI	CO ME	E272 E273	GUSSOLA HONE	CR AO		LADISPOLI LAERRU	RM SS	E535 E536	LEONESSA LEONFORTE	RI EN
E013	GIARDINELLO	PA	E143	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	E280	IDRO	BS		LAGANADI	RC	E537	LEPORANO	TA
E014	GIARDINI-NAXOS	ME	E144	GRANTOLA	VA	E281	IGLESIAS	SU	E403	LAGHI	VI	E538	LEQUILE	LE
E015 E016	GIAROLE GIARRATANA	AL RG	E145 F146	GRANTORTO GRANZE	PD PD	E282 E283	IGLIANO ILBONO	CN NU	E405 F406	LAGLIO LAGNASCO	CO CN	E540 E539	LEQUIO BERRIA LEQUIO TANARO	CN CN
E017	GIARRE	CT	E147	GRASSANO	MT	E284	ILLASI	VR	E407	LAGO	CS	E541	LERCARA FRIDDI	PA
E019	GIAVE	SS	E148	GRASSOBBIO	BG	E285	ILLORAI	SS	E409	LAGONEGRO	PZ	E542	LERICI	SP
E020	GIAVENO	TO	E149	GRATTERI	PA	E287	IMBERSAGO	LC		LAGOSANTO	FE	E543	LERMA	AL
	GIAVERA DEL MONTELLO GIBA	TV SU	M315 E152	GRAVEDONA ED UNITI GRAVELLONA LOMELLINA	CO PV	E288 E289	IMER IMOLA	TN BO		LAGUNDO .ALGUND. LAIGUEGLIA	BZ SV	E544 E546	LESA LESEGNO	NO CN
E023	GIBELLINA	TP	E153	GRAVELLONA TOCE	VB	E290	IMPERIA	IM		LAINATE	MI	E547	LESIGNANO DE' BAGNI	PR
	GIFFLENGA	BI	E154	GRAVERE	TO	E291	IMPRUNETA	FI		LAINO	CO	E549	LESINA	FG
	GIFFONE GIFFONI SEI CASALI	RC SA	E156 E155	GRAVINA DI CATANIA GRAVINA IN PUGLIA	CT BA	E292 E295	INARZO INCISA SCAPACCINO	VA AT		LAINO BORGO LAINO CASTELLO	CS CS	E550 E551	LESMO LESSOLO	MB TO
	GIFFONI VALLE PIANA	SA	E158	GRAZZANISE	CE	E297	INCUDINE	BS		LAION .LAJEN.	BZ	M371	LESSONA	BI
E028	GIGNESE	VB	E159	GRAZZANO BADOGLIO	AT	E299	INDUNO OLONA	VA	E421	LAIVES .LEIFERS.	BZ	E553	LESTIZZA	UD
	GIGNOD	AO	E160	GRECCIO	RI	E301	INGRIA	TO		LAJATICO	PI	E554	LETINO	CE
E030 E031	GILDONE GIMIGLIANO	CB CZ	E161 E163	GRECI GREGGIO	AV VC	E304 E305	INTRAGNA INTROBIO	VB LC		LALLIO LAMA DEI PELIGNI	BG CH	E555 E557	LETOJANNI LETTERE	ME NA
	GINESTRA	PZ	E164	GREMIASCO	AL	E306	INTROD	AO		LAMA MOCOGNO	MO	E558	LETTOMANOPPELLO	PE
E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	E165	GRESSAN	AO	E307	INTRODACQUA	AQ	E428	LAMBRUGO	CO	E559	LETTOPALENA	CH
	GINOSA	TA SA	E167 E168	GRESSONEY-LA-TRINITE' GRESSONEY-SAINT- IFAN	AO AO	E309 E310	INVERIGO INVERNO E MONTELEONE	CO PV		LAMEZIA TERME LAMON	CZ RI	E560 E562	LEVANTO LEVATE	SP BG
E037 E040	GIOI GIOIA DEI MARSI	SA AQ	E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN GREVE IN CHIANTI	AO FI	E310 E311	INVERNO E MONTELEONE INVERSO PINASCA	TO		LAMON LAMPEDUSA E LINOSA	BL AG	E562 E563	LEVATE LEVERANO	LE LE
E038	GIOIA DEL COLLE	BA	E170	GREZZAGO	MI	E313	INVERUNO	MI		LAMPORECCHIO	PT	E564	LEVICE	CN
	GIOIA SANNITICA	CE	E171	GREZZANA	VR	E314	INVORIO	NO	E433	LAMPORO	VC	E565	LEVICO TERME	TN
E041 E044	GIOIA TAURO GIOIOSA IONICA	RC RC	E172 F173	GRIANTE GRICIGNANO DI AVERSA	CO CE	E317 E321	INZAGO IONADI	MI VV		LANA .LANA. LANCIANO	BZ CH	E566 E569	LEZZENO	TO CO
E043	GIOIOSA MAREA	ME	E177	GRIGNASCO	NO	E323	IRGOLI	NU	E436	LANDIONA	NO	E570	LIBERI	CE
E045	GIOVE	TR	E178	GRIGNO	TN	E325	IRMA	BS	E437	LANDRIANO	PV	E571	LIBRIZZI	ME
E047	GIOVINAZZO	BA	E179	GRIMACCO	UD	E326	IRSINA	TM	E438	LANGHIRANO	PR	E573	LICATA	AG
E048 E049	GIOVO GIRASOLE	TN NU	E180 E182	GRIMALDI GRINZANE CAVOUR	CS CN	E327 E328	ISASCA ISCA SULLO IONIO	CN CZ	E439 E441	LANGOSCO LANUSEI	PV NU	E574 E576	LICCIANA NARDI LICENZA	MS RM
E050	GIRIFALCO	CZ	E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	E329	ISCHIA	NA	C767	LANUVIO	RM	E578	LICODIA EUBEA	CT
E052	GISSI	CH	E185	GRISOLIA	CS	E330	ISCHIA DI CASTRO	VT	E443	LANZADA	SO	E581	LIERNA	LC
E053	GIUGGIANELLO	LE	E187	GRIZZANA MORANDI GROGNARDO	BO	E332	ISCHITELLA	FG	E445	LANZO TORINESE	TO	E583	LIGNANA LIGNANO SABBIADORO	VC
E054 E055	GIUGLIANO IN CAMPANIA GIULIANA	NA PA	E188 E189	GROMO	AL BG	E333 E334	ISEO ISERA	BS TN	E447 E448	LAPEDONA LAPIO	FM AV	E584 E587	LILLIANES	UD AO
E057	GIULIANO DI ROMA	FR	E191	GRONDONA	AL	E335	ISERNIA	IS	E450	LAPPANO	CS	E588	LIMANA	BL
	GIULIANO TEATINO	CH	E192	GRONE	BG	E336	ISILI	SU		L'AQUILA	AQ	E589	LIMATOLA	BN
E058 F060	GIULIANOVA GIUNGANO	TE SA	E193 F195	GRONTARDO GROPELLO CAIROLI	CR PV	E337 F338	ISNELLO ISOLA D'ASTI	PA AT	E451 F454	LARCIANO LARDIRAGO	PT PV	E590 E591	LIMBADI LIMBIATE	VV MB
	GIURDIGNANO	LE	E196	GROPPARELLO	PC	E341	ISOLA DEL CANTONE	GE	M207	LARIANO	RM	E592	LIMENA	PD
	GIUSSAGO	PV	E199	GROSCAVALLO	TO	l	ISOLA DEL GIGLIO	GR		LARINO	CB	E593	LIMIDO COMASCO	co
	GIUSSANO GIUSTENICE	MB SV	E200 E201	GROSIO GROSOTTO	SO SO	E343 E340	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA ISOLA DEL LIRI	TE FR		LAS PLASSAS LASA .LAAS.	SU BZ	E594 E597	LIMINA LIMONE PIEMONTE	ME CN
	GIUSTINO	TN	E202	GROSSETO	GR	E351	ISOLA DEL PIANO	PU		LASCARI	PA	E596	LIMONE SUL GARDA	BS
	GIUSVALLA	SV	E203	GROSSO	TO	E349	ISOLA DELLA SCALA	VR		LASNIGO	CO	E599	LIMOSANO	CB
	GIVOLETTO GIZZERIA	TO CZ	E204	GROTTAFERRATA GROTTAGLIE	RM TA	E350 F339	ISOLA DELLE FEMMINE ISOLA DI CAPO RIZZUTO	PA KR		LASTEBASSE LASTRA A SIGNA	VI FI	E600 E602	LINAROLO LINGUAGLOSSA	PV CT
E068 E069	GLORENZA .GLURNS.	BZ	E205 E206	GROTTAMINARDA	AV	E353	ISOLA DI FONDRA	BG		LATERA	VT	E605	LIONI	AV
	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	E207	GROTTAMMARE	AP	E356	ISOLA DOVARESE	CR	M392	LATERINA PERGINE VALDARNO	AR	E606	LIPARI	ME
	GODIASCO SALICE TERME	PV	E208	GROTTAZZOLINA	FM	E358	ISOLA RIZZA	VR		LATERZA	TA	E607	LIPOMO	CO
	GODRANO GOITO	PA MN	E209 E210	GROTTE DI CASTRO	AG VT	E360 E354	ISOLA SANT'ANTONIO ISOLA VICENTINA	AL VI		LATIANO LATINA	BR LT	E608 E610	LIRIO LISCATE	PV MI
	GOLASECCA	VA	E212	GROTTERIA	RC	E345	ISOLABELLA	TO		LATISANA	UD	E611	LISCIA	CH
	GOLFERENZO	PV	E213	GROTTOLE	MT	E346	ISOLABONA	IM		LATRONICO	PZ	E613	LISCIANO NICCONE	PG
	GOLFO ARANCI GOMBITO	SS CR	E214 E215	GROTTOLELLA GRUARO	AV VE	E363 E364	ISOLE TREMITI ISORELLA	FG BS		LATTARICO LAUCO	CS UD	E615 E617	LISIO LISSONE	CN MB
	GONARS	UD	E216	GRUGLIASCO	TO	E365	ISPANI	SA		LAUREANA CILENTO	SA	E620	LIVERI	NA
E084	GONI	SU	E217	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	E366	ISPICA	RG		LAUREANA DI BORRELLO	RC	E621	LIVIGNO	SO
	GONNESA	SU	E219	GRUMELLO DEL MONTE	BG P7	E367	ISPRA	VA TO		LAUREGNO .LAUREIN.	BZ pz	E622	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	BL
	GONNOSCODINA GONNOSFANADIGA	OR SU	E221 E223	GRUMENTO NOVA GRUMO APPULA	PZ BA	E368 E369	ISSIGLIO ISSIME	TO AO		LAURENZANA LAURIA	PZ PZ	E623 E624	LIVO LIVO	CO TN
	GONNOSNO'	OR	E224	GRUMO NEVANO	NA	E370	ISSO	BG		LAURIANO	TO	E625	LIVORNO	LI
E088	GONNOSTRAMATZA	OR	E226	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	E371	ISSOGNE	AO		LAURINO	SA	E626	LIVORNO FERRARIS	VC
	GONZAGA GORDONA	MN SO	E227 E228	GUAGNANO GUALDO	LE MC	E373 E374	ISTRANA ITALA	TV ME		LAURITO LAURO	SA AV	E627 E629	LIVRAGA LIZZANELLO	LO LE
	GORGA	RM	E228 E229	GUALDO CATTANEO	MC PG	l	ITRI	LT		LAVAGNA	GE	E630	LIZZANO	TA
E092	GORGO AL MONTICANO	TV	E230	GUALDO TADINO	PG	E376	ITTIREDDU	SS	E489	LAVAGNO	VR	A771	LIZZANO IN BELVEDERE	ВО
	GORGOGLIONE CORCONZOLA	MT	E232	GUALTIERI SICAMINO	RE	E377	ITTIRI	SS		LAVARONE	TN	E632	LOANO	SV
	GORGONZOLA GORIANO SICOLI	MI AQ	E233 E234	GUALTIERI SICAMINO' GUAMAGGIORE	ME SU	E379 E380	IVREA IZANO	TO CR		LAVELLO LAVENA PONTE TRESA	PZ VA	E633 E635	LOAZZOLO LOCANA	AT TO
	GORIZIA	GO	E235	GUANZATE	CO	E274	JACURSO	CZ		LAVENO-MOMBELLO	VA	E639	LOCATE DI TRIULZI	MI
	GORLA MAGGIORE	VA	E236	GUARCINO	FR	E381	JELSI	СВ		LAVENONE	BS	E638	LOCATE VARESINO	CO
E102	GORLA MINORE	VA RG	E240	GUARDA VENETA	RO VC	E382	JENNE JENAGO CON ORAGO	RM VA		LAVIANO	SA	E640	LOCATELLO	BG
E100 E103	GORLAGO GORLE	BG BG	E237 E238	GUARDABOSONE GUARDAMIGLIO	VC LO	E386 E387	JERAGO CON ORAGO JERZU	VA NU		LAVIS LAZISE	TN VR	E644 E645	LOCERI LOCOROTONDO	NU BA
E104	GORNATE-OLONA	VA	E239	GUARDAVALLE	CZ	E388	JESI	AN		LAZZATE	MB	D976	LOCRI	RC
E106	GORNO	BG	E241	GUARDEA	TR	C388	JESOLO	VE		LECCE	LE	E646	LOCULI	NU
E107 E109	GORO GORRETO	FE GE	E245 E246	GUARDIA LOMBARDI GUARDIA PERTICARA	AV PZ	E320 E389	JOLANDA DI SAVOIA JOPPOLO	FE VV		LECCO NEI MARSI LECCO	AQ LC	E647 E648	LODE'	NU LO
E109 E111	GORRETO GORZEGNO	GE CN	E246 E242	GUARDIA PERTICARA GUARDIA PIEMONTESE	CS CS	E399	JOPPOLO GIANCAXIO	VV AG		LECCO LEDRO	TN	E648 E651	LODI VECCHIO	LO
E113	GOSALDO	BL	E249	GUARDIA SANFRAMONDI	BN	E391	JOVENCAN	AO	E509	LEFFE	BG	E649	LODINE	NU
E114	GOSSOLENGO	PC	E243	GUARDIAGRELE	CH	E394	LA CASSA	TO		LEGGIUNO	VA	E652	LODRINO	BS
E115 E116	GOTTASECCA GOTTOLENGO	CN BS	E244 F248	GUARDIALFIERA GUARDIAREGIA	CB CB	E423 F425	LA LOGGIA LA MADDALENA	TO SS		LEGNAGO LEGNANO	VR MI	E654 E655	LOGRATO LOIANO	BS BO
E118	GOVONE	CN	E240 E250	GUARDISTALLO	PI	A308	LA MAGDELEINE	AO		LEGNARO	PD	M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS
E120	GOZZANO	NO	E251	GUARENE	CN	l	LA MORRA	CN	E517		NU	E656	LOMAGNA	LC
	GRADARA GRADISCA D'ISONZO	PU GO	E252 E253	GUASILA GUASTALLA	SU RE	l	LA SALLE LA SPEZIA	AO SP	E518 E519		TO GE	E659	LOMAZZO LOMBARDORE	CO TO
E124	GUNTO N ISONTO	GO	E253	GUASTALLA	KE	E463	LA SPEZIA	SP	<b>⊏</b> 519	LEIVI	GE	⊏bbU	LOWBARDOKE	10

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
	LOMBRIASCO	TO	E795	MADONNA DEL SASSO	VB	E921	MARCALLO CON CASONE	MI	F045	MASSIMENO	TN	F182	MEZZENILE	TO
1	LOMELLO	PV	M357	MADRUZZO	TN	E922	MARCARIA	MN	F046	MASSIMINO MASSIMINO VICCONTI	SV	F183	MEZZOCORONA MEZZO I I I CO	TN
E664 E665	LONA LASES LONATE CEPPINO	TN VA	E798 E799	MAENZA MAFALDA	LT CB	E923 E924	MARCELLINA	CZ RM	F047 F048	MASSINO VISCONTI MASSIOLA	NO VB	F184 F186	MEZZOJUSO MEZZOLDO	PA BG
1	LONATE POZZOLO	VA	E800	MAGASA	BS	E925	MARCELLINARA	CZ	F050	MASULLAS	OR	F187	MEZZOLOMBARDO	TN
M312 E668	LONATO DEL GARDA LONDA	BS FI	E801 E803	MAGENTA MAGGIORA	MI NO	E927 E928	MARCETELLI MARCHENO	RI BS	F051 F052	MATELICA MATERA	MC MT	F188 F189	MEZZOMERICO MIAGLIANO	NO BI
E669	LONGANO	IS	E804	MAGHERNO	PV	E929	MARCHIROLO	VA	F053	MATHI	TO	F190	MIANE	TV
1	LONGARE	VI	E805	MAGIONE	PG	E930	MARCIANA	LI	F054	MATINO	LE	F191	MIASINO	NO
M342 E673	LONGARONE LONGHENA	BL BS	E806 E809	MAGISANO MAGLIANO ALFIERI	CZ CN	E931 F932	MARCIANA MARINA MARCIANISE	LI CE	F055 F058	MATRICE MATTIE	CB TO	F192 F193	MIAZZINA MICIGLIANO	VB RI
E674	LONGI	ME	E808	MAGLIANO ALPI	CN	E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	F059	MATTINATA	FG	F194	MIGGIANO	LE
E675	LONGIANO	FC	E811	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	E934	MARCIGNAGO	PV	F061	MAZARA DEL VALLO	TP	F196	MIGLIANICO	CH
E677 E678	LONGOBARDI LONGOBUCCO	CS	E807 E810	MAGLIANO DI TENNA MAGLIANO IN TOSCANA	FM GR	E936 F938	MARCON MAREBBE .ENNEBERG.	VE BZ	F063 F064	MAZZANO MAZZANO ROMANO	BS RM	F200 F201	MIGLIERINA MIGLIONICO	CZ MT
E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	E813	MAGLIANO ROMANO	RM	E939	MARENE	CN	F065	MAZZARINO	CL	F202	MIGNANEGO	GE
E681	LONGONE SABINO	RI	E812	MAGLIANO SABINA	RI	E940	MARENO DI PIAVE	TV	F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE
E682 E683	LONIGO LORANZE'	VI TO	E814 E815	MAGLIANO VETERE MAGLIE	SA LE	E941 E944	MARENTINO MARETTO	TO AT	M271 F067	MAZZARRONE MAZZE'	CT TO	F205 F206	MILANO MILAZZO	MI ME
1	LOREGGIA	PD	E816	MAGLIOLO	SV	E945	MARGARITA	CN	F068	MAZZIN	TN	E618	MILENA	CL
	LOREGLIA LORENZAGO DI CADORE	VB BL	E817 E818	MAGLIONE MAGNACAVALLO	TO MN	E946 E947	MARGHERITA DI SAVOIA MARGNO	BT LC	F070 F074	MAZZO DI VALTELLINA MEANA DI SUSA	SO TO	F207 F208	MILETO MILIS	VV OR
	LOREO	RO	E819	MAGNAGO	MI	E949	MARIANA MANTOVANA	MN	F074	MEANA SARDO	NU	F200	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT
	LORETO	AN	E821	MAGNANO	BI	E951	MARIANO COMENSE	CO	F078	MEDA	MB	F210	MILITELLO ROSMARINO	ME
	LORETO APRUTINO LORIA	PE TV	E820 E825	MAGNANO IN RIVIERA MAGOMADAS	UD OR	E952 E953	MARIANO DEL FRIULI MARIANOPOLI	GO CL	F080 F081	MEDE MEDEA	PV GO	F213 F214	MILLESIMO MILO	SV CT
	LORO CIUFFENNA	AR		MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO.	Oit	E954	MARIGLIANELLA	NA NA	F082	MEDESANO	PR	F216	MILZANO	BS
	LORO PICENO	MC	=	MARGREID AN DE.	BZ	E955	MARIGLIANO	NA	F083	MEDICINA	BO	F217	MINEO	CT
	LORSICA LOSINE	GE BS	E830 E834	MAGREGLIO MAIDA	CO CZ	E956 E957	MARINA DI GIOIOSA IONICA MARINEO	RC PA	F084 F085	MEDIGLIA MEDOLAGO	MI BG	F218 F219	MINERBE MINERBIO	VR BO
	LOTZORAI	NU	E835	MAIERA'	CS	E958	MARINO	RM	F086	MEDOLE	MN	F221	MINERVINO DI LECCE	LE
	LOVERE	BG	E836	MAIERATO	W	E959	MARLENGO .MARLING.	BZ	F087	MEDOLLA	MO	F220	MINERVINO MURGE	BT
	LOVERO LOZIO	SO BS	E837 E838	MAIOLATI SPONTINI MAIOLO	AN RN	E960 E961	MARLIANA MARMENTINO	PT BS	F088 F089	MEDUNA DI LIVENZA MEDUNO	TV PN	F223 F224	MINORI MINTURNO	SA LT
	LOZZA	VA	E839	MAIORI	SA	E962	MARMIROLO	MN	F092	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	F224 F225	MINUCCIANO	LU
E709	LOZZO ATESTINO	PD	E840	MAIRAGO	LO	E963	MARMORA	CN	F093	MEINA	NO	F226	MIOGLIA	SV
	LOZZO DI CADORE LOZZOLO	BL VC	E841 E842	MAIRANO MAISSANA	BS SP	E965 E967	MARNATE MARONE	VA BS	F094 F095	MEL MELARA	BL RO	F229 F230	MIRA MIRABELLA ECLANO	VE AV
1	LU	AL	E833	MAJANO	UD	E968	MAROPATI	RC	F095	MELAZZO	AL	F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT
	LUBRIANO	VT	E843	MALAGNINO	CR	E970	MAROSTICA	VI	F097	MELDOLA	FC	F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL
	LUCCA LUCCA SICULA	LU AG	E844 E847	MALALBERGO MALBORGHETTO-VALBRUNA	BO UD	E971 E972	MARRADI MARRUBIU	FI OR	F098 F100	MELE MELEGNANO	GE MI	F233 F238	MIRABELLO SANNITICO MIRADOLO TERME	CB PV
	LUCERA	FG	E848	MALCESINE	VR	E973	MARSAGLIA	CN	F101	MELENDUGNO	LE	F239	MIRANDA	IS
E718	LUCIGNANO	AR	E850	MALE'	TN	E974	MARSALA	TP	F102	MELETI	LO	F240	MIRANDOLA	MO
1	LUCINASCO	IM	E851	MALEGNO	BS	E975	MARSCIANO MARSCICO NILIONO	PG	F104	MELFI	PZ	F241	MIRANO	VE
1	LUCITO LUCO DEI MARSI	CB AQ	E852 E853	MALEO MALESCO	LO VB	E976 E977	MARSICO NUOVO MARSICOVETERE	PZ PZ	F105 F106	MELICUCCA' MELICUCCO	RC RC	F242 F244	MIRTO MISANO ADRIATICO	ME RN
1	LUCOLI	AQ	E854	MALETTO	CT	E978	MARTA	VT	F107	MELILLI	SR	F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG
1	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	E855	MALFA	ME	E979	MARTANO	LE	F108	MELISSA	KR	F246	MISILMERI	PA
	LUGNACCO LUGNANO IN TEVERINA	TO TR	E856 E858	MALGESSO MALGRATE	VA LC	E980 E981	MARTELLAGO MARTELLO .MARTELL.	VE BZ	F109 F111	MELISSANO MELITO DI NAPOLI	LE NA	F247 F248	MISINTO MISSAGLIA	MB LC
	LUGO	RA	E859	MALITO	CS	E982	MARTIGNACCO	UD	F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC	F249	MISSANELLO	PZ
E731	LUGO DI VICENZA	VI	E860	MALLARE	SV	E983	MARTIGNANA DI PO	CR	F110	MELITO IRPINO	AV	F250	MISTERBIANCO	CT
	LUINO LUISAGO	VA CO	E862 E863	MALLES VENOSTA .MALS. MALNATE	BZ VA	E984 E986	MARTIGNANO MARTINA FRANCA	LE TA	F113 F114	MELIZZANO MELLE	BN CN	F251 F254	MISTRETTA MOASCA	ME AT
E736		NU	E864	MALO	VI	l	MARTINENGO	BG	F115	MELLO	SO			GE
1	LUMARZO	GE	E865	MALONNO	BS	l	MARTINIANA PO	CN	F117	MELPIGNANO	LE	F257	MODENA	MO
1	LUMEZZANE LUNAMATRONA	BS SU	E866 E868	MALOSCO MALTIGNANO	TN AP	E989 E990	MARTINSICURO MARTIRANO	TE CZ	F118 F119	MELTINA .MOELTEN. MELZO	BZ MI	F258 F259	MODICA MODIGLIANA	RG FC
E743	LUNANO	PU	E869	MALVAGNA	ME	E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	F120	MENAGGIO	CO	F261	MODOLO	OR
B387 E745	LUNGAVILLA LUNGRO	PV CS	E870 E872	MALVICINO MALVITO	AL CS	E992 E993	MARTIS MARTONE	SS RC	F122 F123	MENCONICO MENDATICA	PV IM	F262 F263	MODUGNO MOENA	BA TN
G143	LUNI	SP	E873	MAMMOLA	RC	E994	MARUDO	LO	F125	MENDICINO	CS	F265	MOGGIO	LC
1	LUOGOSANO	AV	E874	MAMOIADA	NU	E995	MARUGGIO	TA	F126	MENFI	AG	F266	MOGGIO UDINESE	UD
	LUOGOSANTO LUPARA	SS CB	E875 E876	MANCIANO MANDANICI	GR ME	B689 E999	MARZABOTTO MARZANO	BO PV	F127 F130	MENTANA MEOLO	RM VE	F267 F268	MOGLIA MOGLIANO	MN MC
	LURAGO D'ERBA	CO	E877	MANDAS	SU	E998	MARZANO APPIO	CE	F131	MERANA	AL	F269	MOGLIANO VENETO	TV
	LURAGO MARINONE	CO	E878	MANDATORICCIO	CS	E997	MARZANO DI NOLA	AV	F132	MERANO .MERAN.	BZ	F270	MOGORELLA	OR
	LURANO LURAS	BG SS	B632 E879	MANDELA MANDELLO DEL LARIO	RM LC	F001 F002	MARZI MARZIO	CS VA	F133 F134	MERATE MERCALLO	LC VA	F272 F274	MOGORO MOIANO	OR BN
	LURATE CACCIVIO	CO	E880	MANDELLO VITTA	NO	M270	MASAINAS	SU	F135	MERCATELLO SUL METAURO	PU	F274	MOIMACCO	UD
	LUSCIANO	CE	E882	MANDURIA DEL CARRA	TA	F003	MASATE	MI	F136	MERCATINO CONCA	PU	F277	MOIO ALCANTARA	ME
1	LUSERNA LUSERNA SAN GIOVANNI	TN TO	E883 E884	MANERBA DEL GARDA MANERBIO	BS BS	F004 F005	MASCALI MASCALUCIA	CT CT	F138 F139	MERCATO SAN SEVERINO MERCATO SARACENO	SA FC	F276 F278	MOIO DE' CALVI MOIO DELLA CIVITELLA	BG SA
	LUSERNETTA	TO	E885	MANFREDONIA	FG	F006	MASCHITO	PZ	F140	MERCENASCO	то	F279	MOIOLA	CN
1	LUSEVERA	UD	E887	MANGO	CN	F007	MASCIAGO PRIMO	VA	F141	MERCOGLIANO	AV	F280	MOLA DI BARI	BA
1	LUSIA LUSIANA	RO VI	E888 M283	MANGONE MANIACE	CS CT	F009 F010	MASER MASERA	TV VB	F144 F145	MERETO DI TOMBA MERGO	UD AN	F281 F283	MOLARE MOLAZZANA	AL LU
	LUSIGLIE'	TO	E889	MANIAGO	PN	F011	MASERA' DI PADOVA	PD	F146	MERGOZZO	VB	F284	MOLFETTA	BA
	LUSON LUESEN.	BZ	E891	MANOCALZATI	AV	F012	MASERADA SUL PIAVE	TV	F147	MERI'	ME	M255	MOLINA ATERNO	AQ
1	LUSTRA LUVINATE	SA VA	E892 E893	MANOPPELLO MANSUE'	PE TV	F013 F016	MASI TORELLO	PD FE	F148 F149	MERLARA MERLINO	PD LO	F287 F288	MOLINARA MOLINELLA	BN BO
	LUZZANA	BG	E894	MANTA	CN	F015	MASIO	AL	F151	MERONE	CO	F290	MOLINI DI TRIORA	IM
1	LUZZARA	RE	E896	MANTELLO	SO	F017	MASLIANICO	CO	F152	MESAGNE	BR	F293	MOLINO DEI TORTI	AL
E773 M339	LUZZI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	CS VA	E897 E899	MANTOVA MANZANO	MN UD	F019 F020	MASON VICENTINO MASONE	VI GE	F153 F154	MESE MESENZANA	SO VA	F294 F295	MOLISE MOLITERNO	CB PZ
E777	MACCASTORNA	LO	E900	MANZIANA	RM	F020	MASSA	MS	F154	MESERO	MI	F297	MOLLIA	VC
E778	MACCHIA D'ISERNIA	IS	E901	MAPELLO	BG	F022	MASSA D'ALBE	AQ	F156	MESOLA	FE	F301	MOLOCHIO	RC
E780 E779	MACCHIA VALFORTORE MACCHIAGODENA	CB IS	M316 E902	MAPPANO MARA	TO SS	M289 F025	MASSA DI SOMMA MASSA E COZZILE	NA PT	F157 F158	MESORACA MESSINA	KR ME	F304 F305	MOLTENO MOLTRASIO	LC CO
1	MACELLO	TO	E902 E903	MARACALAGONIS	CA	F025 F021	MASSA E COZZILE MASSA FERMANA	FM	F158	MESTRINO	ME PD	F305	MOLVENA	VI
E783	MACERATA	MC	E904	MARANELLO	MO	F029	MASSA LOMBARDA	RA	F162	META	NA	F307	MOLVENO	TN
E784	MACERATA CAMPANIA	CE	E906	MARANO DI NAPOLI	NA VD	F030	MASSA LUBRENSE	NA CB	F164	MEUGLIANO MEZZACO	TO	F308	MOMBALDONE	AT
E785 E786	MACERATA FELTRIA MACHERIO	PU MB	E911 E908	MARANO DI VALPOLICELLA MARANO EQUO	VR RM	F032 F024	MASSA MARITTIMA MASSA MARTANA	GR PG	F165 F168	MEZZAGO MEZZANA	MB TN	F309 F310	MOMBARCARO MOMBAROCCIO	CN PU
E787	MACLODIO	BS	E910	MARANO LAGUNARE	UD	F027	MASSAFRA	TA	F170	MEZZANA BIGLI	PV	F311	MOMBARUZZO	AT
E788	MACOMER	NU	E914	MARANO MARCHESATO	CS	F028	MASSALENGO	LO	F167	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	F312	MOMBASIGLIO	CN
E789 E790	MACRA MACUGNAGA	CN VB	E915 E905	MARANO PRINCIPATO MARANO SUL PANARO	CS MO	F033 F035	MASSANZAGO MASSAROSA	PD LU	l	MEZZANA RABATTONE MEZZANE DI SOTTO	PV VR	F315 F313	MOMBELLO DI TORINO MOMBELLO MONFERRATO	TO AL
E791	MADDALONI	CE	E907	MARANO TICINO	NO	F037	MASSAZZA	BI	F173	MEZZANEGO	GE	F316	MOMBERCELLI	AT
E342	MADISIMO MADISMANO	SO CP	E912	MARANO VICENTINO	VI AT	F041	MASSELLO MASSERANO	TO	F174	MEZZANI MEZZANINO	PR pv	F317	MOMO MOMPANTERO	NO TO
	MADIGNANO MADONE	CR BG	E917 E919	MARANZANA MARATEA	AT PZ	F042 F044	MASSERANO MASSIGNANO	BI AP		MEZZANINO MEZZANO	PV TN	F318 F319	MOMPANTERO MOMPEO	TO RI
	-		- 10							•		- 10		

COD	. COMUNE PR	OV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE F	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
F320		AL	F589	MONTE PORZIO	PU	F546	MONTELLA	AV	F707	MORANO SUL PO	AL	F843	NARDODIPACE	VV
F322		CB AT	F590 F599	MONTE PORZIO CATONE MONTE RINALDO	RM FM	F547 F548	MONTELLO MONTELONGO	BG CB	F709 F710	MORANSENGO MORARO	AT GO	F844 F845	NARNI NARO	TR AG
F324		RC		MONTE ROBERTO	AN	F549	MONTELPARO	FM	F711	MORAZZONE	VA	F846	NARZOLE	CN
F325		AT		MONTE ROMANO	VT	F550	MONTELUPO ALBESE	CN	F712	MORBEGNO	SO	F847	NASINO	SV
F327		TO CN		MONTE SAN BIAGIO MONTE SAN GIACOMO	LT SA	F551 F552	MONTELUPO FIORENTINO MONTELUPONE	FI MC	F713 F716	MORBELLO MORCIANO DI LEUCA	AL LE	F848 F849	NASO NATURNO .NATURNS.	ME BZ
F329		CN	F620	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	F553	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA	F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	F851	NAVE	BS
F328		BG		MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	F556	MONTEMAGNO	AT	F717	MORCONE	BN	F853	NAVE SAN ROCCO	TN
F330		CN TV	F621 F622	MONTE SAN GIUSTO MONTE SAN MARTINO	MC MC	F558 F559	MONTEMALE DI CUNEO MONTEMARANO	CN AV	F718 F720	MORDANO MORENGO	BO BG	F852 F856	NAVELLI NAZ-SCIAVES .NATZ-SCHABS.	AQ BZ
F333		SU	F626	MONTE SAN PIETRANGELI	FM	F560	MONTEMARCIANO	AN	F721	MORES	SS	F857	NAZZANO	RM
F335		то	F627	MONTE SAN PIETRO	ВО	F562	MONTEMARZINO	AL	F722	MORESCO	FM	F858	NE	GE
F336		AT TO	F628 F634	MONTE SAN SAVINO MONTE SAN VITO	AR AN	F563 F564	MONTEMESOLA MONTEMEZZO	TA CO	F723 F724	MORETTA MORFASSO	CN PC	F859 F861	NEBBIUNO NEGRAR	NO VR
F337		AL	F629	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG	F565	MONTEMIGNAIO	AR	F725	MORGANO	TV	F862	NEIRONE	GE
F338		CN	F631	MONTE SANT'ANGELO	FG	F566	MONTEMILETTO	AV	F726	MORGEX	AO	F863	NEIVE	CN
F340 F342		PR VC	F653 F664	MONTE URANO MONTE VIDON COMBATTE	FM FM	F568 F569	MONTEMILONE MONTEMITRO	PZ CB	F727 F728	MORGONGIORI MORI	OR TN	F864 F865	NEMBRO NEMI	BG RM
F343		AT	F665	MONTE VIDON CORRADO	FM	F570	MONTEMONACO	AP	F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	F866	NEMOLI	PZ
F346	MONDAINO	RN	F440	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV	F572	MONTEMURLO	PO	F730	MORICONE	RM	F867	NEONELI	OR
F347 F348		PU PU	F441 D746	MONTEBELLO DI BERTONA MONTEBELLO IONICO	PE RC	F573 F574	MONTEMURRO MONTENARS	PZ UD	F731 D033	MORIGERATI MORIMONDO	SA MI	F868 F870	NEPI NERETO	VT TE
F351		CN	B268	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH	F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB	F732	MORINO	AQ	F871	NEROLA	RM
F352	MONDRAGONE	CE	F442	MONTEBELLO VICENTINO	VI	F579	MONTENERO SABINO	RI	F733	MORIONDO TORINESE	TO	F872	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV
F354		GE	F443 F445	MONTEBELLUNA	TV	F580 F578	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS	F734 F735	MORLUPO MORMANNO	RM	F874	NERVIANO NESPOLO	MI RI
F356		CN GO		MONTEBRUNO MONTEBUONO	GE RI	F582	MONTENERODOMO MONTEODORISIO	CH CH	F736	MORNAGO	CS VA	F876 F877	NESSO NESSO	CO
F358		CN	F450	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	F586	MONTEPAONE	CZ	F737	MORNESE	AL	F878	NETRO	BI
F359		ME TV	F448	MONTECALVO VERSICOIA	AV	F587	MONTEPRANDONE	TA	F738	MORNICO AL SERIO	BG	F880	NETTUNO	RM
F360 F361		TV AT	F449 F452	MONTECALVO VERSIGGIA MONTECARLO	PV LU	F591 F592	MONTEPRANDONE MONTEPULCIANO	AP SI	F739 F740	MORNICO LOSANA MOROLO	PV FR	F881 F882	NEVIANO NEVIANO DEGLI ARDUINI	LE PR
F363		BO		MONTECAROTTO	AN	F594	MONTERCHI	AR	F743	MOROZZO	CN	F883	NEVIGLIE	CN
F364		W	F454	MONTECASSIANO	MC	F595	MONTEREALE	AQ	F744	MORRA DE SANCTIS	AV	F884	NIARDO	BS
F368		AL ME	F455 F457	MONTECASTELLO MONTECASTRILLI	AL TR	F596 F597	MONTEREALE VALCELLINA MONTERENZIO	PN BO	F745 F747	MORRO D'ALBA MORRO D'ORO	AN TE	F886 F887	NIBBIOLA NIBIONNO	NO LC
F369		BI		MONTECATINI TERME	PT	F598	MONTERIGGIONI	SI	F746	MORRO REATINO	RI	F889	NICHELINO	TO
F370		cs	F458	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	F601	MONTERODUNI	IS	F748	MORRONE DEL SANNIO	СВ	F890	NICOLOSI	CT
F371	MONGUELFO-TESIDO .WELSBERG-TAISTEN. MONGUZZO	BZ CO	F461 F462	MONTECCHIA DI CROSARA MONTECCHIO	VR TR	F605 F604	MONTERONI D'ARBIA MONTERONI DI LECCE	SI LE	F749 F750	MORROVALLE MORSANO AL TAGLIAMENTO	MC PN	F891 F892	NICORVO NICOSIA	PV EN
F373		BS		MONTECCHIO EMILIA	RE	F606	MONTEROSI	VT	F751	MORSASCO	AL	F893	NICOTERA	VV
F374		AL	F464	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	F609	MONTEROSSO AL MARE	SP	F754	MORTARA	PV	F894	NIELLA BELBO	CN
F375		BS BA	F465 F469	MONTECCHIO PRECALCINO MONTECHIARO D'ACQUI	VI AL	F610 F607	MONTEROSSO ALMO MONTEROSSO CALABRO	RG VV	F756 F758	MORTEGLIANO MORTERONE	UD LC	F895 F898	NIELLA TANARO NIMIS	CN UD
F377		PA PA		MONTECHIARO D'ASTI	AT	F608	MONTEROSSO GRANA	CN	F760	MORUZZO	UD	F899	NISCEMI	CL
F378		TS		MONTECHIARUGOLO	PR	F611	MONTEROTONDO	RM	F761	MOSCAZZANO	CR	F900	NISSORIA	EN
F379		FM		MONTECICCARDO	PU CB	F612	MONTERUDRIANO	GR FM	F762	MOSCHIANO	AV	F901	NIZZA DI SICILIA	ME
F380 F381		AP AN		MONTECILFONE MONTECOPIOLO	PU	F614 F623	MONTERUBBIANO MONTESANO SALENTINO	LE	F764 F765	MOSCIANO SANT'ANGELO MOSCUFO	TE PE	F902 F904	NIZZA MONFERRATO NOALE	AT VE
F382		PD		MONTECORICE	SA	F625	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	F766	MOSO IN PASSIRIA .MOOS IN PASSEIER		F906	NOASCA	TO
F383		CA PT	F480 F481	MONTECORVINO PUGLIANO	SA SA	F636	MONTESARCHIO	BN MT	F767 M304	MOSSA	GO Bl	F907	NOCARA	CS PE
F385		CN		MONTECORVINO ROVELLA MONTECOSARO	MC	F637 F638	MONTESCAGLIOSO MONTESCANO	PV	F771	MOSSO MOTTA BALUFFI	CR	F908 F912	NOCCIANO NOCERA INFERIORE	SA
F386	MONTABONE	AT	F483	MONTECRESTESE	VB	F639	MONTESCHENO	VB	F772	MOTTA CAMASTRA	ME	F913	NOCERA SUPERIORE	SA
F387		AL	F484	MONTECRETO MONTEDINOVE	MO	F640	MONTESCUDAIO	PI	F773	MOTTA D'AFFERMO	ME		NOCERA TERINESE NOCERA UMBRA	CZ
F390 F391		AT CB	F487 F489	MONTEDINOVE	AP CL	M368 F642	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO MONTESE	RN MO	F774 F770	MOTTA DE' CONTI MOTTA DI LIVENZA	VC TV	F911	NOCETO NOCETO	PG PR
F392		BZ	F491	MONTEFALCIONE	AV	F644	MONTESEGALE	PV	F777	MOTTA MONTECORVINO	FG	F915	NOCI	BA
F393		SO DD	F492 F493	MONTEFALCO	PG	F646	MONTESILVANO	PE	F779 F780	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	F916	NOCIGLIA	LE
F394		PD ME	F493	MONTEFALCONE APPENNINO MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	FM BN	F648 F651	MONTESPERTOLI MONTEU DA PO	FI TO	F781	MOTTA SANTA LUCIA MOTTA SANT'ANASTASIA	CZ CT	F917 F918	NOEPOLI NOGARA	PZ VR
F397		AV	F495	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	F654	MONTEU ROERO	CN	F783	MOTTA VISCONTI	MI	F920	NOGAREDO	TN
F398		FI ME	F496 F497	MONTEFANO MONTEFELCINO	MC PU	F655 F656	MONTEVAGO MONTEVARCHI	AG AR	F775 F776	MOTTAFOLLONE MOTTALCIATA	CS BI	F921 F922	NOGAROLE ROCCA NOGAROLE VICENTINO	VR VI
F399		MT		MONTEFERRANTE	CH	F657	MONTEVECCHIA	LC	B012	MOTTEGGIANA	MN	F923	NOICATTARO	BA
M37		SI	F499	MONTEFIASCONE	VT	F660	MONTEVERDE	AV	F784	MOTTOLA	TA	F924	NOLA	NA
F403		AL		MONTEFINO MONTEFIORE CONCA	TE	F661 F662	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	F785 F786	MOZZAGROGNA	CH	F925	NOLE NOLI	TO
F404		AL CN		MONTEFIORE CONCA	RN AP	F666	MONTEVIALE MONTEZEMOLO	VI CN	F788	MOZZANICA MOZZATE	BG CO	F926 F927	NOMAGLIO	SV TO
F408		CN		MONTEFIORINO	MO	F667	MONTI	SS	F789	MOZZECANE	VR	F929	NOMI	TN
F409		AT TO		MONTEFLAVIO MONTEFORTE CILENTO	RM SA	F668 F672	MONTIANO MONTICELLI BRUSATI	FC BS	F791 F793	MOZZO MUCCIA	BG MC	F930 F931	NONANTOLA NONE	MO TO
F407		TO PT		MONTEFORTE D'ALPONE	SA VR	F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC PS	F793 F795	MUGGIA	TS	F931 F932	NONIO	VB
F411	MONTALENGHE	TO	F506	MONTEFORTE IRPINO	AV	F670	MONTICELLI PAVESE	PV	F797	MUGGIO'	MB	F933	NORAGUGUME	NU
F414 M38		AG IM		MONTEFORTINO MONTEFRANCO	FM TR	F674 F675	MONTICELLO BRIANZA MONTICELLO CONTE OTTO	LC VI	F798 F799	MUGNANO DEL CARDINALE MUGNANO DI NAPOLI	AV NA	F934 F935	NORBELLO NORCIA	OR PG
F415		ap Ap		MONTEFRANCO MONTEFREDANE	AV	F669	MONTICELLO CONTE OTTO MONTICELLO D'ALBA	CN	F801	MULAZZANO	LO	F935 F937	NORMA	LT
F419	MONTALTO DI CASTRO	VT	F512	MONTEFUSCO	AV	F471	MONTICHIARI	BS	F802	MULAZZO	MS	F939	NOSATE	MI
F420 F417		TO PV		MONTEGALDA MONTEGALDA	TR VI	F676 F677	MONTICIANO MONTIERI	SI GR	F806 F808	MURA MURAVERA	BS SU	F942 F943	NOTARESCO NOTO	TE SR
F417		CS		MONTEGALDA MONTEGALDELLA	VI	M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	F809	MURAZZANO	CN	F943	NOVA LEVANTE .WELSCHNOFEN.	BZ
F422		то		MONTEGALLO	AP	F679	MONTIGNOSO	MS	F811	MURELLO	CN	F944	NOVA MILANESE	MB
F423		LO		MONTEGIOCO	AL	F680	MONTRONE	BS	F813	MURIALDO	SV	F950	NOVA PONENTE .DEUTSCHNOFEN.	BZ
F424		CN SA		MONTEGIORDANO MONTEGIORGIO	CS FM	F367 F681	MONTJOVET MONTODINE	AO CR	F814 F815	MURISENGO MURLO	AL SI	A942 F137	NOVA SIRI NOVAFELTRIA	MT RN
F427	MONTANO LUCINO	со	F522	MONTEGRANARO	FM	F682	MONTOGGIO	GE	F816	MURO LECCESE	LE	F947	NOVALEDO	TN
F428		FM		MONTEGRIDOLFO	RN	F685	MONTONE MONTOPOLLDI SARINA	PG	F817	MURO LUCANO	PZ	F948	NOVALESA	TO
F429		IS RI		MONTEGRINO VALTRAVAGLIA MONTEGROSSO D'ASTI	VA AT	F687 F686	MONTOPOLI DI SABINA MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	RI PI	F818 F820	MUROS MUSCOLINE	SS BS	F952 F951	NOVARA NOVARA DI SICILIA	NO ME
F432	MONTAURO	CZ	F528	MONTEGROSSO PIAN LATTE	IM	F688	MONTORFANO	CO	F822	MUSEI	SU	F956	NOVATE MEZZOLA	SO
F433		CH		MONTEGROTTO TERME	PD	F690	MONTORIO AL VOMANO	TE	F826	MUSILE DI PIAVE	VE	F955	NOVATE MILANESE	MI
F437		GR PG		MONTEIASI MONTELABBATE	TA PU	F689 F692	MONTORIO NEI FRENTANI MONTORIO ROMANO	CB RM	F828 F829	MUSSO MUSSOLENTE	CO VI	F957 F958	NOVE NOVEDRATE	VI CO
F460	MONTE CAVALLO	MC		MONTELANICO	RM	M330	MONTORO	AV	F830	MUSSOMELI	CL	F960	NOVELLARA	RE
F467		PU		MONTELAPIANO	CH	F696	MONTORSO VICENTINO	VI	F832	MUZZANA DEL TURGNANO	UD	F961	NOVELLO	CN
F /		RM CR		MONTELEONE DI FERMO MONTELEONE DI PUGLIA	FM FG	F697 F698	MONTOTTONE MONTRESTA	FM OR	F833 F835	MUZZANO NAGO-TORBOLE	BI TN	F963 F962	NOVENTA DI PIAVE NOVENTA PADOVANA	VE PD
F477					PG	F701	MONTU' BECCARIA	PV	F836	NALLES .NALS.	BZ	F964	NOVENTA VICENTINA	VI
F477 F434 F486		VI	F540	MONTELEONE DI SPOLETO	FG	1701	WONTO BECCANA		1 000	INALLES INALS.			NOVENTA VIOLINTINA	
F486 F486	MONTE DI MALO MONTE DI PROCIDA	NA	F543	MONTELEONE D'ORVIETO	TR	F703	MONVALLE	VA	F838	NANTO	VI	F966	NOVI DI MODENA	MO
F434	MONTE DI MALO MONTE DI PROCIDA MONTE GIBERTO		F543			l					VI NA OR	F966 F965 F967		MO AL SA
F486 F486 F488 F517	MONTE DI MALO MONTE DI PROCIDA MONTE GIBERTO MONTE GRIMANO TERME MONTE ISOLA	NA FM	F543 F542 F541 F544	MONTELEONE D'ORVIETO MONTELEONE ROCCA DORIA	TR SS	F703 F704	MONVALLE MONZA	VA MB	F838 F839 F840 F841	NANTO NAPOLI	NA	F965 F967 F968	NOVI DI MODENA NOVI LIGURE	AL

20   100   200	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD	. COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
Mary													l		AQ
Temp													l		BN AQ
March   Marc													l		IS
The Management   10		NULVI	SS				G227	PADULI		G362	PASTENA		G496	PESCOPAGANO	PZ
Temple													l		IS RI
March   Marc				l .									l		PE PE
18   18   18   18   18   18   18   18													l		FR
Mary													l		MI
15   15   15   15   15   15   15   15															CR TO
Fig.   March													l		CB
19		NUS											G508		KR
March   Marc															SA
March   Marc															PA PA
PRO													l .		RI
Math   Common	F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	G129	ORSOMARSO	CS	G248	PAITONE	BS	G381	PAULARO	UD	G512	PETRELLA TIFERNINA	CB
Mary   Company   Mary   Company   Mary   Company   Mary   Company   Mary   Company   Mary				l .									l .		PU
Mart   Column															MC FM
Mary   Company															CZ
1908   1908   19	F997	ODALENGO GRANDE	AL	G135	ORTE		G253	PALAGONIA	CT	G387	PAVAROLO	TO	G518	PETRONA'	CZ
March   Marc															TP
Dec   Company															AV NO
200   100															BI
100   100	G003	OFFAGNA	AN	1 1		CH	G259	PALAZZAGO	BG	G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	G522	PETTINEO	ME
Description															IS
March   Marc				l .											AQ RO
Color   Colo													l		CN
Color   Color Color Color   Color   Color Color Color   Color Color Color   Color Color Color   Color Color Color   Color Color Color   Color Color Color   Color Colo															VC
Mathematical   Math													l		BS
Best   California   Sept															CN PC
Color   Colo															PC PD
1985   GEORGIO   10															CR
Color   Color Color Color   Color	G018	OLDENICO	VC	G152	OSASIO	TO	G272	PALERMITI	CZ	G410	PEDESINA		G538	PIAGGINE	SA
Description Coloration   Proceedings   Proceedings   Proceded															BS
COLOR   COLOR STRUCTURE   COLOR   CO				l .									l		SV PA
Control   Cont															CE
Description   Control Court   Control Court   Control Court   Control Court													l		SI
Control County		OLGIATE COMASCO	CO	G158	OSINI		G278	PALLAGORIO		G418	B PEIA		G549	PIANCOGNO	BS
COUNTIES   CLICKINNE													l		PU
Color   Colo													l		CS PE
DOCUMENT   P													l		CO
COSP   CLAMPO CITICA   SA   GISS   GREENATED DISPARED   PO   COSP   PAULON   COSP   PAULON   THE   GISS   PAMEZE	G032	OLIVA GESSI	PV	G163	OSOPPO	UD	G284	PALMANOVA		G426	6 PELLEZZANO	SA	G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC
COMPONENCIANO   COMPONENCIAN				l .									l		CR
GAM DIRETOLARIO   C.   C.   GAM DIRECTIO CORGIANO   P.   C.   C.   C.   C.   C.   C.   C.													l		TO VI
CORP. OLIVETOLICANO															CN
OACH   CALIFORM   A															BG
CASE   CALESTRA															VE
DAM DE CALLOLA   N. D. G178   CSSNAM   Th.   C202   PALOMONTE   S. D. G455   PENAPHERIMOTE   C. D. G77   PALONDO															NA CZ
GAMPS   CALLADONT				1											BO
OAPP COMPONENTE	G045	OLLOMONT	AO	G178	OSSI	SS	G295	PALOSCO	BG	G438	PENNE	PE	G571	PIANSANO	VT
GAMP   GAMP GENEMO   BB   GIS   GENNA   C.   C.   C.   C.   C.   C.   C.   C															SO
GORG OLIVE															BG CN
CAST   CATTELL COLLE   B.G   G185 CSTLAND   CR   G322 PARIPRATTO   CN   G444 PERDICE   RM   G577 PATTO				l .											SO
COSTO CULTOWALD SAN MAMETTE	G050									G444	PERCILE		G577	PIATTO	BI
GOST OLIZA  NI															LU
DOME   B.S.   G187   CSTUN    SR   CSSS   PANDINO    CR   G449   PERETO   AD   CSSS   ARZAZTORDEE															EN BG
DATE ON MICHAN															BG
GAST   CONAIN"   N.   G19   OTTAVA   N.   G19   OTTAVA   N.   G11   PANNARANO   EN   G453   PERGOLA   P.   G458   PECANO															PD
GRIF ONNINO															BG
GORGO NOCINO															PE PZ
G070 ONIFAI   BG   G193 OTTICLO   AL   G316 PANTIGLIATE   MI   G456 PERLEDO   LC   G592 PICO															FR
G077 ONIFAN   NJ   G194 OTTOBIANO   PV   G317 PAOLA   CS   G457 PERLETTO   CN   G538 PIEA				l .									l		FR
GOTO   ONO SAN PIETRO   BS   G196   OUIX   TO   G320   PAPASIDERO   CS   G469   PERLOZ   AO   G597   PIEDIMONTE ETNEO   G075   ONORE   BG   G197   OVADA   AL   G323   PAPASIDERO   CS   G469   PERLOZ   AO   G597   PIEDIMONTE ETNEO   G076   ONZO   SV   G198   OVADO   UD   G324   PARABIAGO   MI   G193   PERLOX   MI   G596   PIEDIMONTE SAN GERMANO   G078   OPERA   MI   G199   OVIGLIO   AL   G325   PARABITA   LE   G483   PERCOSA ARGENTINA   TO   G600   PIEDIMULERA   G079   OPI   AQ   G200   OVINDOLI   AQ   G327   PARABITO   BS   G462   PERCOSA CANAVESE   TO   G601   PIEGARO   G080   OPPEANO   VR   G201   OVODDA   NU   G328   PARCINES PARTSCHINS.   BZ   G465   PERRESO CANAVESE   TO   G601   PIEGARO   G081   OPPIDO LUCANO   PZ   G012   OVACE   AO   G330   PARELLA   TO   G469   PERSICO DOSIMO   CR   G602   PIENZA   G082   OPPIDO MAMERTINA   RC   G202   OZEGNA   TO   G331   PARENTI   CS   G471   PERTIENGO   VC   G612   PIERA PLE GEORGI   G083   ORA JUER   BZ   G203   OZIERI   SS   G333   PARETE   CE   G471   PERTIENGO   VC   G612   PIERA MARAZZI   G084   ORANI   NU   G205   OZZANO DELL'EMILIA   BO   G334   PARETO   AL   G475   PERTICA BASSA   BS   G619   PIETRA MARAZZI   G086   ORATINO   CB   G204   OZZANO MONFERATO   AL   G335   PARABLEO   LC   G477   PERTICA BASSA   BS   G619   PIETRA MARAZZI   G086   ORASSANO   TO   G206   OZZENO MONFERATO   AL   G338   PARCIDO   CR   G477   PERTUSO   TO   G607   PIETRABBINDANTE   G080   ORGENELLO   GR   G207   PABILLONIS   SU   G337   PARMA   PR   G478   PESCAGLIA   LU   G610   PIETRACAMELA   G080   ORGENO PISANO   PI   G209   PACE DEL MELA   ME   G338   PARCIDO   CR   G480   PESCAGLIA   LU   G610   PIETRACAMELA   G080   ORGINO   VI   G212   PACENTRO   AQ   G340   PARCUSE   AV   G481   PESCANTINA   VR   G611   PIETRACHILA   G080   ORGONO   VI   G212   PACENTRO   AQ   G340   PARCUSE   AV   G481   PESCANTINA   VR   G611   PIETRACHILA   G080   ORGONO   VI   G212   PACENTRO   AD   G340   PARCUSE   AV   G481   PESCANTINA   VR   G611   PIETRACHILA   G102   ORGONO   VI   G212   PACENTRO	G070	ONIFAI	NU	G194	OTTOBIANO	PV	G317		CS		PERLETTO	CN			AT
GOTO   ONORE															BI
GOTO   CONZO   SV   G198   OVARO   UD   G324   PARABIAGO   MI   CO13   PERO   MI   G598   PIEDIMONTE SAN GERMANO													l .		CT CE
G079   OPERA															FR
G080   OPPEANO   VR   G201   OVODDA   NU   G328   PARCINES.PARTSCHINS.   BZ   G465   PERRERO   TO   G602   PIENZA	G078	OPERA	MI	G199	OVIGLIO	AL	G325	PARABITA	LE	G463	PEROSA ARGENTINA	TO	G600	PIEDIMULERA	VB
G081 OPPIDO LUCANO													l .		PG
G882 OPPIDO MAMERTINA   RC   G202 OZEGNA   TO   G311 PARENTI   CS   G471 PERTENGO   VC   G612 PIETRA DE GIORGI													l		SI CR
G083   ORA AUER   BZ   G203   OZIERI   SS   G333   PARETE   CE   G474   PERTICA ALTA   BS   G605   PIETRA LIGURE													l		PV
G086   ORATINO   C8   G204   OZZANO MONFERRATO   AL   G335   PARGHELIA   VV   G476   PERTOSA   SA   G606   PIETRABBONDANTE													l		SV
G887   ORBASSANO   TO   G206   G2ZERO   MI   G336   PARLASCO   LC   G477   PERTUSIO   TO   G607   PIETRABRUNA													l .		AL
G88   ORBETELLO   GR   G207   PABILLONIS   SU   G337   PARMA   PR   G478   PERUGIA   PG   G608   PIETRACAMELA													l		IS
G209   PACE DEL MELA   ME   G308   PARODILIGURE   AL   G479   PESARO   PU   G609   PIETRACATELLA				l .									l		IM TE
D522   ORCO FEGLINO   SV   G208   PACECO   TP   G339   PAROLDO   CN   G480   PESCAGLIA   LU   G610   PIETRACUPA													l .		CB
G93   ORERO   GE   G211   PACHINO   SR   G342   PARONA   PV   G482   PESCARA   PE   G613   PIETRAFERRAZZANA													l		CB
G95   ORGIANO   VI   G212   PACIANO   PG   G344   PARRANO   TR   G483   PESCAROLO ED UNITI   CR   G615   PIETRAFIITA				l .									l		AV
G97   ORGOSOLO   NU   G213   PADENGHE SUL GARDA   BS   G346   PARRE   BG   G484   PESCASSEROLI   AQ   G616   PIETRAGALLA				l .									l		CH
G98   ORIA   BR   G215   PADERNA   AL   G347   PARTANNA   TP   G485   PESCATE   LC   G618   PIETRALLINGA				l .									l		PZ
G103 ORIGGIO VA G221 PADERNO DEL GRAPPA TV G349 PARUZZARO NO G487 PESCHICI FG G604 PIETRAMONTECORVINO G105 ORINO VA G220 PADERNO DUGNANO MI G350 PARZANICA BG G488 PESCHIERA BORROMEO MI G621 PIETRANICO G108 ORIO AL SERIO BG G217 PADERNO FRANCIACORTA BS G352 PASIAN DI PRATO UD G489 PESCHIERA DEL GARDA VR G622 PIETRAPAOLA				l .									l .		PG
G105 ORINO VA G220 PADERNO DUGNANO MI G330 PARZANICA BG G488 PESCHIERA BORROMEO MI G621 PIETRANICO G108 ORIO AL SERIO BG G217 PADERNO FRANCIACORTA BS G352 PASIAN DI PRATO UD G489 PESCHIERA DEL GARDA VR G622 PIETRAPAOLA													l .		CE
G108 ORIO AL SERIO BG G217 PADERNO FRANCIACORTA BS G352 PASIAN DI PRATO UD G489 PESCHIERA DEL GARDA VR G622 PIETRAPAOLA				1									l		FG
													l .		PE CS
THE SAME SAME AND SAM			TO			CR			PN			PT	l .		PZ

G626 PI G626 PI G626 PI G626 PI G627 PI G628 PI G630 PI G641 PI G642 PI G642 PI G643 PI G646 PI G656 PI G666 PI G666 PI G666 PI G666 PI G666 PI G666 PI G667 PI G667 PI G668 PI G668 PI G669 PI G669 PI G669 PI G660 PI G660 PI G661 PI G661 PI G662 PI G663 PI G664 PI G665 PI G666 PI G666 PI G667 PI G667 PI G667 PI G667 PI G667 PI G667 PI G668 PI G669 PI G669 PI G660 PI G660 PI G660 PI G660 PI G661 PI G661 PI G661 PI G662 PI G663 PI G664 PI G665 PI G666 PI G666 PI G666 PI G667 PI G668 PI G668 PI G669 PI G669 PI G669 PI G660 PI	IETRAPERZIA IETRAPORZIO IETRAPORZIO IETRAPORZIO IETRAPORZIO IETRARUBBIA IETRASANTA IETRASANTA IETRASANTA IETRASANTA IETRASANTA IETRAVAIRANO IETRASIONIMA IETRASIONIMA IETRASIONIMA IETRAVAIRANO IETRALCINA IEVE A NIEVOLE IEVE ALBIGNOLA IEVE DI BONO-PREZZO IEVE DI CADORE IEVE DI CADORE IEVE DI SOLIGO IEVE DI TECO IEVE DI TECO IEVE DI TECO IEVE DI SOLIGO IEVE DI TECO IEVE DI TECO IEVE DI SOLIGO IEVE DI TECO IEVE PORTO MORONE IEVE SANGALOMO IEVE SANTO STEFANO IEVE SANTO STEFANO IEVE TORINA IEVE VERGONTE IEVE TECNIO IEVE TORINA IEVE VERGONTE IEVE VERGONTE IEVE VERGONTE IEIGIATARO INTERAMNA IGNATARO MAGGIORE IGNATARO MAGGIORE IGNATARO MAGGIORE IGNATARO MAGGIORE IGNATICA IMENTEL IMONTE INAROLO PO INASCA	EN CN BN PU LU AV EBN PT PV TN BL BO TV IM CR AR TN CR AR TN CE SW BN CC SW SW SW CC SW SW CC SW SW SW SW CC SW	G766 G768 G753 G770 G771 D566 B317 G758 G760 G762 G769 G431 G772 G773 G774 G775 G777 G776 G779 G780 G789 G789 G789 G789 G789 G789 G784 G785 G786 G787 G787 G787 G787 G786 G787 G787	POGGIO NATIVO POGGIO PICENZE POGGIO RENATICO POGGIO RENATICO POGGIO SAN LORENZO POGGIO SAN LORENZO POGGIO SAN VICINO POGGIO SAN VICINO POGGIO SAN VICINO POGGIO SAN VICINO POGGIO SANVITA POGGIO TORRIANA POGGIODOMO POGGIOFIORITO POGGIORIANIO POGGIOREALE POGGIOREALE POGGIORENIN POGGIORENIN POGGIORENIN POGGIORENIN POGGIANO MILANESE POGNANO POGINO POIRINO POLAVENO POLLEVINO POLAVENO POLESELLA POLESINE ZIBELLO POLI POLI POLICORO	RI AQ FE MN RI AN GI S RN PG H A S O H B A S O H C B R R R R R R R R R R R R R R R R R R	G871 G872 G874 G875 G877 G878 G8879 G881 G882 G889 G890 G891 G890 M358 G902 G903 G904 G905 G906	PONT-SAINT-MARTIN PONZAA PONZANO DI FERMO PONZANO MONFERRATO PONZANO MONFERRATO PONZANO ROMANO PONZANO VENETO PONZONE POPOLI POPPI PORANO PORCARI PORCARI PORCARI PORCEZA PORNASSIO PORPETTO PORTALBERA PORTE DI RENDENA PORTE DI RENDENA PORTICI PORT	AO LT FM AL RM TV AL PE AR TR LU PN CO IM UD AT PV TO TN NA CE FC RC	H006 M329 H010 G974 H011 H014 H015 M344 H017 H020 H021 H022 H022 H028 H029 H030 H033 H033 H034	PRATO SESIA PRATOLA PELIGNA PRATOLA SERRA PRATOVECCHIO STIA PRAVISDOMINI PRAY PRAZZO PRECENICCO PRECI PREDAIA PREDAIA PREDAPIO PREDOI PRETTAU. PREDORE PREDOSA PREGONAZIOL PREGNAZIOL PREGNANAMILANESE PRELA' PREMANA PREMANA PREMANA PREMANA PREMANO PREMIA	NO AQ AV AR PN BI CN UD PG TN FC N BZ BG AL TV MII IM CU UD VB FC	H154 H156 H157 H159 M287 H161 H163 H166 H173 H174 H175 H176 H177 H180 H182 H183 H184 H184 H184 H185 H186 H187 H188 H189 H192	RADDUSA RADICOFANI RADICOFANI RAFICONDOLI RAFFADALI RAGALNA RAGOGNA RAGUSA RAINNO RAMACCA RANCIO VALCUVIA RANCO RAPACNANO RAPALLO RAPINO RAPOLANO TERME RAPOLA RAPONE RASSA RASUN ANTERSELVA RASEN ANTHOLI RASURA RASUNA RASEN ANTHOLI RASURA RASUNA RASEN ANTHOLI RASURA RASUNA NATERSELVA RASEN ANTHOLI RASURA RASUNA NATERSELVA RASEN ANTHOLI RASURA	SI SI SI AG CT UD RG CT VA AQ CT CT BG BG IM FM GE CH SI PZ VC SO AG AG
G662 PI G627 PI G628 PI G629 PI G630 PI G630 PI G631 PI G632 PI G632 PI G632 PI G632 PI G632 PI G634 PI G646 PI G656 PI G657 PI G657 PI G658 PI G658 PI G659 P	IETRAROJA IETRARUBBIA IETRARUBBIA IETRASANTA IETRASANTA IETRASANTA IETRASTORNINA IETRASANTA IETRASTORNINA IETRASANTA IETRASTORNINA IETRASTORNI	BN PU LU AV CE BN PT PV PV TN BL BO TV IM LO LU LU CR AR TN MC VB MO FR IM FR CE PZ SP CO VC	G768 G753 G770 D566 B317 M324 G758 G760 G762 G767 G769 G431 G772 G773 G774 G775 G776 G776 G776 G776 G776 G776 G780 G784 G785 G786 G786 G787 G786 G787 G786 G787 G786 G787 G787	POGGIO RENATICO POGGIO RENCO POGGIO SAN LORENZO POGGIO SAN LORENZO POGGIO SAN MARCELLO POGGIO SAN VICINO POGGIO SAN VICINO POGGIO SANNITA POGGIODOMO POGGIOFIORITO POGGIORARINO POGGIORELE POGGIORELE POGGIORELE POGGIORELE POGGIORELE POGGIORELE POGGIORELE POGGIORELE POGGIORELE POGRANA LARIO POGRANO PORINO POGRINO POLISINO POLAVENO POLESNEL POLESNEZ POLESNEZ POLESNEZ POLICORO POLICO	FE MN RI AN MC IS RN PG CH NA TP BA SO MI CO BG NO TO VI BS NO PR RO PR RM VV MT	G873 G872 G874 G875 G877 G8878 G889 G881 G888 G899 G891 G894 G895 G902 G903 G904 G905 G600 G906	PONZANO DI FERMO PONZANO MONEFERRATO PONZANO ROMANO PONZANO VENETO PONZONE POPPI POPPI PORANO PORCARI PORCIA PORDENONE PORLEZZA PORNASSIO PORPETTO PORTECTO PORTACOMARO PORTALBERA PORTIE PORTIE PORTIE DI RENDENA PORTIC DI CASERTIA PORTICO DI CASERTIA PORTICOLIOLIA PORTICOLIO	FM AL RM TV AL PE AR TR LU PN CO IM UD AT PV TO TN NA CE FC RC	H007 H006 M329 H010 G974 H011 H014 H015 M344 H017 H018 H020 H021 H022 H022 H028 H029 H030 H033 H033 H034	PRATOLA PELIGNA PRATOLA SERRA PRATOVECCHIO STIA PRAVISDOMINI PRAY PRAZZO PRECENICCO PRECI PREDAIA PREDAPIO PREDAIZO PREDAIZO PREDAIZO PREDAIZO PREDAIZO PREDOSA PREDOSA PREGONANIOLA PREGNANAMILANESE PRELA' PREMANA PREMANA PREMANA PREMANA PREMANA PREMANO PREMINO PREMINA	AQ AV AR PN BI CN UD PG TN FC TN BZ BG AL TV MI M LC UD VB VB	H157 H159 M287 H161 H163 H166 H168 H173 H174 H175 H176 H180 H180 H181 H184 H185 H184 H185 H188 H188 H188 H188 H189 H192	RADICONDOLI RAFFADALI RAGALNA RAGUSA RAGUSA RAIANO RAMACCA RANCIO VALCUVIA RANCO RANICA RANICA RANICO RANICA RANZANICO RANZANICO RAPALLO RAPALLO RAPALLO RAPOLANO TERME RAPOLLA RAPOLLA RAPOLA RAPOLA RAPOLA RAPONE RASSA RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOLI	SI AG CT UD RG AQ CT VA VA CT BG BG IM FM GE CH SI PZ PZ VC LZ. BZ SO
G627 Pi G628 Pi G630 Pi G630 Pi G631 Pi G636 Pi G632 Pi G632 Pi G632 Pi G632 Pi G632 Pi G632 Pi G632 Pi G632 Pi G632 Pi G634 Pi G636 Pi G637 Pi G637 Pi G638 Pi G638 Pi G639 P	IETRARUBBIA IETRASANTA IETRASANTA IETRASANTA IETRASORNINA IETRAVAIRANO IETRELCINA IEVE A NIEVOLE IEVE ALBIGNOLA IEVE ALBIGNOLA IEVE DI BONO-PREZZO IEVE DI CADORE IEVE DI SOLIGO IEVE POSCIANA IEVE LIGURE IEVE FOSCIANA IEVE LIGURE IEVE PORTO MORONE IEVE SAN GIACOMO IEVE TESINO IEVE TORINA IEVE LIGURE IEVE PORTO MORONE IEVE TORINA IEVE VERGONTE IEVE ORIGINA IGNATARO MAGGIORE IGNONE IGNONE IGRA IGNONE IGRA ILIA IIIMENTEL IIMENTEL IIMENTEL IIMENTEL IIMENTEL IIMENTEL	PU LU AV CE BN PT PV PV TN BL CR RMI LO LU GE PV CR AR TN MC CR SP MO FR IM FR CE PZ SP CO VC	G753 G770 G771 D566 G8117 M324 G758 G760 G762 G767 G769 G431 G772 G776 G776 G777 G776 G778 G780 G784 G785 G786 G786 G787 G786 G787 G786 G787 G786 G787 G787	POGGIO RUSCO POGGIO SAN LORENZO POGGIO SAN MARCELLO POGGIO SAN MARCELLO POGGIO SAN VICINO POGGIO SANNITA POGGIO TORRIANA POGGIO TORRIANA POGGIOFIORITO POGGIORITO POGGIORITO POGGIORITO POGGIOREALE POGGIORINI POGGIRINI POGLIANO MILANESE POGNANO POGNO POIRINO POLANA MAGGIORE POLAVENO POLESNEZ LIBELLO POLI POLI POLI POLI POLI POLI POLI P	MN RI AN MC IS RN PG CH NA TP BA SO SO NO TO VI BS PN RO PR RM VV MT	G872 G874 G875 G877 G878 G887 G889 G880 G890 G890 G891 G894 G895 G902 G903 G903 G904 G905 G906	PONZANO MONFERRATO PONZANO ROMANO PONZANO VENETO PONZONE POPOLI POPPI PORANO PORCARI PORCARI PORDENONE PORLEZZA PORDENONE PORNASSIO PORRASSIO PORTACOMARO PORTACOMARO PORTICI PORTICO DI CASERTA PORTICOLO SAN BENEDETTO PORTICIOLO PORTO AZZURRO	AL RM TV AL PE AR TR LU PN CO IM UD AT PV TO TN NA CE FC RC	H006 M329 H010 G974 H011 H014 H015 M344 H017 H020 H021 H022 H022 H028 H029 H030 H033 H033 H034	PRATOLA SERRA PRATOVECCHIO STIA PRAVISDOMINI PRAY PRAZZO PRECENICCO PRECI PREDAIA PREDAPPIO PREDAZZO PREDAIPO PREDOI PRETTAU. PREDOSA PREGANZIO PREGANZIOL PREGANZIOL PREGANZIOL PREGANAIA MILANESE PRELA' PREMANA PREMANA PREMANA PREMANA PREMANA PREMANO PREMIA	AV AR PN BI CN UD PG TN FC TN BZ BG AL TV MI ML LC UD VB VB	H159 M287 H161 H163 H166 H168 H173 H174 H175 H176 H182 H182 H184 H185 H184 H185 H186 H187 H188 H189 H192	RAFFADALI RAGALNA RAGOSNA RAGUSA RAIANO RANIACCA RANCIO VALCUVIA RANCO RANDAZZO RANICA RANICO RANICA RANZANICO RANZANICO RAPAGNANO RAPAGNANO RAPOLLA RAPOLANO TERME RAPOLLA RAPONE RASAA RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOL	AG CT UD RG AQ CT VA VA CT BG BG IM FM GE CH SI PZ VC LZ. BZ SO
G629 PI G630 PI G640 PI G641 PI G640 PI G640 PI G650 PI G650 PI G660 PI	IETRASTORNINA IETRAVAIRANO IEVE DE LORICO IEVE ALBIGNOLA IEVE DI CADORE IEVE DI CENTO IEVE DI CENTO IEVE DI SOLIGO IEVE POSCIANA IEVE FINSIRAGA IEVE FOSCIANA IEVE FOSCIANA IEVE SANTO STEFANO IEVE TESINO IEVE TESINO IEVE TESINO IEVE TORINA IEVE TO	AV CE BN PT PV PV TN BL BO TV IM CR MI LO GE PV CR TN MC VB BO FR IM FR CE PZ SP CO VC	G771 D566 B317 M324 G758 G760 G762 G767 G769 G431 G773 G774 G775 G776 G779 G780 G782 M367 G784 G785 G784 G785 G787 G786 G787 G786 G787 G787 G787 G787	POGGIO SAN MARCELLO POGGIO SAN VICINO POGGIO SAN VICINO POGGIO SANNITA POGGIO TORRIANA POGGIOTORRIANA POGGIOTORIANA POGGIOTORIANO POGGIOREALE POGLIANO MILANESE POGIANA LARIO POGIANO POGIANO POGIANO POGIANO POIRINO POJANA MAGGIORE POLAVENO POLESINE ZIBELLO POLESINE ZIBELLO POLI POLIA POLICORO POLICOR	MC IS RN PG CH NA TP BA SO O TO TO SP PN RO PR MW WW MT	G875 G877 G878 G879 G881 G882 G886 G888 G889 G890 G891 G894 G903 G903 G904 G905 E680 G906	PONZANO VENETO PONZONE POPOLI POPPI PORANO PORCARI PORCIA PORDENONE PORLEZZA PORNASSIO PORPETTO PORTACOMARO PORTALBERA PORTIE PORTIC DI CASERTIA PORTICO DI CASERTIA PORTICO DI CASERTIA PORTICO DI CASERTIA PORTICO E SAN BENEDETTO PORTICOLOLA PORTIO AZZURRO	TV AL PE AR TR LU PN PN CO IM UD AT PV TO TN NA CE FC RC	H010 G974 H011 H014 H015 M344 H017 H018 H020 H021 H022 H026 H027 H028 H030 H030 H033 H034	PRAVISDOMINI PRAY PRAZZO PRECENICCO PRECI PREDAIA PREDAPIO PREDAZZO PREDOI PRETTAU. PREDORE PREDOSA PREGNAZIOL PREGNAZIOL PREGNANA MILANESE PRELA' PREMANA PREMANA PREMANA PREMANO PREMIA	PN BI CN UD PG TN FC TN BZ BG AL TV MI IM LC UD VB VB	H161 H163 H166 H168 H173 H174 H175 H176 H180 H182 H183 H184 H185 H186 H187 H188 H189 H192	RAGOGNA RAGUSA RAIGNA RAIGNO RAMACCA RANCIO VALCUVIA RANCO RANDAZZO RANICA RANICA RANZANICO RANZO RAPACO RAPALLO RAPALLO RAPALLO RAPOLANO TERME RAPOLLA RAPONE RAPAONE RASSA RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOL	UD RG AQ CT VA VA CT BG BG IM FM GE CH SI PZ PZ VC LZ. BZ SO
G630 PI G631 PI G632 PI G632 PI G633 PI G634 PI G642 PI G642 PI G643 PI G645 PI G657 PI G658 PI G658 PI G659 P	IETRAVAIRANO IETRALCINA IETRALCINA IETVA A NIEVO LE IETVA A LIBICON LA IEVE DEL CAIRO IEVE DI BOND-PREZZO IEVE DI BOND-PREZZO IEVE DI CADORE IEVE DI CADORE IEVE DI CONTO IEVE DI SOLIGO IEVE DI CONTO IEVE DI SOLIGO IEVE FOSI ANA IEVE LIGURE IEVE PORTO MORONE IEVE SANTO STEFANO IEVE TORINA IEVE SANTO STEFANO IEVE TORINA IEVE VERGONTE IEVE PELAGO IGLIO IGINA IGNATARO INTERAMNA IGNATARO INTERAMNA IGNATARO INTERAMNA IGNATARO MAGGIORE IGNOLO IGNA IGNATARO INTERAMNA IGNATARO INTERAMNA IGNATARO MAGGIORE IGNOLO IGNA IGNATARO INTERAMNA INTERA	CE BN PT PV PV TN BL BO TV IM LO LU CR AR TN MC VB MO FR IM FR CE PZ SP CO VC	D5666 B3177 M324 G758 G760 G762 G767 G769 G431 G772 G773 G776 G779 G780 G780 G782 M367 G784 G785 G786 G787 G788 G7887 G789 G7890 G7901	POGGIO SAN VICINO POGGIO SANNITA POGGIO SANNITA POGGIODOMO POGGIOFIORITO POGGIORAINA POGGIORAINA POGGIORAINA POGGIORAINA POGGIORELE POGGIORELE POGGIORENI POGGIANO MILANESE POGNANA LARIO POGNANO POGNO POIRINO POJANA MAGGIORE POLAVENO POLESNE ZIBELLO POLES ZIBELLO POLIA POLICA POLICA POLICA POLICA POLICANO POLICINADO A MARE POLINAGO POLICINAGO POLICANO P	MC IS RN PG CH NA TP BA SO MI CO BG NO TO VI BS PN RO PR RM W MT	G877 G878 G879 G881 G882 G886 G888 G899 G891 G894 G895 G900 M358 G902 G903 G904 G905 E680 G906	PONZONE POPOLI POPPI POPPI PORANO PORCARI PORCIA PORDENONE PORLEZZA PORNASSIO PORPETTO PORTECOMARO PORTALBERA PORTE PORTE DI RENDENA PORTE DI RENDENA PORTICI PORTICO DI CASERTA PORTICO DI CASERTA PORTICO DI CASERTA PORTICI DO PORTICIOLIO PORTICICIOLIO PORTICICIOLIO PORTICIOLIO PORTICICIOLIO PORTICICIOLIO PORTICICIOLIO PORTICICIOLIO PORTICICIOLIO PORTICICIOLIO PORTICICIOLIO PORTICICIOLIO PORTICIOLIO PORTICICIOLIO PORTICICIO PORTICIO PORTICICIO PORTICIO	AL PE AR TR LU PN CO IM UD AT PV TO TN NA CE FC RC	G974 H011 H014 H015 M344 H017 H018 H019 H020 H021 H022 H026 H027 H028 H029 H030 H033 H033 H034	PRAY PRAZZO PRECENICCO PRECO PREDAIA PREDAIA PREDAPIO PREDAZZO PREDOI PRETTAU. PREDORE PREDOSA PREGONANIOL PREGNANIOL PREGNANAMILANESE PRELA' PREMANA PREMANA PREMANA PREMANO PREMIO PRE	BI CN UD PG TN FC TN BZ BG AL TV MI IM LC UD VB VB	H163 H166 H168 H173 H174 H175 H176 H177 H180 H182 H183 H184 H185 H186 H187 H188 H189 H192	RAGUSA RAIANO RAMACCA RANCIO VALCUVIA RANCO RANDAZZO RANICA RANZANICO RANZANICO RANZO RAPACANO RAPALLO RAPINO RAPOLANO TERME RAPOLLA RAPOLANA RAPOLANA RAPOLANA RAPOLA RAPONE RASSA RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOL	RG AQ CT VA VA CT BG BG IM FM GE CH SI PZ PZ VC LZ. BZ SO
G631 PI G636 PI G636 PI G636 PI G636 PI G636 PI G642 PI G643 PI G643 PI G643 PI G646 PI G646 PI G656 PI G657 PI G657 PI G658 PI G659 P	IETRELCINA IEVE A NIEVOLE IEVE A NIEVOLE IEVE ALBIGNOLA IEVE DI BONO-PREZZO IEVE DI CADORE IEVE DI SOLIGO IEVE DI SOLIGO IEVE DI SOLIGO IEVE DI SOLIGO IEVE POSCIANA IEVE ELIGURE IEVE FOSCIANA IEVE LIGURE IEVE PORTO MORONE IEVE SAN GIACOMO IEVE SANTO STEFANO IEVE TESINO IEVE TESINO IEVE TESINO IEVE TORINA IEVE LICURE IEVE VERCONTE IEVE VERCONTE IEVE VERCONTE IEVE VERCONTE IEVE VERCONTE IEVE VERCONTE IEVE SANTARO MAGGIORE IGNOLA IGNOATARO MAGGIORE IGNOLA IGNOATARO MAGGIORE IGNOALE IGNOALE IIGNOALE IIGNOALE IIGNOTE IIIGNOTE IIMENTEL	BN PT PV TN BL BO TV IM CR MI LO LU GE PV GR AR TN MC FR IM MC FR IM FR CE PZ SP CO VC	B317 M324 G758 G760 G762 G767 G769 G431 G772 G773 G774 G775 G776 G779 G780 G780 G782 M367 G784 G785 G787 G786 G787 G786 G787 G787 G786 G787 G787	POGGIO SANNITA POGGIO TORRIANA POGGIO TORRIANA POGGIODOMO POGGIOFIORITO POGGIOREALE POGGIOREALE POGGIORINI POGGIRIDENTI POGGIANO MILANESE POGNANA LARIO POGNANO POGNO POIRINO POJANA MAGGIORE POLAVENO POLESINE ZIBELLO POLI	IS RN PG CH NA TP BA SO MI CO BG NO TO VI BS PN RO PR RM VV MT	G878 G879 G881 G882 G886 G888 G889 G890 G891 G894 G895 G902 G903 G904 G905 E680 G906	POPOLI POPPI PORANO PORCARI PORCARI PORCARI PORDENONE PORNASSIO PORPETTO PORTACOMARO PORTACOMARO PORTALBERA PORTE PORTE PORTE PORTE DI RENDENA PORTICI PORTICO DI CASERTA PORTICO DI CASERTA PORTICO E SAN BENEDETTO PORTICI	PE AR TR LU PN CO IM UD AT PV TO TN NA CE FC RC	H011 H014 H015 M344 H017 H018 H019 H020 H021 H022 H026 H027 H028 H029 H030 H033 H034	PRAZZO PRECENICCO PRECI PREDAIA PREDAPIO PREDAZZO PREDOI PRETTAU. PREDOSA PREGANZIOL PREGNANA MILANESE PRELA' PREMANA PREMANA PREMANACCO PREMIA	CN UD PG TN FC TN BZ BG AL TV MI LC UD VB VB	H166 H168 H173 H174 H175 H176 H177 H180 H182 H183 H184 H185 H186 H187 H188 H189 H192	RAIANO RAMACCA RANCIO VALCUVIA RANCO RANDAZZO RANICA RANZO RANZO RAPAGNANICO RAPAGNANO RAPALLO RAPINO RAPOLANO TERME RAPOLLA RAPONE RASSA RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOL	AQ CT VA VA CT BG BG IM FM GE CH SI PZ PZ VC LZ. BZ SO
G635 PI G636 PI G636 PI G646 PI G646 PI G647 PI G647 PI G648 PI G648 PI G656 PI G657 P	IEVE ALBIGNOLA IEVE DEL CAIRO IEVE DEL CAIRO IEVE DEL CAIRO IEVE DI CADORE IEVE DI CADORE IEVE DI SOLIGO IEVE DI CAIRO IEVE PI SINAULE IEVE FISSIRAGA IEVE FOSCIANA IEVE FOSCIANA IEVE FOSCIANA IEVE SANTO STEFANO IEVE SANTO STEFANO IEVE SANTO STEFANO IEVE TORINA IEVE VERCONTE IEVE TORINA IEVE TOR	PV PV TN BL BO TV IM CR MI LO LU GE PV CR AR TN MC VB BO FR IM FR CE PZ SP CO VC	G758 G760 G762 G767 G769 G431 G772 G773 G774 G775 G776 G779 G780 G782 G784 G785 G787 G787 G789 G789 G790	POGGIODOMO POGGIOFIORITO POGGIORARINO POGGIORALE POGGIORALE POGGIORSINI POGGIRIDENTI POGGIANO MILANESE POGNANA LARIO POGNANO POIRINO POJANA MAGGIORE POLAVENO POLESHEA POLESHEA POLESHEA POLESHEA POLESHOO POLICANO POLICANO	PG CH NA TP BA SO MI CO BG NO TO VI BS PN RO PR RM VV MT	G881 G882 G886 G888 G889 G890 G891 G894 G895 G900 M358 G902 G903 G904 G905 E680 G906	PORANO PORCARI PORCIA PORDENONE PORLEZZA PORNASSIO PORPETTO PORTACOMARO PORTALBERA PORTE PORTE DI RENDENA PORTICI PORTICO DI CASERTA PORTICO E SAN BENEDETTO PORTICO LE SAN BENEDETTO PORTICOLOLA PORTIO AZZURRO	TR LU PN PN CO IM UD AT PV TO TN NA CE FC RC	H015 M344 H017 H018 H019 H020 H021 H022 H026 H027 H028 H029 H030 H033 H034	PRECI PREDAIA PREDAPIO PREDAZZO PREDOI PRETTAU. PREDORE PREDOSA PREGANZIOL PREGNANA MILANESE PRELA' PREMANA PREMANA PREMANA PREMENO PREMENO PREMIA	PG TN FC TN BZ BG AL TV MI IM LC UD VB VB	H173 H174 H175 H176 H177 H180 H182 H183 H184 H185 H186 H187 H188 H189 H192	RANCIO VALCUVIA RANCO RANDAZZO RANICA RANICA RANZANICO RANZO RAPAGNANO RAPALLO RAPINO RAPOLANO TERME RAPOLLA RAPOLANA RAPOLANA RAPONE RASSA RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOL	VA VA CT BG BG IM FM GE CH SI PZ VC LZ. BZ SO
G639 Pi M365 Pi G643 Pi G643 Pi G652 Pi G652 Pi G657 Pi G658 Pi G650 P	IEVE DEL CAIRO IEVE DI BONO-PREZZO IEVE DI BONO-PREZZO IEVE DI BONO-PREZZO IEVE DI CENTO IEVE DI SOLIGO IEVE DI TECO IEVE PORTO IEVE PORTO MORONE IEVE FOSCIANA IEVE FOSCIANA IEVE FOSCIANA IEVE FOSCIANA IEVE FOSCIANA IEVE FORTO MORONE IEVE SANTO STEFANO IEVE SANTO STEFANO IEVE SANTO STEFANO IEVE TORINA	PV TN BL BO TV IM CR MI LO LU GE PV CR AR TN MC VB MO FR IM FR CE PZ SP CO VC	G760 G762 G767 G769 G431 G772 G773 G774 G775 G776 G776 G780 G782 G782 G784 G785 G786 G787 G787 G789 G789 G790 G791	POGGIOFIORITO POGGIOMARINO POGGIOREALE POGGIOREALE POGGIORINI POGGIANO MILANESE POGNANO POGNANO POGNO POJRINO POJANA MAGGIORE POLAVENO POLESNELIA POLESNELIA POLESNE ZIBELLO POLIA POLICA POLICA POLICA POLICA POLICA POLICA	CH NA TP BA SO MI CO BG NO TO VI BS PN RO PR RM VV MT	G882 G886 G888 G889 G890 G891 G894 G900 M358 G902 G903 G904 G905 E680 G906	PORCARI PORCIA PORDENONE PORLEZZA PORNASSIO PORPETTO PORTACOMARO PORTALBERA PORTE PORTE PORTE DI RENDENA PORTICI PORTICO DI CASERTA PORTICO E SAN BENEDETTO PORTICIOLO PORTICIANO PORTICIANO PORTICIANO PORTICO E SAN BENEDETTO PORTICIANO PORTO AZZURRO	LU PN PN CO IM UD AT PV TO TN NA CE FC RC	M344 H017 H018 H019 H020 H021 H022 H026 H027 H028 H029 H030 H033 H034	PREDAIA PREDAPIO PREDAZZO PREDOI PRETTAU. PREDORE PREGOSA PREGANZIOL PREGNANA MILANESE PRELA' PREMANA PREMANA PREMANA PREMENACCO PREMENO PREMIA	TN FC TN BZ BG AL TV MI IM LC UD VB VB	H174 H175 H176 H177 H180 H182 H183 H184 H185 H186 H187 H188 H189 H192	RANCO RANDAZZO RANICA RANZANICO RANZO RAPAGNANO RAPALLO RAPINO RAPOLANO TERME RAPOLLA RAPONE RAPONE RASSA RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOL	VA CT BG BG IM FM GE CH SI PZ PZ VC LZ. BZ SO
M366 Pi G642 Pi G643 Pi G645 Pi G645 Pi G645 Pi G646 Pi G647 P	IEVE DI BONO-PREZZO IEVE DI CADORE IEVE DI CADORE IEVE DI CADORE IEVE DI CADORE IEVE DI SOLIGO IEVE DI DOLIGI IEVE DI TECO IEVE DOLMI IEVE EMANUELE IEVE FISSIRAGA IEVE LIGURE IEVE POSCIANA IEVE LIGURE IEVE PORTO MORONE IEVE SAN GIACOMO IEVE TESINO IEVE TOSINO IEVE TOSIN	TN BL BO TV IM CR MI LO LU GE PV GR AR TN MC FR IM FR CE PZ SP CO VC	G762 G767 G769 G431 G772 G773 G774 G775 G777 G776 G789 G782 G785 G786 G787 G786 G787 G789 G789 G790 G791	POGGIOMARINO POGGIOREALE POGGIOREALE POGGIORISMI POGGIRIDENTI POGLIANO MILANESE POGINANO POGNO POGNO POGNO POIRINO POJANA MAGGIORE POLAVENO POLESINE ZIBELLO POLL POLL POLLA POLICANO P	NA TP BA SO MI CO BG NO TO VI BS PN RO PR RM VV MT	G886 G888 G889 G890 G891 G894 G895 G900 M358 G902 G903 G904 G905 E680 G906	PORCIA PORDENONE PORLEZZA PORNASSIO PORPETTO PORTACOMARO PORTALBERA PORTIE PORTE DI RENDENA PORTICI PORTICO DI CASERTA PORTICO E SAN BENEDETTO PORTIGIOLO PORTIGIOLO PORTO AZZURRO	PN PN CO IM UD AT PV TO TN NA CE FC RC	H017 H018 H019 H020 H021 H022 H026 H027 H028 H029 H030 H033 H034	PREDAPPIO PREDAZZO PREDOI - PRETTAU. PREDOI - PRETTAU. PREDOSA PREGANZIOL PREGNANA MILANESE PRELA' PREMANA PREMANA PREMARIACCO PREMENO PREMIA	FC TN BZ BG AL TV MI IM LC UD VB	H175 H176 H177 H180 H182 H183 H184 H185 H186 H187 H188 H189 H192	RANDAZZO RANICA RANZANICO RAPAGNANO RAPAGNANO RAPALLO RAPINO RAPOLANO TERME RAPOLLA RAPONE RAPONE RASSA RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOL	CT BG BG IM FM GE CH SI PZ PZ VC LZ. BZ SO
G642 PI G643 PI G643 PI G654 PI G654 PI G654 PI G656 PI G657 PI G656 PI G657 PI G657 PI G658 P	IEVE DI CADORE IEVE DI CADORE IEVE DI CENTO IEVE DI SOLIGO IEVE DI TECO IEVE DI TECO IEVE DI TECO IEVE DI TECO IEVE SIANALIELE IEVE FISSIRAGA IEVE LIGURE IEVE FOSCIANA IEVE LIGURE IEVE POSTO MORONE IEVE SAN GIACOMO IEVE SANTO STEFANO IEVE TESINO IEVE TORINA IEVE TORINA IEVE VERGONTE IEVE POSTORINA IEVE TORINA IEVE TORINA IEVE TORINA IEVE TORINA IEVE TORINA IEVE TORINA IEVE VERGONTE IEVE PELAGO IGILIO IGINA IGNATARO INTERAMNA IGNATARO INTERAMNA IGNATARO MAGGIORE IGNONE IGRA ILA IIIMENTEL IIMENTEL IIMENTEL IIMENTEL	BL BO TV IM CR MI LO LU GE PV CR AR TM MC VB MO FR IM FR CE PZ SP CO VC	G767 G769 G431 G772 G773 G774 G775 G776 G779 G780 G782 M367 G784 G785 G786 G787 G789 G789 G790 G791	POGGIOREALE POGGIOREALE POGGIRORINI POGGIRINO POGLIANO MILANESE POGNANO POGNO POGNO POJANA MAGGIORE POLAVENO POLESNE ZIBELLO POLESNE ZIBELLO POLIA POLEONO POLIA POLICONO POLICONO POLICONO POLICONO POLICONO POLICONO POLIC	TP BA SO MI CO BG NO TO VI BS PN RO PR RM VV MT	G888 G889 G890 G891 G894 G895 G900 M358 G902 G903 G904 G905 E680 G906	PORDENONE PORLEZZA PORNASSIO PORPETTO PORTACOMARO PORTALBERA PORTE PORTE DI RENDENA PORTICI PORTICO DI CASERTA PORTICO E SAN BENEDETTO PORTIGIOLA PORTO AZZURRO	PN CO IM UD AT PV TO TN NA CE FC RC	H018 H019 H020 H021 H022 H026 H027 H028 H029 H030 H033 H034	PREDAZZO PREDOI PRETTAU. PREDORE PREDOSA PREGANZIOL PREGNANA MILANESE PRELA' PREMANA PREMANA PREMANA PREMENO PREMENO PREMENO PREMIA	TN BZ BG AL TV MI IM LC UD VB VB	H176 H177 H180 H182 H183 H184 H185 H186 H187 H188 H189 H192	RANICA RANZANICO RANZO RANZO RAPAGNANO RAPALLO RAPINO RAPOLANO TERME RAPOLLA RAPONE RAPONE RASSA RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOL	BG BG IM FM GE CH SI PZ PZ VC
G645 PI G652 PI G654 PI G654 PI G655 PI G656 PI G657 P	IEVE DI SOLIGO IEVE DI TECO IEVE PIONI IEVE MANULLE IEVE FISSIRAGA IEVE FOSCIANA IEVE FOSCIANA IEVE FOSCIANA IEVE FORTO MORONE IEVE SANTO STEFANO IEVE SANTO STEFANO IEVE TORINA IEVE	TV IM CR MI LO LU GE PV CR AR TN MC VB MO FR IM FR CE PZ SP CO VC	G431 G772 G773 G774 G775 G776 G776 G780 G780 G782 M367 G784 G785 G786 G787 G787 G789 G790 G791	POGGIRIDENTI POGLIANO MILANESE POGNANA LARIO POGNANO POGNO POIRINO POJANA MAGGIORE POLAVENO POLESHEA POLESHEZ ZIBELLO POLI POLIA POLICA	SO MI CO BG NO TO VI BS PN RO PR RM VV MT	G890 G891 G894 G895 G900 M358 G902 G903 G904 G905 E680 G906	PORNASSIO PORPETTO PORTACOMARO PORTALBERA PORTE PORTE DI RENDENA PORTICI PORTICO DI CASERTA PORTICO E SAN BENEDETTO PORTIGIOLA PORTO AZZURRO	IM UD AT PV TO TN NA CE FC RC	H020 H021 H022 H026 H027 H028 H029 H030 H033 H034	PREDORE PREDOSA PREGANZIOL PREGNANA MILANESE PRELA' PREMANA PREMANA PREMRIACCO PREMENO PREMIA	BG AL TV MI IM LC UD VB VB	H180 H182 H183 H184 H185 H186 H187 H188 H189	RANZO RAPAGNANO RAPALLO RAPINO RAPOLANO TERME RAPOLLA RAPONE RASSA RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOL	IM FM GE CH SI PZ PZ VC LZ. BZ SO
G632 P1 G647 P1 G648 P1 G646 P1 G646 P1 G650 P1 G653 P1 G657 P2 G657 P1 G658 P1 G659 P1 G659 P1 G660 P1	IEVE DI TECO IEVE DOLMI IEVE COLMI IEVE EMANUELE IEVE FISSRAGA IEVE LIGURE IEVE FOSCIANA IEVE LIGURE IEVE PORTO MORONE IEVE SAN GIACOMO IEVE TESINO IE	IM CR MI LO LU GE PV CR AR TN MC VB MO FR IM FR CE PZ SP CO VC	G772 G773 G774 G775 G777 G776 G779 G780 G782 M367 G784 G785 G786 G787 G789 G789	POGLIANO MILANESE POGNANA LARIO POGNAO POGNO POIRINO POJANA MAGGIORE POLAYENO POLESINE ZIBELLO POLLE POLLA POLLO POLLA POLLO	MI CO BG NO TO VI BS PN RO PR RM VV	G891 G894 G895 G900 M358 G902 G903 G904 G905 E680 G906	PORPETTO PORTACOMARO PORTALBERA PORTE PORTE DI RENDENA PORTICI PORTICO DI CASERTA PORTICO E SAN BENEDETTO PORTIGIOLA PORTO AZZURRO	UD AT PV TO TN NA CE FC RC	H021 H022 H026 H027 H028 H029 H030 H033 H034	PREDOSA PREGANZIOL PREGNANA MILANESE PRELA' PREMANA PREMANA PREMENIACCO PREMENO PREMIA	AL TV MI IM LC UD VB VB	H182 H183 H184 H185 H186 H187 H188 H189	RAPAGNANO RAPALLO RAPINO RAPOLANO TERME RAPOLLA RAPONE RASSA RASUN ANTERSELVA . RASEN ANTHOL	FM GE CH SI PZ PZ VC LZ. BZ SO
G664 PI G664 PI G666 PI G666 PI G666 PI G667 PI G667 PI G668 PI G669 PI G669 PI G669 PI G660 PI	IEVE D'OLMI IEVE EMANUELE IEVE FISSIRAGA IEVE FOSCIANA IEVE LIGURE IEVE PORTO MORONE IEVE SANTO STEFANO IEVE SANTO STEFANO IEVE TOSINA IEVE TOSINA IEVE TOSINA IEVE TOSINA IEVE TOSINA IEVE VERGONTE IEVE VERGONTE IEVE PELAGO IGLIO IGINA IGNATARO INTERAMNA IGNATARO INTERAMNA IGNATARO MAGGIORE IGNONE IGNONE IGNA ILA IIMENTEL IIMENTEL IIMENTEL IIMENTEL	CR MI LO LU GE PV CR AR TN MC VB MO FR IM FR CE PZ SP CO VC	G773 G774 G775 G777 G776 G779 G780 G782 M367 G784 G785 G786 G787 G789 G790 G791	POGNANA LARIO POGNANO POGNO POGNO POJANA MAGGIORE POLAVENO POLESHICA POLESINE ZIBELLO POLI POLIA POLIA POLICA POLINAGO	CO BG NO TO VI BS PN RO PR RM VV MT	G894 G895 G900 M358 G902 G903 G904 G905 E680 G906	PORTACOMARO PORTALBERA PORTE PORTE DI RENDENA PORTICI PORTICO DI CASERTA PORTICO E SAN BENEDETTO PORTIGIOLA PORTO AZZURRO	AT PV TO TN NA CE FC RC	H022 H026 H027 H028 H029 H030 H033 H034	PREGANZIOL PREGNANA MILANESE PRELA' PREMANA PREMANA PREMARIACCO PREMENO PREMIA	TV MI IM LC UD VB VB	H183 H184 H185 H186 H187 H188 H189	RAPALLO RAPINO RAPOLANO TERME RAPOLLA RAPONE RASSA RASUN ANTERSELVA . RASEN ANTHOL	GE CH SI PZ PZ VC LZ. BZ SO
G634 PI G096 PI G646 PI G646 PI G646 PI G650 PI G651 PI G656 PI G656 PI G657 PI G658 PI G658 PI G658 PI G668 PI G668 PI G668 PI G668 PI G669 PI G670 PI G671 PI G672 PI G673 PI G673 PI G674 PI G675 PI G675 PI G676 PI G677 PI G676 PI G677 PI	IEVE EMANUELE IEVE FISSIRAGA IEVE FOSCIANA IEVE FOSCIANA IEVE FORTO MORONE IEVE SAN GIACOMO IEVE SAN GIACOMO IEVE SANTO STEFANO IEVE TORINA IEVE TORINA IEVE VERGONTE IEVE PELAGO IGILIO IGINA IGNATARO INTERAMNA IGNATARO MAGGIORE IGROLA IGNONE IGROLA IGNONE IGRA ILA IIIENTEL IIMENTEL IIMENTEL IIMENTEL IIMENTEL IIMENTEL IIMENTEL	MI LO LU GE PV CR AR TN MC VB MO FR IM FR CE PZ SP CO VC	G774 G775 G777 G776 G779 G780 G782 M367 G784 G785 G786 G787 G789 G790 G791	POGNANO POGNO POIRINO POJANA MAGGIORE POJANAM MAGGIORE POLAVENO POLESHIGO POLESSELIA POLESNE ZIBELLO POLI POLIA POLICA POLICANO POLICANO POLICANO POLICANO POLICANO POLINAGO	BG NO TO VI BS PN RO PR RM VV	G895 G900 M358 G902 G903 G904 G905 E680 G906	PORTALBERA PORTE PORTE DI RENDENA PORTICI PORTICO DI CASERTA PORTICO E SAN BENEDETTO PORTIGIOLO PORTO AZZURRO	PV TO TN NA CE FC RC	H026 H027 H028 H029 H030 H033 H034	PREGNANA MILANESE PRELA' PREMANA PREMARIACCO PREMENO PREMIA	MI IM LC UD VB VB	H184 H185 H186 H187 H188 H189 H192	RAPINO RAPOLANO TERME RAPOLLA RAPONE RASSA RASUN ANTERSELVA . RASEN ANTHOL	CH SI PZ PZ VC VC LZ. BZ SO
G646 PI G646 PI G650 PI G653 PI G656 PI G657 PI G658 PI G659 PI G659 PI G669 PI G669 PI G660 PI G660 PI G660 PI G661 PI G661 PI G661 PI G661 PI G662 PI G663 PI G663 PI G664 PI G665 PI G666 PI G666 PI G667 PI G673 PI G674 PI G675 PI G675 PI G676 PI	IEVE LIGURE IEVE LIGURE IEVE PORTO MORONE IEVE SAN GIACOMO IEVE SAN GIACOMO IEVE TESINO IEVE TESINO IEVE TORINA IEVE TORINA IEVE VERCONTE IEVE VERCONTE IEVE PELAGO IGILIO IGINA IGNATARO INTERAMNA IGNATARO MAGGIORE IGNONE IGNONE IGNA ILA IIIA IIIBENTEL IIMENTEL IIMENTEL IIMENTEL IIMENTEL IIMENTEL	LU GE PV CR AR TN MC VB MO FR IM FR CE PZ SP CO VC	G777 G776 G779 G780 G782 M367 G784 G785 G786 G787 G789 G790 G791	POIRINO POJANA MAGGIORE POLAVENO POLESEILA POLESINE ZIBELLO POLI POLIA POLICORO POLICORO POLICORO POLICOROANO A MARE POLINAGO	TO VI BS PN RO PR RM VV MT	M358 G902 G903 G904 G905 E680 G906	PORTE DI RENDENA PORTICI PORTICO DI CASERTA PORTICO E SAN BENEDETTO PORTIGLIOLA PORTO AZZURRO	TN NA CE FC RC	H028 H029 H030 H033 H034	PREMANA PREMARIACCO PREMENO PREMIA	LC UD VB VB	H186 H187 H188 H189 H192	RAPOLLA RAPONE RASSA RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOLI	PZ PZ VC LZ. BZ SO
G666 PI G650 PI G651 PI G653 PI G653 PI G658 PI G668 PI G660 PI G660 PI G660 PI G660 PI G671 PI G672 PI G673 PI G673 PI G674 PI G675 PI G676 PI G676 PI G676 PI G677 PI G677 PI G677 PI G677 PI G677 PI G678 PI G676 PI G676 PI G676 PI G676 PI G677 P	IEVE LIGURE IEVE PORTO MORONE IEVE SANTO STEFANO IEVE SANTO STEFANO IEVE TESINO IEVE TORINA IEVE VERGONTE IEVE VERGONTE IEVE PELAGO IGLIO IGINA IGNATARO INTERAMNA IGNATARO INTERAMNA IGNATARO MAGGIORE IGNONE IGNONE IGNA ILA IIMENTEL IIMENTEL IIMENTEL IIMENTEL IIMENTEL INAROLO PO	GE PV CR AR TN MC VB MO FR IM FR CE PZ SP CO VC	G776 G779 G780 G782 M367 G784 G785 G786 G787 G789 G790 G791	POJANA MAGGIORE POLAVENO POLESINEO POLESILIA POLESINE ZIBELLO POLI POLIA POLICORO POLICORO POLICANO A MARE POLINAGO	VI BS PN RO PR RM VV MT	G902 G903 G904 G905 E680 G906	PORTICI PORTICO DI CASERTA PORTICO E SAN BENEDETTO PORTIGLIOLA PORTO AZZURRO	NA CE FC RC	H029 H030 H033 H034	PREMARIACCO PREMENO PREMIA	UD VB VB	H187 H188 H189 H192	RAPONE RASSA RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOLI	PZ VC LZ. BZ SO
G650 PI G651 PI G653 PI G656 PI G657 PI G658 PI G669 PI G660 PI G661 PI G663 PI G666 PI G666 PI G670 PI G670 PI G672 PI G673 PI G673 PI G673 PI G674 PI F831 PI G676 PI	IEVE PORTO MORONE IEVE SAN GIACOMO IEVE SAN GIACOMO IEVE SANTO STEFANO IEVE TORINO IEVE TORINA IEVE VERGONTE IEVE PELAGO IGIAO IGIAO IGIATARO INTERAMNA IGNATARO INTERAMNA IGNATARO MAGGIORE IGROLA IGNOLA IGNOLE IGROL IGNOLE IIGNOLE	PV CR AR TN MC VB MO FR IM FR CE PZ SP CO VC	G779 G780 G782 M367 G784 G785 G786 G787 G789 G790	POLAVENO POLESHIA POLESHIA POLESHIE ZIBELLO POLI POLIA POLICANO POLICANO POLICANO POLICANO POLINAGO	BS PN RO PR RM VV MT	G903 G904 G905 E680 G906	PORTICO DI CASERTA PORTICO E SAN BENEDETTO PORTIGLIOLA PORTO AZZURRO	CE FC RC	H030 H033 H034	PREMENO PREMIA	VB VB	H188 H189 H192	RASSA RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOL	VC LZ. BZ SO
G651 PI G653 PI G656 PI G657 PI G659 PI G669 PI G660 PI G661 PI G663 PI G664 PI G665 PI G667 PI G671 PI G672 PI G672 PI G674 PI G674 PI G674 PI G674 PI G674 PI G674 PI G675 PI	IEVE SAN GIACOMO IEVE SANTO STEFANO IEVE SANTO STEFANO IEVE TORINA IEVE TORINA IEVE VERGONTE IEVEPELAGO IGLIO IGIAO IGNATARO INTERAMINA IGNATARO INTERAMINA IGNATARO MAGGIORE IGROLA IGNOLE IGROLA IGNONE IGRA ILA IIIA IIIA	CR AR TN MC VB MO FR IM FR CE PZ SP CO VC	G780 G782 M367 G784 G785 G786 G787 G789 G790	POLCENIGO POLESIRLA POLESINE ZIBELLO POLI POLIA POLICANO POLICANO POLICANO POLICANO POLICANO POLINAGO	PN RO PR RM VV MT	G904 G905 E680 G906	PORTICO E SAN BENEDETTO PORTIGLIOLA PORTO AZZURRO	FC RC	H033 H034	PREMIA	VB	H189 H192	RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOL	LZ. BZ SO
G656 PI G657 PI G658 PI G659 PI G660 PI G662 PI G663 PI G664 PI G666 PI G666 PI G670 PI G671 PI G672 PI G673 PI G674 PI F831 PI G676 PI	IEVE TESINO IEVE TORINA IEVE TORINA IEVE VERGONTE IEVEPELAGO IGLIO IGINA IGNATARO INTERAMNA IGNATARO IMERAMNA IGNATARO MAGGIORE IGNOUE IGROA IIA IIMENTEL IIMENTEL IIMONTE IINAONLO PO	TN MC VB MO FR IM FR CE PZ SP CO VC	M367 G784 G785 G786 G787 G789 G790 G791	POLESINE ZIBELLO POLIA POLIA POLICA POLICORO POLIGNANO A MARE POLINAGO	PR RM VV MT	E680 G906	PORTO AZZURRO			DDEMI OUGSE	FC		RASURA	
G657 PI G658 PI G649 PI G659 PI G660 PI G661 PI G663 PI G664 PI G665 PI G669 PI G670 PI G671 PI G673 PI G673 PI G674 PI F831 PI G676 PI	IEVE TORINA IEVE VERGONTE IEVE VERGONTE IGLIO IGINA IGNATARO INTERAMNA IGNATARO MAGGIORE IGNOLA IGNOLA IGNONE IGRA ILA IILA IIILENTEL IIMONTE	MC VB MO FR IM FR CE PZ SP CO VC	G784 G785 G786 G787 G789 G790 G791	POLI POLIA POLICORO POLIGNANO A MARE POLINAGO	RM VV MT	G906				PREMILCUORE				۸.
G658 PI G649 PI G659 PI G660 PI G662 PI G661 PI G663 PI G666 PI G669 PI G670 PI G671 PI G672 PI G673 PI G673 PI G674 PI F831 PI G676 PI	IEVE VERGONTE IEVEPELAGO IGLIO IGIO IGIOA IGNATARO INTERAMNA IGNATARO MAGGIORE IGROLA IGNOLA IGNONE IGROLA IGNONE IGRA ILA IIIA IIIA IIIA IIIAONTE	VB MO FR IM FR CE PZ SP CO VC	G785 G786 G787 G789 G790 G791	POLIA POLICORO POLIGNANO A MARE POLINAGO	VV MT			LI VA	H036 H037	PREMOLO PREMOSELLO-CHIOVENDA	BG VB	H194 H195	RAVANUSA RAVARINO	MO
G659 PI G660 PI G662 PI G661 PI G663 PI G665 PI G666 PI G669 PI G670 PI G672 PI G673 PI G674 PI F831 PI G676 PI	IGLIO IGNA IGNATARO INTERAMNA IGNATARO MAGGIORE IGNOLA IGNONE IGRA ILA IILA IIIANIENTEL IIMONTE INAROLO PO	FR IM FR CE PZ SP CO VC	G787 G789 G790 G791	POLIGNANO A MARE POLINAGO			PORTO CESAREO	LE	H038	PREONE	UD	H196	RAVASCLETTO	UD
G660 PI G662 PI G661 PI G663 PI G664 PI G665 PI G669 PI G670 PI G671 PI G672 PI G673 PI G674 PI F831 PI G676 PI	IGNA IGNATARO INTERAMNA IGNATARO MAGGIORE IGNOLA IGNONE IGRA ILA IILA IIIANIENTEL IMONTE	IM FR CE PZ SP CO VC	G789 G790 G791	POLINAGO	BA	F299	PORTO EMPEDOCLE	AG	H040	PREPOTTO	UD	H198	RAVELLO	SA
G662 PI G661 PI G663 PI G664 PI G665 PI G669 PI G670 PI G671 PI G672 PI G673 PI G674 PI F831 PI G676 PI	IGNATARO INTERAMNA IGNATARO MAGGIORE IGNOLA IGNONE IGRA ILA IIIA IIIANTEL IIMONTE	FR CE PZ SP CO VC	G790 G791		110		PORTO MANTOVANO	MN			AO	H199	RAVENNA	RA
G661 PI G663 PI G664 PI G665 PI G669 PI G670 PI G671 PI G672 PI G673 PI G674 PI F831 PI G676 PI	IGNATARO MAGGIORE IGNOLA IGNONE IGRA ILA IIMENTEL IIMONTE	CE PZ SP CO VC	G791	EAR HWAI	MO TR		PORTO RECANATI PORTO SAN GIORGIO	MC FM	H043 H045	PRESEGLIE PRESENZANO	BS CE	H200 H202	RAVEO RAVISCANINA	UD CE
G664 PI G665 PI G666 PI G669 PI G670 PI G671 PI G672 PI G673 PI G674 PI F831 PI G676 PI	IGNONE IGRA ILA IIMENTEL IMONTE INAROLO PO	SP CO VC	G792	POLISTENA	RC		PORTO SANT'ELPIDIO	FM	H046		BG	H203	RE	VB
G665 PI G666 PI G669 PI G670 PI G671 PI G672 PI G673 PI G674 PI F831 PI G676 PI	IGRA ILA IMENTEL IMONTE INAROLO PO	CO VC		POLIZZI GENEROSA	PA	G923	PORTO TOLLE	RO	H047	PRESICCE	LE	H204	REA	PV
G666 PI G669 PI G670 PI G671 PI G672 PI G673 PI G674 PI F831 PI G676 PI	ILA IMENTEL IMONTE INAROLO PO	VC		POLLA POLLEIN	SA		PORTO TORRES	SS VA	H048	PRESSANA PRETORO	VR CH	H205	REALMONTE PEANA DEL PO IALE	AG UD
G669 PI G670 PI G671 PI G672 PI G673 PI G674 PI F831 PI G676 PI	IMENTEL IMONTE INAROLO PO			POLLEIN POLLENA TROCCHIA	AO NA		PORTO VALTRAVAGLIA PORTO VIRO	VA RO	H052 H055	PRETORO PREVALLE	CH BS	H206 H207	REANA DEL ROJALE REANO	UD TO
G671 PI G672 PI G673 PI G674 PI F831 PI G676 PI	INAROLO PO			POLLENZA	MC		PORTOBUFFOLE'	TV	H056	PREZZA	AQ	H210	RECALE	CE
G672 PI G673 PI G674 PI F831 PI G676 PI		NA		POLLICA	SA		PORTOCANNONE	CB	H059	PRIERO	CN	H211	RECANATI	MC
G673 PI G674 PI F831 PI G676 PI		PV TO		POLLINA POLLONE	PA BI		PORTOFERRAIO PORTOFINO	LI GE	H062 H061	PRIGNANO CILENTO PRIGNANO SULLA SECCHIA	SA MO	H212 H213	RECCTO RECETTO	GE NO
F831 PI G676 PI	INCARA	RO		POLLUTRI	CH		PORTOGRUARO	VE	H063	PRIMALUNA	LC	H214	RECOARO TERME	VI
G676 PI	INEROLO	TO		POLONGHERA	CN		PORTOMAGGIORE	FE	M359	PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZ		H216	REDAVALLE	PV
	INETO	TE		POLPENAZZE DEL GARDA	BS		PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR	H068	PRIOCCA	CN	H218	REDONDESCO	MN
G0/0 FI	INO D'ASTI INO TORINESE	AT TO		POLVERARA POLVERIGI	PD AN		PORTOSCUSO PORTOVENERE	SU SP	H069 M279	PRIOLA PRIOLO GARGALLO	CN SR	H219 H220	REFRANCORE REFRONTOLO	AT TV
G680 PI	INZANO AL TAGLIAMENTO	TO PN		POMARANCE	PI		PORTULA	BI	G698	PRIVERNO	LT	H221	REGALBUTO	EN
	INZOLO	TN		POMARETTO	TO		POSADA	NU	H070	PRIZZI	PA	H222	REGGELLO	FI
	IOBBICO	PU		POMARICO	MT		POSINA	VI	H071	PROCENO	VT	H224	REGGIO DI CALABRIA	RC
	IOBESI D'ALBA IOBESI TORINESE	CN TO		POMARO MONFERRATO POMAROLO	AL TN		POSITANO POSSAGNO	SA TV	H072 H073	PROCIDA PROPATA	NA GE	H223 H225	REGGIO NELL'EMILIA REGGIOLO	RE RE
	IODE	VC		POMBIA	NO		POSTA	RI	H074	PROSERPIO	CO	H227	REINO	BN
G686 PI	IOLTELLO	MI		POMEZIA	RM	G935	POSTA FIBRENO	FR	H076	PROSSEDI	LT	H228	REITANO	ME
	IOMBINO	LI		POMIGLIANO D'ARCO	NA		POSTAL BURGSTALL.	BZ		PROVAGLIO D'ISEO	BS	H229	REMANZACCO	UD
	IOMBINO DESE IORACO	PD MC		POMPEI POMPEIANA	NA IM		POSTALESIO POSTIGLIONE	SO SA		PROVAGLIO VAL SABBIA PROVES .PROVEIS.	BS BZ	H230 H233	REMEDELLO RENATE	BS MB
	IOSSASCO	TO		POMPIANO	BS		POSTUA	VC		PROVVIDENTI	CB		RENDE	CS
	IOVA' MASSAIA	AT		POMPONESCO	MN		POTENZA	PZ		PRUNETTO	CN	H236	RENON .RITTEN.	BZ
	IOVE DI SACCO IOVENE ROCCHETTE	PD \//		POMPU PONCARALE	OR BS		POTENZA PICENA POVE DEL GRAPPA	MC VI		PUEGNAGO DEL GARDA PUGLIANELLO	BS BN	H238	RESANA RESCALDINA	TV MI
	IOZZANO	VI PC		PONDERANO	BI		POVEGLIANO	TV		PULA	CA	H242		UD
	IOZZO	CN		PONNA	CO		POVEGLIANO VERONESE	VR		PULFERO	UD	H244	RESIUTTA	UD
	IRAINO	ME		PONSACCO	PI		POVIGLIO	RE		PULSANO	TA	H245	RESUTTANO	CL
	ISA ISANO	PI NO		PONSO PONT CANAVESE	PD TO		POVOLETTO POZZAGLIA SABINA	UD RI		PUMENENGO PUSIANO	BG CO		RETORBIDO REVELLO	PV CN
	ISCINA	TO		PONTASSIEVE	FI		POZZAGLIO ED UNITI	CR		PUTIFIGARI	SS			AT
M291 PI	ISCINAS	SU	G545	PONTBOSET	AO	G953	POZZALLO	RG	H096	PUTIGNANO	BA	H253	REVINE LAGO	TV
	ISCIOTTA	SA		PONTE	BN		POZZILLI	IS		QUADRELLE	AV	H254	REVO'	TN
	ISOGNE ISONIANO	BS RM		PONTE BUGGIANESE PONTE DELL'OLIO	PT PC		POZZO D'ADDA POZZOL GROPPO	MI AL		QUADRI QUAGLIUZZO	CH TO	H255 H256	REZZAGO REZZATO	CO BS
	ISTICCI	MT		PONTE DI LEGNO	BS		POZZOLENGO	BS	H101	QUALIANO	NA	H257	REZZO	IM
	ISTOIA	PT		PONTE DI PIAVE	TV		POZZOLEONE	VI		QUARANTI	AT	H258		GE
	ITIGLIANO IUBEGA	GR MN		PONTE GARDENA .WAIDBRUCK. PONTE IN VALTELLINA	BZ SO		POZZOLO FORMIGARO POZZOMAGGIORE	AL SS		QUAREGNA QUARGNENTO	BI AL	H262 H263	RHEMES-NOTRE-DAME RHEMES-SAINT-GEORGES	AO AO
	IURO	SO		PONTE LAMBRO	CO		POZZONOVO	PD		QUARNA SOPRA	VB	H264	RHO	MI
	IVERONE	TO		PONTE NELLE ALPI	BL		POZZUOLI	NA		QUARNA SOTTO	VB	H265	RIACE	RC
	IZZALE	PV CD		PONTE NIZZA	PV PC		POZZUOLO DEL FRIULI	UD			VC	H266	RIALTO	SV
	IZZIGHETTONE IZZO	CR VV		PONTE NOSSA PONTE SAN NICOLO'	BG PD		POZZUOLO MARTESANA PRADALUNGA	MI BG	H109 H110	QUARRATA QUART	PT AO	H267 H268	RIANO RIARDO	RM CE
	IZZOFERRATO	CH		PONTE SAN PIETRO	BG		PRADAMANO	UD		QUARTO	NA	H269	RIBERA	AG
	IZZOLI	AQ	G831	PONTEBBA	UD		PRADLEVES	CN	H117	QUARTO D'ALTINO	VE	H270	RIBORDONE	TO
	IZZONE	IS VA/		PONTECAGNANO FAIANO	SA		PRAGELATO	TO CS		QUARTU SANT'ELENA	CA	H271	RICADI PICAL DONE	VV
	IZZONI LACANICA	VV RC		PONTECCHIO POLESINE PONTECHIANALE	RO CN		PRAIA A MARE PRAIANO	CS SA		QUARTUCCIU QUASSOLO	CA TO	H272 H273	RICALDONE RICCIA	AL CB
	LATACI	CS		PONTECORVO	FR		PRALBOINO	BS		QUATTORDIO	AL	H274	RICCIONE	RN
	LATANIA	CZ		PONTECURONE	AL		PRALI	TO		QUATTRO CASTELLA	RE			SP
	LATI' LAUS .PLAUS.	RC BZ		PONTEDASSIO PONTEDERA	IM PI		PRALORMO PRALUNGO	TO BI		QUERO VAS QUILIANO	BL SV	H276 H277	RICENGO RICIGLIANO	CR SA
	LESIO	CO		PONTELANDOLFO	BN		PRAMAGGIORE	VE.	H127	QUINCINETTO	TO	H280	RIESE PIO X	TV
	LOAGHE	SS		PONTELATONE	CE		PRAMOLLO	TO	H128	QUINDICI	AV	H281	RIESI	CL
	LODIO	SV		PONTELONGO	PD		PRAROLO	VC	H129		MN	H282	RIETI	RI
	OCAPAGLIA OCENIA	CN		PONTENURE	PC RG		PRAROSTINO PRASCO	TO Al		QUINTANO QUINTO DI TREVISO	CR	H284	RIFIANO .RIFFIAN.	BZ
	OCENIA ODENZANA	UD MS		PONTERANICA PONTESTURA	BG AL		PRASCO PRASCORSANO	AL TO		QUINTO DI TREVISO QUINTO VERCELLESE	TV VC	H285 H288	RIFREDDO RIGNANO FLAMINIO	CN RM
	ODENZANO	PC		PONTEVICO	BS		PRATA CAMPORTACCIO	SO		QUINTO VICENTINO	VI	H287	RIGNANO GARGANICO	FG
	OFI	FR		PONTEY	AO		PRATA D'ANSIDONIA	AQ		QUINZANO D'OGLIO	BS	H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI
	OGGIARDO OGGIBONSI	LE SI		PONTI PONTI SUL MINCIO	AL MN		PRATA DI PORDENONE PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	PN AV	H143 H146	QUISTELLO RABBI	MN TN	H289 H293	RIGOLATO RIMELLA	UD VC
	OGGIO A CAIANO	PO		PONTIDA	BG		PRATA SANNITA	CE			LE	H294	RIMINI	RN
G756 P0	OGGIO BUSTONE	RI	G865	PONTINIA	LT	G995	PRATELLA	CE	H148	RACALMUTO	AG	M391	RIO	LI
	OGGIO CATINO	RI		PONTINVREA	SV		PRATIGLIONE	TO		RACCONIGI	CN	H299	RIO DI PUSTERIA .MUEHLBACH.	BZ
	OGGIO IMPERIALE OGGIO MIRTETO	FG RI		PONTIROLO NUOVO PONTOGLIO	BG BS		PRATO ALLO STELVIO .PRAD AM	PO		RACCUJA RACINES .RATSCHINGS.	ME BZ	H298 H300	RIO SALICETO RIOFREDDO	RE RM
G764 P0		RI		PONTREMOLI	MS		STILFSERJOCH.	BZ		RADDA IN CHIANTI	SI		RIOLA SARDO	OR

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	·	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	*	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
	RIOLO TERME RIOLUNATO	RA MO	H413 H417	ROCCAGORGA ROCCALBEGNA	LT GR	H554 H556	RORA' ROSA'	TO VI	H684 F810	SALBERTRAND SALCEDO	TO VI		SAN DEMETRIO CORONE SAN DEMETRIO NE' VESTINI	CS AQ
	RIOMAGGIORE	SP	H418	ROCCALUMERA	ME	H558	ROSARNO	RC	H693	SALCITO	CB	H820	SAN DIDERO	TO
l	RIONERO IN VULTURE	PZ	H420	ROCCAMANDOLFI	IS	H559	ROSASCO	PV	H694	SALE	AL	H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE
H308	RIONERO SANNITICO	IS	H422	ROCCAMENA	PA	H560	ROSATE	MI	H695	SALE DELLE LANGHE	CN	H822	SAN DONACI	BR
	RIPA TEATINA	CH	H423	ROCCAMONFINA	CE	H561	ROSAZZA	BI	H699	SALE MARASINO	BS	H826	SAN DONATO DI LECCE	LE
	RIPABOTTONI	CB	H424	ROCCAMONTEPIANO	CH		ROSCIANO	PE	H704	SALE SAN GIOVANNI	CN	H825	SAN DONATO DI NINEA	CS
	RIPACANDIDA RIPALIMOSANI	PZ CB	H425 H426	ROCCAMORICE ROCCANOVA	PE PZ	H564 H565	ROSCIGNO ROSE	SA CS	H700 H686	SALEMI SALENTO	TP SA	H827 H824	SAN DONATO MILANESE SAN DONATO VAL DI COMINO	MI FR
	RIPALTA ARPINA	CR	H427	ROCCANTICA	RI	H566	ROSELLO	CH	H702	SALERANO CANAVESE	TO	D324	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS
	RIPALTA CREMASCA	CR	H428	ROCCAPALUMBA	PA	H572	ROSETO CAPO SPULICO	CS	H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO	H831	SAN FELE	PZ
l .	RIPALTA GUERINA	CR	H431	ROCCAPIEMONTE	SA	F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	H703	SALERNO	SA	H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE
	RIPARBELLA	PI	H433	ROCCARAINOLA	NA AO	H568	ROSETO VALFORTORE	FG	H706	SALGAREDA	TV	H836	SAN FELICE CIRCEO	LT
l .	RIPATRANSONE RIPE SAN GINESIO	AP MC	H434 H436	ROCCARASO ROCCAROMANA	AQ CE	H570 H569	ROSIGNANO MARITTIMO ROSIGNANO MONFERRATO	LI AL	H707 H708	SALI VERCELLESE SALICE SALENTINO	VC LE	H838 H833	SAN FELICE DEL BENACO SAN FELICE DEL MOLISE	BS CB
l	RIPI	FR	H442	ROCCASCALEGNA	CH	H573	ROSOLINA	RO	H710	SALICETO	CN	H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO
l	RIPOSTO	СТ	H443	ROCCASECCA	FR	H574	ROSOLINI	SR	H713	SALISANO	RI	M277	SAN FERDINANDO	RC
H326	RITTANA	CN	H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	H575	ROSORA	AN	H714	SALIZZOLE	VR	H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BT
l .	RIVA DEL GARDA	TN	H445	ROCCASICURA	IS	H577	ROSSA	VC	H715	SALLE	PE	H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO
l	RIVA DI SOLTO	BG	H447	ROCCASPARVERA	CN	H578	ROSSANA	CN	H716 H717	SALMOUR SALO'	CN BS	H841 H842	SAN FILI SAN FILIPPO DEL MELA	CS ME
	RIVA LIGURE RIVA PRESSO CHIERI	IM TO	H448 H449	ROCCASPINALVETI ROCCASTRADA	CH GR	H580 H581	ROSSANO VENETO ROSSIGLIONE	VI GE	H719	SALORNO .SALURN.	BZ	H843	SAN FIOR	TV
	RIVA VALDOBBIA	VC	H380	ROCCAVALDINA	ME		ROSTA	TO	H720	SALSOMAGGIORE TERME	PR	H844	SAN FIORANO	LO
	RIVALBA	TO	H451	ROCCAVERANO	AT	H584	ROTA D'IMAGNA	BG	H723	SALTRIO	VA	H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO
	RIVALTA BORMIDA	AL	H452	ROCCAVIGNALE	SV		ROTA GRECA	CS	H724	SALUDECIO	RN	H846	SAN FLORO	CZ
	RIVALTA DI TORINO	TO	H453	ROCCAVIONE	CN		ROTELLA	AP	H725	SALUGGIA	VC	H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO
	RIVAMONTE AGORDINO RIVANAZZANO TERME	BL PV	H454 H456	ROCCAVIVARA ROCCELLA IONICA	CB RC		ROTELLO ROTONDA	CB PZ	H726 H727	SALUSSOLA SALUZZO	BI CN	H850 H856	SAN FRATELLO SAN GAVINO MONREALE	ME SU
	RIVANAZZANO TERME RIVARA	TO	H455	ROCCELLA IONICA ROCCELLA VALDEMONE	ME		ROTONDELLA	MT	H727 H729	SALUZZU SALVE	LE	H857	SAN GEMINI	TR
	RIVAROLO CANAVESE	TO	H458	ROCCHETTA A VOLTURNO	IS		ROTONDI	AV	H731	SALVIROLA	CR	H858	SAN GENESIO ATESINO .JENESIEN.	BZ
	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	H462	ROCCHETTA BELBO	CN	H593	ROTTOFRENO	PC	H732	SALVITELLE	SA	H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV
	RIVAROLO MANTOVANO	MN	H461	ROCCHETTA DI VARA	SP		ROTZO	VI	H734	SALZA DI PINEROLO	TO	H860	SAN GENNARO VESUVIANO	NA
l .	RIVARONE	AL	H459	ROCCHETTA LICURE	CE		ROURE	TO	H733	SALZA IRPINA	AV	H862	SAN GERMANO CHISONE	TO
	RIVAROSSA RIVE	TO VC	H465 H460	ROCCHETTA LIGURE ROCCHETTA NERVINA	AL IM		ROVASENDA ROVATO	VC BS	H735 H736	SALZANO SAMARATE	VE VA	H861 H865	SAN GERMANO VERCELLESE SAN GERVASIO BRESCIANO	VC BS
l	RIVE D'ARCANO	UD	H466	ROCCHETTA PALAFEA	AT		ROVEGNO	GE GE	H736 H738	SAMASSI	SU	H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB
l .	RIVELLO	PZ	H467	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG		ROVELLASCA	CO	H739	SAMATZAI	SU	H870	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN
H350	RIVERGARO	PC	H468	ROCCHETTA TANARO	AT	H602	ROVELLO PORRO	CO	H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG	H868	SAN GIACOMO FILIPPO	SO
l .	RIVIGNANO TEOR	UD	H470	RODANO	MI		ROVERBELLA	MN	H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT	B952	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC
l .	RIVISONDOLI	AQ	H472	RODDI	CN		ROVERCHIARA	VR	H745	SAMBUCI	RM	H873	SAN GILLIO	TO
l .	RIVODUTRI RIVOLI	RI TO	H473 H474	RODDINO RODELLO	CN CN		ROVERE' DELLA LUNA ROVERE' VERONESE	TN VR	H746 H749	SAMBUCO SAMMICHELE DI BARI	CN BA	H875 H876	SAN GIMIGNANO SAN GINESIO	SI MC
l	RIVOLI RIVOLI VERONESE	VR	H475	RODENGO .RODENECK.	BZ		ROVEREDO DI GUA'	VR VR	H013	SAMO	RC	H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA
l	RIVOLTA D'ADDA	CR	H477	RODENGO SAIANO	BS		ROVEREDO IN PIANO	PN	H752	SAMOLACO	SO	H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR
l	RIZZICONI	RC	H478	RODERO	CO		ROVERETO	TN	H753	SAMONE	TO	H881	SAN GIORGIO ALBANESE	CS
H360	RO	FE	H480	RODI GARGANICO	FG	H614	ROVESCALA	PV	H754	SAMONE	TN	H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO
l	ROANA	VI	H479	RODI' MILICI	ME		ROVETTA	BG	H755	SAMPEYRE	CN	H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN
l	ROASCHIA ROASCIO	CN CN	H481 H484	RODIGO ROE' VOLCIANO	MN BS		ROVIANO ROVIGO	RM RO	H756 H763	SAMUGHEO SAN BARTOLOMEO AL MARE	OR IM	H891 H893	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PN PD
l	ROASIO ROASIO	VC	H485	ROFRANO	SA		ROVITO	CS	H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	H885	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV
l	ROATTO	AT	H486	ROGENO	LC		ROVOLON	PD	H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	H883	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN
H367	ROBASSOMERO	то	H488	ROGGIANO GRAVINA	CS	H623	ROZZANO	MI	H765	SAN BASILE	CS	H895	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD
l	ROBBIATE	LC	H489	ROGHUDI	RC		RUBANO	PD	H766	SAN BASILIO	SU	H896	SAN GIORGIO DI PIANO	ВО
	ROBBIO	PV	H490	ROGLIANO	CS	H627	RUBIANA	TO	H767	SAN BASSANO	CR	H897	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD
l	ROBECCHETTO CON INDUNO ROBECCO D'OGLIO	MI CR	H491 H492	ROGNANO ROGNO	PV BG		RUBIERA RUDA	RE UD		SAN BELLINO SAN BENEDETTO BELBO	RO CN	H882 H898	SAN GIORGIO IONICO SAN GIORGIO LA MOLARA	TA BN
	ROBECCO PAVESE	PV	H493	ROGOLO	SO		RUDIANO	BS	H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT
l	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	H494	ROIATE	RM		RUEGLIO	TO	H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL
l .	ROBELLA	AT	H495	ROIO DEL SANGRO	CH		RUFFANO	LE	H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	H889	SAN GIORGIO MORGETO	RC
l	ROBILANTE	CN	H497	ROISAN	AO		RUFFIA	CN	H771	SAN BENEDETTO PO	MN	H887	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC
l	ROBURENT ROCCA CANAVESE	CN TO	H498 H500	ROLETTO ROLO	TO RE	H634 H635	RUFFRE'-MENDOLA RUFINA	TN FI	H774 G566	SAN BENEDETTO ULLANO SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	CS BO	H899 H884	SAN GIORGIO SCARAMPI SAN GIORGIO SU LEGNANO	AT MI
	ROCCA CANTERANO	RM	H501	ROMA	RM	F271	RUINAS	OR	H775	SAN BENIGNO CANAVESE	TO	H900	SAN GIORIO DI SUSA	TO
l .	ROCCA CIGLIE'	CN	H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	H637	RUINO	PV	H777	SAN BERNARDINO VERBANO	VB	H907	SAN GIOVANNI A PIRO	SA
H392	ROCCA D'ARAZZO	AT	H502	ROMAGNANO SESIA	NO	H639	RUMO	TN	H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM	H906	SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD
l .	ROCCA DE' BALDI	CN	H505	ROMAGNESE	PV	H641	RUOTI	PZ	H781	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV	H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG
l	ROCCA DE' GIORGI ROCCA D'EVANDRO	PV CE	H506 H507	ROMALLO ROMANA	TN SS		RUSSI RUTIGLIANO	RA BA	H778 H779	SAN BIAGIO PLATANI SAN BIAGIO SARACINISCO	AG FR	H912 H903	SAN GIOVANNI DEL DOSSO SAN GIOVANNI DI GERACE	MN RC
	ROCCA D'EVANDRO ROCCA DI BOTTE	AQ	H507	ROMANENGO	SS CR		RUTINO	SA SA	H779 H782	SAN BIAGIO SARACINISCO SAN BIASE	CB	H903	SAN GIOVANNI DI GERACE SAN GIOVANNI GEMINI	AG
	ROCCA DI CAMBIO	AQ	H511	ROMANO CANAVESE	TO		RUVIANO	CE	H783	SAN BONIFACIO	VR	H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR
l .	ROCCA DI CAVE	RM	H512	ROMANO D'EZZELINO	VI	H646	RUVO DEL MONTE	PZ	H784	SAN BUONO	CH	H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR
	ROCCA DI MEZZO	AQ	H509	ROMANO DI LOMBARDIA	BG		RUVO DI PUGLIA	BA	H785	SAN CALOGERO	VV	H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS
l	ROCCA DI NETO ROCCA DI PAPA	KR RM	H514 H516	ROMANS D'ISONZO ROMBIOLO	GO VV	H647 H650	SABAUDIA SABBIO CHIESE	LT BS	H786 H787	SAN CANDIDO .INNICHEN. SAN CANZIAN D'ISONZO	BZ GO	H920 H921	SAN GIOVANNI IN GALDO SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	CB RN
	ROCCA DI PAPA ROCCA GRIMALDA	AL	H516 H517	ROMENO	TN	H652	SABBIO CHIESE SABBIONETA	MN BS	H787 H789	SAN CARLO CANAVESE	TO	H921 G467	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO
	ROCCA IMPERIALE	CS	H518	ROMENTINO	NO	H654	SACCO	SA	H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	H917	SAN GIOVANNI INCARICO	FR
l	ROCCA MASSIMA	LT	H519	ROMETTA	ME		SACCOLONGO	PD	H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT
l .	ROCCA PIA	AQ	H521	RONAGO	CO	H657	SACILE	PN	M264	SAN CASSIANO	LE	H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH
	ROCCA PIETORE	BL	H522	RONCA'	VR	H658	SACROFANO	RM	H792	SAN CATALDO	CL	H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
l .	ROCCA PRIORA ROCCA SAN CASCIANO	RM FC	H523 H525	RONCADE RONCADELLE	TV BS	H659 H661	SADALI SAGAMA	SU OR	M295 H793	SAN CESAREO SAN CESARIO DI LECCE	RM LE	H926 G287	SAN GIOVANNI ROTONDO SAN GIOVANNI SUERGIU	FG SU
l	ROCCA SAN FELICE	AV	H525 H527	RONCARO	BS PV		SAGLIANO MICCA	OR BI	H793 H794	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH
l	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	H528	RONCEGNO TERME	TN		SAGRADO	GO	H795	SAN CHIRICO NUOVO	PZ	H901	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR
l	ROCCA SANTA MARIA	TE	H529	RONCELLO	MB	H666	SAGRON MIS	TN	H796	SAN CHIRICO RAPARO	PZ	H928	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB
	ROCCA SANTO STEFANO	RM	H531	RONCHI DEI LEGIONARI	GO		SAINT-CHRISTOPHE	AO	H797	SAN CIPIRELLO	PA	H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB
	ROCCA SINIBALDA	RI	H532	RONCHI VALSUGANA	TN		SAINT-DENIS	AO	H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI
	ROCCA SUSELLA ROCCABASCERANA	PV AV	H533 H534	RONCHIS RONCIGLIONE	UD VT		SAINT-MARCEL SAINT-NICOLAS	AO AO	H800 H799	SAN CIPRIANO PICENTINO SAN CIPRIANO PO	SA PV	A562 H933	SAN GIULIANO TERME SAN GIUSEPPE JATO	PI PA
	ROCCABASCERANA ROCCABERNARDA	AV KR	H534 H540	RONCO ALL'ADIGE	VI VR		SAINT-NICOLAS SAINT-OYEN	AO AO	H/99 H801	SAN CIPRIANO PO SAN CLEMENTE	RN	H933	SAN GIUSEPPE JATO SAN GIUSEPPE VESUVIANO	PA NA
	ROCCABIANCA	PR	H538	RONCO BIELLESE	BI	H674	SAINT-PIERRE	AO	H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	H935	SAN GIUSTINO	PG
	ROCCABRUNA	CN	H537	RONCO BRIANTINO	MB		SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	AO	H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	H936	SAN GIUSTO CANAVESE	ТО
	ROCCACASALE	AQ	H539	RONCO CANAVESE	TO		SAINT-VINCENT	AO	H802	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE	H937	SAN GODENZO	FI
	ROCCADARCE	FR	H536	RONCO SCRIVIA	GE	H682	SALA BAGANZA	PR	H805	SAN CONO	CT	H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM
	ROCCADASPIDE ROCCAFIORITA	SA ME	H535 H541	RONCOBELLO RONCOFERRARO	BG MN	H681 H678	SALA BIELLESE SALA BOLOGNESE	BI BO	H806 H808	SAN COSMO ALBANESE SAN COSTANTINO ALBANESE	CS PZ	H940 H941	SAN GREGORIO DI CATANIA SAN GREGORIO D'IPPONA	CT
	ROCCAFLUVIONE	AP	H542	RONCOFREDDO	FC	H679	SALA COMACINA	CO	H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV	H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA
	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	H544	RONCOLA	BG		SALA CONSILINA	SA	H809	SAN COSTANZO	PU	H939	SAN GREGORIO MATESE	CE
H408	ROCCAFORTE LIGURE	AL	H546	RONDANINA	GE	H677	SALA MONFERRATO	AL	H810	SAN CRISTOFORO	AL	H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL
		CNI	H547	RONDISSONE	TO	H687	SALANDRA	MT	H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV	H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	ВО
H406 H407	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN	l .											
H406 H407 H409	ROCCAFORZATA	TA	H549	RONSECCO	VC	H688	SALAPARUTA	TP	H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	H949	SAN LEO	RN
H406 H407 H409 H410			l .		VC TN TN	H688 H689 H690	SALAPARUTA SALARA SALASCO	TP RO VC	H812	SAN DAMIANO MACRA	AT CN UD	H951	SAN LEO SAN LEONARDO SAN LEONARDO IN PASSIRIA.	RN UD

COD.		ROV.	COD.		PROV.	COD.	•	ROV.	COD.		PROV.	COD.	. COMUNE	PROV.
	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	1102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	1172	SANTA CESAREA TERME		1296	SANT'ANTONINO DI SUSA	TO	1471	SAVIGNANO IRPINO	AV
1	SAN LORENZELLO SAN LORENZO	BN RC	1103 1105	SAN PIETRO DI FELETTO SAN PIETRO DI MORUBIO	TV VR	1176 1175	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE SANTA CRISTINA E BISSONE		I300 M276	SANT'ANTONIO ABATE SANT'ANTONIO DI GALLURA	NA SS	1473 1472	SAVIGNANO SUL PANARO SAVIGNANO SUL RUBICONE	MO FC
1	SAN LORENZO AL MARE	IM	1103	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	1173	SANTA CRISTINA GELA		1302	SANT'APOLLINARE	FR	1475	SAVIGNANO SOL ROBICONE	GE
1	SAN LORENZO BELLIZZI	CS	1109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	1173	SANTA CRISTINA VALGARDENA .		1305	SANT'ARCANGELO	PZ	1476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS
H962	SAN LORENZO DEL VALLO	CS	I110	SAN PIETRO IN CASALE	во		ST CHRISTINA IN G.		1304	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	1477	SAVOCA	ME
	SAN LORENZO DI SEBATO .ST LORENZEN.	BZ	G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC	1178	SANTA CROCE CAMERINA		F557	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN	1478	SAVOGNA	UD
	SAN LORENZO DORSINO SAN LORENZO IN CAMPO	TN PU	1107 1114	SAN PIETRO IN GU SAN PIETRO IN GUARANO	PD CS	1179 1181	SANTA CROCE DEL SANNIO SANTA CROCE DI MAGLIANO		1306 1307	SANT'ARPINO SANT'ARSENIO	CE SA	1479 H730	SAVOGNA D'ISONZO SAVOIA DI LUCANIA	GO PZ
H964	SAN LORENZO ISONTINO	GO	1115	SAN PIETRO IN LAMA	LE	1177	SANTA CROCE SULL'ARNO		1326	SANTE MARIE	AQ	1480	SAVONA	SV
H967	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	1113	SAN PIETRO INFINE	CE	1183	SANTA DOMENICA TALAO	CS	1318	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	1482	SCAFA	PE
H969	SAN LORENZO NUOVO	VT	I116	SAN PIETRO MOSEZZO	NO	1184	SANTA DOMENICA VITTORIA		1317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	1483	SCAFATI	SA
	SAN LUCA	RC	1117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	1185	SANTA ELISABETTA	- 1	1319	SANT'ELENA	PD	1484	SCAGNELLO	CN
	SAN LUCIDO SAN LUPO	CS BN	1090 1119	SAN PIETRO VAL LEMINA SAN PIETRO VERNOTICO	TO BR	1187 1188	SANTA FIORA SANTA FLAVIA		B466 I320	SANT'ELENA SANNITA SANT'ELIA A PIANISI	IS CB	1486 1485	SCALA SCALA COELI	SA CS
1	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	1120	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	1203	SANTA GIULETTA		1321	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR	1487	SCALDASOLE	PV
H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA	1121	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	1205	SANTA GIUSTA	OR	1324	SANT'ELPIDIO A MARE	FM	1489	SCALEA	CS
H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV	I125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM	1206	SANTA GIUSTINA		1327	SANTENA	TO	1490	SCALENGHE	TO
H978	SAN MARCELLINO	CE	1123	SAN POLO D'ENZA	RE	1207	SANTA GIUSTINA IN COLLE		1330	SANTERAMO IN COLLE	BA	1492	SCALETTA ZANCLEA	ME AV
	SAN MARCELLO SAN MARCELLO PITEGLIO	AN PT	1124 1122	SAN POLO DI PIAVE SAN POLO MATESE	TV CB	1217 1220	SANTA LUCE SANTA LUCIA DEL MELA		1332 1333	SANT'EUFEMIA A MAIELLA SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	PE RC	1493 1494	SCAMPITELLA SCANDALE	KR
	SAN MARCO ARGENTANO	CS	1126	SAN PONSO	TO	1221	SANTA LUCIA DI PIAVE		1335	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH	1496	SCANDIANO	RE
H982	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	1128	SAN POSSIDONIO	MO	1219	SANTA LUCIA DI SERINO	AV	1336	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ	B962	SCANDICCI	FI
	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	I130	SAN POTITO SANNITICO	CE	1224	SANTA MARGHERITA DI BELICE		1337	SANTHIA'	VC	1497	SCANDOLARA RAVARA	CR
	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	1129	SAN POTITO ULTRA	AV	1230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA		1339	SANTI COSMA E DAMIANO	LT	1498	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR
	SAN MARCO IN LAMIS SAN MARCO LA CATOLA	FG FG	1131 1132	SAN PRISCO SAN PROCOPIO	CE RC	1225 1232	SANTA MARGHERITA LIGURE SANTA MARIA A MONTE		1341 1342	SANT'ILARIO DELLO IONIO SANT'ILARIO D'ENZA	RC RE	1499 1501	SCANDRIGLIA SCANNO	RI AQ
	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN	1133	SAN PROSPERO	MO	1232	SANTA MARIA A VICO		1344	SANT'IPPOLITO	PU	1503	SCANO DI MONTIFERRO	OR
	SAN MARTINO ALFIERI	AT	1135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	1234	SANTA MARIA CAPUA VETERE		1365	SANTO STEFANO AL MARE	IM	1504	SCANSANO	GR
1003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	I136	SAN QUIRINO	PN	M284	SANTA MARIA COGHINAS		1367	SANTO STEFANO BELBO	CN	M256	SCANZANO JONICO	MT
	SAN MARTINO CANAVESE	TO	1137	SAN RAFFAELE CIMENA	TO	C717	SANTA MARIA DEL CEDRO		1368	SANTO STEFANO D'AVETO	GE	1506	SCANZOROSCIATE	BG
	SAN MARTINO D'AGRI	PZ MN	1139 1140	SAN ROBERTO SAN ROCCO AL PORTO	RC LO	1238 1237	SANTA MARIA DEL MOLISE SANTA MARIA DELLA VERSA		I357 C919	SANTO STEFANO DEL SOLE SANTO STEFANO DI CADORE	AV BL	1507 1510	SCAPOLI SCARLINO	IS GR
	SAN MARTINO DALL'ARGINE SAN MARTINO DEL LAGO	CR	1140	SAN ROCCO AL PORTO SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	1237	SANTA MARIA DELLA VERSA SANTA MARIA DI LICODIA		1370	SANTO STEFANO DI CADORE SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME BL	1510	SCARLINU SCARMAGNO	TO
	SAN MARTINO DI FINITA	CS	1143	SAN RUFO	SA	1242	SANTA MARIA DI SALA		1363	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	1512	SCARNAFIGI	CN
1008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	1147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	1243	SANTA MARIA HOE'		1359	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS	M326	SCARPERIA E SAN PIERO	FI
	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	1144	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	1244	SANTA MARIA IMBARO		1360	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	1519	SCENA .SCHENNA.	BZ
H988	SAN MARTINO IN BADIA .ST MARTIN IN THURN.	BZ	1145 1148	SAN SALVATORE TELESINO SAN SALVO	BN CH	M273 1247	SANTA MARIA LA CARITA' SANTA MARIA LA FOSSA		1371 1362	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC LO	1520 1522	SCERNI	CH PG
H989	IN THURN. SAN MARTINO IN PASSIRIA .ST MARTIN	BZ	1151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA NA	1247	SANTA MARIA LA LONGA		1356	SANTO STEFANO LODIGIANO SANTO STEFANO QUISQUINA	AG	1523	SCHEGGIA E PASCELUPO SCHEGGINO	PG
11000	IN PASSEI.	BZ	1150	SAN SEBASTIANO CURONE	AL	1249	SANTA MARIA MAGGIORE		1372	SANTO STEFANO ROERO	CN	1526	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH
H990	SAN MARTINO IN PENSILIS	СВ	1152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	1251	SANTA MARIA NUOVA		1361	SANTO STEFANO TICINO	MI	1527	SCHIAVON	VI
1011	SAN MARTINO IN RIO	RE	I154	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	1253	SANTA MARINA		1346	SANT'OLCESE	GE	1529	SCHIGNANO	CO
	SAN MARTINO IN STRADA	LO	1153	SAN SECONDO PARMENSE	PR	1254	SANTA MARINA SALINA		1260	SANTOMENNA	SA	1530	SCHILPARIO	BG
1002 1014	SAN MARTINO SANNITA SAN MARTINO SICCOMARIO	BN PV	1157 1156	SAN SEVERINO LUCANO SAN SEVERINO MARCHE	PZ MC	1255 1291	SANTA MARINELLA SANTA NINFA		I348 M333	SANT'OMERO SANT'OMOBONO TERME	TE BG	1531 1532	SCHIO SCHIVENOGLIA	VI MN
H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	1158	SAN SEVERO	FG	1301	SANTA PAOLINA		1350	SANT'ONOFRIO	W	1533	SCIACCA	AG
1016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	1162	SAN SIRO	CO	1308	SANTA SEVERINA		1351	SANTOPADRE	FR	1534	SCIARA	PA
1018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	I163	SAN SOSSIO BARONIA	AV	1310	SANTA SOFIA		1352	SANT'ORESTE	RM	1535	SCICLI	RG
1017	SAN MARZANO OLIVETO	AT	1164	SAN SOSTENE	CZ	1309	SANTA SOFIA D'EPIRO		1353	SANTORSO	VI	1536	SCIDO	RC
1019 1023	SAN MARZANO SUL SARNO SAN MASSIMO	SA CB	1165 1166	SAN SOSTI SAN SPERATE	CS SU	1311 1312	SANTA TERESA DI RIVA SANTA TERESA GALLURA		1354 1374	SANT'ORSOLA TERME SANTU LUSSURGIU	TN OR	D290 I537	SCIGLIANO SCILLA	CS RC
1	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	1373	SAN STINO DI LIVENZA	VE	1314	SANTA VENERINA		1375	SANT'URBANO	PD	1538	SCILLATO	PA
1025	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	1261	SAN TAMMARO	CE	1316	SANTA VITTORIA D'ALBA		1410	SANZA	SA	1539	SCIOLZE	TO
1028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	1328	SAN TEODORO	ME	1315	SANTA VITTORIA IN MATENANO	FM	1411	SANZENO	TN	1540	SCISCIANO	NA
	SAN MAURO CILENTO	SA	1329	SAN TEODORO	SS	1182	SANTADI		1418	SAONARA	PD	1541	SCLAFANI BAGNI	PA
H712 I029	SAN MAURO DI SALINE SAN MAURO FORTE	VR MT	1347 1376	SAN TOMASO AGORDINO SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIOR	BL RE PE	1189 1191	SANT'AGAPITO SANT'AGATA BOLOGNESE	IS BO	1420 1421	SAPONARA SAPPADA	ME UD	1543 1544	SCONTRONE SCOPA	AQ VC
1023	SAN MAURO LA BRUCA	SA	1377	SAN VALENTINO TORIO	SA	1197	SANT'AGATA DE' GOTI		1422	SAPRI	SA	1545	SCOPELLO	VC
1026	SAN MAURO MARCHESATO	KR	1381	SAN VENANZO	TR	1198	SANT'AGATA DEL BIANCO		1423	SARACENA	CS	1546	SCOPPITO	AQ
1027	SAN MAURO PASCOLI	FC	1382	SAN VENDEMIANO	TV	1192	SANT'AGATA DI ESARO		1424	SARACINESCO	RM	1548	SCORDIA	CT
1030	SAN MAURO TORINESE	TO	1384	SAN VERO MILIS	OR	1199	SANT'AGATA DI MILITELLO		1425	SARCEDO	VI	1549	SCORRANO	LE
1040 1042	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO SAN MICHELE ALL'ADIGE	VE TN	1390 1388	SAN VINCENZO SAN VINCENZO LA COSTA	LI CS	1193 1201	SANT'AGATA DI PUGLIA SANT'AGATA FELTRIA		1426 1428	SARCONI SARDARA	PZ SU	1551 1553	SCORZE' SCURCOLA MARSICANA	VE AQ
1035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT	1389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	1190	SANT'AGATA FOSSILI		1429	SARDIGLIANO	AL	1554	SCURELLE	TN
1034	SAN MICHELE DI SERINO	AV	1391	SAN VITALIANO	NA	1202	SANT'AGATA LI BATTIATI		1430	SAREGO	VI	1555	SCURZOLENGO	AT
1037	SAN MICHELE MONDOVI'	CN	1402	SAN VITO	SU	1196	SANT'AGATA SUL SANTERNO		1431	SARENTINO .SARNTAL.	BZ	1556	SEBORGA	IM
1045	SAN MICHELE SALENTINO	BR	1403	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	1208	SANT'AGNELLO		1432	SAREZZANO SAREZZO	AL	1558	SECINARO	AQ
	SAN MINIATO SAN NAZARIO	PI VI	1404 1394	SAN VITO AL TORRE SAN VITO CHIETINO	UD CH	1210 1213	SANT'ALBANO STURA SANT'ALESSIO CON VIALONE		1433 1434	SAREZZO SARMATO	BS PC	1559 1561	SECLI' SECUGNAGO	LE LO
1047	SAN NAZZARO	BN	1396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	1213	SANT'ALESSIO CON VIALONE SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE		1435	SARMEDE	TV	1562	SEDEGLIANO	UD
1052	SAN NAZZARO SESIA	NO	1392	SAN VITO DI CADORE	BL	1215	SANT'ALESSIO SICULO		1436	SARNANO	MC	1563	SEDICO	BL
1051	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO	1405	SAN VITO DI FAGAGNA	UD	1216	SANT'ALFIO		1437	SARNICO	BG	1564	SEDILO	OR
1054	SAN NICANDRO GARGANICO	FG	1401 1407	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI TP	1258 1259	SANT'AMBROGIO DI TORINO	- 1	1438	SARNO SARNONICO	SA	1565	SEDINI	SS MI
1060 1061	SAN NICOLA ARCELLA SAN NICOLA BARONIA	CS AV	1407	SAN VITO LO CAPO SAN VITO ROMANO	RM	1259	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO		1439 1441	SARNONICO SARONNO	TN VA	1566 1567	SEDRIANO SEDRINA	MI BG
	SAN NICOLA BARONIA SAN NICOLA DA CRISSA	VV	1393	SAN VITO SULLO IONIO	CZ	1262	SANT'ANASTASIA		1441	SARRE	AO	1569	SEFRO	MC
1057	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	1408	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR	1263	SANT'ANATOLIA DI NARCO		1443	SARROCH	CA	1570	SEGARIU	SU
1056	SAN NICOLA LA STRADA	CE	1409	SAN VITTORE OLONA	MI	1266	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO		1444	SARSINA	FC	1571	SEGGIANO	GR
	SAN NICOLA MANFREDI	BN	1414	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR	1265	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO		1445	SARTEANO SARTIRANA LOMELLINIA	SI	1573	SEGNI	RM
A368 1063	SAN NICOLO' D'ARCIDANO SAN NICOLO' DI COMELICO	OR BL	I412 I415	SAN ZENO NAVIGLIO SAN ZENONE AL LAMBRO	BS MI	1264 1271	SANT'ANDREA DI CONZA SANT'ANDREA FRIUS		1447 1448	SARTIRANA LOMELLINA SARULE	PV NU	1576 1577	SEGONZANO SEGRATE	TN MI
	SAN NICOLO' GERREI	SU	1416	SAN ZENONE AL PO	PV	1277	SANT'ANGELO A CUPOLO		1449	SARZANA	SP	1578	SEGUSINO	TV
	SAN PANCRAZIO .ST PANKRAZ.	BZ	1417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	1278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	1451	SASSANO	SA	1580	SELARGIUS	CA
1066	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	H757	SANARICA	LE	1280	SANT'ANGELO A SCALA		1452	SASSARI	SS	1581	SELCI	RI
	SAN PAOLO	BS D7	H821	SANDRICO	BI	1279	SANT'ANGELO ALL'ESCA		1453	SASSELLO	SV	1582 M260	SELEGAS SELLA CILIDICADIE	SU
B906 1073	SAN PAOLO ALBANESE SAN PAOLO BEL SITO	PZ NA	H829 H851	SANDRIGO SANFRE'	VI CN	1273 1281	SANT'ANGELO D'ALIFE SANT'ANGELO DEI LOMBARDI		1454 1455	SASSETTA SASSINORO	LI BN	M360 I585	SELLA GIUDICARIE SELLANO	TN PG
l	SAN PAOLO D'ARGON	BG	H852	SANFRONT	CN	1282	SANT'ANGELO DEL PESCO		1455	SASSO DI CASTALDA	PZ	1588	SELLERO	BS
1072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	H855	SANGANO	TO	1283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	G972	SASSO MARCONI	ВО	1589	SELLIA	CZ
1071	SAN PAOLO DI JESI	AN	H872	SANGIANO	VA	1275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO		1459	SASSOCORVARO	PU	1590	SELLIA MARINA	CZ
l	SAN PAOLO SOLBRITO	AT DC	H877	SANGINETO	CS	1286	SANT'ANGELO IN PONTANO		1460	SASSOFELTRIO	PU	1593	SELVA DEI MOLINI .MUEHLWALD.	BZ
1079 1082	SAN PELLEGRINO TERME SAN PIER D'ISONZO	BG GO	H944 H974	SANGUINETTO SANLURI	VR SU	1287 1288	SANT'ANGELO IN VADO SANT'ANGELO LE FRATTE		1461 1462	SASSOFERRATO SASSUOLO	AN MO	1592 1594	SELVA DI CADORE SELVA DI PROGNO	BL VR
l	SAN PIER DISONZO SAN PIER NICETO	ME	1048	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	1289	SANT'ANGELO LIMOSANO		1462	SATRIANO	CZ	1594	SELVA DI VAL GARDENA .	٧N
1084	SAN PIERO PATTI	ME	1053	SANNICANDRO DI BARI	BA	1274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	G614	SATRIANO DI LUCANIA	PZ		WOLKENSTEIN IN GROEDEN.	BZ
1086		CZ	1059	SANNICOLA	LE	1276	SANT'ANGELO LOMELLINA		1464	SAURIS	UD	1595	SELVAZZANO DENTRO	PD
1086 1093	SAN PIETRO A MAIDA			CANDEMO	IM	1290	SANT'ANGELO MUXARO	AG	1465	SAUZE DI CESANA	TO	1597	SELVINO	BG
1086 1093 1092	SAN PIETRO AL NATISONE	UD	1138	SANREMO		100 -	OMETANOELO SOLLICO	D	1400	CALIZE DIOLILY		150-		
1086 1093 1092 1089	SAN PIETRO AL NATISONE SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	I155	SANSEPOLCRO	AR BG	1284 M209	SANT'ANGELO ROMANO		1466	SAUZE D'OULX	TO TA	1598 1599	SEMESTENE	SS
1086 1093 1092	SAN PIETRO AL NATISONE				AR BG CS	I284 M209 I292	SANT'ANGELO ROMANO SANT'ANNA ARRESI SANT'ANNA D'ALFAEDO	SU	1466 1467 1468	SAUZE D'OULX SAVA SAVELLI	TO TA KR	1598 1599 1600		SS PV RC
1086 1093 1092 1089 1095	SAN PIETRO AL NATISONE SAN PIETRO AL TANAGRO SAN PIETRO APOSTOLO	SA CZ	1155 1168	SANSEPOLCRO SANTA BRIGIDA	BG	M209	SANT'ANNA ARRESI	SU VR	1467	SAVA	TA	1599	SEMESTENE SEMIANA	PV

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
	SENAGO	MI	1725	SIDERNO	RC	1857	SORISO	NO	1984	STROPPIANA	VC	L112	TERMINI IMERESE	PA
	SENALES .SCHNALS.	BZ	1726	SIENA	SI	1858	SORISOLE	BG	1985	STROPPO	CN	L113	TERMOLI	CB
	SENALE-SAN FELICE .UNSERE LIEBE FRAU IM WALD.	BZ	1727 1728	SIGILLO SIGNA	PG FI	1860 1861	SORMANO SORRADILE	CO OR	1986 1990	STROZZA STURNO	BG AV	L115 L116	TERNATE TERNENGO	VA BI
	SENEGHE	OR	1729	SILANDRO .SCHLANDERS.	BZ	1862	SORRENTO	NA	B014	SUARDI	PV	L117	TERNI	TR
1606	SENERCHIA	AV	1730	SILANUS	NU	1863	SORSO	SS	1991	SUBBIANO	AR	L118	TERNO D'ISOLA	BG
	SENIGA	BS	F116	SILEA	TV	1864	SORTINO	SR	1992	SUBIACO	RM	L120	TERRACINA	LT
	SENIGALLIA SENIS	AN OR	1732 1734	SILIGO SILIQUA	SS SU	1865 1866	SOSPIRO SOSPIROLO	CR BL	1993 1994	SUCCIVO SUEGLIO	CE	L121 L122	TERRAGNOLO TERRALBA	TN OR
	SENISE	PZ	1735	SILIUS	SU	1867	SOSSANO	VI	1995	SUELLI	SU	L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS
	SENNA COMASCO	CO	M347	SILLANO GIUNCUGNANO	LU	1868	SOSTEGNO	BI	1996	SUELLO	LC	L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO
	SENNA LODIGIANA	LO	1736	SILLAVENGO	NO	1869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	1997	SUISIO	BG	L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ
1613	SENNARIOLO	OR	1738	SILVANO D'ORBA SILVANO PIETRA	AL PV	1871	SOVER	TN C7	1998	SULBIATE SULMONA	MB	L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC
	SENNORI SENORBI'	SS SU	1739 1741	SILVANO PIETRA SILVI	TE	1872 1873	SOVERATO SOVERE	CZ BG	1804 L002	SULZANO	AQ BS	L123 L131	TERRANUOVA BRACCIOLINI TERRASINI	AR PA
	SEPINO	CB	1742	SIMALA	OR	1874	SOVERIA MANNELLI	CZ	L003	SUMIRAGO	VA	L132	TERRASSA PADOVANA	PD
1621	SEQUALS	PN	1743	SIMAXIS	OR	1875	SOVERIA SIMERI	CZ	L004	SUMMONTE	AV	L134	TERRAVECCHIA	CS
	SERAVEZZA	LU	1744	SIMBARIO	VV	1876	SOVERZENE	BL	L006	SUNI	OR	L136	TERRAZZO	VR
1624 1625	SERDIANA SEREGNO	SU	1745 1747	SIMERI CRICHI	CZ ME	1877 1878	SOVICILLE SOVICO	SI	L007 L008	SUNO SUPERSANO	NO LE	M381 M379	TERRE DEL RENO TERRE ROVERESCHE	FE PU
	SEREGNO SEREN DEL GRAPPA	MB BL	A468	SINAGRA SINALUNGA	SI	1879	SOVICO	MB VI	L009	SUPINO	FR	L138	TERRICCIOLA	PU PI
	SERGNANO	CR	1748	SINDIA	NU	1673	SOVRAMONTE	BL	L010	SURANO	LE	L139	TERRUGGIA	AL
1628	SERIATE	BG	1749	SINI	OR	1880	SOZZAGO	NO	L011	SURBO	LE	L140	TERTENIA	NU
	SERINA	BG	1750	SINIO	CN	1881	SPADAFORA	ME	L013	SUSA	TO	L142	TERZIGNO	NA
	SERINO	AV	1751	SINISCOLA	NU	1884	SPADOLA	VV	L014	SUSEGANA SUSTINENTE	TV	L143	TERZO	AL
	SERLE SERMIDE E FELONICA	BS MN	1752 1753	SINNAI SINOPOLI	CA RC	1885 1886	SPARANISE SPARONE	CE TO		SUTERA	MN CL	L144 L145	TERZO DI AQUILEIA TERZOLAS	UD TN
	SERMONETA	LT	1754	SIRACUSA	SR	1887	SPECCHIA	LE		SUTRI	VT	L146	TERZORIO	IM
1635	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV	1756	SIRIGNANO	AV	1888	SPELLO	PG	L018	SUTRIO	UD	L147	TESERO	TN
	SERNIO	SO	1757	SIRIS	OR	1891	SPERLINGA	EN	L019	SUVERETO	LI	L149	TESIMO .TISENS.	BZ
	SEROLE	AT	1633	SIRMIONE	BS	1892	SPERLONGA	LT	L020	SUZZARA	MN	L150	TESSENNANO	VT
	SERRA D'AIELLO SERRA DE' CONTI	CS AN	1758 1759	SIROLO SIRONE	AN LC	1893 1894	SPERONE SPESSA	AV PV	L022 L023	TACENO TADASUNI	LC OR	L152 L153	TESTICO TETI	SV NU
	SERRA RICCO'	GE	1759	SIRTORI	LC	1895	SPESSA SPEZZANO ALBANESE	CS	L023 L024	TAGGIA	IM	L153	TEULADA	SU
	SERRA SAN BRUNO	W	M325	SISSA TRECASALI	PR	1896	SPEZZANO DELLA SILA	CS	L025	TAGLIACOZZO	AQ	L155	TEVEROLA	CE
1653	SERRA SAN QUIRICO	AN	1765	SIURGUS DONIGALA	SU	1899	SPIAZZO	TN	L026	TAGLIO DI PO	RO	L156	TEZZE SUL BRENTA	VI
	SERRA SANT'ABBONDIO	PU	E265	SIZIANO	PV	1901	SPIGNO MONFERRATO	AL		TAGLIOLO MONFERRATO	AL	L157	THIENE	VI
	SERRACAPRIOLA SERRADIFALCO	FG	1767 1771	SIZZANO	NO BZ	1902 1903	SPIGNO SATURNIA	LT	L030 L032	TAIBON AGORDINO	BL	L158	THIESI	SS
	SERRADIFALCO SERRALUNGA D'ALBA	CL CN	1774	SLUDERNO .SCHLUDERNS. SMERILLO	FM	1903	SPILAMBERTO SPILIMBERGO	MO PN	G736	TAINO TAIPANA	VA UD	L160 L164	TIANA TICENGO	NU CR
	SERRALUNGA DI CREA	AL	1775	SOAVE	VR	1905	SPILINGA	VV	L034	TALAMELLO	RN	L165	TICINETO	AL
1647	SERRAMANNA	SU	1777	SOCCHIEVE	UD	1906	SPINADESCO	CR	L035	TALAMONA	SO	L166	TIGGIANO	LE
F357	SERRAMAZZONI	MO	1778	SODDI'	OR	1907	SPINAZZOLA	BT	L036	TALANA	NU	L167	TIGLIETO	GE
	SERRAMEZZANA	SA	1779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC	1908	SPINEA	VE	L037	TALEGGIO	BG	L168	TIGLIOLE	AT
	SERRAMONACESCA SERRAPETRONA	PE MC	1780 1781	SOGLIANO CAVOUR SOGLIO	LE AT	1909 1910	SPINEDA SPINETE	CR CB	L038 L039	TALLA TALMASSONS	AR UD	L169 L172	TIGNALE TINNURA	BS OR
	SERRARA FONTANA	NA	1782	SOIANO DEL LAGO	BS	1911	SPINETO SCRIVIA	AL	L040	TAMBRE	BL	L172	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ
	SERRASTRETTA	CZ	1783	SOLAGNA	VI	1912	SPINETOLI	AP	L042	TAORMINA	ME	L174	TIONE DI TRENTO	TN
	SERRATA	RC	1785	SOLARINO	SR	1914	SPINO D'ADDA	CR	L046	TARANO	RI	L175	TIRANO	SO
	SERRAVALLE A PO	MN	1786	SOLARO	MI	1916	SPINONE AL LAGO	BG	L047	TARANTA PELIGNA	CH	L176	TIRES .TIERS.	BZ
	SERRAVALLE DI CHIENTI SERRAVALLE LANGHE	MC CN	1787 1790	SOLAROLO SOLAROLO RAINERIO	RA CR	1917 1919	SPINOSO SPIRANO	PZ BG	L048 L049	TARANTASCA TARANTO	CN TA	L177 L178	TIRIOLO TIROLO .TIROL.	CZ BZ
	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	1791	SOLARUSSA	OR	1921	SPOLETO	PG	L050	TARCENTO	UD	L180	TISSI	SS
1657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	1792	SOLBIATE	CO	1922	SPOLTORE	PE	D024	TARQUINIA	VT	L181	TITO	PZ
	SERRAVALLE SESIA	VC	1793	SOLBIATE ARNO	VA	1923	SPONGANO	LE	L055	TARSIA	CS	L182	TIVOLI	RM
1666	SERRE	SA	1794	SOLBIATE OLONA	VA	1924	SPORMAGGIORE	TN	L056	TARTANO	SO	L183	TIZZANO VAL PARMA	PR
1667 1668	SERRENTI SERRI	SU SU	1796 1797	SOLDANO SOLEMINIS	IM SU	1925 1926	SPORMINORE SPOTORNO	TN SV	L057 L058	TARVISIO TARZO	UD TV	L184 L185	TOANO TOCCO CAUDIO	RE BN
	SERRONE	FR	1798	SOLERO	AL	1927	SPRESIANO	TV		TASSAROLO	AL	L186	TOCCO DA CASAURIA	PE
	SERSALE	CZ	1799	SOLESINO	PD	1928	SPRIANA	SO	L061	TAURANO	AV	L187	TOCENO	VB
	SERVIGLIANO	FM	1800	SOLETO	LE	1929	SQUILLACE	CZ		TAURASI	AV	L188	TODI	PG
	SESSA AURUNCA	CE	1801	SOLFERINO	MN	1930	SQUINZANO	LE		TAURIANOVA	RC	L189	TOFFIA	RI
	SESSA CILENTO SESSAME	SA AT	1802 1803	SOLIERA SOLIGNANO	MO PR	1932 1935	STAFFOLO STAGNO LOMBARDO	AN CR	L064 L065	TAURISANO TAVAGNACCO	LE UD	L190 L191	TOIRANO TOLENTINO	SV MC
	SESSANO DEL MOLISE	IS	1805	SOLOFRA	AV	1936	STAITI	RC		TAVAGNASCO	TO	L192	TOLFA	RM
	SESTA GODANO	SP	1808	SOLONGHELLO	AL	1937	STALETTI'	CZ	L067	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	L193	TOLLEGNO	BI
	SESTINO	AR	1809	SOLOPACA	BN	1938	STANGHELLA	PD		TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	L194	TOLLO	CH
	SESTO .SEXTEN.	BZ	1812	SOLTO COLLINA	BG	1939	STARANZANO	GO	L069	TAVENNA	CB	L195	TOLMEZZO	UD
	SESTO AL REGHENA SESTO CALENDE	PN VA	1813 1815	SOLZA SOMAGLIA	BG LO	M298 1941	STATTE STAZZANO	TA AL		TAVERNA TAVERNERIO	CZ	L197 L199	TOLVE TOMBOLO	PZ PD
	SESTO CALENDE SESTO CAMPANO	IS	1817	SOMANO	CN	l	STAZZEMA	LU		TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	L200	TON	TN
1683	SESTO ED UNITI	CR	1819	SOMMA LOMBARDO	VA	1943	STAZZONA	CO	C698	TAVERNOLE SUL MELLA	BS	L202	TONARA	NU
	SESTO FIORENTINO	FI	1820	SOMMA VESUVIANA	NA V/D		STEFANACONI	VV		TAVIANO	LE	L203	TONCO	AT
	SESTO SAN GIOVANNI SESTOLA	MI MO	1821 1822	SOMMACAMPAGNA SOMMARIVA DEL BOSCO	VR CN	1946 G887	STELLA CILENTO	SV SA		TAVIGLIANO TAVOLETO	BI PU	L204 D717	TONENGO TONEZZA DEL CIMONE	AT VI
	SESTRI LEVANTE	GE	1823	SOMMARIVA DEL BOSCO SOMMARIVA PERNO	CN	I947	STELLA CILENTO STELLANELLO	SV	L078 L081	TAVULLIA	PU	L205	TORA E PICCILLI	CE
	SESTRIERE	TO	1824	SOMMATINO	CL	1948	STELVIO .STILFS.	BZ	L082	TEANA	PZ	L206	TORANO CASTELLO	CS
	SESTU	CA	1825	SOMMO	PV	1949	STENICO	TN	L083	TEANO	CE	L207	TORANO NUOVO	TE
	SETTALA	MI	1826	SONA	VR	1950	STERNATIA	LE		TEGGIANO	SA	L210	TORBOLE CASAGLIA	BS
	SETTEFRATI	FR	1827	SONCINO	CR	1951	STEZZANO	BG		TEGLIO VENETO	SO VE	L211	TORCEGNO	TN
	SETTIME SETTIMO MILANESE	AT MI	1828 1829	SONDALO SONDRIO	SO SO	1953 1954	STIENTA STIGLIANO	RO MT		TEGLIO VENETO TELESE TERME	VE BN	L212 L213	TORCHIARA TORCHIAROLO	SA BR
	SETTIMO MILANESE SETTIMO ROTTARO	TO	1830	SONGAVAZZO	BG	1954	STIGNANO	RC		TELGATE	BG	L213	TORELLA DEI LOMBARDI	AV
	SETTIMO SAN PIETRO	CA	1831	SONICO	BS	1956	STILO	RC		TELTI	SS	L215	TORELLA DEL SANNIO	CB
	SETTIMO TORINESE	TO	1832	SONNINO	LT	1959	STIMIGLIANO	RI		TELVE	TN	L216	TORGIANO	PG
	SETTINO VITTONE	TO	1835	SOPRANA	BI	M290	STINTINO	SS		TELVE DI SOPRA	TN	L217	TORGNON	AO
	SETTINGIANO SETZU	CZ SU	1838 1839	SORA SORAGA DI FASSA	FR TN	1960 1962	STIO STORNARA	SA FG	L093 L094	TEMPIO PAUSANIA TEMU'	SS BS	L219 L218	TORINO TORINO DI SANGRO	TO CH
1705	SEUI SEUI	SU	1840	SORAGNA SORAGNA	IN PR	1962	STORNARELLA	FG FG	L094 L096	TENNA	LN	L218 L220	TORINO DI SANGRO TORITTO	BA
	SEULO	SU	1841	SORANO	GR	1964	STORO	TN	L097	TENNO	TN	L221	TORLINO VIMERCATI	CR
	SEVESO	MB	1844	SORBO SAN BASILE	CZ	1965	STRA	VE	L100	TEOLO	PD	L223	TORNACO	NO
	SEZZADIO	AL	1843	SORBO SERPICO	AV	1968	STRADELLA	PV	L102	TEORA	AV	L224	TORNARECCIO	CH
	SEZZE SEDLIZ	LT	1845 1847	SORBOLO SORDEVOLO	PR BI	1969	STRAMBINELLO STRAMBINO	TO TO	L103	TERAMO TERROPRIATE	TE	L225	TORNATA	CR
	SFRUZ SGONICO	TN TS	1847	SORDEVOLO SORDIO	FO RI	1970 1973	STRAMBINO	FR	L104 L105	TERDOBBIATE TERELLE	NO FR	L227 L228	TORNIMPARTE TORNO	AQ CO
	SGURGOLA	FR	1849	SORESINA	CR	1974	STREGNA	UD	L106	TERENTO .TERENTEN.	BZ	L229	TORNOLO	PR
	SIAMAGGIORE	OR	1850	SORGA'	VR	1975	STREMBO	TN	E548	TERENZO	PR	L230	TORO	СВ
1717		OR	1851	SORGONO	NU	1976	STRESA	VB	M282	TERGU	SS	L231	TORPE'	NU
1718	SIAMANNA		l .											0.4
1718 1720	SIANO	SA	1852	SORI	GE VA/	1977	STREVI	AL NA		TERLANO .TERLAN.	BZ	L233	TORRACA TORRALBA	SA
1718 1720 1721	SIANO SIAPICCIA	SA OR	1853	SORIANELLO	W	1978	STRIANO	NA	L109	TERLIZZI	BZ BA ME	L235	TORRALBA	SS PV
I718 I720 I721 M253	SIANO	SA	l .			l			L109 M210		BA			SS

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.		PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
L245	TORRE ANNUNZIATA	NA	L367	TREISO	CN	D786	UMBERTIDE	PG	1322	VALLEFIORITA	CZ	L737	VENIANO	CO
L250 L251	TORRE BERETTI E CASTELLARO TORRE BOLDONE	PV BG	L369 M341	TREMESTIERI ETNEO TREMEZZINA	CT CO	L492 L494	UMBRIATICO URAGO D'OGLIO	KR BS	M331 M362	VALLEFOGLIA VALLELAGHI	PU TN	L738 M364	VENOSA VENTASSO	PZ RE
L252	TORRE BORMIDA	CN	L372	TREMOSINE SUL GARDA	BS	L496	URAS	OR	L607	VALLELONGA	VV	L739	VENTICANO	AV
L243	TORRE CAJETANI	FR	L377	TRENTINARA	SA	L497	URBANA	PD	L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	L741	VENTIMIGLIA	IM
L247 L256	TORRE CANAVESE TORRE D'ARESE	TO PV	L378 L379	TRENTO TRENTOLA DUCENTA	TN CE	L498 L499	URBANIA URBE	PU SV	L605 L611	VALLEMAIO VALLEPIETRA	FR RM	L740 L742	VENTIMIGLIA DI SICILIA VENTOTENE	PA LT
L257	TORRE DE' BUSI	BG	L380	TRENZANO	BS	L500	URBINO	PU	L612	VALLERANO	VT	L743	VENZONE	UD
L262	TORRE DE' NEGRI	PV	L382	TREPPO GRANDE	UD	L501	URBISAGLIA	MC	L613	VALLERMOSA	SU	L745	VERANO .VOERAN.	BZ
L263 L258	TORRE DE' PASSERI TORRE DE' PICENARDI	PE CR	M399 L383	TREPPO LIGOSULLO TREPUZZI	UD LE	L502 L503	URGNANO URI	BG SS	L614 L616	VALLEROTONDA VALLESACCARDA	FR AV	L744 L746	VERANO BRIANZA VERBANIA	MB VB
L265	TORRE DE' ROVERI	BG	L384	TREQUANDA	SI	L505	URURI	CB	L623	VALLEVE	BG	L747	VERBICARO	CS
L259	TORRE DEL GRECO	NA	L386	TRESANA	MS	L506	URZULEI	NU	L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	L748	VERCANA	CO
L267 L240	TORRE DI MOSTO TORRE DI RUGGIERO	VE CZ	L388 L389	TRESCORE BALNEARIO TRESCORE CREMASCO	BG CR	L507 L508	USCIO USELLUS	GE OR	L625 L626	VALLINFREDA VALLIO TERME	RM BS	L749 L750	VERCEIA VERCELLI	SO VC
L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO	L390	TRESIGALLO	FE	L509	USINI	SS	L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA	L751	VERCURAGO	LC
L269	TORRE D'ISOLA	PV	L392	TRESIVIO	SO	L511	USMATE VELATE	MB	L627	VALLO DI NERA	PG	L752	VERDELLINO	BG
L272 L241	TORRE LE NOCELLE TORRE MONDOVI'	AV CN	L393 L396	TRESNURAGHES TREVENZUOLO	OR VR	L512 L513	USSANA USSARAMANNA	SU SU	L629 L631	VALLO TORINESE VALLORIATE	TO CN	L753 M337	VERDELLO VERDERIO	BG LC
L274	TORRE ORSAIA	SA	L397	TREVI	PG	L514	USSASSAI	NU	L633	VALMACCA	AL	L758	VERDUNO	CN
L276	TORRE PALLAVICINA	BG	L398	TREVI NEL LAZIO	FR	L515	USSEAUX	TO	L634	VALMADRERA	LC	L762	VERGATO	ВО
L277 L278	TORRE PELLICE TORRE SAN GIORGIO	TO CN	L399 L400	TREVICO TREVIGLIO	AV BG	L516 L517	USSEGLIO USSITA	TO MC	L636 L639	VALMALA VALMONTONE	CN RM	L764 L765	VERGHERETO VERGIATE	FC VA
L279	TORRE SAN PATRIZIO	FM	L402	TREVIGNANO	TV		USTICA	PA	L640	VALMOREA	CO	L768	VERMEZZO	MI
L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	L401	TREVIGNANO ROMANO	RM		UTA	CA	L641	VALMOZZOLA	PR	L769	VERMIGLIO	TN
L246 L248	TORREANO TORREBELVICINO	UD VI	L403 L404	TREVILLE TREVIOLO	AL BG	L522 L524	UZZANO VACCARIZZO AI BANESE	PT CS	L642 L643	VALNEGRA VALPELLINE	BG AO	L771 L772	VERNANTE VERNASCA	CN PC
L253	TORREBRUNA	CH	L407	TREVISO	TV	L525	VACONE	RI	L644	VALPERGA	TO	L773	VERNATE	MI
L254	TORRECUSO	BN	L406	TREVISO BRESCIANO	BS	L526	VACRI	CH	B510	VALPRATO SOANA	TO	L774	VERNAZZA	SP
L270 L271	TORREGLIA TORREGROTTA	PD ME	L408 L409	TREZZANO ROSA TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI MI	L527 L528	VADENA .PFATTEN. VADO LIGURE	BZ SV	M320 L647	VALSAMOGGIA VALSAVARENCHE	BO AO	L775 L776	VERNIO VERNOLE	PO LE
L271 L273	TORREMAGGIORE	ME FG	L409 L411	TREZZANO SUL NAVIGLIO TREZZO SULL'ADDA	MI	L528 L533	VAGLI SOTTO	SV LU	D513	VALSINNI	MT	L777	VEROLANUOVA	BS
M286	TORRENOVA	ME	L410	TREZZO TINELLA	CN	L529	VAGLIA	FI	C936	VALSOLDA	СО	L778	VEROLAVECCHIA	BS
L281	TORRESINA	CN	L413	TREZZONE	CO	L532	VAGLIO BASILICATA	PZ AT	L650	VALSTAGNA	VI	L779	VEROLENGO	TO
L282 L285	TORRETTA TORREVECCHIA PIA	PA PV	L414 L415	TRIBANO TRIBIANO	PD MI	L531 L537	VAGLIO SERRA VAIANO	AT PO	L651 L653	VALSTRONA VALTOPINA	VB PG	L780 L781	VEROLI VERONA	FR VR
L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH	L416	TRIBOGNA	GE	L535	VAIANO CREMASCO	CR	L655	VALTORTA	BG	D193	VERONELLA	VR
L287	TORRI DEL BENACO	VR	L418	TRICARICO	MT	L538	VAIE	TO CD	L654 L656	VALTOURNENCHE	AO	L783	VERRAYES	AO AO
L297 L286	TORRI DI QUARTESOLO TORRI IN SABINA	VI RI	L419 L420	TRICASE TRICERRO	LE VC	L539 L540	VAILATE VAIRANO PATENORA	CR CE	M395	VALVA VALVARRONE	SA LC	C282 L784	VERRES VERRETTO	PV
L290	TORRICE	FR	L421	TRICESIMO	UD	M265	VAJONT	PN	M346	VALVASONE ARZENE	PN	L785	VERRONE	BI
L294	TORRICELLA	TA	L422	TRICHIANA	BL	M334	VAL BREMBILLA	BG	L658	VALVERDE	CT	L788	VERRUA PO	PV
L296 L293	TORRICELLA DEL PIZZO TORRICELLA IN SABINA	CR RI	L423 L424	TRIEI TRIESTE	NU TS	L555 L562	VAL DELLA TORRE VAL DI NIZZA	TO PV	L659 L468	VALVERDE VALVESTINO	PV BS	L787 L792	VERRUA SAVOIA VERTEMATE CON MINOPRIO	TO CO
L291	TORRICELLA PELIGNA	CH	L425	TRIGGIANO	BA	l	VAL DI VIZZE .PFITSCH.	BZ	L660	VANDOIES .VINTL.	BZ	L795	VERTOVA	BG
L295	TORRICELLA SICURA	TE	L426	TRIGOLO	CR	l .	VAL DI ZOLDO	BL	L664	VANZAGHELLO	MI	L797	VERUCCHIO	RN
L292 L298	TORRICELLA VERZATE TORRIGLIA	PV GE	L427 L428	TRINITA' TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	CN SS	M384 L638	VAL LIONA VAL MASINO	VI SO	L665 L666	VANZAGO VANZONE CON SAN CARLO	MI VB	L798 L799	VERUNO VERVIO	NO SO
L299	TORRILE	PR	B915	TRINITAPOLI	BT	H259	VAL REZZO	CO	L667	VAPRIO D'ADDA	MI	L801	VERZEGNIS	UD
L301	TORRIONI	AV	L429	TRINO	VC	L544	VALBONDIONE	BG	L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO	L802	VERZINO	KR
L303 L302	TORRITA DI SIENA TORRITA TIBERINA	SI RM	L430 L431	TRIORA TRIPI	IM ME	L545 L546	VALBREMBO VALBREVENNA	BG GE	L669 L670	VARALLO VARALLO POMBIA	VC NO	L804 L805	VERZUOLO VESCOVANA	CN PD
A355	TORTOLI'	NU	L432	TRISOBBIO	AL	L547	VALBRONA	CO	L671	VARANO BORGHI	VA	L806	VESCOVATO	CR
L304	TORTONA	AL	L433	TRISSINO	VI	L551	VALDAGNO	VI	L672	VARANO DE' MELEGARI	PR	L807	VESIME	AT
L305 L306	TORTORA TORTORELLA	CS SA	L434 L435	TRIUGGIO TRIVENTO	MB CB	M343 L552	VALDAONE VALDAORA .OLANG.	TN BZ	L673 L675	VARAPODIO VARAZZE	RC SV	L808 L809	VESPOLATE VESSALICO	NO IM
L307	TORTORETO	TE	L435	TRIVERO	BI		VALDASTICO	VI	L676	VARCO SABINO	RI	L810	VESTENANOVA	VR
L308	TORTORICI	ME	L437	TRIVIGLIANO	FR	L556	VALDENGO	BI	L677	VAREDO	MB		VESTIGNE'	TO
L309 L312	TORVISCOSA TOSCOLANO MADERNO	UD BS	L438 L439	TRIVIGNANO UDINESE TRIVIGNO	UD PZ	G319 L557	VALDERICE VALDIDENTRO	TP SO	L678 L680	VARENA VARENNA	TN LC		VESTONE VETRALLA	BS VT
L314	TOSSICIA	TE	L440	TRIVOLZIO	PV	L558	VALDIERI	CN	L682	VARESE	VA	L815	VETTO	RE
L316	TOVO DI SANT'AGATA	SO	L444	TRODENA NEL PARCO NATURALE.		L561	VALDINA	ME	L681	VARESE LIGURE	SP		VEZZA D'ALBA	CN
L315 L317	TOVO SAN GIACOMO TRABIA	SV PA	L445	TRUDEN IM NATURPA TROFARELLO	BZ TO	L563 L565	VALDISOTTO VALDOBBIADENE	SO TV	L685 L686	VARISELLA VARMO	TO UD		VEZZA D'OGLIO VEZZANO LIGURE	BS SP
L319	TRADATE	VA	L447	TROIA	FG	L566	VALDUGGIA	VC	L687	VARNA .VAHRN.	BZ	L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE
L321	TRAMATZA	OR	L448	TROINA	EN	L568	VALEGGIO	PV	L689	VARSI	PR	L823	VEZZI PORTIO	SV
L322 L323	TRAMBILENO TRAMONTI	TN SA	L449 L450	TROMELLO TRONTANO	PV VB	L567 L569	VALEGGIO SUL MINCIO VALENTANO	VR VT	L690 L691	VARZI VARZO	PV VB	L826 L827	VIADANA VIADANICA	MN BG
L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN	A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	L570	VALENZA	AL	A701	VASANELLO	VT	L828	VIAGRANDE	CT
L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN	L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	L571	VALENZANO	BA	L693	VASIA	IM	L829	VIALE	AT
L326 L327	TRAMUTOLA TRANA	PZ TO	L452 L453	TROPEA TROVO	VV PV	L572 L573	VALERA FRATTA VALFABBRICA	LO PG	E372 L696	VASTO VASTOGIRARDI	CH IS	L830 L831	VIALFRE' VIANO	TO RE
L328	TRANI	BT	L454	TRUCCAZZANO	MI	L574	VALFENERA	AT	L698	VAUDA CANAVESE	TO	L833	VIAREGGIO	LU
L330	TRAONA	SO TD	L455	TUBRE .TAUFERS IM MUENSTERTAL.	BZ	L575	VALFLORIANA VALEODNIACE	TN	L699	VAZZANO VAZZOLA	VV	L834	VIARIGI	AT
L331 L332	TRAPANI TRAPPETO	TP PA	L458 L459	TUFARA TUFILLO	CB CH	M382 L576	VALFORNACE VALFURVA	MC SO	L700 L702	VAZZOLA VECCHIANO	TV Pl	F537 L835	VIBO VALENTIA VIBONATI	VV SA
L333	TRAREGO VIGGIONA	VB	L460	TUFINO	NA	L577	VALGANNA	VA	L704	VEDANO AL LAMBRO	MB	L836	VICALVI	FR
L334	TRASACCO	AQ	L461	TUFO	AV	L578	VALGIOIE	TO	L703	VEDANO OLONA	VA	L837	VICARI	PA
L335 L336	TRASAGHIS TRASQUERA	UD VB	L462 L463	TUGLIE TUILI	LE SU	L579 L580	VALGOGLIO VALGRANA	BG CN	L706 L707	VEDELAGO VEDESETA	TV BG	L838 L840	VICCHIO VICENZA	FI VI
L337	TRATALIAS	SU	L464	TULA	SS	L581	VALGREGHENTINO	LC	L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MB	L548	VICO CANAVESE	то
L338	TRAUSELLA	TO	L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	L582	VALGRISENCHE	AO	L710	VEGGIANO	PD		VICO DEL GARGANO	FG
1236 L339	TRAVACO' SICCOMARIO TRAVAGLIATO	PV BS	G507 L469	TURANIA TURANO LODIGIANO	RI LO	L583 L584	VALGUARNERA CAROPEPE VALLADA AGORDINA	EN BL	L711 L712	VEGLIE VEGLIO	LE BI		VICO EQUENSE VICO NEL LAZIO	NA FR
L342	TRAVEDONA-MONATE	VA	L470	TURATE	CO	L586	VALLANZENGO	BI	L713	VEJANO	VT	L841	VICOFORTE	CN
L345	TRAVERSELLA	TO	L471	TURBIGO	MI	L588	VALLARSA	TN	L715	VELESO	CO	L846	VICOLI	PE
L346 L340	TRAVERSETOLO TRAVES	PR TO	L472 L473	TURI TURRI	BA SU	L589 L594	VALLATA VALLE AGRICOLA	AV CE	L716 L719	VELEZZO LOMELLINA VELLETRI	PV RM	L847 L850	VICOLUNGO VICOPISANO	NO PI
L347	TRAVESIO	PN	L474	TURRIACO	GO	l	VALLE AURINA AHRNTAL.	BZ	L720	VELLEZZO BELLINI	PV	L851	VICOVARO	RM
L348	TRAVO	PC	L475	TURRIVALIGNANI	PE	L597	VALLE CASTELLANA	TE	L723	VELO D'ASTICO	VI	M259	VIDDALBA	SS
M361 L349	TRE VILLE TREBASELEGHE	TN PD	L477 L478	TURSI TUSA	MT ME	G540 L590	VALLE DELL'ANGELO VALLE DI CADORE	SA BL	L722 L724	VELO VERONESE VELTURNO .FELDTHURNS.	VR BZ	L854 L856	VIDIGULFO VIDOR	PV TV
L353	TREBISACCE	CS	L310	TUSCANIA	VT	L601	VALLE DI CASIES .GSIES.	BZ BZ	L724 L725	VENAFRO	IS	L857	VIDRACCO	TO
M280	TRECASE	NA	C789	UBIALE CLANEZZO	BG	L591	VALLE DI MADDALONI	CE	L727	VENARIA REALE	TO	L858	VIESTE	FG
L355 M318	TRECASTAGNI TRECASTELLI	CT AN	L480 L482	UBOLDO UCRIA	VA ME	L593 L606	VALLE LOMELLINA VALLE MOSSO	PV BI	L728 L729	VENAROTTA VENASCA	AP CN	L859 L860	VIETRI DI POTENZA VIETRI SUL MARE	PZ SA
L356	TRECATE	NO NO	L462 L483	UDINE	UD	L617	VALLE MOSSO VALLE SALIMBENE	PV	L729	VENAUS	TO	L866	VIGANO'	LC
L357	TRECCHINA	PZ	L484	UGENTO	LE	L620	VALLE SAN NICOLAO	BI	L730	VENDONE	SV	L865	VIGANO SAN MARTINO	BG
L359 L361	TRECENTA TREDOZIO	RO FC	L485 L487	UGGIANO LA CHIESA UGGIATE-TREVANO	LE CO	L596 L598	VALLEBONA VALLECORSA	IM FR		VENDROGNO VENEGONO INFERIORE	LC VA	L868 L869	VIGARANO MAINARDA VIGASIO	FE VR
L363	TREGLIO	CH	L488	ULA' TIRSO	OR	L599	VALLECORSA VALLECROSIA	FR IM	L733	VENEGONO SUPERIORE	VA VA	L872	VIGEVANO	PV
L364	TREGNAGO	VR	L489	ULASSAI	NU	L603	VALLEDOLMO	PA	L735	VENETICO	ME		VIGGIANELLO	PZ
L366	TREIA	MC	L490	ULTIMO .ULTEN.	BZ	L604	VALLEDORIA	SS	L736	VENEZIA	VE	L8/4	VIGGIANO	PZ

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
L876	VIGGIU'	VA	M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ	L986	VILLANOVAFORRU	SU	M072	VISCIANO	NA	M139	ZAFFERANA ETNEA	CT
L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	1298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	L987	VILLANOVAFRANCA	SU	M073	VISCO	UD	M140	ZAGARISE	CZ
L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	L909	VILLA SANTINA	UD	L994	VILLANTERIO	PV	M077	VISONE	AL	M141	ZAGAROLO	RM
L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	1364	VILLA SANTO STEFANO	FR	L995	VILLANUOVA SUL CLISI	BS	M078	VISSO	MC	M142	ZAMBANA	TN
L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	A609	VILLA VERDE	OR	M278	VILLAPERUCCIO	SU	M079	VISTARINO	PV	M143	ZAMBRONE	VV
L882	VIGNANELLO	VT	L915	VILLABASSA .NIEDERDORF.	BZ	B903	VILLAPIANA	CS	M080	VISTRORIO	TO	M144	ZANDOBBIO	BG
L883	VIGNATE	MI	L916	VILLABATE	PA	L998	VILLAPUTZU	SU	M081	VITA	TP	M145	ZANE'	VI
L885	VIGNOLA	MO	L923	VILLACHIARA	BS	L999	VILLAR DORA	TO	M082	VITERBO	VT	M147	ZANICA	BG
L886	VIGNOLA FALESINA	TN	L924	VILLACIDRO	SU	M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO	M083	VITICUSO	FR	M267	ZAPPONETA	FG
L887	VIGNOLE BORBERA	AL	L931	VILLADEATI	AL	M013	VILLAR PELLICE	TO	M085	VITO D'ASIO	PN	M150	ZAVATTARELLO	PV
L888	VIGNOLO	CN	L939	VILLADOSE	RO	M014	VILLAR PEROSA	TO	M086	VITORCHIANO	VT	M152	ZECCONE	PV
L889	VIGNONE	VB	L906	VILLADOSSOLA	VB	M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN	M088	VITTORIA	RG	M153	ZEDDIANI	OR
L890	VIGO DI CADORE	BL	L942	VILLAFALLETTO	CN	M002	VILLARBASSE	то	M089	VITTORIO VENETO	TV		ZELBIO	CO
L892	VIGODARZERE	PD	L945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	M003	VILLARBOIT	VC	M090	VITTORITO	AQ	M158	ZELO BUON PERSICO	10
L894	VIGOLO	BG	L949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	M004	VILLAREGGIA	то	M091	VITTUONE	MI		ZELO SURRIGONE	MI
L897	VIGOLZONE	PC	1.946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS		VILLARICCA	NA.		VITULANO	BN			MI PV
L898	VIGONE	TO	L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD		VILLAROMAGNANO	AL		VITULAZIO	CE	M161	ZEME ZENEVREDO	PV PV
L899	VIGONOVO	VE	1.948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO		VILLAROSA	FN		VIU'	TO			
L900	VIGONZA	PD	L944	VILLAFRANCA SICULA	AG		VILLASALTO	SU		VIVARO	PN	M163	ZENSON DI PIAVE	TV
L904	VIGUZZOLO	AL	1.950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME		VILLASANTA	MB		VIVARO ROMANO	RM	M165	ZERBA	PC
L912	VILLA BARTOLOMEA	VR	L951	VILLAFRATI	PA		VILLASIMIUS	SU		VIVERONE	BI	M166	ZERBO	PV
L913	VILLA BASILICA	LU	L952	VILLAGA	VI		VILLASOR	SU		VIZZINI	CT	M167	ZERBOLO'	PV
L917	VILLA BISCOSSI	PV	L953	VILLAGRANDE STRISAILI	NU		VILLASPECIOSA	SU		VIZZOLA TICINO	VA	M168	ZERFALIU	OR
L919	VILLA CARCINA	BS	L958	VILLALAGO	AQ		VILLASTELLONE	TO		VIZZOLO PREDABISSI	MI	M169	ZERI	MS
L920	VILLA CASTELLI	BR	L959	VILLALBA	CL	M028	VILLATA	VC		VO'	PD	M170	ZERMEGHEDO	VI
L920 L922	VILLA CELIERA	PE	L961	VILLALFONSINA	CH		VILLAURBANA	OR		VOBARNO	BS	M171	ZERO BRANCO	TV
L922 L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	1.963	VILLALVERNIA	AL		VILLAVALLELONGA	AQ		VOBBIA	GE	M172	ZEVIO	VR
L928	VILLA CORTESE	MI	L964	VILLAMAGNA	CH		VILLAVERLA	VI		VOCCA	VC	M173	ZIANO DI FIEMME	TN
L920 L929	VILLA D'ADDA	BG	L965	VILLAMAINA	AV		VILLE D'ANAUNIA	TN		VODO CADORE	BL	L848	ZIANO PIACENTINO	PC
		BG									PV PV	M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI
A215	VILLA D'ALME'	BI	L966 L967	VILLAMAR	SU		VILLENEUVE VILLESSE	AO		VOGHERA		M177	ZIGNAGO	SP
L933	VILLA DEL BOSCO			VILLAMARZANA	RO			GO		VOGHIERA	FE	M178	ZIMELLA	VR
L934	VILLA DEL CONTE	PD	L968	VILLAMASSARGIA	SU		VILLETTA BARREA	AQ		VOGOGNA	VB	M179	ZIMONE	BI
D801	VILLA DI BRIANO	CE	L970	VILLAMIROGLIO	AL		VILLETTE	VB		VOLANO	TN	M180	ZINASCO	PV
L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO	L971	VILLANDRO .VILLANDERS.	BZ		VILLIMPENTA	MN		VOLLA	NA	M182	ZOAGLI	GE
L936	VILLA DI SERIO	BG	L978	VILLANOVA BIELLESE	BI		VILLONGO	BG		VOLONGO	CR	M183	ZOCCA	MO
L908	VILLA DI TIRANO	SO	L982	VILLANOVA CANAVESE	TO		VILLORBA	TV		VOLPAGO DEL MONTELLO	TV	M184	ZOGNO	BG
L938	VILLA D'OGNA	BG	L975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV		VILMINORE DI SCALVE	BG		VOLPARA	PV		ZOLA PREDOSA	BO
L937	VILLA ESTENSE	PD	L983	VILLANOVA D'ARDENGHI	PV	M052	VIMERCATE	MB		VOLPEDO	AL	M187	ZOLLINO	LF
L943	VILLA FARALDI	IM	L984	VILLANOVA D'ASTI	AT	M053	VIMODRONE	MI		VOLPEGLINO	AL			
L956	VILLA GUARDIA	CO	L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	M055	VINADIO	CN		VOLPIANO	TO	M188	ZONE	BS
L957	VILLA LAGARINA	TN	L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	M057	VINCHIATURO	CB		VOLTA MANTOVANA	MN	M189	ZOPPE' DI CADORE	BL
A081	VILLA LATINA	FR	L977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	M058	VINCHIO	AT	M123	VOLTAGGIO	AL	M190	ZOPPOLA	PN
L844	VILLA LITERNO	CE	L979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	M059	VINCI	FI	M124	VOLTAGO AGORDINO	BL	M194	ZOVENCEDO	VI
L969	VILLA MINOZZO	RE	L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	M060	VINOVO	TO	M126	VOLTERRA	PI	M196	ZUBIENA	BI
M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC	L974	VILLANOVA MONDOVI'	CN	M062	VINZAGLIO	NO	M127	VOLTIDO	CR	M197	ZUCCARELLO	SV
H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL	M063	VIOLA	CN		VOLTURARA APPULA	FG	M199	ZUGLIANO	VI
1118	VILLA SAN PIETRO	CA	L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS	M065	VIONE	BS	M130	VOLTURARA IRPINA	AV	M200	ZUGLIO	UD
M019	VILLA SAN SECONDO	AT	L990	VILLANOVA SOLARO	CN	M067	VIPITENO .STERZING.	BZ	M132	VOLTURINO	FG	M201	ZUMAGLIA	BI
L905	VILLA SANTA LUCIA	FR	L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	M069	VIRLE PIEMONTE	TO	M133	VOLVERA	TO	M202	ZUMPANO	CS
M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	M070	VISANO	BS	M136	VOTTIGNASCO	CN	M203	ZUNGOLI	AV
	VILLA SANTA MARIA	CH	1.992	VILLANOVA TULO	SU	M071	VISCHE	TO	14120	ZACCANOPOLI	VV	MODA	ZUNGRI	VV

## PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

PARTITO POLITICO	CODICE
Alternativa popolare	Z39
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista	Z40
Centro Democratico	A10
Federazione dei Verdi	B30
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale	C12
IDEA - Identità e Azione	C35
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania	D13
Lega per Salvini Premier	D43
Movimento Associativo Italiani all'Estero	E14
Movimento - La Puglia in Più	E32
Movimento politico Forza Italia	F15
Partito Autonomista Trentino Tirolese	K18
Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea	L19
Partito Democratico	M20
Partito Socialista Italiano	R22
+ Europa	R45
Possibile	S36
Sinistra Italiana	T44
Südtiroler Volkspartei	W26
Union Valdôtaine	Y27
Unione per il Trentino	Z28
Unione Sudamericana Emigrati Italiani	Z38

SCADENZE*	CONTRIBUENTE	SOSTITUTO DI IMPOSTA	CAF O PROFESSIONISTA
ENTRO IL 7 MARZO		Invia all'Agenzia delle Entrate le CU rilasciate.	
ENTRO IL 31 MARZO	Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
A PARTIRE DAL 15 APRILE	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata		
ENTRO IL 29 GIUGNO			Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno.
	Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno.		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno.
ENTRO	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno.
IL 7 LUGLIO	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno.
	Presenta telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.		
ENTRO IL 23 LUGLIO	Presenta al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.		Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichia- razione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiara- zioni, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.
	Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio .		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.
A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi.  Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.	
ENTRO IL 30 SETTEMBRE	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effet- tuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di voler- lo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indi- cato nel Mod. 730-3.		
ENTRO IL 25 OTTOBRE	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.		
A NOVEMBRE	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.	
ENTRO IL 10 NOVEMBRE	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.  di sabato o in un giorno festivo sono pro		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

<sup>\*</sup> I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo